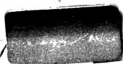
DECISIONI DEL SUPREMO TRIBUNALE DI REVISIONE CON NOTE ED...







DECISIONI

DEL

SUPREMO TRIBUNALE

DI

REVISIONE

CON NOTE ED OPUSCOLI

RELATIVI

DEL CAVALIERE

FRANCESCO MELEGARI

UNO DE' CONSIGLIERI

DI ESSO

TRIBUNALE

(DAL NOVEMBRE 1825 ALL' OTTOBRE 1826)

PARMA

DALLA STAMPERIA CARMIGNANI

MDCCCXXIX.

PARTE SECONDA



MISCELLANEA



ELENCO

DE'

SIGNORI ASSOCIATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DE' CINQUE

PRECEDENTI VOLUMI

PARMA

I SIGNORI

Bonatti Dottor in Legge in Busseto.

De Castagnola Conte Cav. Gregorio Ferdinando Consigliere di Stato onorario, Rappresentante del Governo presso la Ferma-Mista.

CREMONA

I SIGNORI

Ghisolfi Alessandro Avvocato.

Mocchetti Angelo Avvocato.

AFFARE SERVENTI

Prosegue il colpo d'occhio *della Commissione* (1).

Il Dottor Serventi nel rendiconto, presentato li 17 giugno dell'anno 1817 ai creditori, assicura di aver pagate a diminuzione de' capitali passivi. . . . . *L. v.* 9,028,357. 00. 11.
e di dovere pur tuttavia
per 1.ª metà. . . „ 1,325,557. 03. 02.
per 2.ª metà. . . „ 6,980,796. 09. 05.

Dunque debito totale nel giorno 27 ottobre 1813 . . . . *L. v.* 17,334,710. 13. 06.

Nello specchietto de' creditori verso il patrimonio, che i Sindachi compilarono e depositarono nel 20 novembre 1818, si annuncia il rimanente passivo
per 1.ª metà. . . *L. v.* 1,240,514. 00. 10.
per 2.ª metà. . . „ 6,901,872. 15. 02.

totale . . . . *L. v.* 8,142,386. 16. 00.
la qual cosa dimostra, che dal 17 giugno 1817 al 20 novembre 1818 si sono pagate l. v. 163,966. 16. 7; in rispetto a 85,043. 2. 4 per 1.ª metà, e in rispetto a 78,923. 14. 3 per 2.ª metà.

Ciò che più importa di osservare si è la differenza di lire vecchie 1,268,628. 10. 11 tra il debito del Banco nel 27 ottobre 1813, denunciato da Serventi in lire 17,334,710. 13. 6, e preteso dai nuovi Sindachi nella Causa delle compensazioni in lire 18,603,339. 4. 5.

(1) V. pag. 435 e segg. del volume precedente.

Si è accennato che siffatta diversità potrebbe procedere dal comprendersi o no nel conto le passività estinte entro la precisa giornata del 27 ottobre; ma si è poi veduto che questa circostanza è ben lontana dal portare al pareggio.

Siccome tra le carte, esistenti nell' Uffizio di liquidazione, nessuna non si è trovata che abbia relazione agli elementi con cui fu disteso dal Serventi lo stato de' suoi debiti, è forza di attenersi alle conghietture, e trar queste segnatamente da qualche espressione fuggita dalla bocca di quel compilatore, sempre stato misterioso nel suo discorrere e nel suo operare.

Par. dunque che il Dottor Serventi non riputasse cose da farne caso nel rendiconto dato a' suoi creditori chirografarii;

il debito verso Lodovico Laurent per. .	*L. v.*	304,056. 17. 00.
comechè pagato forse nella sera stessa del 27 ottobre, o per altre cause;		
il debito verso la Contessa Luigia Gonzaga Sanvitale in . . .	„	387,879. 18. 06.
quasi che i denari da lei affidati al Banco fossero un vero deposito con cui pagare in parte il latifondo comprato dal Serventi per lir. 1,255,780 per persona da nominarsi, e		
Somma da riportarsi .	*L. v.*	691,936. 15. 06.

Somma riportata . *L. v.* 691,936. 15. 06.

che nominò in fatti a rogito Pellegrini nella persona di detta Contessa Luigia;		
i debiti risultanti da' rogiti ed a lui accollati nell'acquisto di quel latifondo; debiti ch'egli poscia dimise alla sullodata Contessa Luigia, e così		
verso i Pavesi Negri Marchesi fratelli per	»	328,672. 16. 08.
verso i Rizzini C.ti Gerolamo e Luigi per.	»	225,000. 00. 00.
verso Spalletti Trivelli per.	»	65,000. 00. 00.

Totale . . . *L. v.* 1,310,609. 12. 02.

somma questa non molto superiore alla differenza, che passa tra la quantità del debito enunciato dal Serventi, e l'enunciato da' nuovi Sindachi.

Checchè sia di ciò, si riterrà qui la somma del debito chirografario quale fu annotata nel conto del Dottor Serventi, e così di 17,334,710. 13. 6. verso 1074 persone (perchè si escludono le cinque di sopra nominate), e la cui metà è di lire . . . . 8,667,355. 06. 09.

E qui si osservi come il Serventi (co' suoi Cooperatori se n'ebbe) avendo pagate di fatto lire . . . . 9,186,204. 09. 05.

fu nel caso co' soli mezzi posti effettivamente in opera di procurarsi il nome ed il merito d'uomo veramente leale e giusto, e d'impedire tanti rammarichi, tante mormorazioni, tante liti, tante rovine, che sono il prodotto dell'arbitrario e lesivo scomparto da lui eseguito.

Nella Causa delle compensazioni fu prodotto l'elenco de' creditori pagati per intiero dal 27 ottobre 1813 fino al 25 ottobre 1818 in numero di 154 e con lire . . . . . . 3,130,470. 01. 09.

Si debbono però sottrarre, siccome fu detto, Laurent, Sanvitale, Pavesi, Rizzini (giacchè Spalletti-Trivelli non è portato sull'elenco) per lire 1,245,609. 12. 2, di guisa che rimangono pagati per intiero e da tenerne conto, creditori 150 per lire . . . . . . 2,884,860. 09. 07.

Distribuzione de' pagamenti

fatta dal Serventi.

A	150 creditori pagati per intiero .	*L. v.*	2,884,860. 09. 07.
A	141 creditori più della metà .	„	2,830,967. 17. 11.
A	610 creditori per giusta metà .	„	3,137,660. 18. 01.
A	73 creditori meno della 1.ª metà	„	332,715. 12. 10.
A	100 creditori . . .	„	0,000,000. 00. 00.
	1074 creditori, e tornano le . . .	*L. v.*	9,186,204. 18. 05.

La somma dovuta ai centocinquanta creditori, pagati per intiero, era naturalmente quella

delle	L. v.	2,884,860. 09. 07.
la dovuta ai 141 pagati più della metà era di	"	4,697,620. 19. 08.
la dovuta ai 610 pagati per giusta metà era di	"	6,275,321. 16. 02.
la dovuta ai 73 pagati meno della metà era di	"	1,795,236. 05. 07.
la dovuta ai 100 non pagati per alcuna guisa era di	"	1,681,671. 02. 06.
Totale debito (1) . .	L. v.	17,334,710. 13. 06.

Fa veramente un po' di maraviglia come da qualcuno siasi potuto asserire che il Dottor Serventi dal 27 ottobre 1813 in poi non si è trovato nello stato di *esdebitazione*, nello stato di *distribuzione*, nello stato di *concorso*.

Quanto a quest' ultimo (che poi in sostanza comprende i due primi, o li rappresenta) fu avvertito bastantemente più sopra.

Se *esdebitazione* o *sdebitazione* significa *pagamento di debiti*, con qual altro nome che con quello dovranno disegnarsi le operazioni eseguite dal Serventi o solo, o cogli amici, o co' Procuratori, o co' Sindachi nel maneggio delle lire 9,186,204. 9. 5?

(1) Si avverte, che nell'attribuzione delle somme capitali piuttosto ad una classe, che ad un'altra, può essere occorso qualche errore, non però di rimarco.

Di pari maniera sta la faccenda, quando *distribuzione*, voglia dire *compartimento* o *scompartimento*, di cose tra più persone.

Il pagamento de' debiti non fu giusto; il compartimento non fu eguale ....., chi può negarlo? Ma queste circostanze sono quelle appunto che fanno luogo al litigio, non escludono, nè possono escludere, che *esdebitazione* e *distribuzione* sianvi state, sebbene con manifestissima ingiustizia nel loro eseguimento.

Poniamo da un lato i 150 creditori pagati per intiero, e che appunto perchè così pagati negano di aver consentito alla distribuzione. Sono, a numero di persone 150 contro 924: sono, a quantità, lire 2,884,860. 9. 7 contro lire 14,449,850. 3. 11. Togliamo anche dal novero i 100 creditori non pagati per alcuna guisa di lire 1,681,671. 2. 6. Sono 150 contro 824: lire 2,884,860. 9. 7 contro lire 12,768,179. 1 5, e così sempre meno di un quarto della massa, che rimane legalmente colpito da quanto si opera tra i rimanenti tre quarti.

Or bene: e che mai si operò tra gli 824 creditori, se non un' esdebitazione ed una distribuzione in più tratti? E che altro mai se non esdebitazione e distribuzione poterono eglino ravvisare allorquando non ricevettero che degli a *conto;* allorquando si arrestò il corso al pagamento de' frutti almeno sulla seconda metà; allorquando annotossi sui loro Vaglia una diminuzione di capitale senza parlare de' frutti decorsi? Nessuno di loro, no certo, ricevendo una parte di credito non rinunciò al diritto di chiedere, ed anche nel dì seguente, l'altra parte: ma, oltrechè questa poi non chiese, dovette a tutti loro esser noto, che nelle esde-

bitazioni e distribuzioni la sorte de' creditori chirografarj è (il vogliano o nol vogliano) di essere soddisfatti per *contributo*, cioè a dire *equabilmente*, e non più, sino all' esaurimento della esistente sostanza.

Nella qui presente Causa, siccome diffusa fra tanti interessati, di momento non lieve in sè stessa e molto più in rispetto al Paese nostro, singolare e bizzarra fin dall' origine sua e in tutto il successivo andamento, non si è parlato mai, che con passionata esagerazione. Si è giunti a dire e far credere, che coll' escludere le compensazioni si nocerebbe barbaramente ad alcune senza recare un proporzionato profitto ad altre famiglie.

Ognun ben vede, che questo riflesso, anche fondato in fatto, nessuna influenza potrebbe avere sulle deliberazioni de' Giudici. Chi vi ha astretti, o cessionarj, ad acquistare que' Vaglia? L' acquisto vostro è frutto di una speculazione, e le speculazioni sono sottoposte a fallire. Già se que' Vaglia avessero avuto pur tuttavia il credito sommo, che aver solevano nella nostra Città le carte rilasciate dal Banco Serventi, nè tanto agevole vi sarebbe riuscito di cumularne la insigne quantità, che ora avete fra le mani, nè molto meno avreste potuto appropriarvele a sì buon prezzo. Ma poi, sia quale si voglia la vostra credulità, la vostra ottima fede, la vostra disgrazia. Si tratta ora di dar valore al titolo, che possedete, e nella bilancia hanno a porsi soltanto le considerazioni relative a quel valore, ossia alla *cosa* in sè stessa, non le relative alla persona nè alla rispettiva moralità di lei.

Non si creda peraltro, che neppure sussista l'immaginata diversità di effetto tra il dichiarare sussistenti le pretese compensazioni, e il dichiararle non sussistenti.

Le somme acquistate per cessione di Vaglia di seconda metà sono nella qui segnata progressione:

395,385	270,493	194,050	179,690
170,712	90,120	63,828	55,400
54,600	54,509	52,500	52,250
43,960	38,850	36,000	33,084
32,850	26,486	23,600	23,122
23,000	22,000	21,500	21,147
18,631	15,069	15,000	15,000
14,350	14,000	13,365	12,992
9,600	9,312	9,250	9,000
8,350	7,987	7,910	7,000
6,750	6,255	5,541	5,500
5,500	5,250	5,000	5,000
5,000	4,946	4,470	4,318
4,000	4,000	3,800	3,575
3,300	3,000	2,850	2,777
2,250	2,236	2,000	1,846
1,384	1,380	1,282	1,177
1,100	(69).		

Le somme dovute a' creditori, che nulla hanno ricevuto di seconda metà e non hanno ceduti i Vaglia o li hanno ceduti con garantía, formano lo specchio che si soggiunge:

308,050	130,900	112,200	110,000
87,138	86,288	80,000	69,000
68,100	65,750	65,000	57,000
52,500	51,000	50,000	50,000
50,000	40,936	39,000	38,000

37,816	37,000	36,416	35,545
35,500	35,000	33,250	30,000
28,250	27,157	25,579	25,398
25,260	25,000	25,000	25,000
24,200	24,000	24,000	23,707
23,062	23,000	23,000	22,000
21,500	21,500	21,020	21,000
20,000	20,000	20,000	19,821
18,500	18,168	18,000	17,750
17,000	17,000	16,800	16,800
16,750	16,500	15,930	15,734
15,496	15,000	15,000	15,000

14,704 (69) ecc. ecc., e si va discendendo grado grado sino alle lire 200.

La Notificazione del 17 agosto 1822 calcolò la perdita de' cessionarii (i quali rimangono sempre i rappresentanti de' loro cedenti, e perciò creditori sempre verso il patrimonio Serventi) in ragione del 40 per 100 pel caso di succumbenza nella Causa che si agita: calcolò poscia la perdita de' creditori di giusta metà seconda in ragione del 64 per 100 pel caso di vittoria de' Compensisti.

Ipotesi I.ª

Succumbenza de' Compensisti.

Il cessionario per lire 395,385 perderebbe, in ragione del 40 per 100, lire 158,154; il cessionario per lire 270,493 perderebbe lire 108,197 ecc. ecc., e si formerebbe la serie decrescente qui sotto, che, per amore di brevità, si limita a' soli *venti* primi e più insigni cessionarii:

158,154	108,197	78,888	71,876
68,284	36,048	25,531	22,160

21,808	20,900	19,438	19,400
18,800	15,540	14,462	14,400
13,140	10,400	10,240	9,248

ecc. ecc., e così discendendo sino alla perdita di lire 440 pel cessionario di lire 1,100.

Ipotesi II.ª

Vittoria de' Compensisti.

Il creditore di seconda metà per lire 308,050 perderebbe, in ragione del 64 per 100, lire 197,152; il creditore per lire 130,900 perderebbe lire 83,776... in somma la serie delle perdite sarebbe

197,152	83,776	71,808	70,400
55,768	55,224	51,200	44,160
43,584	42,080	41,600	36,480
33,600	32,640	32,000	32,000
32,000	26,199	24,960	24,320
24,202	23,680	23,306	22,748
22,720	22,400	21,280	19,200
18,080	17,380	16,370	16,254
16,166	16,000	16,000	16,000
15,488	15,360	15,360	15,172
14,750	14,720	14,720	14,080
13,760	13,760	13,452	13,440
12,800	12,800	12,800	12,585
11,840	11,627	11,520	11,360
10,880	10,880	10,752	10,752
10,720	10,560	10,195	10,069
9,917	9,600	9,600	9,600
9,410 ecc. ecc.			

Osservazioni.

Il cessionario della somma più forte perde lire 158,154: il creditore della somma più forte perde lire 197,152. Dunque la rispettiva succumbenza fa pregiudizio maggiore al creditore che non al compensista.

Manca propriamente un creditore da contrapporre al secondo cessionario perdente per lire 108,197. Ma cumulando le somme di perdita de' due primi cessionarj si ha per prodotto 266,351, e cumulando le somme di perdita de' due primi creditori il prodotto è 280,928.

Se il quarto cessionario perde 71,876, il terzo creditore perde 71,808, e se il quinto cessionario perde 68,284, il quarto creditore perde 70,400.

La serie delle perdite de' cessionarj dalle lire 68,284 discende a lire 36,048. All' opposto la serie delle perdite de' creditori prima di discendere alle lire 36,480 presenta le somme 55,768. 55,224. 51,200. 44,160. 43,584. 42,080. 41,600, totale lire 333,616, che ben valgono a coprire, anche diffuse su sette creditori la perdita del terzo cessionario per lire 78,888, cui non può farsi il contrapposto preciso di un creditore.

Che più?... Ognuno può fare da sè il confronto, e persuadersi, che ciascun cessionario perdente trova non solo un creditore perdente per eguale o più vistosa somma nell' ipotesi contraria, ma trovane ben molti. Serva d' esempio il passaggio che fa la perdita di 36,048 del sesto cessionario alla perdita di 25,531 del settimo cessionario. La perdita delle lire 36,048 ha per contrapposto quella del duodecimo cre-

ditore in lire 36,480, ma chi fa bilancio col settimo cessionario è il decimottavo creditore con lire 26,199, cosicchè sonovi le perdite intermedie de' creditori 33,600. 32,640. 32,000. 32,000. 32,000. Così nel passaggio, che fanno le perdite de' cessionarj da 25,531 a 22,160, la prima è coperta dalla perdita del diciottesimo creditore in lire 26,199, la seconda è coperta della perdita del ventiquattresimo creditore in lire 22,748 coll' intermezzo delle perdite pure de' creditori 24,960. 24,320. 24,202 23,680 23,306. ecc. ecc.

Nè la cosa può essere altrimenti. I cessionarj sono *settantuno*, i creditori sono *seicento ottantacinque:* la perdita de' primi discende sino a lire 512, la perdita de' secondi discende a lire 92. Si può neppure immaginare, che in una serie sì lunga di creditori mancheranno soggetti molti da contrapporre a ciascuno della serie tanto ristretta de' cessionarj, e molto più pe' piccioli capitali, che sono sempre in numero assai superiore a' capitali grandiosi?

Si dica ora, che la perdita diffusa su settanta e più famiglie onestissime e di buona fede fa compassione. Soggiungerassi subito da qualcun' altro, e chi può vedere con indifferenza l' egual perdita diffusa su *seicento ottantacinque* famiglie di pari onestà e buona fede?

E qui si noti, che nel calcolare le perdite de' cessionarii si è ritenuto aver eglino comprati i Vaglia al prezzo di valor nominale. Ma questa supposizione è in parte smentita dal fatto, perchè consta dall' atto stesso di cessione, che il cessionario pagò o si obbligò a pagare di meno in vista del pericolo cui si esponeva. Per esempio, vi sono nove cessioni di Vaglia

per lire vecchie 396,134. 11. 5, che costano lire vecchie 293,250. 10 soltanto, e così più di un quarto meno del valor nominale. Pel resto poi chi non immagina le *intelligenze particolari* o in nessun modo indicate nelle cessioni, o coperte sotto le espressioni *di avute prima*, di *valuta intesa* e cose a queste somiglianti?

Ipotesi III.ª

Si faccia caso, che la giustizia trovi luogo pur una volta in tutta quanta la sua ampiezza, e che per la ragione, per cui si nega la compensazione a' cessionarii, per quella medesima si agisca in restituzione dell'eccedenza contro i creditori pagati per intiero, o poco meno: si faccia caso, in somma, che si rinvenga sulle passate illegali operazioni per dar luogo al vero contributo.

Se si pongono nel novero de' contribuenti anche le cinque persone, le quali sembrano essere state non considerate dal Serventi nel suo reso-conto, si avrà a distribuire la perdita accennata nella Notificazione del 17 agosto 1822 in lire vecchie 4,000,000. pe' debitori non solvibili su lire 18,603,339. 4. 5; il che indicherà lo smanco di circa 22 per cento in riguardo a ciascun creditore.

Che se si escludono dal novero quelle cinque persone, la perdita de' 4,000,000 avrà a distribuirsi su lire 17,334,710. 13. 6, che varrà smanco per ciascun creditore di circa 29 per cento.

Si vide di sopra, che le somme pagate per intiero alle cinque persone sono 387,879.

328,672. 16. 8. 304,056. 17. 225, 000. 65,000. Dunque restituzione da farsi da loro nel caso, che si chiamino al contributo, di 85,333. 72,307. 66,892. 49,500. 14,300. Si confrontino queste perdite colle indicate nell' ipotesi della *Vittoria de' Compensisti*, ch' è la seconda da noi posta, e si vedranno creditori perdenti per 197,152. 83,776. 71,808. 70,400. 55,768. ecc. ecc.

Prescindiamo per altro da siffatto supposto, attenendoci con rigore al conto Serventi.

Le somme pagate per intiero, cominciando dalla più forte, formano la serie seguente:

180,000	150,000	104,679	89,431
88,000	69,000	48,000	41,948
36,000	32,000	30,000	25,811
22,500	21,020	21,000	21,000
21,000	18,500	18,000	17,000
14,300	12,613	12,000	11,000
11,000	11,000	10,350	10,000
10,000	10,000	(30).	

e così proseguendo ne' rimanenti *centoventi* creditori al di sotto di lire 10,000 per giungere sino alle lire 100.

Dunque, abbondando anche nel calcolo col ritenere non il 29, ma il 30 per cento, perdita (ossia restituzione dell' indebito) pe' pagati per intiero

54,000	45,000	31,403	26,829
26,400	20,700	14,400	12,584
10,800	9,600	9,000	7,743
6,750	6,306	6,300	6,300
6,300	5,550	5,400	5,100
4,290	3,783	3,600	3,300
3,300	3,300	3,100	3,000
3,000	3,000		

e vadasi dicendo col confrontare di poi le perdite de' creditori già accennate nell'ipotesi 2.ª, col ritenere, che i pagati per intiero sono *cento cinquanta*, ed i rimanenti creditori da reintegrarsi (compresi anche i compensisti per la loro rappresentanza) sono *novecento ventiquattro*.

ADDIZIONE ALL' OPUSCOLO

DELLA PLURALITÀ DE' SUFFRAGJ (1)

I.°

La regola fondamentale da me stabilita nell' Opuscolo è questa:

„ La prima istanza, l'appello, la cassazione o revisione sono essenzialmente *un giudizio unico*, perchè, in somma, si tratta in essi di decidere lo stesso punto, o gli stessi punti di controversia fra le stesse Parti. Se fossero altrettanti giudizii separati, ciascuno di loro farebbe *cosa giudicata*, nè potrebbe l' appello correggere o rivocare la sentenza di prima istanza, nè potrebbe la cassazione o revisione correggere o rivocare la sentenza d' appello „;

„ Ma se ne' singoli giudizii, ossia nelle singole istanze, *la sentenza si fa dalla pluralità assoluta de' voti*, debbe pure, per identità di ragione, farsi la sentenza nel giudizio unico *dalla medesima pluralità*; perchè se nel giudizio parziale di *tre* si fanno prevalenti *due* voti ad *uno*, nel giudizio generale e complessivo di *quindici* debbono farsi prevalenti *otto* a *sette* voti „;

Sulle tracce di questa regola, dopo di aver avvertito, che le disposizioni della Sovrana Risoluzione del 28 dicembre 1821 avrebbero ad applicarsi;

(1) Vol. del 1823-1824, part. 2, pag. 99.

(a) a qualsiasi giudizio, non curato il valore della cosa controversa;

(b) anche al caso in cui la sentenza del Pretore venga corretta o rivocata a *due* soli voti del Tribunale di prima istanza;

(c) anche al caso in cui, sottoposta all' appello una quistione che nol fu a' Giudici di prima istanza, l'appello medesimo la decidesse all' unanimità di *tre* voti contro *due*,

Mi feci a proporre

1.° che il supremo Tribunale fosse composto di un numero di Membri superiore al numero de' Giudici di prima istanza e di appello, presi insieme, onde tener fronte anche ai loro voti unanimi;

2.° che nel supremo Tribunale facesse la sentenza quell' opinione la quale, sommando i voti a lei favorevoli de' precedenti Giudici con quelli de' Magistrati della revisione pure ad essa opinione favorevoli, ne unisce un numero maggiore in confronto dell'opinione contraria.

3.° che quando il numero de' voti si trovasse eguale per un' opinione e per l' altra, facesse sentenza quell' opinione la quale unisse il numero maggiore di voti del supremo Tribunale;

4.° che, se l' opinione sostenuta dal complesso maggiore de' voti non avesse ottenuto la pluralità assoluta de' suffragj del Tribunale supremo, in tal caso questo Tribunale pronuncerebbe, *che non vi è luogo a deliberare*, ed ordinerebbe l' esecuzione della sentenza precedente la quale avesse ottenuto il numero maggiore di voti secondo le norme già date;

5.° che allor quando il supremo Tribunale pronuncerebbe *non esser luogo a deliberare*,

potrebbe di uffizio e salvo l'interesse delle Parti dichiarare (se però si trovassero in ciò concordi i due terzi de' votanti), che nella sentenza, o sentenze a lui denunciate, fu violata la legge.

II.

Nel marzo del 1827 fu supplicata S. M. onde si degnasse di concedere il provvedimento straordinario *di Giudici aggiunti*, perchè in certa causa, dipendente da un mero punto di diritto, il Tribunale di prima istanza aveva seguita un' opinione; il Tribunale d' appello aveva adottata l' opinione contraria; e la Revisione aveva ammesso il ricorso contro la sentenza di appello, e ciò (al dire de' supplicanti) a *cinque voti* soltanto contro *due* (1).

S. M., poste per allora da parte le preci che riguardavano al caso particolare, coll' ossequiato mezzo della Presidenza dell' Interno fece proporre al Tribunale supremo la seguente quistione – *Se nell' interesse della giustizia non sia per convenire lo stabilire per massima generale, che si dieno al Tribunale di revisione quattro Aggiunti ai votanti che hanno giudicato, in tutti i casi in cui il merito delle cause dipende tutto da que' soli punti di diritto che hanno dato luogo a prime decisioni d' ammissione di ricorsi, almeno quando quelle decisioni d' ammissione, in virtù di tali punti*

(1) Si noti che il Tribunale di prima istanza era composto anche allora di *tre* Giudici, ed il Tribunale d' appello era di soli *quattro*. Sicchè per l' opinione dell' appello stavano *sei*, stavano per l' opinione della prima istanza *otto* Giudici.

di diritto, sono stato emanate con due voti dissenzienti.

Non mancarono i Magistrati del Tribunale supremo di subito osservare, che al proposto quesito dava luogo il grave difetto occorso nella legislazione nostra di far giudicare due volte dagli stessi Giudici sul medesimo punto di diritto; difetto di cui era stato fatto cenno in certa consulta del 12. maggio 1821. (1).

Vi fu poscia chi si diede a riflettere:

1.° che collo stabilire lo straordinario provvedimento degli Aggiuuti nel caso di ammissione di ricorsi, e per punti di diritto, si darebbe occasione di doverlo stabilire del pari ne' casi di decisione sul merito ed anche per punti di mero fatto, non potendosi, per avventura, allegare sufficiente ragione, per cui il dissenso di due voti renda sospetto il giudizio de' Membri componenti il Tribunale supremo in una specie, e nol renda tale nelle altre specie.

2.° che riescirebbe di sommo imbarazzo la scelta degli Aggiunti, non sembrando conveniente di chiamare come tali que' medesimi Individui i quali hanno manifestato il loro parere in prima istanza ed in appello e, questi esclusi, non rimanendo un bastante numero di Giureperiti da bilanciare, almeno presuntivamente, i cinque voti concordi dell'Ordine supremo della Magistratura giudiziaria.

3.° che poi il provvedimento di dare quattro Aggiunti, nel caso di due voti dissenzienti, gioverebbe assai poco a chi l'avesse ottenuto, e niente gioverebbe a manifestare l'intrinseco

(1) Si vegga altresì lo stesso Opuscolo *Della pluralità de' suffragj* alla pag. 116 e segg.

e vero merito dell' opinione la quale si rendesse prevalente,

(a) perchè delle cinque possibili combinazioni, la sola, in cui i voti concordi de' quattro Aggiunti si unissero ai due voti dissenzienti del supremo Tribunale, darebbe la pluralità assoluta (1);

(b) perchè, posta anche siffatta pluralità assoluta, sarebbero sempre cinque voti *puri* di Magistrati addetti al grado supremo in opposizione a sei voti *misti* per due terzi di Magistrati o non dell'ordine giudiziario, o di rango inferiore (2).

Se queste osservazioni non ottennero il favore della maggioranza de' suffragj, valsero però a persuadere ai più, che il mezzo straordinario degli Aggiunti sarebbe almeno da riservarsi alle seguenti circostanze:

(a) Quando i voti dissidenti della Revisione fossero *tre* o *due*;

(b) Quando i *due* o *tre* voti dissidenti della Revisione avessero con sè tutti i voti unanimi del Tribunale d'appello nelle cause giudicate dai Tribunali di prima istanza;

---

(1) Se i quattro Aggiunti si pongono tutti dal lato de' cinque del supremo Tribunale, sono voti nove contro due: se vi si pongono tre, sono voti otto contro tre; se due, sono voti sette contro quattro; se uno, sono voti sei contro cinque.

(2) Quando gli Aggiunti si avessero a prendere dal Tribunale di appello, o da quello di prima istanza, è da rimettersi al pensiero, che, in via ordinaria, i sette Giudici di revisione, anche discordi, ossia fatta la debita sottrazione, un voto solo di revisione vale a distruggere l'opera fatta perfino dagli otto voti concordi di que' due Tribunali inferiori.

(c) Quando i *due* o *tre* voti dissidenti, di cui sopra, non avessero con sè tutti i voti unanimi del Tribunale d'appello, perchè in questo vi fosse stato dissidio, ma cumulando anche quelli del Tribunale che avesse giudicato in prima istanza, risultassero almeno *due* voti di più dei quattro o cinque dissidenti del Tribunale supremo.

Questi divisamenti si denominarono conformi al sistema della Risoluzione Sovrana surriferita del 28 dicembre 1821, ed io ne risguardo la proposta fatta a S. M. come una tra le più autorevoli collaudazioni date a quanto mi è caduto in pensiero di suggerire nell' indicato Opuscolo *della pluralità de' suffragj*, la cui sostanza trovo rifusa tutta segnatamente nelle parole inserite nella consulta e che trascrivo –

„ Il Tribunale supremo avvisa essere assolu„ tamente nell' interesse della giustizia consi„ derato dalla somma ed esemplare rettitudi„ dine di S. M. il provvedere che l' opinione „ di soli *quattro*, o di soli cinque, non preval„ ga a quella di undici, di *otto*, di sette se„ condo i casi distinti qui sopra, che val poi „ quanto dire il togliere che le sostanze e l'ono„ re dei Sudditi sieno affidati irrevocabilmente „ a sole *quattro* o cinque persone che più pos„ sano di undici, di *otto* e di sette „.

Ella è dunque cosa evidente, a senso de' Magistrati dell' Ordine supremo,

(a) che per giudicare della giustizia e rettezza di un' opinione o sentenza (in quanto comporta l' umano criterio) fa d' uopo aver riguardo all' assenso o dissenso a lei dato da ciascuno de' Membri chiamati legalmente a conoscerne in qualsiasi grado di giurisdizione;

(b) che la Legge, la quale fa prevalere l'opinione del minor numero per la sola considerazione del grado, è improvvida, nè merita di essere mantenuta e seguita.

Dalle quali cose discende poi, che l'unico provvedimento da darsi è quello di ordinare la numerazione de' voti secondo le discipline accennate nell'Opuscolo, o altre migliori che potessero essere proposte, ed è quello di non ritenere come legittima ed obbligatoria la opinione o sentenza ch'è il prodotto di quattro o cinque voti contro undici, otto, o sette, perchè il ritenerla per legittima e obbligatoria ripugna *all' interesse della giustizia considerato dalla somma ed esemplare rettitudine di S. M.* a fronte di che riesce superfluo l'indagare se convenga o no di aggiungere altri Magistrati ai Giudici ordinarj della Revisione; aggiunta che moltiplicherebbe le difficoltà senz'arrecare alcun vero e solido profitto.

Illustrazione dell'Articolo 996 del Codice civile parmense

Art. 996 Cod. civ. Parm. *Non è dovuta la collazione, che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore de' legatarj, nè de' creditori ereditarj.*

Il donatario perciò o il legatario della porzion disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzion disponibile.

Art. 857. Cod. civ. franc. *Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.*

Riferisco la quistione, che mi fu proposta da un Associato sull'applicazione dell'art. 996 ad un caso particolare, la risposta che a quella quistione io feci; le osservazioni ulteriori e pro e contro che sullo stesso subjetto ebbero luogo; ed in fine l'esito della controversia, terminata poscia col lodo di tre Arbitri nell'interesse delle Parti.

Prego chi legge a non recarsi a noja se lo trattengo un po' a lungo su di un punto il quale può dirsi quasi nuovo nella giureprudenza comune, ed è poi sicuramente di non poca importanza nella giureprudenza patria.

Quesito.

Un padre nel suo testamento lascia, a titolo di antiparte e di prelegato, all'unico suo figlio maschio quella porzione de' suoi beni de' quali la legge vigente al tempo della sua morte gli permetterà di disporre liberamente; instituisce eredi nel rimanente de' suoi beni lo stesso suo figlio maschio, e le cinque sue figlie già da lui dotate al tempo de' rispettivi collocamenti; e chiude la sua disposizione col dire „ *Voglio* „ *però, che tutti li predetti miei figli dell'uno,* „ *e dell' altro sesso, i quali avranno ricevuto* „ *da me qualche somma a titolo di dote, o* „ *di anticipazione d'eredità, o per qualsivoglia* „ *altro titolo, sieno tenuti, venendo alla divi-* „ *sione della mia successione, di conferire ed* „ *imputare la somma, o le somme rispettiva-* „ *mente da ciascun di loro ricevute, anche al-* „ *l'oggetto di determinare la porzione disponi-* „ *bile, di cui ho superiormente disposto* „.

Il testamento è fatto dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile negli Stati di Parma.

Si cerca

Se il maschio nel dividere la paterna sostanza possa astringere le sorelle a conferire tutto ciò che hanno ricevuto dal padre a titolo di dote, o di anticipazione di eredità, non tanto per formare la legittima, quanto ancora per formare la disponibile a lui lasciata; o se a siffatta pretesa osti la disposizione dell'art. 996. del nuovo Codice.

Risposta.

L' art. 996 del Codice parmense fu diretto ad impedire, che ne' Ducati si riproduca la quistione agitatissima in Francia sul proposito dell' art. 857 del Codice di colà, e vale a dire, se il figlio del testatore, da lui instituito anche legatario della porzione disponibile, possa o no pretendere da' suoi eredi legittimarj la collazione di quanto hanno ricevuto in anticipazione di eredità, non tanto per calcolare la sua legittima, ma altresì per calcolare la porzione disponibile (1). Il Legislatore nostro ha voluto seguire il parere contrario al figlio già spiegato dalla Corte suprema di Francia (2), e dopo di avere nell' art. 996 ripetuta letteralmente la disposizione dell' 857 francese, che dà luogo alla controversia, ha soggiunto „ *Il donatario, perciò, o il legatario della porzion disponibile, che sia insieme erede legittimario non può pretendere la collazione se non all' effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzion disponibile* „.

Ma la decisione legislativa data dal nostro Codice a quella questione deve limitarsi, o no, al caso in cui il testatore non abbia diversamente disposto? – *in altri termini* – la disposizione

(1) Chi ami di leggere le Decisioni delle Corti francesi opposte le une alle altre vegga la raccolta del Sirey ne' volumi 11, 17, 19, 20 e 22, ed il sunto fattone ne' *cinq Codes annotés* sotto l'art. 857.

(2) Cassation 30 décembre 1816 (Sirey 17, 1, 153). Quella Corte ha poi ripetuta la stessa massima nel 27 marzo 1822, e così dopo pubblicato il nostro Codice civile (V. Sirey 22, 1, 231).

dell'art. 996 è ella interpretativa della volontà, o restrittiva della facoltà del padre testatore?

Ecco a che si riduce il proposto quesito, il quale a me non consta essere stato sino a questi tempi discusso in Francia, almeno nel modo qui espresso.

I.

L'art. 996 non parla propriamente se non di ciò che deve accadere a termine di legge. *Non è dovuta la collazione, che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore de' legatarj* vuol dire *che la legge non impone l' obbligo di conferire a favore de' legatarj; ma l' impone a favore de' coeredi* —. *Il donatario, o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione*, vuol dire *che la Legge non accorda azione al donatario, o legatario per forzar gli altri a conferire*. Ma segue forse da ciò, che la disposizione della legge, fatta pel caso semplice e fatta in modo di regola, si abbia a trarre anche al caso misto e singolare, in cui gli oggetti posseduti dal coerede sarebbono da conferirsi, e la voce imperiosa del padre testatore comanda che si conferiscano? Par certo di no, e l' art. 990 somministra un luminoso argomento per insistere in questa negativa; poichè dopo di avere detto in via di massima, che *tutto ciò che vien lasciato per testamento all' erede non soggiace a collazione*, soggiunge subito, *eccettochè il testatore non lo abbia espressamente ordinato*, sottoponendo così la disposizione della legge alla volontà dell' uomo.

Se non che questa subordinazione alla volontà del testatore in fatto di collazione può dimostrarsi col mezzo di considerazioni di più alta portata e irrefragabili, per quanto io penso.

II.

L' art. 631 del Codice civile determina qual sia la quota de' beni de' quali può disporre per testamento un padre che lascia figli dopo di sè. L' art. 1950 rende comuni al padre, che lascia figli dopo di sè, le disposizioni dell' art. 641, quando egli abbia fatte delle donazioni tra vivi. Ma su quali beni hassi ad instituire il calcolo de' rispettivi *due terzi, della metà, o del terzo* che l' art. 641 concede alla libera disposizione del padre per donare tra vivo, o per gratificare nel testamento? Sono essi solamente que' beni che il padre possiede morendo, o sono piuttosto questi medesimi beni accresciuti anche dagli altri di cui il padre ha disposto in vita per atto di liberalità?

Prima di tutto ci avvisa l'art. 989, che fra' discendenti l' asse paterno, od avito, si compone, oltre de' beni effettivi e posseduti al tempo della morte, anche di que' beni de' quali il defunto ha disposto a loro favore per donazione sì direttamente, che indirettamente, eccettochè il donante abbia dichiarato, che la donazione si fa oltre la parte creditaria, o a titolo d'antiparte, o senz' obbligo di collazione. L' art. 997 ci istruisce di poi, che si pone del pari nella composizione dell' asse anche ciò che il defunto ha speso per dotare le discendenti, e per altre simili cose.

Dunque, se il padre, morendo, lascia tanti beni effettivi pel valore di *cinquanta*, ed aveva già donato per anticipazione di eredità, o coll'obbligo di conferire, od anche semplicemente a' suoi figli, oppure aveva speso per le doti, od altro, *dieci*, la legge medesima lo considera e vuole come morto possessore di *sessanta*, ed è su *sessanta* per l'appunto ch'essa fa cadere la divisione. Dunque, quando accada di calcolare la porzione disponibile di un padre che possegga *cinquanta* al tempo della morte, ed abbia dotato, o donato in vita per *dieci*, questa disponibile si desume dal cumulo di *sessanta*. Dunque, se in tale circostanza quel padre lascia, morendo, sei figli, e dispone nel testamento per *venti*, del terzo cioè di *sessanta*, egli non ha punto oltrepassata la meta a lui prescritta dall'art. 641. E come potrebbe la Legge riprovare una disposizione del tutto conforme a' suoi medesimi calcoli, alle sue medesime prescrizioni? E come asserire, che al padre, disponendo di *venti*, sia permesso di attribuire al suo asse come tuttavia esistenti degli effetti, i quali ha egli precedentemente distolti per donazione, o cosa simile, dal suo patrimonio per farli d'altri, se, prima di tutto, quel padre col sottoporli a collazione, o darli in anticipazione di eredità, od anche semplicemente per donazione, o per dote ha spiegato abbastanza di riservarsi che que' beni faranno parte dell'asse suo in morte, indi la Legge stessa approva e sanziona questa paterna riserva?

Ma per dissipare del tutto qualsiasi dubbio, ritenuta la supposizione, che il padre abbia disposto per *venti* nel testamento, si faccia giudice di questa disposizione la Legge ella medesima.

Se i figli non vorranno acquietarsi alla paterna disposizione di *venti*, perchè la credono eccessiva, oltre cioè *la porzione disponibile*, eglino dovranno dimandare la riduzione, comechè autorizzati a ciò fare dall'art. 1023, e più precisamente dall' art. 1025, il quale traccia la regola per giungere a siffatta riduzione; e questa regola consiste: 1.° nel formare una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore 2.° nell' unire per finzione a quella massa i beni di cui fosse stato disposto a titolo di donazione secondo il loro stato al tempo delle fatte donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante; 3.° nel calcolare sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui il donante stesso ha potuto disporre per testamento, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

Dunque nel caso supposto, si riterrà l' asse effettivo di *cinquanta*, vi si aggiungerà, per finzione, la somma de' *dieci* donati tra vivo ai figli o dati loro in dote, e sul totale *sessanta*, in vista che sono sei figli, ed hanno dalla Legge per legittima i due terzi, ossia *quaranta*, si calcolerà la disponibile in *venti*. Deciderassi quindi, che non vi ha eccesso nel testamento, e que' *venti* avranno a rilasciarsi, senza dificoltà, al legatario; e, ciò che più importa, si darà tal decisione e si farà tal rilascio sulle tracce di una espressa, letterale, manifestissima disposizione della Legge.

Quando all' ipotesi, che il padre abbia disposto di *venti* nel testamento, si sostituisca l'altra ipotesi, che il padre abbia donato *venti* tra vivo, il risultamento sarà lo stesso, perchè l' art. 1950, che parla della riduzion delle do-

nazioni, si riporta in tutto e per tutto a quanto viene proposto e determinato dagli art. 641 e seguenti, 1024, 1025.

Anzi, ritengasi pure, che il padre, invece di donar *venti* ad uno de' suoi figli, o di disporre in testamento di *venti* a favore di lui, ciò faccia nell' un modo e nell' altro, in pro di un estraneo, o degli estranei. La composizione dell' asse e della massa, il calcolo, le conseguenze, tutto rimarrà regolato dagli stessi principj, stante che gli art. 1023, 1024 ,1025, 1950 non fanno distinzione alcuna tra caso e caso, tra figli e persone estranee.

Che se in rispetto alle liberalità praticate verso i figli movesse qualche difficoltà il riflettere, che a questi, oltre la disponibile, compete anche la legittima, non si ha se non a figurare, che il padre abbia donato, o lasciato per testamento *ventisei, e quattro sesti* in luogo di soli *venti*, e ciò senza dir altro, o esprimendo che la donazione, oppure il lascito vien fatto per tutto quanto può competergli e per la disponibile e per la legittima. La formazione dell' asse, il calcolo, le conseguenze, quanto è alla disponibile, non si vedranno punto cangiate.

Sta quindi, e sta in tutti i casi immaginabili, che un padre donatore in vita a' suoi figli, non liberati dalla collazione, e dotatore di *dieci*, possessore di *cinquanta* in morte, ha dalla Legge medesima la podestà di disporre di *venti*, e sta che se questo padre ha difatto donato *venti*, o disposto per testamento di *venti*, la sua volontà, ben lontana dall' essere ripresa ed emendata, è per l' opposto dalla Legge confermata e sostenuta.

Quando il padre possessore di *cinquanta*, e donatore de' figli, o dotatore di *dieci* dispone nel testamento di *venti*, egli viene a dire implicitamente, che giudica appunto del valore di *venti* la disponibile, avuto riguardo alla sua possidenza attuale, ed a ciò che i suoi figli o per collazione reale, o per finzione, avranno a a porre nel cumulo dell' asse. Se, fatti i calcoli ideati dal testatore, si trova realmente, che il cumulo giunge a *sessanta*, la volontà sua è dalla Legge dichiarata inattaccabile; ed il legatario della disponibile, sia egli figlio od estraneo, consegue l'intero legato di *venti*.

In quale legislazione fu scritto mai, che un testatore può bensì ordinare *implicitamente*, e *tacitamente* certe cose, ma non può ordinarle *apertamente*, *espressamente*?

Nella Legislazione romana, che è base alla nostra, si è anzi sentito dire tutt' a rovescio, che *expressi major est vis, quam taciti;* si è tutt' al più sentito dire, che *expressi et taciti eadem est virtus;* non si è sentito mai *quod tacite fieri potest, expresse fieri non potest*.

Se il padre, di cui parla il quesito, avesse lasciati per testamento al figlio maschio tutti i beni componenti il suo asse nel tempo della morte, oppure tali, e tali effetti, nominando per l'appunto ad uno ad uno quelli che possedeva, le figlie femmine avrebbero, per avventura, chiesta la riduzione di questo, che io suppongo eccesso; ma, per ottenere siffatta riduzione, avrebbero dovuto conferire per finzione le loro doti, e tutt' altro ricevuto dal padre e soggetto a collazione. La disponibile e la legittima dovuta al maschio sarebbono state determinate alla forma dell' art. 641 sul cumulo, e

ne sarebbero derivati, a maniera di esempio, *trenta* a favore del maschio.

Questo padre, franco e leale, invece di attenersi alla via indiretta, si è scopertamente spiegato, che i suoi figli tutti conferiranno ed imputeranno quanto hanno ricevuto a titolo di dote, o di anticipazione di eredità, o per qualsivoglia altro titolo, e ciò faranno anche all'oggetto di determinare la porzione disponibile lasciata al maschio. Si supponga per un istante, che fatta la composizione, quale il padre la ordinò, risultino *trenta* pel maschio. Con qual fronte si potrà a questo disputarne il conseguimento, che nel primo figurato caso di eccesso, e di riduzione, non sarebbesi sicuramente potuto disputare? Non è ella la stessa cosa, se il padre lascia al maschio indeterminatamente *trenta, o più di trenta,* ma con eccesso; oppure se il padre lasci al maschio una somma indeterminata, ma con tali discipline che, a calcoli fatti, debbono risultare *trenta* pel maschio, nè possono mai risultare in maggior somma? Anzi in questo secondo caso il padre non dimostra forse un rispetto maggiore per la Legge, da cui, per conseguente, egli merita sempre più di essere protetto nella sua volontà, a quella di lei del tutto conforme?

Della volontà del padre di far conseguire al figlio *trenta*, dalla sua successione, non può dubitarsi. Le figlie, che la pretendono eccessiva, ne chieggano dunque la riduzione in giustizia; e questa, coll' art. 1025 sott' occhio, pronuncerà sicuramente che la volontà del padre è assistita dalla podestà; che il richiamo delle figlie per la riduzione è mal fondato ed inutile.

E che dir dunque dell'art. 996, che riprova la pretesa del legatario della porzion disponibile e tutt'insieme erede legittimario, di giovarsi della collazione all'effetto di aumentare la porzion disponibile? Dire, io ripiglio, quello, che già insinuai sin da principio – *non applicarsi l'art. 996, se non al caso ordinario, che il padre lasci ad uno, od a più figli, la porzion disponibile senz' altro aggiungere* –. Impegnata, com'è la Legge ad introdurre l'eguaglianza tra i figli, finchè è possibile, le piace di dar a credere che il padre, assegnando nel testamento ad uno od a più figli la *disponibile*, non abbia pensato se non a' beni suoi attuali, ed esistenti in pieno suo potere nel tempo in cui muore. Quindi, quale interprete della volontà del defunto, circoscrive i diritti de' legatarj, eredi legittimarj, a que' soli beni in quanto riguarda alla disponibile.

Ma quando il padre ha chiaramente parlato, quando sarebbe incongruente e ridicolo l'interpretare, allora la legge, se vuol essere coerente; se non vuol togliere coll'art. 996 ciò che poi dà nell'art. 1025; se non vuol ridurre il padre a delle disposizioni o subdole, o decisamente eccessive, proteggendo più queste, non che le disposizioni leali e modellate su lei medesima, le è forza di permettere al figlio, o figli legatarj della disponibile, di estenderla fin dove il padre testatore l'ha voluta estesa.

Nè, se dritto si guardi [1], diverso è l'opinare degli scrittori sulle Leggi della Francia, sebbe-

(1) Quando io scriveva queste cose non era stata proferita la solenne Decisione dell'8 luglio 1826, che si vede presso il Sirey vol. 26, 1, 313, e che riferirò più oltre.

ne si avesse in passato, e si abbia pur tuttavia colà per massima, che la collazione non è dovuta dal coerede al legatario della disponibile, ed insieme erede legittimario.

Taccio, che i sostenitori della non collazione nel caso di lascito della disponibile all' erede legittimario, stretti dall'art. 922 corrispondente al nostro 1025, non altro seppero rispondere se non che - *Dans ce cas* (di disposizione eccessiva e da ridursi), *la volonté du testateur de donner au légataire tout ce dont il a cru pouvoir disposer ne peut être révoquée en doute, puisqu' il a étendue sa libéralité aux objets mêmes dont la loi lui défendait la disposition; il semble donc en quelque sorte, conforme à l' intention du testateur, en quelque sorte raisonnable, en réduisant le légataire à cette quotité disponible, de donner au-moins à cette quotité toute l' extension dont elle est susceptible* (1); ragionamento questo, che si applica egualmente, ed anzi più decisamente, al caso della manifesta precisa volontà del padre indicata nel quesito.

Bourjon *(Droit commun de la France, des successions chap.* 6 *sect.* 1 *n.*° 2 *tom.* 1 *pag.* 848*)* parlando de' Paesi *de droit coûtumier*, i quali ritenevano anch' essi, che la collazione non fosse dovuta al legatario, quantunque figlio del testatore, fa eccezione a questa massima *si la condition contraire est portée par le testament* (2).

Il signor Estrangin, nella dissertazione da lui fatta ad illustrazione dell' art. 857 francese,

(1) Sirey vol. 22, 1, 233.
(2) Presso Sirey vol. 22, 2, 231.

corrispondente al 996 del nostro Codice, nel tempo in cui ferveva la gran quistione da me accennata, sostiene bensì con molta forza e dottrina, che la collazione non è dovuta al figlio legatario della disponibile; ma, poi considerando che a termine dell' art. 922 la collazione si dovrebbe fuor di ogni dubbio quando il testatore, invece di lasciare al figlio la sola disponibile, gli avesse lasciati tanti beni che la superassero, per togliersi dall'inviluppo, soggiunge - *C'est au père en disposant, à examiner quelle est la rédaction la plus avantageuse qu'il veut favoriser; mais s'il ne le fait pas, les tribunaux doivent appliquer à sa disposition, telle quelle est écrite, les règles qui y sont relatives;* ragionamento anche questo, che fa dipendere la collazione o no dal modo di cui si prevale il padre (1).

A queste Autorità si possono aggiungere, a più forte ragione, le decisioni delle Corti di Francia, e quanti hanno opinato com' esse, dicendo che non ostante la disposizione dell' art. 857 la collazione è dovuta dal coerede al legatario della disponibile e nel medesimo tempo coerede legittimario; dappoichè è sempre più piano il caso, in cui il testatore ha espressamente ordinato la collazione, del caso in cui il testatore per niente ha parlato di lei.

Così per la pura verità ecc.

Dopo scritte le sovrarriferite cose, le Sezioni riunite della Corte di cassazione in Francia sul proposito degli art 857, 913 e 922 del Codice civile di colà, ripetuti negli art. 996 (ma con

(1) La dissertazione del signor Estrangin si legge presso il Sirey loc. cit. pag. 331.

aggiunta presa dalla sola giurisprudenza di essa Cassazione), 641 e 1025 del Codice civile nostro, proferirono nell' 8 luglio 1826 la Decisione che si riporta qui tal quale si legge nella Raccolta del Sirey vol. 26, part. 1, pag. 313 e 314. (1).

Quotité disponible. – Rapport.

L'héritier qui est en même temps légataire par préciput *de la portion disponible, peut obliger ses cohéritiers à rapporter fictivement ce qui leur a été donné en avancement d'hoirie, pour calculer l'étendue de la quotité disponible.*

La quotité disponible doit être calculée sur la masse totale des biens, y compris les biens donnés (Cod. civ., art. 857 913 *et* 922.*)*

(Saint-Arroman et Lamotte C. Sabatier.)

Grand événement pour la Jurisprudence!! La Cour de cassation, chambres réunies, vient de décider une question très-importante, et dans un sens contraire aux arrêts précédés de la chambre civile.

Honneur aux Cours royales dont la persistance vient d'obtenir un si beau triomphe!

Honneur aux Jurisconsultes de trempe forte, qui, sachant penser par eux-mêmes, ont sou-

---

(1) Io trascrivo in questo luogo la Decisione, perchè la preziosa Raccolta del Sirey è divenuta dal 1814 in qua rarissima nella Città nostra, ove, per quanto posso sapere, la sola Ducale Biblioteca ed il solo Gabinetto Letterario se ne procacciano e ne posseggono la continuazione.

tenu leur opinion très-réfléchie, non obstant l'autorité de quelques arrêts.

Le lecteur est prié de se reporter au tome 25, 2.me partie, pag. 13. - là se trouve l'arrêt de la Cour de Pau, à la date du 2 juin 1820, qui fut l'objet du premier recours en Cassation -. Cet arrêt fut cassé le 8 décembre 1824 (ibid.) avec renvoi à la Cour d'Agen -. La Cour d'Agen jugea conformément à celle de Pau, par arrêt du 12 juillet 1825 (tom. 25, 2.me part., pag. 403). C'est ce dernier arrêt, parfaitement motivé, qui vient d'être maintenu par les chambres réunies de la Cour de cassation.

Inutile de rappeler ce qui a été dit pour et contre. En point de droit, MM.rs les Avocats ont dit tout et très-bien, mais déjà tout avait été dit dans cette grande controverse.

M. le baron Mourre Pr. gén. a conclu à la cassation.

Arrêt

La Cour; considérant que d'après l'art. 913 du Code civil, les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent pas excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime, le tiers, s'il laisse deux enfans, le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre;

Que cette disposition divise la totalité du patrimoine du père en deux parts;

Que l'une consistant dans la réserve due aux enfans est indisponible,

Que le père peut disposer au contraire de l'autre en faveur d'un de ses enfans, par préciput, et même en faveur d'un étranger;

Qu' à sa mort il reste à vérifier si la réserve est intacte, ou si la portion disponible a été étendue au-delà des limites prescrites par la loi;

Considérant que l' art. 922 n' admet pas de différence entre le mode de procéder sur la demande en réduction formée par l' héritier à réserve, et le mode à suivre sur la demande en prélèvement de la portion disponible.

Que cet article veut en effet qu' on forme une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur.

Qu' il veut en outre qu' on y réunisse fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs;

Qu' il veut enfin qu' on calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers que laisse le testateur, la quotité dont il a pu disposer; Considérant que si cette réduction fictive était uniquement applicable aux demandes en réduction formées par les héritiers à réserve, la loi serait facilement éludée (1);

Qu' en effet, l' extension de la portion disponible au-delà de ses bornes, rendrait la demande en réduction nécessaire, et donnerait lieu à l' application de l' article 922;

Qu' au contraire, lorsque le père se serait sévèrement renfermé dans les droits attribués par la loi, cet article ne pourrait plus être appliqué;

Que d' ailleurs, la consistance générale de la succession, et l' étendue de la quotité disponible et de la réserve légale changeraient au gré de l' héritier à réserve, et deviendraient plus

---

(1) *V. notre consultation donnée à vingt notaires, tom.* 24, 2, 283.

ou moins considérables selon qu'il exercerait ou qu'il abandonnerait l'action en réduction;

Que de tels résultats ne peuvent être admis; Considérant que la fixation de la réserve légale entraîne nécessairement, et par la force des choses, la fixation de la portion disponible;

Qu'aussi l'article 922 est-il le seul qui ait déterminé les règles de ces opérations;

Considérant que l'art. 857 ne contrarie nullement la réunion fictive ordonnée par l'art. 922;

Qu'il résulte uniquement de l'art. 857 que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier, et qu'il n'est dû ni aux légataires ni aux créanciers de la succession;

Que la dame Sabatier, légataire de la portion disponible, n'a pas demandé en cette qualité le rapport réel des avancemens d'hoirie à la masse de la succession;

Qu'elle a uniquement soutenu que la portion disponible devait être liquidée d'après les règles prescrites par l'art. 922, et que le testateur en l'ordonnant ainsi s'était conformé à l'art. 913 qui n'admet d'autre limite que la réserve; que cette prétention est conforme à la loi;

Qu'en effet, il ne faut pas confondre le droit d'exiger ou de refuser le rapport proprement dit, dans les partages et le droit d'exiger la réunion fictive des biens donnés en avancement d'hoirie pour former la masse générale de la succession;

Que la règle établie par l'art. 857 n'est relative qu'aux rapports et ne prescrit rien pour la formation de la masse;

Que si cet article dispense le donataire en avancement d'hoirie du rapport réel envers les légataires et les créanciers, c'est uniquement

dans son intérêt personnel, et pour soustraire à leur action les libéralités qui lui ont été faites;

Que néanmoins le donataire de la portion disponible a le droit de demander la réunion fictive afin de connaître la consistance générale de l'hérédité, et afin de fixer la valeur de la quotité disponible;

Qu'il a enfin le droit de prélever cette quotité sur les biens possédés par le testateur lors de son décès, soit en totalité, si elle n'a pas été entamées par les libéralités antérieures, soit en partie, si ces libéralités excèdent la légitime du donataire qui les a reçues; Considérant que cette réunion fictive dérive de la nature et du caractère des avancemens d'hoirie, qui ne sont, en réalité, que des remises anticipées des parts que les donataires successibles doivent recueillir un jour dans les successions;

Que décidant ainsi, la Cour royale d'Agen n'est pas contrevenue à l'art. 1094, *et a fait un juste application des art.* 857, 913, *et* 922 *du Code civil;*

Rejette le pourvoi etc. Du 8 *juillet* 1826.

Vi fu un valentissimo Professore che, nel caso del Quisito a me proposto, prese argomento da quella Decisione per aderire al mio parere, e ciò fece nel modo seguente:

„ Le ragioni addotte prima da alcuni Tribunali di Francia, indi da quello di Cassazione nel solenne suo Giudicato degli 8 luglio 1826, sono applicabili al caso, quantunque la successione, di cui si tratta, non siasi aperta sotto il Codice francese, ma sotto l'impero del Codice di Parma.

„ La differenza tra l' uno, e l' altro Codice consiste in ciò, che mentre il primo nell' art. 857 dice solamente che – Le rapport n' est dû que par le cohéritier à son cohéritier: il n' est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession – il secondo aggiunge a questa medesima e letterale disposizione portata dall'art. 996 le seguenti parole – Il donatario perciò, o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all' effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile –.

„ Ma con quest' aggiunta non ha altro fatto il Legislatore parmigiano, che dichiarare le conseguenze, e gli effetti, i quali anche senza questa dichiarazione sarebbero derivati dalla precedente generale disposizione dell' uno, e dell' altro Codice – che la collazione non è dovuta che dal coerede al coerede, e non è dovuta a favore dei legatarj, nè dei creditori ereditarj –.

„ Difatti il modo stesso, con cui è concepita la suddetta aggiunta del Codice parmigiano –. Il legatario perciò, o il donatario ecc. – fa apertamente conoscere che quanto si aggiunge non è che una dichiarazione, che si fa per maggior chiarezza delle conseguenze, le quali sarebbero risultate dalla disposizione precedente.

„ Se dunque questi due Codici combinano sostanzialmente nella medesima disposizione, e se la differenza consiste soltanto in una semplice dichiarazione fatta da uno, e non dall' altro dei detti Codici, senza che venga con ciò ad ampliarsi, o ad estendersi, o ad alterarsi in qualunque maniera la disposizione principale dei due Legislatori, non si sa vedere per qual motivo

non si debbano attendere le decisioni di Francia per la successione, di cui si tratta, apertasi in questi Ducati sotto il regime del Codice civile parmense, mentre conviene ammettere, che sarebbero le decisioni stesse assai autorevoli per quelle successioni, che si aprono in Francia, e che si sono aperte in questi Ducati sotto il Codice civile francese.

„ Se vi fosse una qualche differenza tra il rammentato art. 857 francese, e tra l' articolo parmigiano 996, in ciò solamente consisterebbe, che quanto è ordinato tacitamente, e per interpretazione dal primo, è prescritto espressamente dal secondo. Tutte le altre disposizioni dei due Codici relative alla quistione sono perfettamente identiche. Sebbene con diversa misura sì l' uno, che l' altro Codice dividono il patrimonio del padre in due parti, una delle quali si distingue col nome di *riserva*, ossia di *legittima*, di cui egli non può disporre essendo dovuta ai figli in eguali porzioni; l' altra si chiama *disponibile*, perchè di essa può il padre liberamente disporre a favore di uno, o più figli, ed anche in favore di un estraneo: all' epoca della di lui morte si verifica se abbia conservata intatta la legittima, oppure se con atti tra vivi, o di ultima volontà abbia oltrepassati i limiti della disponibile fissati dalla Legge; verifica, che si eseguisce col formare una massa di tutti i beni esistenti al tempo della morte del padre, e col riunirvi per finzione quelli di cui si fosse prima privato per donazione tra vivi. Sulla massa così formata vogliono i due Legislatori, che si calcoli, avuto riguardo al numero dei figli, qual sia la parte disponibile e quella di riserva, senza fare distinzione veruna tra il modo

di procedere nella dimanda in riduzione, che si proponga dall'erede legittimario, e tra il modo da seguirsi per prelevare la disponibile sulle istanze del legatario della medesima.

„ Posta quest' uniformità di leggi, si scorge a colpo d'occhio, che gli argomenti, sopra dei quali hanno basati i loro ragionamenti le Corti di Pau, d'Agen; e la cassazione di Francia per interpretare l'art. 857 del Codice francese sono perfettamente applicabili all'art. 996 del Codice parmigiano, la di cui disposizione sarebbe in opposizione manifesta cogli art. 641, 1024, 1025 e 1950, e produrrebbe gli assurdi rilevati dagli anzidetti Tribunali, a meno che non si dica che la disposizione stessa ha luogo solamente quando il testatore non abbia espressamente ordinato, come nel caso nostro, che la collazione si debba fare anche all'effetto di determinare la disponibile.

„ In questa sola, e non in altra maniera, si conciliano le dette Leggi coll'art. 996. Se il testatore, il quale abbia fatte delle donazioni a qualcuno dei figli in anticipazione d'eredità, lasci in seguito la disponibile ad uno di essi senza veruna altra dichiarazione, l'art. 996 suppone essere stata sua intenzione, che la disponibile si calcolasse solamente sopra i beni che lascia al tempo della sua morte, non sopra di quelli di cui si era spogliato prima in forza delle donazioni, e per questo motivo ordina che la collazione si debba fare al solo oggetto di aumentare la legittima, e non già la disponibile; la qual cosa è conforme al vóto della Legge, la quale, sebbene permetta ai padri di differenziare i figli entro i limiti della disponibile stessa, brama però, che si conservi anche

in ciò che eccede la legittima l'eguaglianza per quanto è possibile, quando non costa della contraria volontà del padre.

„ Limitata per tal modo la disponibile ai beni esistenti al tempo della morte del padre, il di più della disponibile si divide tra tutti i figli non già come legittima, ma come una porzione della disponibile, sopra della quale non ha il padre fatt' uso della facoltà, che gli accorda l'art. 641, la quale porzione ricade per conseguenza a profitto comune dei figli, come vi ricadrebbe la disponibile intiera, se di essa non avesse il padre disposto in alcuna guisa.

„ Quando all'opposto il padre ha fatta conoscere la sua volontà, che la collazione abbia a farsi anche dei beni donati per aumentare la disponibile lasciata ad uno dei figli, non si può più dubitare che non abbia voluto far uso in tutta la sua estensione delle facoltà a lui attribuite dall'art. 641, e deve per conseguenza cessare la disposizione dell'art. 996 „.

E qui l'esimio Giureconsulto mi fa l'onore di riferirsi alla mia risposta al quesito.

L'una e l'altra di quelle scritture non rimase senza replica, che così fu concepita dal dottissimo suo Autore.

„ La dote che il padre costituisce alla figlia che si marita non è che una donazione, avuto riguardo alla stessa figlia, poichè l'attuale Codice civile, non obbligando il padre a dotare le figlie che si maritano, le anticipa per pura liberalità una porzione di sua eredità, sopra la quale non può aver diritto, se non dopo la

morte di lui, ed a lui sopravvivendo: unicamente per i rapporti, che passano tra la figlia ed il marito, la dote assume il carattere di una correspettività a motivo dei carichi che il marito imprende a sostenere.

„ Il padre perciò dotando la figlia senza dispensarla dalla collazione, viene ad obbligarla come coerede di conferire agli altri coeredi la dote donata, giusta l'art. 989 del citato Codice.

„ Il disposto da quest' art. 989 viene dichiarato dall'articolo susseguente 996: dicendosi nell'art. 989, che la collazione è dovuta *dal coerede agli altri suoi coeredi,* si intende, come lo esprime lo stesso art. 996, che non è dovuta a favore dei legatarj, nè dei creditori ereditarj; e da questa dichiarazione lo stesso art. 996 ne deduce la conseguenza, che il donatario, o legatario della porzion disponibile che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile: e quindi ritenute, a norma dell'art. 641, le diverse quote di legittima, e di porzione disponibile, secondo il diverso numero dei figli, si determina dal riferito art. 996 il modo di comporne la massa ereditaria, da cui si deve detrarre la legittima e la disponibile.

„ Ma il riferito art. 996 contempla il caso soltanto in cui il donatario o legatario della porzione disponibile reclama il legato verso i legittimarj: l'altro caso opposto, in cui i legittimarj reclamano contro il legatario, o il donatario della disponibile la riduzione del legato, o della donazione, viene contemplato negli art. 1024, 1025 e 1950, e da questi articoli pure in

riguardo di questo caso si determina un altro modo di comporre la massa ereditaria, da cui la legittima e la disponibile deve essere desunta.

„ Laonde, prendendo a confronto, e combinando insieme gli art. 641, 989, 996, 1024, 1025, 1950 del vegliante Codice civile, se ne deduce quanto segue:

1.° La legittima, e la porzione disponibile è una quota mai sempre certa ed invariabile giusta l'art. 641;

2.° Il modo di comporre la massa ereditaria, da cui si detrae la legittima e la disponibile, è diverso, giusta due differenti casi, e così:

1.° Quando il legatario, o donatario della disponibile riclama il legato contro i legittimarj;

2.° Quando i legittimarj reclamano contro il legatario, o donatario della disponibile, la riduzione del legato, o della donazione.

„ Nel primo caso, se vi sono collazioni, la massa si compone in due modi;

„ Per determinare la quota disponibile, la massa ereditaria si compone dei soli beni esistenti alla morte del padre.

„ Per determinare la legittima, la massa ereditaria si compone coll'unire al residuo, dopo la detrazione della disponibile, le collazioni.

„ Nel secondo caso la massa si forma coll'unire ai beni esistenti al tempo della morte del padre i beni, di cui esso col donare si è in sua vita privato, e sopra questa massa si detrae la quota disponibile per riconoscere fino a qual segno debba essere ridotta la donazione, o il legato, onde i legittimarj siano compensati di quanto loro manca per la legittima.

„ Ciò succede costantemente nelle seguenti ipotesi.

„ Giusta l'art. 994 il figlio donatario della disponibile e coerede ripudia l'eredità per attenersi alla donazione: se i figli sono quattro, si determina la legittima per quattro, ma si divide fra tre soltanto, i quali inoltre possono, quando vi sia luogo, reclamare la riduzione della donazione.

„ Il legatario, donatario della disponibile, non è coerede, e quindi non è soggetto a collazione, giusta l'art. 996; i soli figli dividono tra sè stessi la legittima, e possono inoltre reclamare la riduzione del legato, ponendo nella composizione della massa ereditaria il legato fatto al legatario non coerede.

„ Il figlio coerede, ed insieme donatario, o legatario della disponibile, è dispensato dalla collazione: egli non conferisce; ma gli altri figli pongono nella formazione della massa ereditaria il legato, o donazione, fatti senz'obbligo di collazione, per reclamarne la riduzione.

3.° Che se il padre nulla abbia donato in vita, ma abbia conservato fino alla morte intatto il suo patrimonio, in allora chiunque siasi, il quale si presenti come legatario della disponibile per chiederla ai legittimarj, non essendovi nella composizione della massa fuorchè beni effettivamente esistenti presso il testatore, allorchè muore, non avvi altra regola a cui attenersi che all'art. 641, divenendo quivi estranei gli art. 996, 1024, 1025 e 1950.

4.° Se poi il padre dotando la figlia avrà pattuito in modo non solo di ordinare la collazione della dote, ma di premunirsi riguardo alla figlia con tali patti da dover considerare la indicata dote al tempo di sua morte come non mai uscita sotto qualsiasi rapporto dal suo pa-

trimonio, deve certamente questo patto nel complesso delle cose finora esposte essere garantito dalla Legge, e deve il padre in riguardo alla disponibile ed alla legittima essere ritenuto nella situazione di nulla aver donato prima della sua morte, e di avere conservato fino a questo tempo intiero il suo patrimonio.

„ Premesse le quali cose, e ritenuto che il padre non sia nel caso indicato nel n.° 3 e 4, ma sibbene nei casi espressi nel n.° 2, egli è incontrastabile che in quel modo, per cui non è mai lecito al padre stesso di variare la quota disponibile e la legittima stabilita dall' articolo 641, non gli è nè anche lecito di variare la formazione della massa ereditaria stabilita negli art. 996, 1024, 1025, 1950, per cui più abbondante, o più scarsa, diviene la quota della legittima e della porzione disponibile: sono in simili casi la determinazione della disponibile, e della legittima, e la formazione della massa ereditaria come leggi di ordine pubblico, a cui non può essere derogato dal privato.

„ Quando il padre ha donato tra vivi qualche cosa senza provvedere con apposite convenzioni, che debba il dono figurare come tuttavia esistente nel suo patrimonio al tempo di sua morte per tutti gli effetti di diritto, ma ha lasciato il dono stesso sotto il dominio della Legge, deve questo dono rientrare nel patrimonio suddetto a norma di quanto viene dalla Legge stabilito, senzachè al padre sia lecito in testamento di potersi opporre alla disposizione della Legge anzidetta, a cui egli ha abbandonata la donazione, e senza potere egli solo variare le condizioni di un contratto già consumato.

„ Ciò viene insinuato non solo dall' indole stessa delle cose, ma anche dalle materiali disposizioni degli art. 996, 1024, 1025, e 1950, il quale art. 1950 si riferisce ai detti art. 1024, 1025. Tutti questi articoli formano canoni inconcussi da osservarsi non solo per le successioni intestate, ma anche per le testamentarie nei casi in essi precisati, essendo i mentovati articoli collocati nei *capi* subordinati al *titolo* V. *delle disposizioni generali per le successioni testamentarie, ed intestate* del Libro III. dell' attuale Codice civile.

„ È poi manifestamente falso, che il nostro art. 996 abbia i medesimi rapporti con gli art. 1024, 1025 e 1930 che ha l'art. 857 coll' art. 922 del Codice civile franc.; e che i due Codici contengono in questo proposito disposizioni affatto eguali e da essere egualmente interpretate.

„ L'art. 857 del detto Codice francese, come si riscontra dalla lettura del medesimo, nulla determina per la composizione della massa ereditaria – *la règle établie par l'art.* 857 *n'est relative qu' aux rapports, et ne prescrit rien pour la formation de la masse* – e quindi questo articolo – *ne contrarie nullement la réunion fictive ordonnée par l'art.* 922 – come è detto dalla Cassazione di Francia nella tanto decantata ultima sentenza 5 luglio 1826, con cui si canonizza la massima di porre le collazioni ad aumento della disponibile.

„ All' incontro l'art. 996 ben lungi dall' esser simile al detto art. 857 contiene il modo di comporre la massa ereditaria, fissando colla particella *perciò* la conseguenza che si deve dedurre dalla precedente disposizione, e togliendo agli interpreti l' adito per poterne ricavare una dif-

ferente illazione: „ il donatario perciò, o il le-
„ gatario della porzione disponibile, che sia in-
„ sieme erede legittimario, non può pretendere
„ la collazione, se non all' effetto di stabilire
„ la *quota della sua legittima, non mai a quello*
„ *di aumentare la porzion disponibile* „ dunque
l'art. 996 si oppone espressamente al modo di
comporre la massa ereditaria prescrittta negli
art. 1024, 1025 e 1950.

„ Dunque, se la Cassazione di Francia avesse tra gli art. 857 e 922 trovata la contrarietà, che esiste realmente tra gli art. 966 1024, 1025 e 1950, avrebbe colla ricordata sentenza 5 luglio 1826 deciso differentemente, ed avrebbe ritenuta l'opinione, che prima essa stessa abbracciò, di far servire, cioè, le collazioni ad aumento della legittima, e non della porzione disponibile.

„ Applicando queste dottrine alle doti, di cui è caso, si comprende che negli atti notarili di costituzione delle medesime doti non essendo fatto alcun patto, che valga a stabilire che debbano esse doti rientrare nel patrimonio del padre al tempo di sua morte, come se mai non fossero state distaccate dal patrimonio stesso; ma all' opposto fin dal momento della loro costituzione, essendo state lasciate sotto il governo della Legge, debbono esse sottostare a quelle disposizioni che loro prescrive la Legge in vigore al tempo della morte del padre dotante, senzachè a lui sia stato lecito di poterlo impedire e di variare le condizioni del contratto „.

Richiesto di soggiungere alcuna cosa in risposta, mi sono espresso nel seguente modo:

Fosse pur vero, che il Codice nostro cogli art. 996, 1024, 1025 e 1950 abbia determinati due modi di comporre la massa ereditaria, da cui si deve detrarre la legittima e la disponibile; l'un modo, quando il legatario o donatario della disponibile reclama il legato contro i legittimarj; l'altro modo quando i legittimarj riclamano contro il legatario, o donatario della disponibile, la riduzione del legato o della donazione. Sarebbe però falso, in tale supposto, che la legittima e la porzione disponibile, le quali sono due parti essenzialmente correlative l'una all' altra e costitutive di un medesimo tutto, fossero mai sempre ciascuna una quota certa ed invariabile, giusta l'art. 641, giacchè ripugna ne' termini essere certa ed invariabile quella quota la quale nella stessa identica successione, in rispetto ad un caso e ad una persona è *venti*; in rispetto ad altro caso e ad altre persone è *dieci*.

Ma siano o non siano certe e invariabili la legittima e la disponibile a senso del nostro Codice, la quistione che si agita in oggi è quella di sapere: se il padre di famiglia ha facoltà di ordinare nel suo testamento, che l'una e l'altra saranno calcolate come quote veramente correlative, e nel modo preciso indicato dalla stessa Legge nell' art. 1025.

Questo è quanto ho sostenuto affermativamente nel primo scritto. Ora un anonimo si propone di stabilirlo in senso negativo sulla base di due ragioni:

1.° perche la determinazione della disponibile e della legittima non che la formazione della massa ereditaria sono come leggi di *ordine pubblico*, a cui non può essere derogato dal privato;

2.° perchè quando il padre ha donato tra vivo alcuna cosa senza provvedere con apposita convenzione, non gli è più lecito di opporsi alla disposizione della Legge, sotto il cui dominio ha lasciato sin da principio il suo dono, nè di variare da solo le condizioni di un contratto già consumato.

Rispondo al primo;

L'art. 8 del Codice civile m'istruisce, che „ colle private convenzioni non si può derogare „ alle leggi che risguardano all'ordine pub- „ blico „. Ma l'Anonimo ammette che il padre, dotando in vita la figlia, può pattuire con lei in tal modo da far conferire la dote nella massa ereditaria per la formazione tanto della legittima, quanto della disponibile. Dunque l'Anonimo ammette, che la determinazione della disponibile e della legittima, non che la formazione della massa ereditaria sulla norma dell'art. 996, sono cose sottoposte a' patti de' privati, e, ciò ammettendo, confuta egli medesimo il suo obietto, ossia viene a provare, che la disposizione del rammentato art. 996 non è di ordine pubblico.

Aggiungasi, che se il padre di famiglia voglia precisamente gratificare uno de' suoi figli con tutta quanta la disponibile e la legittima secondo la massima stabilita negli art. 1025, 1950, e così rendere del tutto vana la disposizione dell'art. 996 relativa alla particolare formazione della massa ereditaria ivi indicata, può farlo sotto gli auspizj della stessa Legge, donando a quel figlio in vita, o lasciando a lui nel testamento, tale esorbitante quantità, che astringa i legittimarj a dimandare la riduzione della donazione o della disposizione testamentaria, siccome ho anche riflettuto nel precedente scritto.

Oh! Legge veramente d'ordine pubblico, cui può derogarsi *direttamente* con patto espresso, *indirettamente* con un tratto di astuzia.

Si aggiunga in fine, che già l'interpretazione legale data dall'art. 996 nostro all'art. 857 del Codice francese, ben lontana dal favorire l'ordine pubblico, presenta piuttosto un tal quale disordine. Non l'immagino io; ma è il signore Bascle Lagrèze che lo esprime nella sua dissertazione, la quale ha servito di modello alla celebre Decisione dell'8 luglio 1826 (1) e lo esprime nel confutare chi interpretar voleva l'art. 857, siccome poi il Codice nostro l'ha interpretato.

Dice quello Scrittore „ sarebbe contrario alla „ ragione, che i figli i quali avessero ricevuto „ o in totalità o in parte, durante la vita de' „ loro autori, una porzione di eredità, acquistassero per la sola virtù del benefizio di siffatta anticipazione, un diritto ad una riserva „ *(ossia legittima)* più distesa. – Ripugna del „ pari alla ragione, che un padre il quale ha „ acconsentito di spogliarsi in vita e di rimettere ad uno o a più de' suoi figli la porzione, cui eglino non avrebbero avuto diritto, se „ non nel caso di sua morte, avesse per ciò solo „ e contro la sua volontà perduto il diritto che „ la Legge gli accordava, di disporre di una „ quota de' suoi beni – I padri di famiglia dovrebbono, se fosse secondato questo sistema, o „ privarsi della facoltà di fare delle disposizioni in anticipazione di eredità, o perder quella di fare delle disposizioni per antiparte. La „ privazione della facoltà di disporre a titolo „ di anticipazione di eredità si opporrebbe alle

(1) Sirey vol. 22, 2, pag. 288.

„ più lodevoli affezioni del padre; essa gl' im-
„ pedirebbe di fornire a' suoi figli de' capitali,
„ con cui provvedere al loro stabilimento, alle
„ speculazioni commerciali, a collocarsi in ma-
„ trimonio, che pur debb'essere favorito da qual-
„ siasi buona legislazione. La privazione della
„ facoltà di disporre, a titolo di antiparte, to-
„ glierebbe ai padri il mezzo di frenare o ri-
„ compensare i loro figli, e di mantenere le fa-
„ miglie, la cui conservazione tiene all' essenza
„ del governo monarchico - così (*conchiude La-*
„ *grèze*) questo è un sistema contrario, tut-
„ t' ad un tempo, alla ragione, alla morale, alla
„ podestà patria, al bene della società ed alla
„ natura del nostro governo.

Questi riflessi, se non hanno tolto che quel sistema s' introduca, in via di regola, nella nostra legislazione, saranno almeno di tal forza da far sì, che, riconoscendolo non molto conforme all' ordine pubblico, si ammetta unicamente allor quando non puossi evitare; e si può al certo evitarlo, quando il padre nel testamento o in altro atto ha manifestamente disposto in senso contrario.

Rispondo al secondo

Il contratto sottrae la cosa donata o data in dote oppure il respettivo valore (1) dalla futura disponibilità del padre, se pure non voglia chiamarsi disponibilità il potere, in cui egli rimane, di alienare tra vivo a titolo oneroso tutti i restanti suoi beni, con che verrebbe per avventura ad assoggettare a riduzione il dono e la dote.

---

(1) Nel caso di collazione *art.* 1004, 1005, 1007, *Cod. civ.*

Ma qui si cerca, se, essendo per riescire il dono o la dote pari alla legittima da doversi al donatario o alla dotata computandola sulla massa che si componga dal dono medesimo o dalla dote, dal valore degli altri beni, sia donati tra vivo dal padre, sia lasciati da lui in morte, il contratto di donazione o dotazione astringa il padre ad astenersi dal disporre in modo, che al donatario o alla dotata non pervenga un aumento, e così non abbiano l'uno o l'altra una quota più ampia di legittima (1).

Tutto fu detto nel precedente scritto, e si è anche in questo presente accennato di nuovo.

1.° Il padre dona tra vivo gli altri suoi beni ai rimanenti figli od anche a persone estranee, e muore oberato.

Se la dotata, o il donatario a lei uguale, vorranno chiedere l'aumento, dovranno accingersi a far ridurre le altre donazioni; e il risultamento di siffatta pretesa riduzione sarà, che nulla otterranno. Dunque il vantato contratto non priva il padre della libera disponibilità *tra vivo* de' restanti suoi beni.

Non si ommetta di rimarcare che, nel proposto caso di donazione di tutti gli altri beni, nulla otterrebbero la dotata o il donatario quand' anche avessero nel contratto avuta la dote o il dono *oltre la parte ereditaria* oppure *a titolo d' antiparte*, oppure *senz' obbligo di collazione*, da poi che l'art. 1025 ordina di unire per finzione tutti

(1) Forse nel caso propostomi le figlie non avevano, nella dote, conseguita l'intiera legittima neppure secondo il calcolo qui accennato. Questa circostanza però non altera di un atomo le cose che sono per dirsi, come ognuno comprenderà.

i beni donati senza distinguere fra i modi diversi con cui lo furono. Nuovo argomento per dire, che il contratto di donazione o di dotazione non produce alcun vantaggio singolare al figlio donatario o alla figlia dotata in rispetto alla libera disponibilità paterna.

2.° Il padre lascia, in morte, de' beni, ma dispone nel suo testamento di essi ad uno ad uno a favore di un altro figlio, o di un estraneo, o degli altri figli, o di più estranei.

Qui pure o acquietarsi, o intentare il giudizio di riduzione, che poi palesa nessun aumento essere dovuto oltre il dono o la dote.

Dunque il vantato contratto non priva il padre della libera disponibilità *per testamento* de' rimanenti suoi beni.

3.° Il padre, in vece di specificare i beni ad uno ad uno, lascia per testamento a qualisiensi figli od estranei tal legato in denaro, che ne sorpassa di gran lunga il valore.

Giudizio di riduzione, se così piace al figlio donatario o alla dotata; e sempre per nulla conseguire.

In rispetto a quest' ultima specie, cui si atterranno costantemente, come a cosa più agevole ad eseguirsi, i padri i quali vorranno aver tacitato il figlio donatario, o la figlia dotata con quanto loro assegnarono nel contratto, si ascolti ciò che riflette il sovr' encomiato Lagrèze:
„ *Comment admettre que la loi ait entendu*
„ *traiter avec plus de faveur les donateurs qui*
„ *méconnaissent ses dispositions* (facendo delle
„ donazioni, o delle disposizioni testamentarie
„ eccessive) *que ceux qui les respectent, et qu'a-*
„ *près avoir fixé les termes jusqu' où peuvent*
„ *s' étendre et doivent s' arrêter les libéralités ,*

„ *elle eût voulu que pour atteindre ces termes* „ *on fût forcé de les dépasser?* . . . . . *Ce résultat est si étrange, que seul il suffit pour* „ *prouver l' erreur du système dont il est la* „ *conséquence immédiate et nécessaire* „

Richiederà però l' Anonimo, e chi opina con lui, a qual pro la disposizione tanto precisa dell' art. 996.

A questa domanda intendo di avere preventivamente risposto nel primo scritto: pure, per meglio adattare quella risposta agli objetti dell' Anonimo, soggiungo quanto segue:

Il contratto, che fa il padre quando dona al figlio, o dota la figlia, contiene l'implicita dichiarazione „ che per i rimanenti beni presenti e futuri il padre si conformerà alle leggi „. Se il padre nel suo testamento lascia ad altro figlio la disponibile senz'altro aggiungere; subentra allora l' art. 996. per avvisare, che la legittima de' figli si calcolerà su di una massa, e la disponibile del figlio legatario su di un' altra massa; e non avendo il padre testatore nulla espresso in contrario, s' interpreta che siasi inteso di conformarsi per l' appunto a quell' avviso. Ma se il padre nel lasciare all' altro figlio la disponibile ordina formalmente, che questa e la legittima si calcoleranno sulla stessa massa, quell' interpretazione non può più aver luogo; e per impugnare il paterno giudizio bisogna provare, ch' esso è ricusato dalla Legge e proscritto dal contratto della donazione o della dote. Or via; la Legge ed il contratto hanno, nell' ipotesi, lasciata al padre la libera disponibilità di tutti gli altri beni, sia tra vivo, sia per ultima volontà, di guisa che valga egli col fatto proprio a limitare i diritti del donatario o della

dotata a quanto hanno ricevuto, nè possano mai pretendere giustamente alcuna cosa di più. È escluso adunque, che il giudizio del padre non può sostenersi secondo le leggi ed il contratto, mentre quelle, senza curarsi di questo, lo autorizzano in altri casi, e tutta la differenza consiste nel punto, che il padre in que' casi si tace e fa; e nel caso in discorso ordina palesemente e francamente che si faccia; differenza di parole, non di cose.

Se non che mi si suppone, che il padre, sulla cui disposizione fui consultato, dotasse la figlia o le figlie mentre era tuttavia in vigore tra noi il Codice civile francese. A forma dunque della celebre Decisione più sopra nominata dell' 8 luglio 1826, il contratto di dotazione non dava diritto alle figlie se non di calcolare la legittima e la disponibile sulla massa medesima, sebbene il padre nel testamento o in altro atto qualsiasi, quello compreso della dotazione, nulla avesse detto su ciò.

L' art. 996 ha sorpreso in progresso quel padre il quale aveva già dotate le figlie colla sicurezza, che nient' altro avrebbero potuto pretendere ne' suoi beni. Una delle due cose: o il contratto della dotazione debbe da sè produrre l' effetto, che il padre si propose di ottenere, ed al quale avrebbe adattata sicuramente l' espressa sua stipulazione, quando avesse potuto prevedere che la stipulazione tacita non basterebbe; o debb' essere stato lecito al padre medesimo, con apposita dichiarazione posteriore, di mantenersi in que' diritti, nell' esercizio de' quali la Legge vigente al tempo del contratto assicurava di mantenerlo.

Esito della disputa.

Il quisito, che mi si era proposto per modo accademico, interessava certe determinate persone, che lo sottoposero, insieme a diversi altri punti di diritto e di fatto all' arbitrio de' prestantissimi e specchiatissimi Giurisperiti e Magistrati Signori Commendatore Presidente Fainardi, Consigliere Pazzoni e Cavaliere Caderini, (che nomino in attestato di vera devozione) compartendo loro anche le facoltà di amichevoli compositori. L' unanime loro voto spiegato nel lodo del 14 agosto 1828 fu favorevole alle dimande del figlio legatario della disponibile.

APPENDICE

PER SERVIRE D' ILLUSTRAZIONE AD ALTRI ARTICOLI RELATIVI DEL CODICE CIVILE PARMENSE

Prima che fosse terminata col lodo la controversia, di cui ho parlato qui sopra, vi fu chi a me propose la difficoltà che trascrivo.

Sembra che qualora nel calcolare in qualunque caso la legittima e la disponibile si debba ritenere il sistema stabilito nell' art. 1025 del Codice civile parmense, debbansi ritenere pur anche le correlative massime degli art. 1026, 1951 e 1952 dello stesso Codice.

E, ciò ritenuto, dovrebbero calcolarsi a diminuzione della disponibile non solo i beni donati agli estranei, ed ai figli che ripudiano l'eredità, o che premuojono al padre, ma eziandio quelli che il padre ha dati ai figli per le cause indicate nell' art. 997 del detto Codice.

Ma questo sistema, in vece di giovare alla disponibilità del padre ed al legatario della disponibile, potrebbe essere a quella ed a questo di grave danno.

Suppongasi, come nel caso dell' eredità N..., che il padre abbia in vita dotate molte figlie. Le somme spese in siffatte dotazioni dovranno calcolarsi a diminuzione della disponibile, di modo che avendo il padre N. . . sborsate tante doti pel valore di L. 330,000 e più L. 18,000 pel figlio, e così in totale L. 348, 000, il le-

gatario della disponibile nulla potrà conseguire in tale qualità, qualora la totalità dell'asse formato dai beni esistenti e dagli aggiunti per finzione non sorpassino le L. 1, 044, 000, perchè le L. 348, 000, spese tra vivo dal defunto eguagliano il terzo dell'eredità e quindi la disponibile.

Che se per lo contrario si facciano i due pretesi calcoli diversi, nel calcolo per formare la disponibile saranno compresi i soli beni esistenti effettivamente nell'asse del testatore del supposto valore di L. 696, 000, ed il legatario della disponibile ne conseguirà in soddisfacimento del suo legato il terzo in L. 232, 000, e concorrerà a dividere le L. 812, 000 residuali colle sorelle.

Risposta.

Nella Romana Giurisprudenza fu stabilito per espressa disposizione dell' Imperatore Zenone, riferita da Giustiniano nella *L.* 29 *C de inoffic. test.*, che le donazioni in causa di matrimonio e le doti avessero non solo *a conferirsi*, ma ancora *ad imputarsi nella legittima* da' figli, dalle figlie, e dagli altri discendenti che le avessero rispettivamente ricevute dal padre, dalla madre, dall' avo o dall' avola o da altri ascendenti paterni o materni e che concorressero all'eredità del donante o dotante. „ Cum pater „ vel mater pro filia dotem vel pro filio ante „ nuptias donationem, vel avus paternus aut „ maternus, vel avia paterna aut materna pro „ sua nepte aut pro suo nepote, vel proavus . . . etc. dederit, non tantum eamdem „ dotem vel donationem *conferri*, verum etiam „ *in quartam partem*, ad excludendam de in-

„ officioso querelam tam dotem datam, quam „ ante nuptias donationem præfato modo volu- „ mus *imputari*, si ex substantia ejus profecta „ sit de cujus hæreditate agitur „ ecc.

E qui si noti, che la Legge Romana non parla solamente del padre obbligato a dotare le figlie secondo i principj allora vigenti, ma parla altresì della madre, dell'avo e dell'avola e degli altri ascendenti paterni e materni non obbligati per alcun conto a dar la dote, oppure obbligati a darla nell' unico caso di sussidio; si noti, che quella legge comanda l' imputazione generalmente e senza distinguere la specie dell' obbligazione sussidiaria, bastando a lei la sola circostanza che la dote proceda da colui dell' eredità del quale si tratta.

Invano adunque direbbesi, che in quel tempo era ordinata l' imputazione della dote nella legittima, perchè si riputava che il dotante, col dar la dote, prima di tutto intendesse di liberarsi dal debito, al cui pagamento poteva essere astretto.

Il vero motivo, osserva il Cardinale De Luca *(de Dote disc.* 98. *sotto il n.*" 4.*)*, per cui si fa imputare nella legittima la dote, anche data dagli ascendenti non obbligati a darla, consiste nella loro naturale affezione, da cui sono, per così esprimermi, spinti e trascinati a procurare con ogni mezzo il miglior essere delle discendenti, di guisa che rimane esclusa, nella dotazione, quella pura, schietta e spontanea liberalità la quale sola può dare a comprendere che chi ne usa ciò fa per conto proprio e della legale disponibilità de' suoi beni.

I nuovi Codici hanno eglino fatto alcun cangiamento su questo punto? A me sembra che abbiasi a rispondere di no.

„ È soggetto a collazione ciò che il defunto „ ha speso per dotare le discendenti, per co- „ stituire al discendente il patrimonio ecclesia- „ stico, procurargli un uffizio, o stabilimento „ qualunque, o soddisfare a' suoi debiti „. Così si esprime l'art. 996, del Codice parmigiano, ch'è desunto dall'art. 851 del Codice francese. Si ha dunque nella nuova legislazione il primo elemento di somiglianza colla legislazione romana, cioè *l'obbligo di conferire la dote*, e di conferirla, sia ella costituita dal padre, o dalla madre, o dall'avo, o da qualsiasi ascendente.

„ La collazione si fa o col rendere la cosa in „ natura, o coll'imputarne il valore nella por- „ zione dovuta „ Art. 1004 parmense, pari all'art. 858 francese. La massima stessa dell'imputazione del valore *nella porzione dovuta* si ripete nell'art. 1007, quando sia stato assegnato in dote o a titolo di donazione un immobile stimato nel caso ivi espresso.

La *disponibile* si chiama con tal nome appunto perchè ella è alla libera disposizione del padre, della madre, degli altri ascendenti e discendenti; quindi non è porzione *dovuta ad alcuno*. Dunque la collazione, ossia l'imputazione in luogo di essa, non si fa mai sulla disponibile, od almeno non si fa su questa, se non in sussidio, e quando la cosa da imputarsi supera *la legittima*, la quale sola può dirsi ed è *la porzione dovuta*.

Nella parte seconda dell'art. 889 dello stesso Codice parmense la Legge si esprime più chiaramente ancora; poichè avverte, che gli ascendenti devono imputare *nella porzione de' beni, che loro è dovuta a titolo di legittima*, quanto abbiano ricevuto per donazione, o legato da'

figli o discendenti. Ove sta scritto, che la legittima dovuta a' discendenti sia più o meno privilegiata della dovuta agli ascendenti?

A queste disposizioni si aggiunga quella dell'art. 1028 (927 francese). Si supponga che il padre o la madre abbiano dotate le figlie, indi donino il rimanente de' beni, o certi beni, coll'esprimere, che siffatta liberalità avrà effetto *a preferenza delle altre*. L'art. 1028 decide, che la liberalità ultima non verrà ridotta se non in quanto il valore delle precedenti non sia sufficiente a compire *la legittima*. Dunque le figlie dovranno necessariamente *imputare* le doti nella legittima. Nè deriverà un effetto diverso, se il testatore, o donante, che avrà dotate le figlie, lascerà per testamento o donerà tra vivo tutti i beni i quali compongono il suo patrimonio. Volendo le figlie far ridurre la liberalità o testamentaria, o tra vivo, dovranno imputare le doti nella legittima, perchè unendole per finzione alla massa, a seconda dell'art. 1025, cui si riferisce l'art. 1650 per le donazioni, si dirà eccessiva la liberalità testamentaria o la donazione sol quando esse figlie non abbiano ottenuta l'intiera legittima nella dote.

Ed ecco ne' Codici nostri anche l'altro elemento di somiglianza, o piuttosto d'identità col sistema de' Romani.

Intorno a questo punto, che a me par chiarissimo, arrecano qualche difficoltà gli art. 1026 e 1952 del Codice nostro corrispondenti, all'incirca, al 925 francese.

Ma l'art. 1026 altro non dice eccettochè „ quando il valore delle donazioni eccederà o „ eguaglierà la quota disponibile, tutte le dis„ posizioni testamentarie saranno nulle „. Fatto

il calcolo di tutto l'asse, compresi i beni donati, e visto che rimane appunto tanto di attivo per dar la legittima ai figli, più poi, se manca alcunchè di siffatto attivo, è manifesto, che il testatore aveva esaurita, colle donazioni, tutta la disponibile, e quindi gli manca ogni subjetto per far testamento. Se però le donazioni sono fatte ad alcuni tra i figli, quand'è, che si dirà ecceduta o eguagliata la quota disponibile? Quando, messe in conto le donazioni e l'attivo presente, vedrassi che i figli donatarj hanno conseguito quanto, o più di quanto importa la disponibile in genere, e la loro quota di legittima. In tal caso, qualunque siasi la disposizione testamentaria, i restanti figli coglieranno tutto l'attivo presente a titolo di legittima. Se, fatti i calcoli, le donazioni non avranno esaurita che la disponibile, le disposizioni testamentarie saranno nulle, ma i figli donatarj prenderanno parte nell'asse attivo presente per conseguire la quota della loro legittima. Se poi, dietro gli stessi calcoli, le donazioni fatte ai figli comprenderanno sicuramente la loro quota legittima, ed anche alcuna cosa di più, ma entro la disponibile, dirò con franchezza, che l'art. 1026 non è applicabile, e che le disposizioni testamentarie saranno nulle solo in quanto tenderanno a privare i figli non donatarj di tutto o di parte della quota legittima computata già a favore de' donatarj.

Nè altro vuol significare l'art. 1952, se non che questo (forse non espresso con bastante precisione) sembra dar la preferenza alla disponibile sulla legittima dicendo „ potrà (il figlio „ donatario) ritenere su i beni donati, oltre „ la porzione disponibile, la sua legittima „.

L' ipotesi dell' articolo è, che siasi fatta donazione ad un figlio degna di essere ridotta; e la donazione, dice l' articolo, è tale quando supera tutta la disponibile in genere e la quota legittima dovuta al figlio stesso. Dunque le donazioni ai figli comprender possono e *disponibile* e *legittima*.

Ciò per altro nulla ha di comune colla quistione di sapere, se il figlio debbe imputare prima di tutto nella sua legittima quelle cose che il padre a lui donò tra vivo, e molto meno ne ha colla quistione, il cui scioglimento è anche più facile, se la dote, la quale non è donazione propriamente tale, diminuisce da sè il credito della figlia per la legittima.

Del resto il caso nostro non abbisogna dell' apparato di tante teorie e di tante indagini. Il padre testatore ha detto, che le figlie conferiscano ed imputino nella legittima le doti a loro date, onde impinguare la disponibile pel maschio. Se questo comando rende pingue di troppo ed oltre il dovere la disponibile medesima, si accingano le figlie a farlo ridurre entro i convenienti termini, e vedrassi qual pro siano per ritrarne, giusta le cose osservate negli scritti precedenti.

Compre e Aggiudicazioni in nome di terze persone

In un pubblico incanto di beni stabili pignorati, tenutosi davanti il Tribunale del Valtarese, è insorta la quistione, puramente accademica, per sapere, se potevasi ammettere ad offerire per un terzo da nominarsi chi fu riconosciuto idoneo a sostenere del proprio l'impegno delle sue obblazioni.

Uno fra gl' impiegati presso quel Tribunale mi ha trasmesso il parere, ch'egli spiegò in quella circostanza, pregandomi di esaminarlo con imparzialità, ed anche se occorra di publicare la mia opinione intorno a siffatto punto di pratica. Mi ha permesso di far uso delle sue osservazioni come se fossero mie (1). Accingomi al tenue lavoro, cui m' ingegnerò di dare tal forma da non riuscire inutile alla studiosa Gioventù ed al Foro.

I.ª *Quistione.*

È valida o no la compra, che altri, non munito di mandato, non tutore nè amministratore legittimo, fa per una terza persona?

Risposta.

Sarebbe cosa non seria il porre solamente in dubbio, se siffatta compra produce alcuna ob-

(1) L'impiegato, di cui qui, è il Dottore Giacomo Melegari mio fratello, Cancelliere presso il Tribunale del Valtarese.

bligazione o alcun vincolo qualsiasi al terzo, il quale non è presente, non presta il consenso, non è rappresentato, e qualche volta neppur nominato.

Avverrà forse in progresso, che il terzo accetti, ratifichi; ma questa adesione formerà ella stessa il contratto, e lo formerà nel momento per l'appunto, in cui verrà data; poichè in quell'istante, non prima si verifica l'unanime accordo *in idem placitum* del venditore e del compratore.

La quistione adunque riguarda propriamente chi ha comprato per terza persona.

Contrattare per altri esclude con tutta evidenza, che *si contratti per sè*. Dunque chi compra per un terzo, dice di non comprare per sè medesimo. Ciò posto, chi azzarderebbe di asserire, che costui è il compratore a malgrado della spiegata sua volontà in contrario (1)?

II.ª *Quistione.*

Chi compra per un terzo contrae o no alcuna obbligazione pel caso in cui il terzo non voglia ratificare la compra; oppure pel caso in cui, essendo la compra *per persona da nominarsi*, la nomina non si faccia; o, in fine, pel caso che la terza persona qualsiasi si trovi poi incapace di contrattare, ovvero non idonea a sopportare le condizioni del contratto?

(1) Si vegga Pothier (*des Obligations part.* I.ª, *chap.* 1, *sect.* 1, *art.* 5, §. 54 *e* 56), che adduce i motivi per cui è nulla, a qualsiasi effetto e per chicchessia, la stipulazione e la promessa per un terzo. Ora; la compra è *stipulazione*, in quanto riguarda all'acquisto del fondo; è *promessa* in quanto riguarda al pagamento del prezzo.

Risposta.

Le Leggi non si oppongono a che le compre per una terza persona *nominata* o *da nominarsi* si muniscano di tali patti da far valere il contratto tra il venditore e l'acquirente pel terzo, oppure da indurre alcuna obbligazione a carico dell'acquirente medesimo: a maniera di esempio, se costui aggiunge, che, non ottenendo la ratifica, o non facendo la nomina entro certo tempo, o non trovandosi capace oppure idonea la persona nominata all'atto o dopo, s'intenderà fatta la compra per sè stesso, oppure egli soggiacerà al risarcimento de' danni, ecc.

Ma io esamino il quisito in rispetto al caso semplice, che siasi comprato pel terzo, o a nome del terzo nominato o da nominarsi senz'aggiungere altra cosa.

Tutta la Legislazione, che ha regolato o regola pur tuttavia il nostro Paese, risponde concordemente che chi compra di tale maniera non rimane a nulla obbligato perchè nulla fa. „ Quæcumque gerimus (così la L. 11 *ff. de oblig.* „ *et act.*), quum ex nostro contractu originem „ trahunt, nisi ex nostra persona obligationis „ initium sumat, *inanem actum nostrum efficiunt;* et ideo neque stipulari, neque emere, „ vendere, contrahere, ut alter suo nomine „ recte agat, possumus. – On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre „ nom que pour soi-même – „. *Art.* 1119 *Cod. civ. fr.* „ Nessuno può obbligarsi o stipulare in „ suo nome, che per sè medesimo „. *Art.* 1092 *Cod. civ. parm.*

Anzi la massima si reca tant' oltre sino a decidere, che non avvi obbligazione di sorta quand' anche l' acquirente *prometta che il terzo comprerà, accetterà, ratificherà*. Così la L. 83 *pr. ff. de verb. oblig.* „ Inter stipulantem et „ accipientem negotium contrahitur: itaque alius „ pro alio promittens daturum facturumve eum, „ non obligatur; nam de se quisque promittere „ oportet „. Così il §. 3, *tit.* 20, *lib.* 3 delle Instituzioni di Giustiniano „ Si quis alium da- „ turum, facturumve quid promiserit, non obli- „ gabitur; veluti si spondeat Titium quinque „ aureos daturum (1) „.

Qualora si voglia, anche senza un patto speciale e preciso, che chi compra per un terzo rimanga obbligato, è mestieri d' indurlo a promettere *in nome proprio e del proprio* il fatto di quel terzo, e vale a dire, che costui comprerà accetterà ratificherà, o indurlo ad obbligarsi e promettere *del proprio* di far sì, che il terzo compri accetti ratifichi, indurlo in somma a garantire *in nome proprio e del proprio* il fatto del terzo. Giustiniano nel sovrac-

---

(1) La massima qui riferita sembra contraddetta dalla *L.* 81 *ff. de verb. obligat.*, nella quale Ulpiano così si esprime: „ Quoties quis alium sisti (in judicio) promit- „ tit, nec adjicit pœnam....., quæritur an committa- „ tur stipulatio? Et Celsus ait: etsi huic stipulationi „ non est additum, nisi steterit pœnam dari, in id „ quanti interest contineri: et verum est quod Celsus „ ait; nam qui alium sisti promittit, hoc promittit id „ se acturum ut stet „. Si vegga sul proposito di questa Legge quanto ho scritto nella Nota alla Decisione Parma e Gelmini, che si trova al N.° XVIII della parte I.ª 1824-1825. La Nota relativa è alla pag. 282 di quel volume.

citato §. 3 *lib.* 3 *tit.* 20 dopo le parole riferite superiormente, soggiunge „ Quod si *effecturum* „ *se ut Titius daret* spoponderit, obligatur „. Di pari maniera il Codice francese, subito appresso l'art. 1119, dice nell'art. 1120 „ Néanmoins on peut *se porter fort* pour un tiers „ en promettant le fait de celui-ci „; ed il Codice parmense all'art. 1092 aggiunge il 1093 così espresso „ Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto „ di una terza persona (1) „.

Gli effetti da prodursi dalla promessa o guarentía, di cui è caso, sono indicati dalla L. 83 *ff. de verb. oblig.*, nella quale, avendo qualcuno promessso di far comparire un terzo in giudizio, s'insegna, che, non avvenuta la comparsa, il promettente ha da condannarsi *in id quanti interest sisti;* alla qual cosa è conforme la disposizione del rammentato art. 1120 francese, il quale prosegue a dire „ sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement „ e più chiaramente l'art. 1093 parmense, che soggiunge „ ogniqualvolta „ però la terza persona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell'obbligazione, il creditore „ avrà soltanto il regresso per l'indennità contro quello che si è in tal modo obbligato o „ che ha promesso di far ratificare „.

---

(1) *Se porter fort*, ch'è l'espressione dell'articolo francese significa *guarentire; promettere il fatto*, ch'è l'espressione dell'articolo parmense, non importa quanto il *guarentire*, e sembra portar a conchiudere che basta il promettere che il terzo *darà farà comprerà* ecc. ecc.; il che più chiaro si vede nello stesso articolo, quando dà per esempio *chi ha promesso di far ratificare*.

Nella nota alla Decisione Parma e Gelmini, riferita in questa Raccolta, ho sostenuto, che l'indennità dovuta al creditore, cui erasi promessa *la puntualità de' pagamenti da farsi da un terzo*, consisteva nel pagamento, per l'appunto, dell'intiera somma non isborsata da quel terzo (1). In verità, ripeterei lo stesso principio, quando si presentasse il caso, che alcuno avesse promesso di far accettare, o ratificare la compra, sosterrei, vale a dire, che il venditore non sarebbe mai abbastanza indennizzato, se non quando la compra con tutte quante le condizioni, e le spese, fossero poste a pieno carico del promettente (2).

III.ª *Quistione.*

Nella Giurisprudenza pratica sono ammessi o no i principj fin qui stabiliti intorno alla compra per terza persona?

Risposta.

Parlo, avanti tutto, in rispetto alle

Leggi Romane.

Con abuso vero di alcuni testi della Raccolta di Giustiniano, qualche Dottore de' secoli trapassati cominciò ad insegnare:

(1) Loc. cit. *pag.* 285, V.ª *Eccezione.*

(2) Questa mia opinione è conforme a quanto insegnavano gli antichi citati dal Sordi nella Dec. 226 (di cui sarà parlato più oltre) n.º 12, che, cioè: *si res adquiratur nomine absentis, et ille recuset ratam habere emtionem, remanet res pœnes acquirentem cum eisdem qualitatibus et conditionibus.*

1.° che fatta la compra a nome di un terzo *nominato*, ma non presente, se quel terzo ricusasse di ratificarla, la cosa venduta ed il contratto rimarrebbero colle concordate qualità e condizioni a carico del compratore per essa terza persona;

2.° che lo stesso avverrebbe, vale a dire la cosa ed il contratto rimarrebbero a carico di chi avesse comprato per persona da *nominarsi*, qualora la nomina non venisse eseguita (1).

Nel progresso, sia pel costume degli Scrittori di que' tempi di tenersi dietro l' un l' altro senza molto riflettere, sia più propriamente in vista della somma comodità ed utilità che derivar poteva dal non intervenire personalmente alle compre, ed anche dal non manifestarsi sull'istante del contratto, e massime nelle pubbliche aste, il nome del vero compratore, le surriferite due proposizioni furono sostenute dal consenso universale, e fecero parte delle vere e proprie consuetudini del Foro, siccome atte-

---

(1) Si vegga la Dec. 226 del Sordi che cita gli Autori di siffatte opinioni.

Ho detto, che ciò accadde *per vero abuso di alcuni testi di legge*.

Ecco que' testi: „ Si absentis pecuniam nomine ejus „ fœnori dedisti, ac reprobato nomine mandatis actio- „ nibus experiris, Præses Provinciæ jurisdictionem suam „ præbebit. Idem si cessare mandatum animadverterit, „ utilem tibi adversus debitorem eo nomine competere „ non negabit „. L. *Si absentis* 4. *Cod. si cert. petat* „. Secundum responsum Domitii Ulpiani Præfecti „ annonæ, Jurisconsulti amici mei, ea quæ stipulata „ est, quum moreretur, partem dimidiam dotis cui „ velit relinquere: reddi sibi, quum moreretur, eam „ partem dotis stipulata videtur „. L. *Secundum responsum*. 4. *Cod. de contrah. vel. committ. stipulat.*

stano il Fabro (*in Cod. lib. 4, tit. 34, defin.* 1), e tra i più moderni Voet (*ad Pand. lib.* 18, *tit.* 1, *n.°* 8).

Ma entro qual tempo si avrebbe ad ottenere la ratifica, o fare la nomina, onde l'acquirente per terza persona non avesse a riputarsi compratore egli stesso?

Questa ricerca imbarazzò non poco i Dottori e li divise in diverse opinioni, sostenendo alcuni, che l'operazione poteva farsi a *volontà;* insegnando altri, che avesse a farsi *senza ritardo;* altri concedendo il termine di *sessanta giorni,* altri di *un anno;* richiedendo altri la *previa interpellazione del venditore;* ed altri in fine facendo *arbitro il Giudice* per determinare il tempo, secondo le circostanze (1).

Il Senato di Mantova, sul riflesso principalmente, che così erasi sempre praticato per l'addietro, decise, che la nomina (e lo stesso può dirsi della *ratifica* per identità di ragione) aveva ad eseguirsi *entro l'anno;* termine questo, al dire di quel Senato, non breve e neppure più lungo del giusto; altrimenti l'acquirente per terza persona perderebbe il diritto di sgravarsi del contratto in pregiudizio del venditore.

Avverte però il già Presidente di quel Senato Gian-Pietro Sordi, nel riferire la decisione (2), che la quistione *sul tempo, entro cui ha da seguire la nomina* (o la ratifica) non è propriamente di alcuna importanza pel venditore, sicuro, com'egli è sempre, di avere per compra-

---

(1) Queste diverse opinioni ed il fondamento di ciascuna di loro vengono riferiti nella più volte citata Decisione 226 del Sordi.

(2) Che è la 226 della sua Raccolta, come fu detto.

tore o il nominato (ratificante), oppure l'acquirente per la terza persona; che l'interesse di questa indagine riguarda unicamente il compratore in rispetto al pagamento della *gabella* [1]; giacchè, fatte le cose entro il termine legale, vi ha un solo contratto, e perciò si fa un solo pagamento de' diritti; fatte fuori di tempo, la nomina (o la ratifica) diviene contratto nuovo e da pagarsi distintamente.

Passo ora a parlare delle

Leggi nuove (Francesi).

Non può negarsi, che l'uso di comprare *per terza persona* anche ne' pubblici incanti non fu straniero alla Francia e si mantenne in vigore sino a pochi anni prima della pubblicazione del Codice civile, dachè la Legge del 22 frimajo anno VII (1799) intorno *al Registro* determina i diritti da pagarsi *pour les élections ou déclarations de command ou d'ami sur l'adjudication ou contrat de vente de biens meubles.* Art. 69, §. 5, n.° 4..... *pour les déclarations, ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles,* cit. art. 69, §. 7, n.° 3, [2].

Le discipline, che intorno a siffatto subjetto si ricavano dalle disposizioni del sovraccitato art. 69, sono:

---

(1) Che noi diremmo *del registro* o *controllo* per la mutazione della proprietà.

(2) Si vegga nel Repertorio universale la parola *Command*. Ivi s' indicano anche i termini entro i quali doveva farsi la dichiarazione o nomina, secondo i diversi costumi.

1.° che quando la compra o tra privati, o al pubblico incanto, era fatta direttamente per sè, e non si era riservata la facoltà di nominare un terzo, la nomina posteriore, anche di pochi minuti, all'atto della compra o aggiudicazione si considerava come un nuovo contratto, giacchè si pagavano due diritti eguali di mutazione, uno per la compra o aggiudicazione, l'altro per la dichiarazione, elezione o nomina;

2.° che, riservatasi nella compra, o nelle offerte per l'aggiudicazione la facoltà di nominare l'acquirente, e, del pari, comprando od offrendo per persona da nominarsi, era d'uopo di fare la dichiarazione, l'elezione o nomina *entro ventiquattr' ore;* altrimenti si pagavano due diritti come di due mutazioni di proprietà.

Cinque anni dopo la Legge intorno al Registro si promulgò in Francia il Codice civile, il quale nell'art. 1119, sull'esempio delle Leggi romane, e più particolarmente del §. 3 delle Instituzioni *lib.* 3, *tit.* 20 *de inutil. stipulat.*, siccome si osservò di sopra, proibisce di stipulare e di obbligarsi in nome proprio per un terzo.

Tutte le precedenti disposizioni legislative, tutti i precedenti usi e le consuetudini anteriori relative alle materie contenute nel Codice civile, vennero espressamente abolite. Ma la Legge del 22 frimajo intorno al Registro fu sempre ritenuta in pieno vigore.

Nel 1.° gennajo 1807 venne posto in attività il Codice di processura civile, il quale nell'art. 707 non ammette se non i Causidici (Avoués) ad offrire ne' pubblici incanti, che si fanno all'udienza de' Tribunali per l'aggiudicazione degli stabili; nell'art. 709 obbliga il

Causidico aggiudicatario a dichiarare entro tre giorni dall' aggiudicazione la persona per cui ha offerto e comprato, ed a presentarne o l'accettazione, o il mandato di procura; in mancanza di che lo stesso Causidico si ritiene come aggiudicatario in nome proprio; e nell'art. 713 annulla l'aggiudicazione, e condanna ai danni ed interessi il Causidico il quale abbia offerto e comprato per certe persone ivi menzionate, o per persone notoriamente insolvibili.

(Parmensi).

In questi Ducati nel 1819 si viveva pur tuttavia sotto le disposizioni delle Leggi francesi, ma si stavano preparando e fors'anche sul finire di quell'anno erano digià allestiti il Codice civile ed il Codice di processura civile, che poi vennero messi in vigore poco dopo. Intanto nel dì 23 dicembre del detto anno 1819 si attivò la Legge sul Registro, che ora conosciamo sotto il nome di *Decreto Sovrano intorno al Controllo.*

L'art. 38 di questo Decreto ricorda, che i Causidici, i quali si rendono aggiudicatarj di stabili, sono tenuti fare la nomina dell'acquirente entro i tre giorni; che, in via di regola, l'atto di nomina si riceve dal Cancelliere, ed i diritti si riscuotono contro i medesimi Causidici aggiudicatarj. Dopo ciò l'art. 71 nel §. 6, n.° 4, e nel §. 8, n.° 3 ripete le disposizioni dell'art. 69 §. 5, n.° 4, e §. 7, n.° 3 della Legge francese sul Registro intorno alle dichiarazioni o nomine della persona, per commissione della quale si ottenne un'aggiudicazione o si stipulò un contratto di vendita di beni mobili o immobili: se

non che, in rispetto alle dichiarazioni o nomine di siffatta persona per aggiudicazione o contratto di beni immobili, si concedono *tre giorni* di tempo a farle, quando si tratta di aggiudicazioni o vendite giudiziali, e sole *ventiquattr' ore,* quando si tratta di aggiudicazioni o vendite stragiudiziali; ben inteso però, che, quanto a queste ultime, la nomina si avrà per un nuovo contratto, e pagherà da sè un diritto di mutazione, qualunque volta la facoltà di nominare non sia stata riservata nel contratto.

Nel dì 1.° luglio 1820 divengono esecutorj i nuovi Codici, il *civile* cioè, e quello di *processura civile* accompagnati l' uno e l'altro dalla dichiarazione Sovrana, che tutte le relative leggi e consuetudini anteriori cessano di aver effetto.

Gli art. 1092 e 1093 del Codice civile traducono quasi letteralmente gli art. 1119 e 1120 del Codice civile francese, e come fu avvertito poc' anzi.

Ci fa sapere l' art. 846 del Codice di processura civile, che – *Qualunque persona idonea a sostenere l' impegno della sua obblazione è ammessa* (ne' pubblici incanti degli stabili pignorati) *ad offerire senza ministero di Causidico* –. Niuna menzione è fatta qui, nè altrove, de' Causidici offerenti ne' pubblici incanti.

Difficultà.

Dal complesso di questi andamenti delle leggi nuove, e più particolarmente dal fatto, che le rispettive leggi sul Registro, ossia Controllo furono mantenute in pieno vigore anche dopo l'attivazione de' Codici civili francese e par-

mense, dall'altro fatto, che, dopo promulgati que' Codici, non furono infrequenti le compre e le aggiudicazioni a nome di terze persone nominate o da nominarsi, intendono alcuni di dedurre o che l'art. 1119 francese ed il corrispondente 1092 parmense non annullano le compre o le aggiudicazioni in nome di terze persone, e massime da nominarsi, o che l'uso e la consuetudine universale posteriore derogarono alla disposizione di quegli articoli intorno a tali contratti.

Soluzione.

Io oso affermare che nè l'uno nè l'altro di que' pensamenti ha l'appoggio della verità.

Non sussiste, che siano valide, in genere, le compre e le aggiudicazioni in nome di terze persone. Il venditore viene a dire nel contratto – *io vendo alla persona nominata* (Tizio), oppure *alla persona che verrà nominata* (da Cajo) –. Risponde Cajo – *io accetto per Tizio*, oppure *accetto per chi verrà da me nominato* –. E quale sarà, se questa non è, una stipulazione in nome proprio a favore di un terzo? Cajo risponda pure – *io mi obbligo per Tizio; io mi obbligo per chi nominerò* –. Sarà questa sicuramente un'obbligazione in nome proprio a carico di un terzo. Ma l'art. 1119 e sippure l'art. 1092, proibisce di così stipulare, di così obbligarsi – *On ne peut s'engager ou stipuler* ecc. – *Nessuno può obbligarsi o stipulare* ecc. –, e le leggi proibitrici sono anche eminentemente annullatrici di quanto si fa contro la loro proibizione.

Si aggiunge, che il terzo, nominato nel contratto, o non nominato, è libero di accettare

o no. Dunque la sostanza dell'affare è rimessa all'arbitrio di chi ha da figurare come una delle Parti principali; e l'art. 1174 del Codice francese, conforme al 1148 parmense, dichiara nulla qualunque obbligazione (e così qualsiasi convenzione) contratta sotto una condizione *potestativa*.

Non sussiste (e qui sta propriamente lo scioglimento di tutto il nodo), che la Legge intorno al Registro ritenuta in vigore, e la vantata pratica abbiano derogato alle disposizioni dell'art. 1119 e dell'art. 1092.

Quando non vi fosse che una sola maniera di *comprare per una terza persona,* allora forse si potrebbe sostenere che, conservando in vigore la Legge del Registro o Controllo, e continuando a far delle compre o delle offerte in nome di terzi, i succitati due articoli sono pregiudicati.

Ma si hanno due modi, e noi lo abbiamo accennato nella risposta alla seconda quistione, di contrattare pe' terzi, uno *nudo e semplice,* e questo porta la nullità di tutta la stipulazione, od obbligazione; l'altro congiunto a tali espressioni o patti da rendere garante chi contrattò del fatto del terzo, e questa circostanza mantiene valida, almeno per certi effetti, la stipulazione o l'obbligazione. Il primo modo forma il subjetto dell'art. 1119 e dell'art. 1092; il secondo modo forma il subjetto del susseguente art. 1120 e 1093.

La Legge intorno al Registro determina unicamente gli effetti da prodursi dalle compre o aggiudicazioni che si dichiarino fatte a comodo di terze persone, ed i diritti da pagarsi quando siffatte dichiarazioni vengano eseguite. Forse

chè quella Legge si occupa nell'indagine di sapere, se le compre o aggiudicazioni saranno valide in origine o nulle? Neppure una parola trovasi in lei su questo punto.

Facciasi caso, che Cajo abbia comprato puramente e semplicemente un fondo per persona da nominarsi. Se Cajo promuova giudizio in nullità del contratto contro il venditore sull'appoggio dell'art. 1119, o 1092, varrà forse al venditore medesimo l'allegare, che, essendo decorse le ventiquatt'ore o essendo decorsi i tre giorni prescritti come termine perentorio dalle Leggi della registratura per fare la nomina, la compra è rimasta a carico dello stesso Cajo? Varrà forse questo riflesso all'amministrazione del Registro, che voglia riscuotere il diritto di mutazione, se Cajo le opponga che l'atto fu nullo in origine ed irrisorio?

Ripetansi congruentemente le stesse cose intorno agli esempi ed alla pratica. Perchè le allegate specie fossero di qualche influenza, bisognerebbe, per lo meno, dimostrare: 1.° che furono compre o aggiudicazioni pure e semplici per terze persone, ed entro i veri termini dell'art. 1119 o 1092; 2.° che la validità di tali compre fu posta in contesa giudizialmente; 3.° che i Tribunali con decisa costanza le dichiararono valide. In altra guisa si verrebbe a pretendere, che si potesse argomentare *a pari* ponendo a confronto cose fra loro disparate; e che il privato assenso di alcuni di non eccepire la nullità di un atto o la loro trascuranza a così fare, toglie a tutti gli altri il diritto di eccepirla in onta alla Legge che la pronuncia.

Sebbene, a che parlare di pratica? Questo nome poteva imporre presso que' Popoli, che

professavano di reggersi *legibus et moribus* (1); presso a que' Popoli, che, avendo il diritto di darsi espressamente le leggi scritte, dovevano averlo del pari di darsele in modo tacito e col fatto senza bisogno di scrittura (2); presso que' Popoli in fine, la cui legislazione attribuiva alla consuetudine la forza di derogare anche alle leggi scritte, e presentava le norme, onde conoscerla (3); ma quel nome nulla vale per noi, che siamo retti da' principj diversi, e la cui legislazione non fa neppur motto della consuetudine (4), tant' è lontana dal riconoscerne l' efficacia.

Per dir tutto in breve;

(a) la Legge intorno al Registro o Controllo determina i diritti da pagarsi nel caso, o ne' casi, della dichiarazione e nomina della terza persona per la quale si è comprato o privatamente o nelle pubbliche aggiudicazioni; ella non dice nè può dire che quelle compre saranno valide oppur nulle, poichè questa è materia tutta riservata alle disposizioni del Codice civile:

---

(1) Instit. Justin. *lib.* 1, *tit.* 2, §. 1; e Digest. *lib.* 1, *tit.* 1, *leg.* 9, e *tit.* 3, *leg.* 32.

(2) Cit. *L.* 32 *ff. lib.* 1, *tit.* 3, §. 1. *Nam cum ipsæ leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptæ sunt; merito et ea quæ sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, aut rebus ipsis et factis?*

(3) Cit. L. 32, e le altre sino e compresa la L. 39 del cit. tit.

(4) Salvo che in alcuni casi particolari (come nell' art. 1159 del Codice civile francese, 1133 del Codice civile parmense) i quali anzi danno luogo ad argomentare pel resto *a contrario sensu* in tutte le altre specie.

(b) la Pratica contraria alle disposizioni del Codice civile non è provata (1), e, quando pure lo fosse, non avrebbe alcuna efficacia.

Quistioni subalterne, relative alla sola Legislazione parmense.

IV.ª *Quistione.*

I Causidici, ossiano Procuratori a liti, sono eglino autorizzati o no ad offrire ne' pubblici incanti, e ad accettare le aggiudicazioni come per lo passato, o piuttosto debbono presentarsi a quegli atti le persone che intendono rendersi aggiudicatarj?

Risposta.

Il Codice di processura civile ha ommesso di occuparsi di proposito intorno a questo punto importantissimo.

L'art. 846 di quel Codice non ammette è non esclude da' pubblici incanti il ministero de' Causidici; nulla dice in sostanza, quanto è a lo-

---

(1) Si prendano a disamina i *Cahiers des charges*, ossiano *Quaderni delle condizioni* distesi da esperti Causidici per servire alle aggiudicazioni, e vedrassi imposto l'obbligo di rimanere aggiudicatario egli medesimo a chi voglia offrire per terza persona nominata, o da nominarsi.

Sono queste le aggiudicazioni che vogliónsi citare ad esempio?

ro, poichè può sussistere che qualunque persona idonea venga ammessa ad offerire, e che alla mancanza della presenza della persona supplisca un Causidico, come vi supplisce negli altri atti giudiziali.

Io mi sentiva inclinato a pormi dal canto del rispettabilissimo Corpo de' Causidici, pel quale le leggi francesi nella materia in discorso e in tutte le altre fanno apparire pienissima fiducia, sia in rispetto alla probità, sia in rispetto alla responsabilità (1). L'argomento che mi faceva propendere era questo –. L'art. 846 non esclude il ministero del Causidico per offerire. Ma intanto l'art. 38 del Sovrano Decreto intorno al Controllo, mantenuto in vigore, suppone, che i Causidici possano offerire e rendersi aggiudicatarj; determina il tempo entro cui eglino hanno a dichiarare per chi si sono renduti aggiudicatarj ed il luogo ove debbono fare la dichiarazione, e l'art. 71, §. 6, n.° 4, indica gli effetti che deriveranno, se la dichiarazione sia fatta fuori di tempo. Qual cosa impedisce di supplire ad una Legge, che nulla ha di contrario, con un'altra Legge egualmente in vigore –?

Considerazioni più dirette e di più alta portata mi hanno però impedito di abbandonarmi alla prima inclinazione.

Oltrechè nel tit. 8, lib. 1 del Codice di processura civile, ove si determinano le attribuzioni dei Procuratori a liti o Causidici, tutto è circoscritto alla istruzione delle cause, alle

(1) Io penso che il motivo unico della disposizione dell'art. 846, Cod. pr. civ., consista nel risparmio della spesa occorrente pel ministero del Causidico.

liti, ai giudizj; oltrechè nel Decreto intorno alle Tasse non si riscontra stabilito alcun onorario per la comparsa del Causidico ad offerire; nella legislazione, quant'ella è, non è dato di rinvenire una disposizione, che, seguendo le tracce degli art. 709 e 713 del Codice francese di processura civile, articoli tuttora vigenti quando il Decreto del Controllo fu promulgato fra noi, renda aggiudicatario il Causidico stesso, se trascuri di far la nomina, di produrre l'accettazione espressa o la procura del nominato, e lo assoggetti alla rifazione de' danni ed interessi, se nomini una persona non idoneâ a sostenere l'impegno dell'aggiudicazione.

Senza queste guarantie, che, non essendo espresse non si otterrebbero mai, od almeno non si otterrebbero se non premesso un giudizio, mi è paruto assai più prudente il sostenere, che i Causidici non sono autorizzati ad offerire ne' pubblici incanti, ed a rendersi aggiudicatarj come in addietro, e che la relativa disposizione dell'art. 38 del Decreto Sovrano intorno al Controllo si è trovata, dopo la promulgazione del nuovo Codice di processura civile, paralizzata, priva di applicazione e di qualsiasi efficacità.

V.ª *Questione.*

La persona ammessa ad offerire ne' pubblici incanti può ella o no offerire per un terzo nominato o da nominarsi?

Risposta.

Dalle cose osservate fin qui si ritrae con tutta facilità lo scioglimento del proposto quesito.

(a) La persona ammessa offre per un terzo *nominato*.

Questa obblazione, se pura e semplice, è *nulla* per la disposizione espressa dell'art. 1092, a meno che la persona medesima non presenti la procura in buona forma del nominato.

Presentandosi la procura, rimane il carico al Tribunale di verificare se la persona nominata sia idonea a sostenere l'impegno dell'obblazione, poichè il vero e proprio offerente è il terzo nominato, non chi lo nomina come suo Procuratore.

In questo caso di procura riesce superfluo l'indagare se la persona che offre materialmente sia idonea o no; ed anche i Causidici possono offerire, com'è troppo chiaro.

Qualora il mandato di procura non venga esibito, allora è necessario: 1.° che la idoneità dell'offerente sia riconosciuta; 2.° che lo stesso offerente si obblighi del *proprio* a far ratificare l'aggiudicazione dal terzo nominato, ed a fargli sostenere l'impegno dell'aggiudicazione medesima, cosicchè mancando all'una condizione od all'altra esso offerente sia ritenuto a qualsiasi effetto nella qualità di aggiudicatario.

Quest'ultima condizione sembrerà, per avventura, esorbitante, in quanto che l'art. 1093 si limita a rendere risponsabile de' soli danni chi ha promesso di *far ratificare* e non riesce ad ottenerlo. Ma si rifletta alla sostanziale diversità de' casi. Tra i privati può tollerarsi, che alcuna delle Parti ommetta di guarentire il suo contratto nella miglior forma possibile ed abbandoni l'interesse proprio alla disposizione della Legge. Non così allorquando il contratto od i contratti hanno a dirigersi dalle pubbliche Au-

torità. Sarebbe vergogna per queste il non guarentire l'interesse degli altri, per cui agiscono (e le aggiudicazioni non risguardano, no certo, all'interesse de' Tribunali) con quella efficacità maggiore, che le leggi permettono. Ora l'efficacia maggiore che dar si possa ad un pubblico incanto ed alla conseguente aggiudicazione consiste nell'impedire che riescano inutili ed abbiano a reiterarsi; nè le Leggi si oppongono a chè si ricorra al patto da me proposto. Si aggiunga ancora quanto da me fu detto (1), che, cioè la vera e propria indennizzazione del venditore, nel preciso caso in discorso, sta unicamente nella sussistenza del suo contratto (2).

Potrebbe peraltro tollerarsi, che, nel supposto d'insolvibilità del terzo, l'offerente si obbligasse del proprio unicamente per le spese dell'incanto divenuto vano, e ciò ad imitazione dell'art. 7:3 del Codice di processura civile francese, che i nostri Legislatori presero a guida in tante altre cose.

(b) La persona ammessa offre per un terzo *da nominarsi*.

Qui è *nulla* del pari l'offerta se non venga munita da patti speciali, e lo è per una ragione di più, perchè dovendo il terzo essere riguardato come il vero ed unico offerente, riesce impossibile al Tribunale di riconoscere la sua idoneità, e così di conformarsi al disposto nell'art. 846.

---

(1) Nella risposta alla seconda Questione in fine.

(2) La sussistenza dell'aggiudicazione, e così l'evitare che non abbia a rinovarsi, fu il motivo per cui l'art. 846 impose ai Tribunali di non ammettere ad offerire se non le persone idonee a sostenere l'impegno delle loro obblazioni.

La prima cura de' Giudici sia di assicurarsi dell'idoneità di chi offre a nome del terzo *da nominarsi*. Le condizioni da apporgli onde si sostenga l'aggiudicazione e non si comprometta l'onore degli Aggiudicanti, si desumeranno da quelle che poco prima sonosi indicate; e vale a dire – che l'offerente prometta *del proprio* di nominare persona idonea, di far ratificare la nomina, e si sottometta ad essere egli medesimo considerato qual aggiudicatario (o ad essere tenuto ai danni-interessi nel caso di sopraespresso di non idoneità) quando manchi o all'uno o all'altro.

VI.ª *Questione.*

Entro qual termine si deve ottenere la promessa ratifica, o fare la nomina; dove, come, e davanti a chi, deve ciò eseguirsi?

Risposta.

Nel §. 8, n.° 3 dell'art. 71 del Decreto Sovrano intorno al Controllo si trova disposto (e come già venne avvertito), che, trattandosi di aggiudicazioni o vendite giudiziali di beni immobili, si paga un diritto distinto di mutazione, qualunque volta la dichiarazione o nomina della persona, per commission della quale si è comprato, non si faccia entro i *tre giorni*. Dunque la Legge dopo questo tempo ritiene come accettata in nome proprio l'aggiudicazione, e fatta la compra in nome proprio, ed ha la posteriore dichiarazione e nomina in contò di un contratto del tutto nuovo, non ostante l'originaria riserva di nominare.

Può quindi sostenersi a tutta ragione, che, nel proposto caso, onde esimersi dall' essere considerato come aggiudicatario, è mestieri di far la nomina entro i tre giorni.

Non è chiaro egualmente se entro lo spazio di tre giorni dall' aggiudicazione abbia ad ottenersi la ratifica della persona, per la quale si è dichiarato di fare le obblazioni. Per una parte le parole *dichiarazioni o nomine*, di cui fa uso il rammentato §. 8, n.° 3, sembrano applicabili unicamente a persone non nominate prima, e molto più perchè la stessa Legge in quel luogo si restringe poi alla sola *nomina*, dicendo – *qualora non sia fatta la nomina entro tre giorni* –; e d' altra parte può bensì supporsi che chi si riservò di nominare la persona, ciò abbia fatto all' azzardo, colla speranza cioè di ritrovare il terzo il quale si carichi dell' aggiudicazione, e quindi la tardiva sua nomina derivi da una posteriore intelligenza, e così da un contratto stipulato di nuovo; ma siffatto supposto non può aver luogo, quando il terzo fu nominato e designato sin da principio.

In questa perplessità di cose, io consiglio il Tribunale a stabilire espressamente il termine perentorio di tre giorni a riportare la ratifica; condizione questa, che, se si accetta implicitamente da chi offre all' incanto per persona da nominarsi, pare non debba riescire gravosa a chi offre per persona nominata.

Per sapere *dove, come, e davanti a chi*, deve ottenersi la ratifica o fare la nomina, è d' uopo di prendere a guida il sullodato art. 38, §. 2 del più volte citato Decreto intorno al Controllo.

Allorchè fu pubblicato il Decreto, i soli Causidici erano ammessi a fare le obblazioni ne' pubblici incanti de' beni immobili, e le loro obblazioni erano sempre considerate come relative a persona da nominarsi. In quel tempo l'atto di nomina si riceveva dal Cancelliere del Tribunale, che fatta aveva l'aggiudicazione: il Cancelliere riscuoteva i diritti di Controllo dal Causidico aggiudicatario: se questi non pagava i diritti, poteva il Cancelliere ricusare di ricevere l'atto di nomina, ed era poi tenuto di spedire entro dieci giorni l'estratto della sentenza di aggiudicazione al Ricevitore del Controllo.

Il nuovo Codice di processura ha tolta a' Causidici la facoltà di comparire, come tali, a' pubblici incanti, e di rappresentarvi, senz'altro dire, la persona che poi verrà da loro nominata. Ma a' Causidici non è forse surrogato da quel Codice qualsiasi altra persona, purchè o dichiari per chi offerisce, o si riservi di dichiararlo? L'abbiamo dimostrato. Quale ragionevole motivo vi sarebbe per opporsi a chè le discipline prescritte pe' Causidici, onde fare la nomina, si applichino ora a que' surrogati? E così, per analogia, onde fare la ratifica? Nessuno, no certo.

Si osserva però, che, tenendo dietro allo spirito dell'art. 846, non si potrebbe accettare la nomina o la ratifica se non di persona idonea a sostenere l'impegno dell'aggiudicazione; e sarebbe sconcio assai grave il costituire a giudice di questo fatto il Cancelliere.

Un riflesso semplicissimo va a sciogliere ogni difficultà.

L'art. 713 del Codice francese di processura civile rendeva responsabile il Causidico aggiu-

dicatario, che nominasse una persona notoriamente insolvibile. Voleva dunque la Legge, siccome lo vuole adesso l' art. 846, che i veri aggiudicatarj fossero idonei a sostenere l' assunto impegno. Non ostante ciò il Cancelliere circoscriveva le sue cure a riscuotere il diritto di mutazione, a ricevere l' atto di nomina, oppure a spedire l' estratto della sentenza di aggiudicazione. Di eguale maniera si regoli ora il Cancelliere. Chi si occupava in allora del resto, se ne occuperà anche oggigiorno.

Legislazione.

„ Regola prima e fondamentale:

Quando si tratta di correggere un corpo di Leggi vigenti, o di formare comunque un corpo di Leggi nuove, lo stesso soggetto o gli stessi soggetti assistano a tutta intiera l' operazione, e la dirigano, salvo l' aggiungervi alcun altro più pratico nelle materie particolari.

„ Altra Regola.

Appena concepita una legge, si confronti esattamente colle altre che sono e denno mantenersi in vigore, onde subito porle tutte in perfetta armonia.

Fra i difetti più rimarcabili, e più da schivarsi in una legislazione, si annoverano la contraddizione, l' incoerenza, l' obblio delle altre disposizioni di qualsiasi specie.

Correzioni ed Addizioni

ALL' OPUSCOLO

della Giurisdizione de' Pretori (1)

E perchè proprio dell' uomo è il fallire, e perchè distratto da diverse faccenduole non mi rimane molt' agio per maturare e rivedere ciò che vado pubblicando nella Raccolta, è avvenuto che nell' Opuscolo *della Giurisdizione de' Pretori* (in cui però fino al presente non mi sono occupato se non della *Giurisdizione volontaria*) si trovano alcune mende di massima, ed alcune ommissioni di qualche rimarco.

Uno fra i miei amici, zelante quant' uomo può esserlo de' progressi della patria giurisprudenza, si è data la graziosa premura di farmi avvertito sì delle une, che delle altre, e mi ha per di più onorato della proposta di qualche suo dubbio intorno alla materia delle tutele, ed altre cose somiglianti a queste.

Di qui particolarmente le Correzioni ed Addizioni che pongo sotto gli occhi de' rispettabilissimi Signori Associati e del Pubblico.

---

(1) Volume del 1824-1825, part. II.ª, Opuscolo 3.°, pag. 57. e segg.

(Pagina 64). (1)

Il n.° 7.° va corretto nella seguente maniera:

7.° *destina un tutore o curatore speciale, ed approva l'accettazione che questi fa dell'eredità devoluta, oppure della donazione fatta ad un minore, soggetto a patria podestà, o emancipato, quando il padre di famiglia o emancipante non può o non vuole accettarla, nè vi sono ascendenti agnati maschi di esso minore, o, essendovi, non possono o non vogliono accettarla; il tutto di conformità agli art.* 877 *e* 1896 *del Codice civile.* Minore soggetto a patria podestà o emancipato.

Rammenti il Pretore ecc.

Col riferirsi agli art. 877 e 1896 si evita di dire troppo prolissamente.

destina un tutore speciale, ed approva l'accettazione ecc. (come dissi nella succitata pag. 64).

destina un curatore speciale, ed approva l'accettazione che questi fa dell'eredità devoluta a un minore emancipato, quando manca il padre o l'ascendente emancipante. Cit. articolo 877.

destina un tutore, o un curatore speciale (congrua congruis) *ed approva l'accettazione che questi fa della donazione fatta ad un minore soggetto a patria podestà, o emancipato, quando il padre di famiglia non può o non vuole farne l'accettazione, e, trattandosi di un minore soggetto a patria podestà, non vi sono ascendenti agnati maschi di esso minore, o, essendovi, non possono o non vogliono accettarla. Art.* 1896 *Cod. civ.*

---

(1) S'intenderà sempre del Volume indicato qui sopra.

Accettazione di eredità.

Mi è stato chiesto, se le parole – *in difetto di tali ascendenti – in mancanza del padre o dell' ascendente emancipante* –, delle quali fa uso l' art. 877, si riferiscono soltanto al caso in cui gli ascendenti maschi paterni del figlio di famiglia, o il padre dell' emancipato, non esistono, o, anche al caso in cui esistendo, non possono o non vogliono accettare l' eredità?

Non ho esitato un solo momento a rispondere, che quelle espressioni hanno ad estendersi a tutti quanti i casi ne' quali l' accettazione non si fa dagli ascendenti o dall' emancipante.

In 1.° luogo, le sovr' indicate parole *in difetto, in mancanza* non si riferiscono necessariamente *alla non esistenza* degli ascendenti, o dell' emancipante, ma possono riferirsi *all' accettazione*, di guisa che il senso sia questo – *Se il padre di famiglia non possa o non voglia farne l' accettazione, questa potrà essere fatta da uno degli ascendenti ..... in difetto di tali ascendenti* nell' accettare, *il Pretore* ecc. – *Le eredità devolute a un minore emancipato saranno accettate ...... dal padre, o dall' ascendente emancipante, e in loro mancanza* di accettare ecc.

In 2.° luogo, non si vedrebbe la ragione per cui non essendovi al mondo gli ascendenti e l' emancipante, il minore potrebbe acquistare l' eredità, col mezzo del tutore o del curatore speciale, e quel minore non potrebbe più acquistare siffatta eredità, se esistendo al mondo coloro non potessero o non volessero accettarla a nome di lui. Eppure nell' interesse di quel minore e per lo scopo della Legge *deest* chi è morto, e *deest* egualmente chi non può o non

vuole, poichè in tutti i casi l'eredità non viene accettata, nè, per conseguente, acquistata.

In 3.° luogo dovendosi accettare l'eredità con benefizio d'inventario, nessun pregiudizio può mai risultare al minore dall'accettazione. Come mai la Legge rimetterebbe al mero arbitrio de' parenti l'ommettere una cosa sicuramente non dannosa, e possibilmente proficua al minore?

In 4.° luogo, si vede che la Legge non ha voluto accordare siffatto arbitrio neppure allo stesso padre fornito di patria podestà, giacchè non potendo o non volendo egli fare l'accettazione, non per questo il figlio suo perde irremissibilmente l'eredità; ma la facoltà di accettare si devolve agli ascendenti. E come poi da questi, in pari caso, non si devolverebbe ad altri?

Da ultimo nelle sustituzioni, che sono cose favorevoli anch'esse, suol ritenersi come massima, che le espressioni generali *in difetto, in mancanza* e somiglianti si estendon a tutti i i casi da' quali deriva il medesimo effetto; anzi l'espressione del caso speciale, a maniera d'esempio, *di non esistenza* si trae anche agli altri casi *d'impotenza* o *di non volontà*, e per l'opposto.

(Pagina 71).

Dopo la linea 32 si cancelli quanto è detto sino alla linea 12 della pag. 72, e leggasi, invece, quanto segue: Donna maritata. Atti estragiudiziali.

Circa all' ordinanza del Pretore relativa agli atti estragiudiziali della donna maritata si vegga quanto sarà detto sul fine del §. 11 di questa presente Sezione.

7

Il motivo del cangiamento è, perchè il cap. 2, del tit. 6, lib. 4, del Codice di processura civile citato sul fine del §. II. dirige il Pretore in tutti quanti i casi ne' quali egli deve provedere per gli atti estragiudiziali della donna maritata, ed ivi pure è indicato di quale maniera ed a quale autorità abbia a ricorrere la moglie quando le sue istanze non sono state ammesse coll' ordinanza pretoria.

(Pagina 73).

Donna maritata; in giudizio.

Dopo la linea 12 sino e compresa la linea 7 colla corrispondente nota si cancelli tutto quanto fu quivi detto; giacchè, riflettendo meglio, si scorge che il Pretore non ha forse da prendere in considerazione la giustizia o no della dimanda da introdursi in giudizio dalla donna, e deve sempre nominarle il curatore alla lite.

(Pagina 81).

Si prosegua la linea 19 aggiungendo:

Madre. Consenso. Matrimonio.

L' istruzione presidenziale del 26 settembre 1822 inserita nella Raccolta di quell' anno (N.° 109) insegna di fatti non essere necessario il consenso della madre al matrimonio del figlio minore in alcun caso, tranne quello in cui fosse ella rivestita del carattere di tutrice.

(Pagina 82).

Adozione.

In rispetto al n.° 1 ove si dice, che dovendo l' adottato acconsentire all' adozione sembra escluso da quest' atto il fanciullo incapace di *consentire* nel senso proprio, ha pensato talu-

no, che nel caso da me posto basterebbe il consenso del padre, o dell' ascendente, o del tutore, siccome basta in tante altre circostanze d'interesse non minore. I motivi di questo pensamento sono: 1.° perchè il Codice parmense non fa distinzione di età del minore adottando, e non vieta l'adozione del minore, come faceva l'art. 346 francese, anzi la suppone e l'autorizza nell'art. 145, e nell'art. 149: 2.° perchè sarebbe stato conveniente che il Legislatore, volendo il consenso anche del minore figlio di famiglia o tutelato, usasse la parola *in oltre*, come ha usata quanto all' ordinazione del Pretore.

Ma parmi di poter insistere nella mia opinione.

L'art. 145 pone come regola generale – *L'adottato deve acconsentire nell' adozione* –. *L'adottato;* dunque senza distinzione se maggiore o minore di età. E ciò ben vedesi in altri casi, ne' quali si tratta di cambiamento di stato della persona, come nell' art. 102, ove si dice, che *l'emancipazione non ha effetto, se nel tempo in cui segue l'emancipato* (ch' è sicuramente tra i diciotto anni ed i ventuno) *non vi presta l'assenso.* D'altronde, se il minore non vuol sapere di adozione, quali mezzi somministra la Legge, onde forzarlo a sentirne le conseguenze?

La L. 5. *ff. de adopt. et emancip.* si trova così espressa „ In adoptionibus, eorum dum„ taxat qui suæ potestatis sunt voluntas explo„ ratur; sin autem a patre dantur in adoptio„ nem, in his utriusque arbitrium spectandum, „ vel consentiendo, vel non contradicendo „. La *L.* 2. *ff. eod.* nel parlare dell' *arrogazione*

somministra la formola seguente „. Is qui ado-„ ptat (cioè adrogat) rogatur, idest interroga-„ tur, *an velit eum quem adoptaturus sit, ju-„ stum sibi filium esse;* et is qui adoptatur, ro-„ gatur, *an id fieri patiatur* „. Dedussero da ciò le scuole, che, bastando nell' adozione propriamente tale, la non-contraddizione dell' *adottando,* si può adottare anche un minore di sette anni; ma richiedendosi nell' arrogazione il consenso dell' *arrogando,* questi debba essere capace di prestarlo, e quindi non si possa arrogare un minore di sette anni. Zoes. *Comment. ad pr. tit. Inst. de adopt.* Voet. *ad Pand. eod. tit. n.* 3 *et* 5.

E questo fu ed è il fondamento della mia opinione, perchè l'art. 145 vuole, che *l'adottando acconsenta,* nè gli basta che *non contraddica.*

(Pagina 84).

Emancipato. Commercio.

L'art. 103 del Codice civile richiede, che l' emancipato, se vuole intraprendere il commercio, il faccia col consenso dell' emancipante, o in sua mancanza del curatore speciale, e inoltre siavi autorizzato da ordinazione del Giudice del suo domicilio.

Siccome, in via di regola, è il Pretore, che autorizza gli atti dell' emancipato, e come si scorge dallo stesso art. 103, e dagli art. 253 e seguenti ecc., così non vi ha motivo per credere, che, nel caso di traffico da intraprendersi, l' autorizzazione appartenga al Tribunale, anzichè al Pretore medesimo (ossservate le formalità prescritte dall' art. 989 ecc. del Codice di processura civile). Di fatti il §. 14 del Decreto sulle Tasse determina l' onorario da corrispondersi per quest' autorizzazione pretoria.

Se gli art. 1073 e 1074 del Codice di processura civile ordinano a chi voglia intraprendere il commercio di fare la dichiarazione ivi indicata alla Cancelleria del Tribunale di prima istanza, ciò nulla ha di comune coll' autorizzazione di cui si parla, e che debb' essere esibita al Cancelliere.

Non regge dunque quanto fu detto nella cit. pag. 84 di seguito alla parola *Giudice* sino alla fine del §. *Avverto.*

Si ha poi da aggiungere, che anche la persona, *sottoposta a moderato interdetto*, comechè agguagliata dall' art. 1092 del Codice di processura civile al minore emancipato, soggiace alle stesse discipline, qualora voglia intraprendere il commercio *(se pure una professione tanto dilicata, e dipendente da una condotta di vita sagace, prudente, economica vorrà permettersi a chi diede sospetto grave d' imbecillità o di scialacquamento sconsigliato).* Interdette.

(Pagina 92).

Si è preteso, o almeno dubitato, che allorquando nel §. 3 *(Provvidenze definitive)* ho espresso – *Il Pretore conferma, o nomina, o dispensa, o rimove i tutori* – io abbia dimenticata una fra le relative operazioni pretorie, quella cioè di *ammettere* i tutori. Di fatti (mi si diceva) l' art. 204 del Codice civile *a quelle stesse persone, a cui la Legge affida la tutela, e coll' istesso ordine, con cui sono chiamate a tale incarico*, impone l' obbligo *di fare istanza al Pretore, o per essere ammesse alla tutela, o perchè vi sia da lui provveduto*. Nè l' *ammissione* ha da confondersi colla *conferma*, giacchè Ammissione alla tutela.

abbisognano di essere *ammessi* tutti i tutori legittimi *cit. art.* 204; ma tra questi e il padre e la madre, e gli altri ascendenti, e il marito sono dispensati dal chiedere la conferma, *art.* 209.

Confesso schiettamente, che le disposizioni del Diritto Romano contenute in tutto il titolo del Digesto e del Codice Giustiniano *Qui petant tutores vel curatores*, in alcune parti dell' altro titolo pure del Digesto *Ad Senatus consultum Tertullianum*, nella L. 10 *C. de legitimis hæredibus* ed altrove, le quali disposizioni ingiungono il carico alla madre, all' avola, e generalmente a tutti coloro che succederebbono *ab intestato*, non che a' liberti, di fare istanza, onde il figlio, il nipote, il parente, il patrono privo di tutore ne sia provveduto, mi hanno sì preoccupata la mente da impedirmi di porre alla cosa l' attenzione che poteva meritare. Io ho pensato, che il nostro Codice sia qui una nuda ripetizione di quelle disposizioni, le quali per nulla parlano dell' istanza *per farsi ammettere alla tutela*, e quindi, anche deluso dalla disposizione dell' art. 1004 Cod. pr. civ. il quale parla di chi deve *far nominare* il tutore, mi sono limitato ad accennare gli art. 204 Cod. civ. e lo stesso 1004 Cod. pr. civ. (*Opuscolo pag.* 93).

Comunque la cosa sia, è certo che l' art. 204 vuol proposto al Pretore il dilemma o *di ammettere alla tutela*, o *di provvedere di altro tutore il minore, l' imbecille, il demente, il furioso, il prodigo, l' assente*.

Debbono proporre *il dilemma – le persone, cui la Legge affida la tutela dei minori, degl' imbecilli, dementi, furiosi, de' prodighi, e degli assenti, e coll' istesso ordine con cui sono chiamate a tale incarico –*.

Sarebbe ridicolo il pensare, che siffatto obbligo fosse imposto ai tutori *dativi*, e perchè essi non sono chiamati alla tutela dalla Legge, e perchè, intendendo il Pretore colla loro nomina di provvedere a chi abbisogna di tutore, il dilemma non può più aver luogo.

Non può neppur sostenersi, che quell' obbligo riguardi a' tutori *testamentarii*, e perchè del pari eglino non ricevono la tutela dalla Legge, siccome è chiaro e si ritrae dall' art. 161 del Codice civile, e perchè, non potrebbe in loro, parlando in generale, verificarsi la minaccia espressa nell' art. 206 di rimanere privati dei diritti di successione *ab intestato* nel caso di dolo.

Rimangono dunque i soli tutori *legittimi*, che sono quelli cui il sovrammentovato art. 161 denomina *tutori dati dalla Legge*.

Ma questi, se si eccettuino il padre, la madre, gli altri ascendenti ed il marito, non possono ingerirsi nella tutela, finchè non sono stati *confermati*, cioè *riconosciuti ed approvati* dal Pretore. *Art.* 208, 209. Non si confonde qui forse *l' ammissione*, di cui parla l' *art.* 204, colla *conferma* richiesta dall' *art.* 209*?* E perchè mai il *tutore legittimo*, che non vede in sè medesimo alcun motivo per essere trascurato giusta le norme tracciate dall' art. 211, si vuole costretto a proporre al Pretore di *ammetterlo*, o *di provvedere altrimenti?* Non basta, che costui faccia istanza per la *conferma*, che poi o gli viene accordata, e tutto è finito, o gli viene negata, ed il Pretore comprende da sè di dover provvedere?

Lo stesso può dirsi in rispetto agli *ascendenti materni* ed *al marito*, i quali sebbene dispen-

sati dal chiedere *la conferma*, hanno l' obbligo di dare sigurtà, o di farsene esentare dal Pretore. Art. 212, 214.

Par quindi, che l' obbligo di dimandare puramente e semplicemente *di essere ammessi* si restringa *al padre, alla madre* ed *agli ascendenti paterni*.

Se costoro hanno da presentarsi al Pretore per essere o *ammessi* o *ricusati*, non vi è più ombra di differenza fra loro e gli altri tutori legittimi non privilegiati dall' art. 209, giacchè in sostanza, sono astretti a domandare la *conferma* della tutela che hanno dalla Legge.

Ma poi, suppongasi, che il padre, la madre, gli ascendenti paterni s' ingeriscano nella tutela e facciano quanto a loro spetta, compresa l' iscrizione sul Registro delle tutele alla forma dell' art. 346, senza presentarsi al Pretore entro i tre mesi fissati dall' art. 205. La pena minacciata dall' art. 206 sarebbe quella di rintegrare i danni che fossero derivati da tale mancanza, qualora di questa non si provasse giusta la causa. Il minore, l' imbecille ecc. venne assistito, e la giusta causa per non presentarsi fu, che, non avendo il padre, o la madre, o gli ascendenti paterni bisogno di conferma, nè conoscendo in sè stessi alcun motivo per essere ricusati dal Pretore, hanno giudicato superfluo di presentarsi a quello, e proporgli un dilemma, ad una delle parti del quale eglino non consentono, nè possono forzarsi a consentire. Vi è forse alcuna cosa da opporre a cosiffatto ragionamento?

A me par dunque, che *l'atto di ammissione*, tal quale viene proposto nell' art. 204 e che avrebbe ad essere diverso da quello *di confer-*

ma, o di altro da farsi davanti il Pretore prima d'intraprendere la tutela, non sia da aversi in considerazione, (siccome non ne ebbe il Decreto sulle Tasse che di lui non parlò mai), eccettochè per non ricusarsi a ricevere la dichiarazione del padre, della madre, e degli ascendenti paterni, qualora s'inducano spontaneamente a farla. Nè, a senso mio, fallirebbe il Pretore, se, presentandosi a lui il padre, o le altre testè nominate persone, egli proferisse, che *le ammette alla tutela.*

Onde però non rimanga del tutto senza effetto la disposizione dell'art. 204, la quale, interpretata dipendentemente dal suo spirito anzichè dal suono delle sue parole, è abbastanza provvida, io sarei di parere:

1.° Che tutte le persone alle quali la Legge affida la tutela dei minori, degl'imbecilli ecc.; cioè i parenti secondo l'ordine stabilito dalla Legge, a riserva del padre, della madre, e degli altri ascendenti paterni, e compreso il marito, debbano entro i tre mesi dall'avuta notizia, che si fa luogo al loro incarico, presentarsi al Pretore, onde, in rispetto a' parenti collaterali, ottenere la *conferma,* oppure che sia provveduto in altra guisa, e, in rispetto agli ascendenti materni, dare la sigurtà, od esserne dispensati, e ciò sotto le pene minacciate nell'art. 204.

Avverto, che la Legge distingue in due classi le persone le quali, sebbene poste in tal condizione da doversi considerare come tutori legittimi, o non possono esserlo ancorchè il vogliano, o possono volere non esserlo. I primi si dicono *incapaci* di tutela e di loro parla l'art. 203, i secondi si denominano *dispensa-*

bili (i Romani li chiamavano *excusabiles*) e si occupano di essi l'art. 216 e molti seguenti.

Se il parente prossimo è nella classe de' primi, perchè *femmina, o sotto l' altrui podestà, o tutela, o minore emancipato* ecc., niun obbligo, a parer mio, gli è imposto dall' art. 204, giacchè, ben lungi dal trovarsi fra coloro a cui la Legge affida la tutela, trovasi anzi fra coloro cui la Legge non la vuole affidata.

Se poi il parente prossimo è nella classe de' secondi, perchè abbia *l' età di sessant' anni compiti, o cinque figli legittimi* ecc., e intenda di essere dispensato dall'intraprendere la tutela, allora gli è forza di presentarsi al Pretore per far valere la sua dispensa, e deve presentarsi *entro un mese da computarsi dal giorno in cui avrà avuto notizia di esser tutore, art.* 221, e non tardare più oltre per prevalersi dello spazio maggiore di tempo accordato dall' art. 204 a fare la professione di voler essere tutore.

2.° Che il padre, la madre e gli ascendenti paterni, compresa l' avola, purchè intraprendano di fatto ed in debita forma la tutela non hanno propriamente l' obbligo di presentarsi al Pretore entro i tre mesi; da poi che non saprebbe vedersi qual cosa abbiano a chiedere a lui, nè qual pena potesse loro imporsi per non essersi presentati (1). Quest' obbligo nasce per loro, ed è anzi ristretto allo spazio di un

---

(1) A dir vero, se anche gli altri tutori legittimi intraprendessero la tutela in buona forma senza dimandare al Pretore la conferma, o senza dare la sigurtà, qual pena si avrebbe ad applicare? Qual pena, se un tutore qualunque ommettesse di farsi iscrivere sul registro ordinato dagli art. 344 e seguenti?

mese, qualora, in rispetto alla madre ed all'avola paterna non vogliano essere tutrici, ed in rispetto al padre ed agli ascendenti paterni vogliano scusarsi dall'assumere la tutela.

3.° Che, pervenendo a notizia essere il parente più prossimo, o incapace di assumere la tutela, o esserne stato dispensato, l'obbligo imposto dall'art. 204 colpisce le persone, nelle quali, per la mancanza delle prime, trapassa il carico della tutela; obbligo, per altro, da non dar molta briga, nel caso massime di dispensa, stante che, avvertito il Pretore nel darla, che il minore o altro rimane senza tutore, non mancherà egli di provvedere secondo la forma dell'art. 207.

4.° Che quando un tutore o legittimo o testamentario discuopre essere stato per errore, oppure per altra causa nominato dal Pretore un altro tutore in pregiudizio dei diritti a lui competenti, e de' doveri che la Legge a lui impone, è il caso di presentarsi allo stesso Pretore *per essere ammesso*, o *per sentire i motivi*, pe' quali la persona sua fu trascurata. E questa è la specie del Prete D. Pietro Sartori, avo paterno de' minori, a' quali venne destinato, senza sentir lui, e senza escluderlo espressamente, un tutore estraneo, perchè la madre, tutrice legittima, rinunciò alla tutela (1).

(1) Ho citata questa specie, soppressi i nomi, alla pagina 99 del ridetto volume 1824-1825, part. 2.ª come pendente davanti il supremo Tribunale, riservandomi di darne conto a suo tempo, siccome farò ne' volumi susseguenti.

Ritengasi intanto, che la madre de' minori nipoti da figlio del Prete Sartori rinunciò alla tutela; che il Pretore nominò subito a que' minori un tutore estraneo;

5.° Che il fine propostosi dall'art. 204, quello cioè d'impedire, che una persona bisognosa di tutore ne resti priva, si ottiene assai meglio col provvedimento scritto nell'art. 207, per cui si dà carico al Pretore, sotto pena di essere tenuto dei danni ed interessi, di vegliare a chè le persone destinate per testamento o per legge assumano la tutela, o di nominare un tutore dativo.

Questo stesso provvedimento serve pur anche a rendere fruttuosa la disposizione dell'art. 346 del Codice civile, per cui ogni tutore debbe subito, dopo assunta la tutela, farsi iscrivere sul registro tenuto dal Cancelliere del Pretore; disposizione, che, non importando alcuna pena se trascurata, corre rischio di non essere eseguita da molti, quando l'uffizio del Giudice non vi tenga la mano.

Non è molto a temersi per avventura, che al Pretore rimanga occulto trovarsi nel circondario della sua giurisdizione un bambino od altro mancante di tutore. Ciò non ostante sarebbe cautela lodevole assai, se la Legge imponesse l'obbligo ai Podestà ed ai Parrochi di denunciare mano mano al Pretore questi fatti degni propriamente d'impegnare lo zelo delle persone le più distinte per carica e per professione di vera pietà (1).

---

e che il Sartori non voleva, come avo paterno, sentir l'onta di quell'implicita esclusione. Il Tribunale supremo decise che il rimedio unico, nel caso, era quello di dirigere le sue istanze al Pretore.

(1) Il Duareno, combinando insieme la *L.* 3 *ff.*, e la *L.* 5 *C. qui pet. tutor.* pensa, che presso i Romani non si ammettessero gli estranei a far istanza per la nomina del tutore; da poi, per motivo di siffatta disposi-

(Pagina 94).

Sarà non inopportuno di aggiungere in questo luogo, che l'art. 1005 Cod. pr. civ. concede la controprova a chi domanda di essere confermato a tutore, e quindi si debbono ritenere

Conferma a tutore. Controprova.

---

zione, che i Romani medesimi aborrivano chi ambiva di esser tutore.

Ma altra cosa è ambire la tutela, altra cosa è provocare l'uffizio del Giudice, onde provegga allo stato di abbandono in cui si trova un minore, un demente ecc.

Se veramente il senso della Legge è quale lo asserisce il Duareno, e sembrano indicarlo i testi da lui citati, bisogna o dire *irragionevole* affatto la disposizione, qualora in virtù di lei si avrebbe avuto il coraggio di lasciare un pupillo o un imbecille senza tutore, o dirla *ridicola*, qualora il Pretore o altro Magistrato avesse bensì a disprezzare l'istanza, ma provvedere; dirla poi sempre *incoerente* a quella parte di legislazione che aveva renduta quasi pubblica l'azione per far escludere o rimuovere un tutore. §. 3. *Inst. de supect. tut. L.* 1. §. 6, 7; *L.* 6 *C. eod.* Non può forse il pupillo, l'imbecille essere danneggiato egualmente tanto se abbia un tutore infedele, quanto se non abbia alcun tutore?

Il Codice francese così la intende. Esso nell'art. 406 concede a qualsiasi persona la facoltà di denunciare al Giudice il fatto che dà luogo alla nomina di un tutore.

Non è diverso in questo il Codice nostro, giacchè l'art. 207, ponendo a carico del Pretore il provvedere quando ha notizia, non impedisce che la notizia gli venga da qualsiasi persona.

Mi si permetta il dirlo: nel sistema delle tutele il Codice francese vale più assai del romano. – *Tutori: o il padre, o la madre, o chi è nominato da uno di loro, o un ascendente paterno o materno. In difetto di questi tutori legittimi, chi sarà nominato da' parenti uniti al Giudice* –. Quanti articoli di meno nella Legge; quante ispezioni e brighe di meno; e quanta probabilità di una buona scelta, senza offendere personalmente alcun congiunto col dichiararlo incapace!

Sistema fr. intorno alle tutele.

come fatte anche qui le osservazioni che si leggono alla pag. 108 in proposito della processura per la rimozione.

(Pagina 98).

Nomina del tutore fuori del testamento.

Se l'art. 164 del Codice civile sostiene la tutela data da chi ha la patria podestà o dalla madre in un testamento nullo per difetto di forma, dovrà sostenersi del pari, sebbene data in un atto qualsiasi *non qualificato testamento,* giacchè un testamento informe non potendo dirsi testamento, il Legislatore ha avuto riguardo solamente alla volontà comunque manifestata dal padre di famiglia, o dalla madre, ed alla prova qualunque di essa volontà.

Così argomentava un dottissimo Giurisperito.

A questo argomento io ne contrappongo un altro.

L'art. 162 del Codice civile concede a chi ha la patria podestà, ed è maggiore d'età, il diritto di destinare uno o più tutori al figlio ecc., ma *in testamento.* L'art. 163 ciò concede, an-

---

Tasse sugli atti tutorii da prescriversi.

Ignoro se il Pretore, il Proconsole, e gli altri Magistrati romani, o i loro Uffiziali riscuotessero alcuna mercede per le operazioni relative alle tutele; ignoro se queste operazioni soggiacessero a pubblica tassa. So bene che i minori e gli altri pari loro del dì d'oggi, ricchi o poveri, pagano sempre a certo peso d'oro la specialissima protezione, che loro concedono le Leggi pietose coll'accerchiarli di mille formalità; e so egualmente che molte di queste formalità si trascurano o perchè non si sa ove prendere l'occorrente denaro, o perchè non si ha il cuore di spogliarne l'innocente bambino, o imbecille, o altro che sia, già sventurato abbastanza per dover dipendere dall'altrui discrezione.

che alla madre, che ha la tutela del proprio figlio, purchè però la destinazione si faccia *in testamento*. È certo dunque, che il Legislatore non approva le tutele date dal padre di famiglia, o dalla madre, in un atto anche solenne, che testamento non sia.

Siffatta massima è tutta Romana, siccome può vedersi nel §. 3 *Inst. de tutelis*, nella L. 1 *ff. de confirm. tut.*, ed altrove; ella è per conseguente opposta alla legge francese, o almeno è da lei diversa; poichè gli art. 392 e 398 approvano la nomina del tutore non solo se fatta in un atto di ultima volontà, ma ancora se fatta davanti il Giudice di pace assistito dal suo Cancelliere, o davanti i Notari.

Soggiunge l'art. 164 nostro, che *la nomina del tutore avrà il suo effetto ancorchè il testamento di chi ha la patria podestà, o della madre, sia nullo per difetto di forma.*

Ciò non è propriamente conforme alla stretta Giureprudenza Romana, secondo la quale – *neque per epistolam, neque ex imperfecto testamento tutorem recte dari, indubitati juris est* –. *L. 2. C. de confirm. tut.*; e non è conforme nemmeno alla Giureprudenza francese, la quale di certo non ammetterebbe la nomina del tutore fatta dal padre o dalla madre in un atto imperfetto o privato.

Ma dapprima per consuetudine, indi per alcuna fra le Costituzioni imperiali si declinò in Roma dal rigore di pretendere, che il tutore fosse nominato dal padre precisamente in un testamento solenne e valido, od almeno ne' codicilli confermati da siffatto testamento, e si giunse mano mano a rispettare la paterna volontà comunque manifestata, con che però i

Consoli, il Pretore, o altri somiglianti Magistrati pupillari confermassero la nomina del tutore – *Sed voluntas patris in constituendis tutoribus vel curatoribus in hujusmodi casibus* (di nomina in lettera o in testamento imperfetto) *a Judice, ad cujus officium hæc res pertinet, servari solet* – cit. L. 2 C. de confirm. tut. – *Si pater in codicillis non confirmatis dederit tutorem aut curatorem, tunc quod deficit repleri a Consulari potestate Constitutiones concesserunt, et secundum mentem confirmari tutores* –. L. 1 ff. eod.

Il Legislatore di Parma si confermò all'ultimo stato della Romana Giureprudenza coll'approvare la nomina paterna o materna in testamento nullo per vizio di forma; non progredì poi più oltre o col designare altri atti, o col supplire in qualche modo ai difetti col mezzo della conferma. Con quale coraggio ci avanzeremmo noi, s'egli, conoscitore perfetto, e seguace in tante parti della legislazione di Roma, qui si ristette?

A dir breve: il Codice nostro approva la nomina del tutore fatta dal padre o dalla madre in un testamento anche nullo per difetto di forma. Se avesse voluto, come i Francesi, che potesse farsi la nomina anche in altri atti solenni, gli era facile il dirlo: se avesse voluto, come i Romani, che la nomina potesse farsi in qualsiasi atto, poteva dirlo e probabilmente avrebbe pensato, com'essi, a far legittimare tal nomina dal Pretore.

Non è rigorosamente vero quanto si dice in contrario, che un testamento nullo per difetto di forma non è più testamento: esso non è testamento efficace, ma pure è testamento, tal

atto cioè, col quale un moriente ha inteso di disporre delle proprie sostanze pel caso di sua morte. Oltre di che la Legge dice *testamento nullo per difetto di forma;* una lettera, uno scritto privato di altro genere, anzi una donazione tra vivo validissima, e cose simili, non sono nè saranno mai quel testamento.

Che se piacesse d' indagare il motivo per cui il Codice nostro lascia sussistere la nomina del tutore, sebbene fatta in un testamento imperfetto nelle forme, potrebbe osservarsi, che i difetti di forma sono tanti e sì minuziosi da non dover loro attribuire l' efficacia di aver influenza sull' atto indifferentissimo di nomina del tutore, e che i prediletti Romani davano forza di testamento, in rispetto a' figli, alla scheda paterna o materna, sebbene mancante delle comuni solennità. *L. Hac consultissima* 21 §. 1 *C. de testam. Novel.* 107.

Interdetto. Nomina del tutore in testamento nullo.

Mi è stato chiesto in questo luogo, se la nomina del tutore di un interdetto, fatta dal padre, dalla madre, o dall' avo paterno, giusta la facoltà loro accordata dagli art. 178, 179, 180, e 187 del Codice civile, sia valida, sebbene sia fatta in testamento nullo per difetto di forma, come lo sarebbe la nomina del tutore di un minore fatta dal padre di famiglia o dalla madre.

Rispondo:

La tutela de' minori, e la tutela degl' interdetti, ossiano imbecilli, dementi, furiosi, prodighi, sono in sostanza una stessissima cosa in rispetto alle regole generali che le dirigono. Il Legislatore ne ha distinto il trattato in tre titoli, solamente per annotare le seguenti differenze di non molta portata.

1.° nella tutela de' minori può destinare uno o più tutori chi ha il diritto di patria podestà, ed è maggiore di età; e questi può essere il padre o l'avo paterno ecc., nella tutela degl' interdetti non può parlarsi di patria podestà, perchè eglino sono sempre maggiori; bisogna dunque parlare del padre come padre, e dell' avo paterno come avente la tutela del nipote maggiore; tutela che, congiunta con parentela tanto stretta, la Legge considera eguale alla podestà patria. *art.* 162, 178, 180, 187.

2.° può accadere unicamente agl' interdetti, perchè maggiori di età, di avere de' figli capaci di essere loro tutori; per escluder questi figli da così fatta tutela si è dovuto ciò avvertire nell'art. 188 (cui, per altro, manca il corrispondente nel titolo. *Della tutela degl' imbecilli* ecc.)

3.° può essere interdetta una moglie maggiore d'età: volendo la Legge, che il marito, se maggiore anch'esso, sia preferito a qualsiasi altro nella tutela, ha dovuto dirlo negli art. 185, e 190 (1).

4.° il tutore nominato al minore dal padre o dalla madre nel testamento deve intendersi dato anche pel caso in cui il minorenne all' entrare nell' età maggiore si trovi in istato d'imbecillità ecc.: ciò viene espresso nell' articolo 181.

Nel fondo adunque della cosa, i tre titoli impiegati dal Legislatore hanno da considerarsi come se fossero un titolo solo, nel quale venissero designate le persone le quali possono nominare un tutore in testamento; fosse poi

(1) Questi articoli fanno luogo ad una quistione alquanto curiosa, della quale si parlerà altrove.

provveduto alla tutela se non siavi tutore testamentario; e pure provveduto ad essa tutela quando non siavi neppure il tutore legittimo.

Riunite in tal modo le disposizioni de' tre titoli dallo spirito della Legge, diviene per avventura non valutabile appiglio il riflettere, che qualcheduna di loro si trovi materialmente collocata in uno, anzichè in altro di essi titoli; come sarebbe per l'appunto la disposizione, *la nomina del tutore avrà il suo effetto, ancorchè il testamento sia nullo per difetto di forma,* la quale si trova sotto il titolo I, e non è ripetuta nel titolo II, nè nel titolo III. Tanto più poi, che gli art. 162, 163, e 164 sono bensì collocati sotto il titolo *della tutela dei minori,* ma sono concepiti in termini generali. E in fine, a forma dell' art. 181, il tutore nominato per testamento da chi può darlo s'intende dato anche pel caso in cui all'entrare nell'età maggiore si trovi in istato d'imbecillità ecc. Dunque il tutore così nominato, ma in testamento nullo per la forma (ammessa la contraria opinione) sarà tale durante l'età minore, ma più nol sarà per lo innanzi in forza di non essersi il titolo II, riferito all' art. 164; cosa questa del tutto assurda.

Quanto è all'avo paterno, s'egli ha la patria podestà, non può dubitarsi, a fronte degli art. 162 e 164, che la nomina sua non valga, quantunque fatta in testamento nullo per la forma; ma se non ha se non la sola tutela, e perchè mai uguagliato in tutto e per tutto dall'art. 180 al padre ed alla madre nel poter dare il tutore per testamento, nol sarebbe del pari intorno al sostenersi la volontà sua spiegata in testamento non valido?

(Pagina 99, 100).

Nomina pretoria del tutore.

Al novero delle *persone alle quali debb' essere nominato un tutore* dal Pretore, mi si dice doversi aggiungere:

1.° il condannato in contumacia a pena che porta la morte civile, (e la portano le condanne a morte o a' lavori forzati a vita, *art.* 50 *Cod. pen.*), durante i cinque anni in cui la sentenza contumaciale non acquista la forza di cosa giudicata, e i cui beni sono amministrati come quelli di un assente, *art.* 53 *Cod. pen.*

Io consento a quest' aggiunta, ma sotto la dichiarazione, che, nel caso, si proceda come se il condannato in contumacia fosse vero assente nel senso della Legge. Dunque il Pretore deve scegliere il tutore o i tutori fra le persone a cui per ordine di successione ab intestato si apparterrebbe l' eredità del condannato dal momento della condanna, *art.* 192 *Cod. civ.;* e se il condannato avrà lasciati figli minori soggetti alla di lui podestà, coloro che avranno la tutela legittima di questi figli, a termine dell' art. 174 di esso Codice, saranno pure tutori del condannato, *art.* 193 *eod.*

2.° i figli di famiglia pei beni a loro pervenuti in vece del loro padre diseredato o incapace, a termine degli art. 631 e 656 del Codice civile:

Acconsento qui pure all' aggiunta coll' avvertenza, che il Pretore non ponga mano alla nomina, se non in mancanza delle persone le quali sarebbero tutrici legittime quando il padre fosse morto, e che tenga la stessa regola allorquando la madre o l' avia colpevoli, sebbene tutrici

de' propri figli o nipoti, sono impedite dall' art. 631 d' ingerirsi nelle cose a questi lasciate.

3.° i figli degli assenti *art.* 174 Cod. civ., e per identità di ragione;

4.° i figli di famiglia de' minori, degl' interdetti d' ogni specie, e dei sordi-muti:

Lo *stato di tutela* si definisce nell' art. 154 *Cod. civ. – quello in cui sono costituite le persone* di proprio diritto, *le quali per età minorile . . . . non possono provvedere a sè stesse* ed ai loro beni –.

Se l' assente ha lasciati figli minori soggetti alla sua podestà, siccome parla l' art 174, se i figli de' minori, degl' interdetti, de' sordi-muti sono *figli di famiglia,* questi figli non sono persone *di proprio diritto.* Come dunque si parla di *tutela* per loro? Egli è ben vero, che l' assenza, l' età minore, l' interdizione, la qualità di sordo-muto impediscono al padre di famiglia il dirigere i figli, e l' amministrare le loro sostanze, se ne hanno. Ma non vi sono forse altri rimedi eccetto quello di contrariare i principj?

Il motivo, per cui negli art. 174 e 193 del Codice civile si dispone intorno alla tutela de' figli minori degli assenti, e disponendone si stabilisce al rovescio di quello che ragionevolmente dovrebbe essere, vale a dire, che chi è tutore de' figli, lo sarà anche del padre, sembrami essere stato quello di non destinare direttamente a tutrice del marito la moglie, e di non escludere la madre, o gli altri ascendenti dalla tutela.

Ecco però in qual guisa il Codice francese, forse più conseguente, dispone intorno a questo soggetto. – *Le Tribunal, à la requête de la*

partie la plus diligente, commettra un Notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages, et liquidations dans lesquels ils seront intéressés – Art. 113 (1) – *Si le père a disparu, laissant des enfans mineurs issus d' un commun mariage, la mère en aura* la surveillance, *et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l' administration de leurs biens.* Art. 141 – *Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l' absence du père ait été déclarée,* la surveillance *des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.* Art. 142 – *Il en sera de même dans le cas où l' un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d' un mariage précédent* – Art. 143. Quanto è agl' interdetti – *L' interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s' appliqueront à la tutelle des interdits.* Art. 509 – *La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l' administration etc.* – Art. 507. Niun cenno qui de' figli di famiglia dell' interdetto, poichè il tutore di lui, ch' è il capo della famiglia, si trova essere di necessità anche il tutore degli altri, i quali in sostanza non sono se non accessorj e dipendenze.

---

(1) Il progetto di Codice civile cominciato a stampare nel 1819 faceva destinare un curatore e un sopraccuratore al patrimonio del lontano art. 419.

Non è già per vana pompa, o per un motivo ancor più riprovevole, che pongo sott' occhio queste cose.

La tutela su persone, che non sono *di proprio diritto*, la dipendenza della tutela sul capo di famiglia dalla tutela su i figli di famiglia, sono cose di non troppo buona regola. Ma posto che le disposizioni sono tali, non appartiene a noi di correggerle; ci appartiene per altro di contenerle, al possibile, entro i loro confini.

Se l' assente ha lasciati figli minori, la madre di essi, o in difetto di lei l' avo paterno, in mancanza di questo l' avola paterna, quindi i parenti più prossimi siano legittimi tutori di que' figli, e perciò anche dell' assente, *art.* 174 e 193. Ma se non possa aver luogo la tutela legittima per que' figli, e sia veramente il caso della tutela dativa, io penso, che il Pretore debba nominare il tutore all' assente, e dichiarare (1) che questi sarà pure tutore de' figli.

Direi lo stesso quanto a' figli de' minori e degl' interdetti. I primi, cioè i figli de' minori saranno sicuramente minori eglino pure; i secondi, cioè i figli degl' interdetti, possono esserlo. La Legge nulla esprime in rispetto a loro. Dunque si facciano qui rivivere i buoni principj. Chi sarà tutore testamentario, legittimo o dativo del padre, il sia pure de' figli, o, piuttosto, abbia la sorveglianza di questi.

---

(1) Ciò che qui si dice serve di avvertenza a quanto esposi alla pag. 105 dell' Opuscolo, cioè a dire, che il Pretore non procede alla nomina del tutore per l' assente, se non quando non vi sia tutore legittimo pe' figli di lui.

Io mi compiaccio di questa mia opinione, poichè si conforma a quanto ne pensa l'illuminato mio Collega.

Figli di famiglia. Amministrazione de' loro beni.

Inserisco qui alcune osservazioni fattemi sul proposito dell'amministrazione, che gli art. 96 e 97 del Codice civile concedono al padre di famiglia intorno ai beni di suo figlio minore.

Già il succitato articolo 97 dispone che, ove utilità evidente o assoluta necessità del figlio lo esiga, il padre potrà prendere danaro a prestito, ipotecare, alienare, permutare i beni del figlio stesso colla *sola* ordinazione del Pretore; e l'art. 995 del Codice di processura civile avverte, che in siffatti casi il Pretore delibera senza il concorso dei due parenti o vicini, ed appiedi della sua deliberazione appone l'opportuna ordinanza.

Quando però l'interesse del padre di famiglia si trova in opposizione con quello di suo figlio minore, sembra farsi luogo, per analogia, alla disposizione dell'art. 251 del Codice civile, per cui il Pretore ha da nominare *un tutore speciale.* Tolti così di mezzo il padre di famiglia, la sua influenza sull'affare, ed i riguardi che debbonsi alla sua podestà ed affezione, consegue, che il Pretore abbia a deliberare, e così procedere alla relativa ordinanza, assistito da' parenti o vicini a forma degli art. 989 e seguenti del Codice di processura civile, e come negli altri casi ordinarj di tutori.

(Avverto qui, che se sia caso di un figlio emancipato, il quale abbia d'uopo del concorso e dell'assistenza del padre, o dell'ascendente emancipante, oppure, in loro mancanza, del curatore speciale, vanno applicate le regole pre-

scritte pe' tutori, poichè l'art. 103 del Codice civile rimanda agli art. 253, 254, 257, 258 e 259, che parlano de' tutori per l'appunto, e come accennai anche nell'Opuscolo alla pag. 84).

Per la transazione che avesse a farsi dal figlio minore, l'art. 1869 del Codice civile pone allo stesso livello il tutore, chi gode il diritto di patria podestà, l'emancipante o il curatore speciale. Quindi non può esservi differenza fra l'uno e gli altri; cosicchè volendosi dal padre di famiglia, o dall'emancipante, o dal curatore speciale nominato in luogo di questo, transigere sulla lite relativa ai beni del minore, farà mestieri di esibire il parere di un Avvocato e conformarsi anche nel resto al più volte ricordato art. 989 e seguenti.

Si è mossa quistione, se la vendita de' beni del figlio di famiglia debba farsi dal padre di famiglia al pubblico incanto, siccome si fa quella de' beni delle persone sottoposte a tutela. Pare doversi rispondere che no. L'art. 97 Cod. civ. autorizza il padre ad alienare i beni del figlio colla *sola* ordinazione del Pretore; e, per di più, la solennità dell'incanto per la vendita dei mobili e degli stabili risguarda unicamente le *persone soggette a tutela* ed i *minori emancipati*, art. 1039, e 1069 Cod. pr. civ.; e già l'art. 995 di detto Codice indica ben chiaramente che il padre di famiglia è in via di regola dispensato dalle altre formalità, eccetto quella di ottenere l'ordinazione pretoria.

(Pagina 108).

Rimozione. Giudizio. Testimonj.

Nell'esame de' testimonj da farsi nel giudizio di rimozione debbono o no osservarsi le

regole generali stabilite negli art. 242 e 243 del Codice di processura civile?

Questa discussione apparterrebbe più propriamente al trattato sulla *giurisdizione contenziosa* de' Pretori, siccome fu anche osservato nel luogo qui sopra citato.

Rispondo, ciò nullameno, che tutte quante le cause pendenti innanzi al Pretore sono *sommarie*, siccome si scorge, senz' ombra di dubbio, dalla collocazione del titolo relativo alla processura nanti i Pretori nel Codice processuale, e da cento altri indubitabili argomenti; che gli art. 242 e 243 appartengono alla processura ordinaria, e quindi sono stranieri a quella di cui si tratta; che il modo di sentire i testimonj davanti il Pretore è imperfettamente tracciato nell' art. 550, ma può illustrarsi alquanto coll' art. 569 che parla dell' esame de' testimonj nelle cause sommarie nanti i Tribunali, e dice farsi alla pubblica udienza; che questo metodo di sentire i testimonj all' udienza e precisamente davanti i Giudici di pace, ora Pretori, ci viene più diffusamente spiegato nel titolo *Des enquêtes*, che è il VII.° del libro 1.° della processura francese, ed è quello da consultarsi, perchè fu il modello copiato da' nostri nel resto; che dovendo il Pretore determinare nella sentenza di ammissione della prova testimoniale l' oggetto di essa prova, nel proposto caso di rimozione, dovrà esprimere *trattarsi di tali e tali fatti imputati al tutore onde farlo rimuovere;* che volendo l' art. 1013 che, fatta la prova delle cause di rimozione, il tutore venga ammesso a fare la controprova, dovrà il Pretore aggiungere nella sentenza di ammissione della prova, *salva al tutore la controprova*, o altra

somigliante cosa, per cui, venuto il giorno dell'esame, saranno sentiti prima i testimonj indôtti da chi ha fatta istanza per la rimozione, o nominati *ex officio*, indi saranno sentiti i testimonj indôtti dal tutore a controprova.

(Pagina 122, 123).

Ho detto nella pag. 122, che gli art. 252 sino e compreso il 261 del Codice civile annunziano con tutta precisione quali siano gli atti di amministrazione, che il tutore non può fare senza il concorso dell'autorità del Pretore, ed anche di altre solennità; e fra questi atti ho indicati: Affitto de' beni de' minori ecc.

affitto de' fondi rustici per nove anni;
affitto di case eccedente l'anno:

poi nella susseguente pag. 123 ho asserito, che quanto *agli affitti de' beni stabili* l'art. 252 li assoggetta tutti alla stima di un perito eletto dal Giudice, ed all'esperimento dell'asta pubblica, se pure non si tratti di affittare delle case per un tempo non maggiore di un anno.

Queste due proposizioni non possono stare insieme.

L'art. 1067 del Codice di processura sembrerebbe favorire la seconda colle sue espressioni generali – *Ogniqualvolta si tratti di concedere in affitto beni stabili di persone soggette a tutela, ritenuta la formalità dell'incanto, e la previa stima da farsene dai periti ecc.* – Ma l'art. 252 del Codice civile si pone più propriamente dal lato della prima proposizione, che poi trionfa assistita, com'è, dal §. 6.° del Decreto intorno alle Tasse (15 febbrajo 1822), il quale concede l'onorario al Pretore – *Per la*

nomina del Perito nel caso di affitto novennale de' fondi rustici, di cui nell' art. 252 *del Codice civile.*

Si dovrà dunque ritenere per massima, che il tutore può affittare, senza alcuna formalità, i fondi rustici dell' amministrato sino per otto anni continui, e le case di lui sino per un anno.

Infino a che non vengano palesati i veri motivi della Legge, farà maraviglia come si muniscano di tante cautele gli affitti delle case o casipole, se eccedono l' anno, e si abbandonino all' arbitrio del tutore gli affitti de' beni rustici, siano pur anche vastissimi tenimenti, se non giungono al novennio; come si conceda l' onorario al Pretore per la nomina del perito pe' fondi rustici, non per le case.

(Pagina 125*).*

Segue. Nel n.° 4.° è occorso errore, e deve così leggersi – 4.° *l' incanto per gli affitti si fa colle forme volute dalla Legge per l' alienazione degli stabili negli art.* 1051 *e seguenti del Codice di processura* (Congrua congruis) –.

Di coerenza il n.° 5.° potrà cancellarsi, oppure esprimersi così – *Non presentandosi oblatori per la pensione determinata nella prima autorizzazione, si seguiranno le regole tracciate negli art.* 1058 *e seguenti di quel Codice* –.

(Pagina 125 *nota* (1), 126, 127*).*

Ordinazioni pretorie col concorso o no de' parenti. In questo luogo così annotò l' illustre mio Amico:

„ Quanto agli atti da approvarsi con ordinanza pretoria, dopo avere più volte cangiata

opinione, mi attengo attualmente ad un sistema di classificazione, che, se presenta qualche incongruenza, mi sembra però tra quelli, che ho immaginati, il più confacente alle disposizioni della Legge.

„ Esso è fondato sull' espressa disposizione della medesima Legge, se esiste: dove essa manca, è appoggiato ai seguenti principj tratti dalla combinazione delle disposizioni del Codice civile con quelle del Codice di processura e del Decreto sulle Tasse (15 febbrajo 1822, Raccolta delle Leggi n.° 19).

„ Le forme prescritte dall' art. 989 e dai cinque successivi del Codice di processura civile, giusta l'espressa disposizione del detto articolo, e la rubrica del capo 2.° titolo VI del libro 4.° dello stesso Codice in cui è inserito l'art. 989, sono necessarie in tutti gli atti *estragiudiziali*, per la validità de' quali la Legge richiede l'ordinanza del Pretore. Quindi tali forme non sono necessarie 1.° quando trattasi di autorizzare degli *atti giudiziali*; 2.° quando l'ordinanza abbia per iscopo non di convalidare un atto positivo, ma sibbene d'autorizzare il tutore ad ommetterlo.

„ Nel §. 1.° del Decreto sulle Tasse si concede al Pretore un onorario pel processo, di cui il n.° 4 dell'art. 989 Cod. pr. civ., e quindi anche per la relativa ordinazione pretoria. Non dovendosi presumere conceduto al Pretore un doppio onorario per la stessa operazione, si deve ritenere che il sistema e la processura ordinati nel detto art. 989 non sono voluti dal Legislatore nelle ordinanze pretorie, per cui nel Decreto stesso viene accordato uno speciale onorario, sebbene approvino atti *positivi* ed *estragiudiziali*.

„ Debbono pure eccettuarsi le ordinazioni con cui il Pretore permette l'alienazione di mobili e di stabili per prezzo minore della stima, giacchè risulta chiaro dagli art. 1047 e 1065 del Codice di processura civile, che il permettere tali alienazioni è affidato all' arbitrio *del Pretore,* e quanto all'aggiudicazione de' mobili, le forme dell'art. 989 sarebbono assolutamente impraticabili.

Ordinazioni pretorie col concorso o no de' Cancellieri.

„ Aggiungo, che, nonostante la disposizione degli art. 108, 109 e 172 del Codice di processura civile, alcune ordinanze non debbono essere sottoscritte dal Cancelliere, sì perchè questi è chiamato ad assistere il Pretore sol nelle pubbliche udienze dall'art. 13 della Risoluzione Sovrana del 13 febbrajo 1821 risguardante *all'Amministrazione della giustizia,* sì perchè nel citato Decreto *sulle Tasse* non viene per tali atti assegnato al Cancelliere alcun onorario, come non gli è assegnato ne' casi in cui il Pretore autorizza i contratti sugli alimenti futuri, le donazioni, le emancipazioni, le adozioni ecc., ai quali atti il Cancelliere non prende alcuna parte, cosicchè l'originale dell'approvazione pretoria può essere dal Pretore medesimo rilasciata al tutore „.

Trattasi dunque di sapere:

1.° quali delle ordinanze pretorie abbisognino delle formalità indicate dall'art. 989 del Codice di processura civile, cioè dell'intervento de' parenti o vicini ecc. per deliberare;

2.° quali delle ordinanze pretorie abbisognino dell'assistenza del Cancelliere del Pretore.

Quanto al 1.° si rifletta, avanti tutto, che l'art. 989 parla unicamente degli atti di quelli

i quali *vivono sotto tutela*, o *sono minori emancipati*, o *femmine maritate*. Dunque, se gli atti risguardano *maschi maggiori di età*, o *femmine non maritate*, o *minori* bensì, ma *non sotto tutela* nè *emancipati*, e così *figli di famiglia*, la dimanda diviene inutile, perchè l'art. 989 non li risguarda.

Ciò premesso, risponde ottimamente l'Amico:

la rubrica, sotto cui è posto l'art. 989, si limita agli atti *estragiudiziali:* dunque non abbraccia gli atti *giudiziali*, che perciò sono esenti da quelle formalità:

la deliberazione de' parenti o vicini si richiede quando l'ordinanza del Pretore è necessaria a convalidare un atto – *Dove a validità degli atti* –: dunque, siffatta deliberazione non è richiesta allorchè si tratta non di un atto, ma *dell' ommissione di un atto*.

Parrebbe che cadesse sotto questa classe *la ripudiazione dell' eredità*, di cui fa cenno l'articolo 255 del Codice civile, perchè questa è *ommissione di adizione*. Ma la ripudiazione è un atto positivo, e può essere di molta conseguenza. Penserei, che, intorno a questa, la quale a forma dell'art. 255 del Codice civile debb'essere autorizzata dal Pretore, si avessero a seguire le formalità dell'art. 989, sull'esempio anche del Codice francese, che nell'art. 461 la vuole approvata dal Consiglio di famiglia.

Questa mia opinione non si confà coll'altra regola data di *escludere l'intervento de' parenti da quegli atti pe' quali il Decreto intorno alle Tasse concede al Pretore uno speciale onorario*, poichè quel Decreto nel §. 7 assegna, per l'appunto, al Pretore *lire nuove due* per l'ordinazione, con cui si autorizza il tutore a ripudiare l'eredità.

Mi sia permesso il dirlo; questa regola non mi garba del tutto, comechè fondata, non su di un principio diretto, ma sibbene su di una semplice induzione obbliqua non poco.

Azzarderei piuttosto di far osservare, che l'art. 989 richiede l'ordinanza del Pretore munita delle formalità ivi prescritte, dove la Legge richiegga quell'ordinanza *a validità degli atti di quelli che vivono sotto tutela, o ecc.* Dunque bisogna, che l'atto *sia di quelle tali persone,* e che l'atto *corra pericolo di non esser valido a motivo della loro incapacità civile e relativa.*

Or via: *la ripudiazione dell'eredità* devoluta al minore è atto del minore medesimo, poichè il tutore la fa per lui, ed è atto che non vale senza l'ordinazione del Giudice *art.* 255 *Cod. civ.* Così *l'accettazione della donazione art.* 256 *eod.* Così la *transazione art.* 258 *Cod. civ.* 989 *Cod. pr. civ.* Così il consentimento all'adozione *art.* 145 *Cod. civ.*, e cose somiglianti.

E questi a me sembrano gli atti da munirsi colla pienezza delle solennità, sebbene la Tariffa venga a concedere al Pretore due Tasse, l'una *di lire nuove quattro* pel processo relativo alla convocazione e deliberazione de' parenti, l'altra di *lire nuove due* per la ripudiazione dell'eredità, o per l'accettazione della donazione; sconcio questo, se pure lo è, da non valutarsi fino al segno di creare un'eccezione derogatoria alla regola per evitarlo.

In rispetto agli atti che concernono bensì l'interesse del minore, ecc., ma non sono proprj di lui, come sarebbono gl'indicati ne' §§. 2, 4, 5, 6, 9, 11 e va dicendo, della Tariffa, io li reputo soggetti alla nuda ordinazione del Pretore non assistito da' parenti.

Quanto al 2.°, non saprei qual cosa aggiungere alle fatte osservazioni; nè forse riuscirà difficile il persuadere a' Cancellieri, che la Legge li dispensa dall'assistere a' Pretori quante volte si tratta di un atto per cui non è stabilito dalla Tariffa alcun onorario.

(Pagina 132).

Non è disutile l'avvertire, che al rendimento de' conti riesce necessario, non poche volte, di far precedere *l'inventario*, ossia *la rivista dell'inventario anteriore* e *la consegna* delle cose mobili esistenti nel patrimonio dell'amministrato, onde verificare se nulla manca, e se effettivamente vi sono quegli oggetti, per la cui compra od altro si accredita il tutore. Rendimento de' conti.

(Pagina 259 2.° Quesito).

Avvi chi crede che quando viene dato il *Contutore*, il Tutore da rimoversi *(ossia contro cui è intentato il giudizio di rimozione)* non è più atto di per sè a rappresentare la persona del tutelato, e quindi nulla può fare senza il consenso del Contutore. Tutore da rimoversi. Contutore.

Io ho pensato, che, nulla di particolare disponendo la Legge, si abbia a desumerne l'intenzione dal vocabolo *Contutore*, di cui ella si è prevalsa, e che, per proprietà, significa un tutore in tutto e per tutto eguale al primo.

Si replica che la disposizione della L. 1 *C. Si ex plurib. tut.* da me citata, è *singolare*. Lo sia pure. Ma io ho aggiunto la *L. fin. C. de auctor. præstand.*, e questa è generalissima — *Veterem disputationem amputantes.... Sanci-*

mus, si plures tutores fuerint ordinati, sive in testamento paterno, sive a lege vocati, sive a judice vel ex inquisitione, vel simpliciter dati, unius tutoris auctoritatem pro omnibus tutoribus sufficere ubi nondum divisa est administratio vel pro regionibus, vel pro substantiæ partibus etc. –.

Persisto nel mio pensamento, che, per altro, confesso poter non essere ben fondato.

SISTEMA

Ipotecario e della Trasmissione della Proprietà

PARTE PRIMA

Cenni Storici

Vendere, od obbligare la cosa non sua; vendere od obbligare di nuovo la stessa cosa, che già precedentemente si è vendnta od obbligata ad un altro; vendere come libero ciò ch'è soggetto a pesi di tal fatta da rimanerne aggravato l'ignaro compratore; caricarsi di debiti senza avere i mezzi per soddisfarli, sono ribalderie, che tutti i popoli anche nascenti hanno riputate poco dissimili da' veri delitti, ed hanno punite.

Nell' antica Roma si applicava la pena straordinaria dello *stellionato* a chi vendeva od obbligava la cosa d'altri, o la medesima cosa a due differenti compratori, o commetteva frodi somiglianti a queste [1]; ed è troppo noto che colà, nella Grecia, nella Giudea, nell' Egitto, nelle Spagne ed altrove la persona del debitore e quella de' suoi figli divenivano quasi *pegno* a sicurezza del fatto prestito: il perchè il creditore o i creditori non soddisfatti li sottopo- Pene contro i debitori insolvibili.

(1) *L. 3 ff., L. 1 et ult. C. de Stellionat.*

nevano, massime in Roma, alla loro balìa coll'inceparli, li astringevano a' lavori i più penosi, li vendevano, e forse li ammazzavano, quando cioè niun profitto poteva ritrarsi da essi [1]. Anche ne' tempi a noi più vicini si seguirono le stesse tracce; se non che la detenzione nelle pubbliche carceri fu sostituita alla servitù; s'imposero multe; s'inventarono molti modi, onde rendere infami, od almeno spregevoli agli occhi di tutto il pubblico, i debitori, che non potevano pagare; e qualche Legislatore giunse al segno di minacciare la pena di morte al fallito doloso [2].

---

(1) Heinec. Antiquit. Rom. lib. 3, tit. 30. Covaruv. variar. resolut. lib. 2, cap. 1, n.° 1, 5 et per tot.

(2) Intorno alla detenzione nelle pubbliche carceri del debitore insolvibile si vegga Covaruv. loc. cit. sub n.° 1 et n.° 2; ed il Répert. univers. *Contrainte par corps* n ri 1, 2 e 3.

Lo Statuto di Piacenza nel lib. 3, rubr. 29 impone *la pena* di 25 lire piacentine a chi vende o aliena in qualsiasi modo lo stesso stabile che ha già venduto od alienato ad un altro. Lo Statuto di Ferrara, lib. 1, rubr. 94 lo condanna a lire 50 march.; ed a lire 25 march. se si tratti di locazione fatta a più persone ecc.

Meritano poi di essere conosciute alcune Leggi de' nostri antenati sulle formalità della *Cessione de' beni.*

Statut. Parmæ, lib. 2, rubr. *De modo et forma cedendi bonis*, fol. 73 v.°. „ Quilibet qui voluerit cedere „ bonis in casibus sibi permissis, debeat cedere hac „ forma, videlicet, quod post campanelas de mane et „ ante tertias, vel post campanelas de nona et ante „ vesperas, expolietur cedens in camixia et oueta in „ capite tantum et sub campana posita in Platea magna „ Communis, vel in medio dictæ Plateæ, et sono tubæ, „ præmisso per unum ex tubatoribus Communis Parmæ, „ percutiendo lapidem natibus, dicat alta voce, *Cedo* „ *bonis*, ter...... et aliter et alio modo cessio facta

Ma è assai meglio impedire direttamente, che gastigare le frodi ed i delitti, anche perchè la pena imposta, se vendica la società offesa, non indennizza i danneggiati. Così cominciò ad Cautele antiche.

„ non teneat, nec aliter cedens gaudeat beneficio cessionis „.

Statut. Patav. rubr. *de cession. bonor.* „ Volens cedere „ bonis, depositis omnibus vestimentis et calciamentis, „ infula et capello, exceptis camisia et serrabula, in „ publica Concione, vel in majori Palatio, vel Consilio centum hominibus præsentibus ad minus, per tres „ vices super quadrum, quod altum tribus pedibus ponatur et sit in majori Sala Palatii, et cum natibus „ super eo percutiat, dicendo ter alta voce *Cedo bonis* „.

Per eguale maniera disponevano gli Statuti di Bergamo, di Rimini, di Pavia, di Milano, di Roma, di Napoli, della Sicilia, di Lyon in Francia, ecc., siccome può vedersi presso il Genua *de script. priv. lib.* 3, *quæst.* 35, il quale fa osservare che in Napoli davanti alla gran Porta della Curia della Vicaria sta eretto un marmo alto quadrato, con soprappostavi una colonna bianca, sulla quale ha da ascendere chi vuol cedere i beni; che in Avignone „ dimissis sibi brachis in Peyrono „ Curiæ scinditur sibi lumbar, et inquit *Cedo bonis*; „ e che in Roma „ bonis cedere volens Leonem Marmoreum in scalis Capitolii ascendit *(oh prostituzione „ di luogo!)*, et ibi nates percutiens, dicit *Cedo bonis* „ ecc. „ Il Genua stesso, che scriveva nel 1615, promuove la quistione, se siffatti Statuti infamanti siano validi o no, e sembra inclinare pel no; ma le Costituzioni del Piemonte, pubblicate nel 1770, ripetono la Legge del Re Amedeo VIII. (1430) con queste parole „ Chiunque vorrà devenire alla cessione ignominiosa „ de' beni, dovrà personalmente comparire nel Tribunale, e senza occultare alcuno de' suoi beni, o tralasciare le altre solennità prescritte dalla Legge comune, starà in piedi per qualche piccolo spazio di „ tempo, nell'ora che sogliono tenersi le Cause, sopra „ la pietra esistente avanti la porta di esso Tribunale, „ e di poi sedendo nudo, a riserva della camicia, sopra

intendersi la cosa in proposito ne' tempi remoti, e quando si volle che la proprietà non si trasferisse dall' uno all' altro se non col mezzo della vera *tradizione*, affinchè il possesso materiale indicasse il mutamento del proprietario; e quando, per lo stesso motivo, si pose in pratica, che il creditore s' impadronisse di fatto del fondo a lui obbligato e lo tenesse sino a tanto che restasse soddisfatto; e quando gl' immobili ipotecati si ebbero a contrassegnare con lunghi pali guerniti d' erbe o di paglia, oppure con altri indizj visibili a tutti (1).

Costantino e Teodosio. L' Imperatore Costantino negli anni di Cristo 316 e 333, mentre era inteso a reprimere le eccessive liberalità e a distornare le trame che si ordiscono a danno delle persone di debole intelletto, si avviava a gran passi, senz' avvedersene, a farsi fondatore di uno de' sistemi importanti di pubblica securità, comandando che

---

,, la pietra suddetta, dirà ad alta voce *Cedo bonis* ,,. *Lib.* 3, *tit.* 33, §. 2, *pag.* 470.

All' infamia, che nasceva dal modo di cedere i beni, aggiungeva lo Statuto di Ferrara: ,, Et teneatur tunc ,, ipse impetrans obtenta cessione, vel induciis prædictis (*la moratoria*) portare continue in capite unum ,, biretum album cum signo vulpis coloris crocei deco- ,, perto, et apparenti in quolibet quarto latere dicti ,, bireti ,,. *Lib.* 2, *rubr.* 134. In Francia il berretto o cappello da portarsi era di color verde. *Répert. Cession de biens n.*° VII.

Una Bolla di s. Pio V. condannava alle forche il fallito doloso *Bull.* 112; e lo Statuto di Bologna, denominato *del Foro de' Mercanti*, determina che colui può ammazzarsi impunemente alla foggia de' banditi. *Rubr.* 56 ecc. ecc.

(1) V. Treilhard ne' motivi da lui esposti al Corpo Legislativo sul titolo 6 del Codice civile francese relativo a' privilegi e alle ipoteche in pr.

le donazioni venissero celebrate alla presenza di molti vicini, si facessero *insinuare*, cioè a dire *registrare*, negli atti del Magistrato ordinario del luogo ov'era domiciliato il donante, e fossero immediatamenre susseguite dalla presa di possesso del donatario (1).

Oltrechè però la pubblicità, *l'insinuazione*, l'apprensione del possesso non risguardavano che alla specie la meno frequente tra le mutazioni di proprietà, lo stesso Costantino nel 319 derogò al bisogno della reale tradizione nelle donazioni tra il padre ed i figli (2); e l'Imperadore Teodosio, contraddicendo a sè medesimo (3), volle che la tradizione effettiva s'intendesse operata quando il donante si riservasse l'usufrutto (4).

Cautele poste in disuso.

Del resto le cautele immaginate, in genere, per lo scopo che le traslazioni del dominio e le obbligazioni *reali*, ossia *imposte alle cose*, apparissero agli occhi di tutti, vennero insensibilmente abolite; poichè fu messo in uso non solo presso i Romani, ma presso quasi tutta l'Europa, ad esempio di loro, e che la tradizione potesse farsi *con nudi simboli*, o *con formole verbali*, e che l'*ipoteca* si convenisse a parole o per iscritto, ma senza porre il creditore nel possesso del fondo, e che più non si apponessero gl'indicatori (5).

---

(1) Cod. Theodos. lib. 8, tit. 12, LL. 1, 3, 5.

(2) L. 4 Cod. Theodos. *eod.*

(3) Onorio e Teodosio nel 415 avevano dichiarato che il ritenersi l'usufrutto delle cose donate non equivarrebbe a tradizione. L. 8 *eod.*

(4) L. 9 *eod.*

(5) V. Grenier nel Rapporto al Tribunato sul ridetto titolo 6 del Codice civile francese.

Consuetudini di alcune Provincie.

Fu propriamente dal fondo delle tenebre de' secoli denominati *di mezzo*, che brillò per la prima volta un raggio di vera luce a far comprendere, che gl' inganni delle replicate contrattazioni e delle obbligazioni smodate si sarebbero renduti meno frequenti, allor quando si ponessero tutti i cittadini a segno di conoscere, sol che il volessero, i fatti, dall' ignoranza de' quali, e non da altro, essi inganni potrebbono essere alimentati – *Io non comprerò, no certo, quel fondo* (così ragionarono que' buoni vecchi), *che so essere stato precedentemente venduto ad altra persona da chi ora vuol venderlo a me, o nol comprerò per tanto prezzo, quando mi consti che un usufrutto od altra servitù lo aggrava, nè affiderò il mio denaro a chi ha a quest' ora tanti obblighi che cuoprono del tutto ogni sua sostanza* –.

Quindi in alcune Provincie della Francia, ne' Paesi Bassi, nell' Olanda ed altrove venne stabilito dalla consuetudine, ridotta poscia in iscrittura a forma di Legge, che *nessuna vendita, nessuna donazione, nessun atto relativo a traslazione di proprietà o diritto reale qualsiasi sarebbe valido nè produrrebbe il suo effetto in riguardo a' terzi, se non dal giorno in cui fosse fatto conoscere a certi Uffiziali pubblici, i quali ne conserverebbero memoria ne' Registri a ciò destinati e sempre aperti a chi volesse consultarli* (1).

Disusate poi in alcuni luoghi.

Se non che i provvedimenti anche di evidente vantaggio non trovano seguaci da per tutto o

(1) Répert. univers. *Devoirs de Loi. Nantissement* ecc. Questa registratura era la sola che facesse ottenere il possesso o *la saisine* de' beni comprati o ipotecati ecc.

perchè non conosciuti, o perchè non meditati; ed anzi non poche volte da loro si discosta per infingardaggine, per amore di novità, per raggiro di particolari interessati, per altri accidenti, chi per qualche tratto li ha avuti a guida.

Il sistema dell' iscrizione su i libri pubblici rimase ignoto al rimanente dell' Europa; esso non solo non fu accolto nelle altre Provincie francesi, ma alcune fra quelle che già lo praticavano si tolsero a lui col riconoscere come legittime le alienazioni e le ipoteche, purchè risultassero da un semplice atto di Notaro (1).

L' immortale Sully vide il vantaggio che sarebbe derivato dal sapersi di quanti debiti, verso quali persone, e su quali beni fosse aggravato chi cercava un prestito (2). Il suo successore Colbert riuscì a far pubblicare nel mese di marzo 1673 un editto, in forza del quale tutte le ipoteche avevano ad essere iscritte su pubblici Registri. Ma quest' editto fu rivocato nel l' anno seguente (3). Sully e Colbert.

(1) Répertoire. *Devoirs de Loi* in princ.
Trovo nello Statuto di Parma impresso dal Viotti nel 1590, fol. 93 la Rubrica – *De forma registri adempta et de ordinibus et formis ipsius sublatis, et validitate instrumentorum non registratorum* –, che mi dimostra essersi dovuto in addietro *registrare*, ossia *notulare* in certi Uffizj tutti i rogiti de' contratti ecc., ed essersi abolita siffatta usanza, ritenendola solamente per le donazioni.

(2) Mémoires de Sully liv. 36.

(3) Nel testamento politico di Colbert si trova scritto: *Le Parlement n' eut garde de souffrir un si bel établissement qui eût coupé la tête à l' hydre des procès dont il tire toute sa substance. Il remontra que la fortune des plus Grands de la Cour s' allait anéantir par-là, et qu' ayant, pour la plupart, plus de dettes que de biens, ils*

Vendita alle Gride.

Intanto in Milano, nel Piemonte, in Parma, in altri luoghi d'Italia i particolari statuti approvavano che si vendessero gli stabili per proclami, e, come allora dicevasi, *ad Gridas*, onde eccitato ed istruito ciascuno dal fragore delle trombe e dagli affissi, l'uno e gli altri ripetuti più volte, potesse far conoscere i suoi diritti sulla cosa da vendersi, e farli conoscere entro un determinato tempo, passato il quale la cosa medesima rendevasi *purgata* da qualsiasi pretensione (1). Nel 1544 avendo il Pontefice Paolo III distese a tutte le Provincie soggette alla sua Sede alcune fra le antiche Costituzioni dello Stato Pontifizio, si radicò in Parma l'obbligo, ristretto però alle doti ed a pochi altri contratti, di notificare gli atti notarili ad un uffizio che dal luogo, ove fu aperto la prima volta, denominossi *Chiesuola*.

Uffizio della Chiesuola in Parma.

Ma nel 1757 il fu D. Filippo di Borbone Duca di Parma, Piacenza e Guastalla eresse un nuovo uffizio denominato della *Notulazione*,

Uffizio della Notulazione in Parma.

ne trouveraient plus de ressource d'abord que leurs affaires seraient découvertes. Ainsi, ayant su sous ce prétexte engager quantité de gens considérables dans leurs intérêts, ils cabalèrent si bien tous ensemble, qu'il fut sursis à l'édit qui en avait été donné —. Oh esempio!.... Si vegga il Rapporto del signor Grenier al Tribunato sul tit. 6.° del Codice civile intorno ai privilegi ed alle ipoteche.

(1) Si veggano Cotta e Carpan. ad *Statut. Mediol.* Statut.. Parm., lib. 2, Rubr. *De ordine alienationum*, fol. 109.

Costituzioni del Piemonte, lib. 5, tit. 13, vol. 1, pag. 363.

Le discipline per la vendita de' beni per proclami vennero rinnovate e migliorate ne' nostri Ducati col Regolamento giudiziario. Sez. 21, §. 268 e segg. pubblicato nel 1804.

onde ne' pubblici Registri in esso tenuti s'inscrivessero entro tempi determinati *tutti i contratti, distratti, obbligazioni, ipoteche, ed ogni e qualsivoglia atto obbligatorio e liberatorio tra vivi, e celebrato tanto per pubblico rogito, come per private scritture, ancorchè firmate dalle sole Parti e senza concorso di alcun testimonio, e similmente i testamenti, codicilli, donazioni per causa di morte, e qualsiasi altra disposizione di ultima volontà, con cui morranno i disponenti: come altresì le aggiudicazioni de' beni tanto mobili come immobili che saranno fatte da qualsivoglia Tribunale o Giudice: e gli atti delle tutele e delle cure, colle successive loro confirmazioni.* Ordinò pure D. Filippo, che i registri già esistenti nella *Chiesuola*, fossero incorporati al nuovo uffizio da lui eretto, con che quella venne ad essere soppressa: ma ritenne in vigore l'uso della formale *insinuazione* di alcuni contratti, perchè (diss'egli) *gli oggetti proposti nella presente Legge della notificazione sono diversi da quei delle leggi che prescrivono la formale insinuazione* (1).

---

(1) L'editto è dato da Colorno li 26 agosto 1757 essendo Ministro d'Azienda Guglielmo Du Tillot, e Segretario interino Roberto Rice.

Il motivo dell'erezione dell'Uffizio della Notulazione, così viene espresso nel §. 20. - *Dalla difficoltà di risapersi lo stato delle famiglie o vincolato da disposizioni avite, o ristretto da contratte ipoteche, o assorbito da debiti occulti, vediamo provenire un seminario di liti, per cui è bene spesso impegnata la nostra Suprema Potestà di derogare alle leggi testamentarie per redimere i debitori dalle molestie, e per sovvenire con vietate alienazioni al clamore de' creditori. Per dissipare la confusione di tanti assai gravissimi pregiudizj, e per proscrivere dal nostro Trono e da' nostri Magistrati le fatali urgenze di*

Insinuazione nel Piemonte.

Già nel Piemonte esistevano le disposizioni dei Re Carlo Emmanuele I, e Vittorio Amedeo, che ordinavano di fare per istrumento di Notaro i contratti fra vivi (pochissimi eccettuati), e tutte le disposizioni d'ultima volontà, e d'insinuare ossia registrare in un determinato uffizio ciascun istrumento. Quelle disposizioni vennero rinnovate nelle *Leggi e Costituzioni di S. M.* pubblicate nel 1770.

---

derogare alle ultime volontà, cui il Principe deve anzi rispettare e difendere, con ponderata determinazione vogliamo e comandiamo che in avvenire siano in tutto il nostro Dominio formati i generali e pubblici Registri, onde ognuno con facilità e senza spesa possa in qualunque tempo riconoscere la vera fonte di tutti i contratti, e d'ogn'altra disposizione permessa alla civile società: per modo che, divenendo a tutti reciprocamente manifesto lo stato attivo e passivo de' privati patrimonj, possa ognuno con accertata regola applicare ad acquisti legittimi, senza pericoli di giattura o ne' dispendj del Foro, o nella peggiore calamitosa conseguenza di contratti insussistenti.

Fuvvi altresì un altro motivo, ma taciuto, quello cioè d'impinguare il Tesoro; poichè nel giorno medesimo 26 agosto 1757 si pubblicò la Tariffa per ogni contratto o disposizione sottoposti alla Notulazione. Pagavasi un diritto *proporzionale*, che dalle lire 5 ascendeva sino alle lire 200; poi, se trattavasi di un capitale oltre le lire 100,000, si convertiva nel $\frac{1}{4}$ per cento. Ma, dopo di essersi occupato diverse fiate il Magistrato della Ducal Camera a sciogliere i dubbi che si presentavano per l'applicazione di quella Tariffa, commosso probabilmente dai molti reclami de' sudditi, lo stesso Duca D. Filippo, prendendo pretesto dai dubbi insorti, ridusse, con editto del 21 marzo 1758, la Tariffa a lire 20 per ogni testamento ecc. sopra beni di scudi 1,000, o più, ed a lire 10 se al di sotto: a lire 2 per ogni contratto od obbligazione per lire 1,000, o più, ed a lira 1 se al di sotto, ecc. ecc.

L' uffizio della *Notulazione*, eretto da D. Filippo di Borbone e che sembrava destinato a farci godere de' vantaggi apportati all' Olanda, alle Fiandre, a qualche Provincia francese dalle vecchie loro consuetudini, non riuscì ad ottenere il fine cui egli lo aveva diretto, a quello cioè di *manifestare reciprocamente a tutti lo stato attivo e passivo de' privati patrimonj, e le disposizioni de' trapassati, che, secondo gli usi di que' tempi, non poche volte li reggevano per molte generazioni, onde potesse ognuno applicarsi con accertata regola ad acquisti legittimi senza pericolo*, 1.° perchè non si fecero *notificare* gli atti del passato nè per l' attivo, nè pel passivo, nè pel *dispositivo* (1): 2.° perchè venne bensì pe' rogiti prescritto un termine a *notificarli* sotto la pena di destituzione a' Notaj, ma non si tolse la nativa efficacia a que' rogiti, sebbene non notificati, bastando che il fossero prima di produrli in giudizio: 3.° perchè fu bensì minacciata la nullità de' contratti contenuti nelle private scritture non notulate nel termine prescritto, si aggiunse però, che *il ritardo potrebbe scusarsi con evidente legittima causa* (2). Quanto è poi al Piemonte ed alla Savoja, l' insinuazione o registratura non ebbe altro oggetto fuorchè l' interesse delle reali Finanze, stante chè l' atto non insinuato perdeva unicamente *l' esecutorietà*, ed il poter figurare in un giudizio. Inutilità della Notulazione e Insinuazione.

Poco dopo la pubblicazione nel Piemonte delle sovr' accennate Costituzioni, e così ne' mesi di giugno del 1771 e 1772, il Re di Francia Lui- Tentativi in Francia contro le Consuetudini.

(1) Per *dispositivo* intendo gli atti di ultima volontà, le interdizioni, le tutele e le cure ecc.
(2) Art. 29 del sovra ricordato editto 26 agosto 1757.

gi XV tentò di colà sradicare affatto l'uso delle iscrizioni su i pubblici libri, non lasciandone sussistere la necessità e l'efficacia, che in rispetto alle alienazioni degli stabili ne' Paesi ove questa formalità era richiesta per l'addietro. Siffatto cangiamento però non si volle registrare dal Parlamento della Fiandra francese, nè venne mai eseguito dal Consiglio dell'Artesia (1).

Sicchè la Francia (per restringere ad essa il discorso) nel gran momento in cui si accinse a regolare la numerosa sua popolazione con leggi uniformi, quando pure non degnasse di un solo sguardo i suoi vicini, si vedeva in mezzo a tre sistemi seguiti dalle diverse sue Provincie:

---

(1) Répert. *Devoirs de Loi* in pr.

Trascrivo le espressioni del Parlamento Fiammingo quali le riferisce il signor Treilhard ne' motivi del succitato tit. 6 del Codice civile da lui esposti al Corpo Legislativo. – Le Parlement de Flandre déclara qu'il regardait *la publicité des hypothèques comme le chef-d'-œuvre de la sagesse, comme le sceau, l'appui et la sureté des propriétés, comme un droit fondamental dont l'usage avait produit dans tous les tems les plus heureux effets, et avait établi autant de confiance que de facilité dans les affaires que les Peuples Belges traitent entr'eux. Par cette forme, toutes les charges et hypothèques étaient mises à découvert; rien n'était plus aisé que de s'assurer de l'état de chaque immeuble par la seule inspection des registres – Les hypothèques* (ajoutait le Parlement) *se conservent de la même manière dans les Pays-Bas français, autrichiens, hollandais et dans le pays de Liége, et les peuples de ces différentes dominations font entre eux une infinité d'affaires avec une confiance entière* –.

Si noti, di grazia, come la prosperità delle Popolazioni può essere compromessa da Disposizioni legislative imprudenti, sebbene queste si presentino sotto l'aspetto di Regolamenti civili e risguardanti unicamente all'interesse privato.

quello del *Diritto Romano*, pel quale le vendite, le donazioni, gli atti traslativi della proprietà, dell'ipoteca e degli altri gius reali si perfezionano, anche in rispetto a' terzi, col solo consenso de' contraenti, e, al più al più, colla tradizione o vera o finta:

quello del *Diritto consuetudinario primitivo*, in forza del quale nessuna vendita, nessun atto trasmissivo di proprietà o di gius reale può opporsi ai terzi, qualora non abbia acquistata una certa pubblicità in modo solenne:

quello del *Diritto consuetudinario modificato dalla consuetudine posteriore o dalla Legge scritta*, per cui la vera e propria pubblicità è riservata agli atti di alienazione, ma non risguarda alle nude costituzioni delle ipoteche o di altri gius reali.

Nel 9 messidoro anno III (28 giugno 1795) la Convenzione nazionale, compiendo a quanto aveva mancato di fare la precedente Assemblea costituente, promulgò una legge, i cui capi principali, ridotti a miglior ordine, furono:

1.° Non vi ha ipoteca, che quella la quale risulta da atti autentici, (cioè da atti notarili, da sentenze di condanna, o di ricognizione di private scritture) inscritti su pubblici registri di qualsiasi Circondario aperti a tutti i cittadini.

2.° Non vi sono più ipoteche privilegiate se non per un'annata e la corrente della contribuzione fondiaria e pel prezzo dovuto al locatore del fondo.

3.° L'ipoteca consensuale può stendersi ai beni presenti e futuri; l'ipoteca risultante da sentenza li comprende da sè.

4.° La proprietà incommutabile si acquista mediante il deposito del titolo all'uffizio delle

ipoteche. Mancando siffatto deposito i creditori anche posteriori alla vendita debbono essere pagati dall' acquirente.

5.° Ogni cittadino deve far inscrivere le sue possidenze territoriali nel registro de' Comuni ove possiede.

6.° Ogni creditore ipotecario inscritto è in facoltà di esigere dal suo debitore la prova di quell' iscrizione nel registro in quanto concerne l' interesse suo. Se il debitore, entro un mese, non somministra tal prova, il credito diviene esigibile subito, non ostante le dilazioni accordate, ed anche la cessione del credito.

7.° Nessuna rivendicazione di beni stabili può esser fatta se prima non è notificata al Conservatore delle ipoteche.

8.° Si tengono dal Conservatore delle ipoteche cinque registri, e così:

del deposito delle dichiarazioni fondiarie, e delle rispettive stime de' periti:

delle traslazioni volontarie o forzate della proprietà:

delle giornaliere iscrizioni ipotecarie:

delle notificazioni di cessioni di crediti ipotecarj:

delle cancellazioni delle iscrizioni:

Aggiunge il Conservatore in un registro a parte il sunto de' cinque precedenti, poi l' indice alfabetico di questo sunto.

9.° Tutti que' registri sono pubblici, aperti a chicchessia che può farsene dar estratto pagando la tariffa.

Legge dell' 11 brumajo anno VII.

L' esecuzione di questa legge fu tenuta in sospeso con diversi Decreti particolari, e finalmente venne rifusa nell' altra dell' 11 brumajo

anno VII (2 novembre 1799) che fu subito posta in vigore.

Le innovazioni più rimarchevoli, fatte da quest' ultima Legge alla precedente, sono:

1.° L'ipoteca *volontaria* deve indicare i beni su i quali poggia; non può comprendere che i beni presenti; ma si estende ai loro miglioramenti.

L'ipoteca *giudiziaria* comprende unicamente i beni presenti.

L'ipoteca delle donne maritate su i beni de' loro mariti, e qualsiasi altra ipoteca *legale*, comprende tutti i beni posseduti dal debitore nel momento dell' iscrizione.

Ciascun creditore però è in facoltà di prendere iscrizione su i beni che va acquistando il debitore, ma senza pregiudizio degl' inscritti anteriormente. L'iscrizione si fa nell' uffizio, sotto cui i beni sono situati.

2.° Gli effetti dell' iscrizione ipotecaria durano soltanto per dieci anni, se non è rinovata, salve poche eccezioni.

3.° Sono crediti privilegiati, da esercitarsi su gl' immobili in mancanza o in supplimento de' mobili, nè abbisognano d'iscrizione: 1.° le spese di sigillazione e d'inventaro; 2.° le spese di ultima malattia; 3.° i salarj di un anno ed il corrente dovuto alle genti di servigio; 4.° la contribuzione fondiaria per un anno ed il corrente.

Lo sono, ma se siano inscritti, i crediti degli operaj che hanno migliorato il fondo.

4.° La trascrizione della vendita su i registri conserva il privilegio del venditore pel prezzo e per gli altri diritti.

5.° Non si fa più cenno delle disposizioni della precedente Legge del 9 messidoro anno III riferite qui sopra ne' n.i 5.° 6.° e 7.°.

6.° I registri da tenersi dal Conservatore sono ridotti a due, quello delle iscrizioni ipotecarie, quello delle mutazioni di proprietà.

Codice civile francese. Accintisi nell' anno XI (1803) i più rinomati Sapienti della Francia a compilare il Codice civile, di cui deve far parte il sistema ipotecario, decretarono:

1.° che le ipoteche *convenzionali* non potrebbero comprendere se non i beni presenti e specialmente descritti, salvo che le attuali possidenze del debitore non bastassero, o divenissero insufficienti per deteriorazioni;

che siffatte ipoteche dovrebbero risultare da atti notarili;

che le ipoteche *giudiziarie* e *le legali* si stenderebbono a tutti i beni presenti e futuri del debitore;

che l' iscrizione si farebbe nell' Uffizio, sotto cui esistono i beni ipotecati.

2.° che l' effetto delle iscrizioni durerebbe per dieci anni soltanto, quando non fossero rinovate.

3.° che dánno ipoteca privilegiata pel rango e non soggetta ad iscrizione.

le spese di giustizia,

le spese di ultima malattia e funerarie,

i salarj delle genti di servigio per un anno ed il corrente,

Le somministrazioni di sussistenza al debitore, ed alla sua famiglia, per sei mesi o per un anno, secondo i casi:

4.° che hanno ipoteca privilegiata il venditore pel prezzo e chi prestò il denaro per far l' acquisto, sol che il contratto di vendita sia trascritto.

5.° che hanno ipoteca privilegiata, purchè però venga inscritta entro certo tempo,

i coeredi o condividenti sopra gl'immobili della successione per la garantía della divisione e de' pareggi;

gli architetti, impresarj, artisti, e chi prestò il denaro per pagarli, su i miglioramenti recati agli edifizj;

6.° che i privilegj soggetti all'iscrizione, e non inscritti entro il termine stabilito, si conservano come ipoteche valevoli dal dì dell'inscrizione;

7.° che esiste l'ipoteca legale senza bisogno d'iscrizione, a vantaggio

delle donne per le loro doti e convenzioni matrimoniali su i beni del marito dal dì del matrimonio, oppure da altro tempo, a seconda de' casi ivi specificati;

de' minori ed interdetti sovra gl'immobili de' tutori, a motivo della loro amministrazione, dal giorno dell'accettazione della tutela;

I mariti però ed altri sono incaricati di prendere iscrizione sotto pena di rispondere ai terzi de' danni avvenuti:

8.° che gli atti trasmissivi della proprietà d'immobili o de' diritti reali immobili debbono essere trascritti per intiero nell'uffizio, quando il terzo detentore voglia purgarli dalle ipoteche; ma che però questa trascrizione non serve da sè a purgare, mentre il venditore non trasmette mai nel compratore se non i diritti che ha egli medesimo.

Quest'ultima disposizione fu poi modificata quattro anni dopo cogli art. 834, 835 e 836 del Codice di processura civile, ne' quali si con- Codice di processura.

cede a' creditori ipotecarj anteriori alla vendita di prendere iscrizione utilmente, a condizione però, che il facciano entro quindici giorni dalla trascrizione dell' atto trasmissivo.

Confronto de' sistemi.

Il sistema della Legge del 9 messidoro anno III avrebbe dunque dovuto essere il seguente:

l'uffizio della conservazione delle ipoteche mostra *lo stato attivo* di ciascun cittadino, perchè in esso si trovano le rispettive dichiarazioni fondiarie colla stima de' Periti;

quell' uffizio ne mostra del pari *lo stato passivo,* perchè tutte le mutazioni della proprietà vengono ivi registrate a pena di non essere l'acquirente sicuro mai del suo acquisto, e perchè vengono altresì registrate ivi tutte le ipoteche contratte;

anzi in esso uffizio si registrano perfino le nude pretese in rivendicazione d'immobili che vogliono dedursi in giudizio; la qual precauzione mostra per di più anche *lo stato dubbio;*

non è vietato di consentire un' ipoteca speciale; ma può convenirsi l'ipoteca generale su i beni presenti e futuri, la quale poi nasce da sè, quando l'ipoteca è legale;

nessuna ipoteca (a riserva di due di pochissimo conto) è privilegiata.

Consuetudini e Legge di messidoro.

Questo sistema teneva dietro alle tracce delle antiche consuetudini del Belgio, in quanto faceva dipendere la traslazione della proprietà e l'acquisto legale dell'ipoteca dalla registratura nel pubblico Uffizio; era inferiore a quello, perchè non comandava l'iscrizione degli altri diritti reali oltre l'ipoteca; lo superava nella parte che riguarda *lo stato attivo* e *lo stato dubbio;* era difettosissimo nel permettere, che

s' inscrivessero le ipoteche in qualsiasi uffizio, astringendo in tal guisa gl' interessati a visitare tutti gli Uffizj della Repubblica.

L' ultimo sconcio fu tolto dalla Legge dell' 11 brumajo anno VII coll' ordinare che l' iscrizione ipotecaria si farebbe all' Uffizio, nel cui circondario sono posti i beni. La stessa Legge restrinse a dieci anni l' effetto dell' iscrizione; col quale provvedimento intese di supplire alla negligenza de' debitori nel procurarsi la cancellazione, quando loro compete, e impedire la confusione somma che deriverebbe nel decorso del tempo. Esentò Ella il venditore dall' iscrizione particolare del suo privilegio pel residuo prezzo o per altri diritti, purchè fosse trascritto il contratto, il quale è una indicazione da sè di que' privilegj. Distese alcun poco i privilegj non bisognosi d' iscrizione, ma con giustizia e senza notabile detrimento degli altri creditori. Ritenne la dipendenza della trasmissione di proprietà, e dell' acquisto d' ipoteca dall' inserzione ne' libri pubblici. Giudicò utilissima innovazione *la specialità* di tutte le ipoteche convenzionali, con che pensò Ella e che il debitore non avrebbe contratte ipoteche senza beni liberi, e che il credito suo commerciale non sarebbesi diminuito se non con giusta proporzione; ma non riflettè poscia, che le ipoteche legali, non potendo restringersi a certi determinati beni, dovrebbero necessariamente distendersi almeno a tutti i beni presenti (e lo furono in fatti), di guisa che o intralcio di due oppure più ipoteche sul medesimo fondo (1), o impossibilità di trovare denaro pel

Legge di messidoro, e Legge di brumajo.

(1) L' effetto dell' intralcio è questo. Chi ha ipoteca legale può agire contro il fondo, che più gli piace. Se

debitore il quale, avendo su i suoi beni una o più ipoteche legali, non ne abbia acquistati altri posteriormente; senza ancora far punto sul grave incomodo e sul giuoco d'azzardo per dover prendere nuove iscrizioni su i beni a mano a mano acquistati. In fine ommise ella pure di ordinare l'iscrizione o trascrizione de' diritti reali oltre l'ipoteca; e, in onta de' salutari provvedimenti della precedente Legge di messidoro, non si curò punto *dello stato attivo o dubbio* del debitore.

Legge di brumajo e del Codice civile.

Il Codice civile ritenne *il luogo* dell'iscrizione, *la durata* di questa ne' suoi effetti, *la dispensa* pel venditore, *la specialità*, quali li esponeva la Legge di brumajo; se non che permise al debitore di consentire l'ipoteca su i beni da acquistarsi da lui, quando i presenti e liberi non sono bastanti; permise al creditore di chiedere un supplimento d'ipoteca, quando i beni ipotecati sono periti, o peggiorati; e diffuse l'ipoteca legale su tutti qnanti i beni presenti e futuri del debitore; cosa, quest'ultima, che, senza alcun motivo ragionevole, rende di condizione deteriore alcuni fra i creditori sebbene anteriori nel tempo, (1) ed impedisce vie più di trovar sovvenzioni a chi ha a suo carico delle

agisce contro il fondo a me *specialmente* ipotecato, io mi rimango un creditore chirografario puro, e, per conseguente, posteriore a tutti gl' ipotecarii ed eguale agli altri chirografarii.

(1) I creditori, per così dire, comuni non possono avere che una ipoteca su beni determinati e certi; nulla dunque loro giovano gli acquisti posteriori del debitore. Non è così per coloro che hanno ipoteca legale; eglino sono preferiti a' primi su i beni acquistati dopo.

ipoteche legali. Non si curò il Codice, sull'esempio della Legge di brumajo, dello stato *attivo* e *dubbio*, nè degli altri diritti *reali* che non siano ipoteca; ma poi le diede colpi fatali, e rendette imperfettissimo tutto il sistema, 1.° col moltiplicare di soverchio le ipoteche privilegiate, esentandone alcune dall'iscrizione, e concedendo ad altre uno spazio per farla senza perdere la loro anteriorità, anche a fronte di creditori già inscritti; 2.° coll'esimere dall'iscrizione le ipoteche legali delle donne maritate e de' minori; 3.° col non far dipendere la traslazione della proprietà, in rispetto a' terzi, dalla trascrizione su i pubblici registri (eccetto che nelle donazioni, con manifesta contraddizione a sè medesimo), con che rimase possibile il vendere lo stesso fondo a due, l'uno dopo l'altro; 4.° col lasciar esposto il compratore o ad abbandonare il fondo comprato, od a pagare de' creditori non inscritti al tempo del suo contratto; cosa, questa, che venne corretta quattro anni dopo nel Codice di processura, ma in modo da non potersi sicuramente pagare al venditore il prezzo o il residuo prezzo all' atto medesimo della compra.

Sistemi italiani dopo il Codice francese.

Dopo gli avvenimenti politici del 1814, varj Stati dell' Italia, se si eccettuino il Piemonte ed il Regno Lombardo Veneto, ritennero il sistema ipotecario del Codice civile francese; ma poi vi fecero alcune correzioni.

Codice napoletano.

Il Codice del 1819 per lo Regno delle due Sicilie ordina ai Notari d'inscrivere l'ipoteca legale della dote, e proibisce a' Giudici e Cancellieri di consegnare alcuna deliberazione de'

Consigli di famiglia, se prima non siansi assicurati della già presa iscrizione su i beni del tutore: decide, che il primo compratore con atto autentico, o con atto privato di data certa, sarà preferito al secondo compratore, sebbene questi abbia già trascritto il suo contratto: fissa ad un anno, dopo lo scioglimento del matrimonio o la maggiore età, il tempo entro cui la vedova od il minore debbono prendere iscrizione.

Leggi toscane.

S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana, ritenute nel resto le disposizioni del Codice civile francese intorno alle ipoteche, con Legge del 18 agosto 1814, concede l'ipoteca legale su i beni della successione alle femmine escluse in concorso dei maschi; ed ordina, che le iscrizioni per quest'ipoteca e per le altre pure legali, ommettendo di ciò fare i mariti, i tutori ed i surrogati tutori, siano prese dal Procuratore Imperiale (oggi *Cancelliere*) presso il Tribunale. Poscia con Motu-proprio de' 19 febbrajo 1819, inerendo agli antichi Bandi del 1635, 1694, 1735 surroga alla trascrizione permessa dal sistema francese, la *voltura all' estimo* nella rispettiva Cancelleria Comunitativa, dichiarando che solo dal dì di quella *voltura* il dominio s'intenderà acquistato in rispetto ai terzi (1).

Codice parmense.

Il Codice Parmense, pubblicato nel 1820, imita il Codice delle due Sicilie quanto all' obbligo imposto a' Notari d'inscrivere l'ipoteca legale della moglie; impone lo stesso obbligo a Can-

(1) Si osservi quanto è antica in Italia l'idea di far servire il Catasto alla mutazione della proprietà. *Estimo* e *Catasto* sono poi, in sostanza, la stessa cosa.

cellieri de' Pretori quanto all' ipoteca legale del minore su i beni del tutore; permette di convenire l' ipoteca, o generale sopra tutti i beni tanto presenti quanto futuri, o speciale sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra di uno o di più Stabili determinati: protrae sino a quaranta giorni dopo la trascrizione il diritto de' creditori d' inscriversi utilmente.

Nel Regno di S. M. Sarda l' editto del 24 maggio 1814, coll' abolire tutte le leggi francesi allora vigenti, atterrò d' un solo colpo anche il sistema ipotecario, il quale si sostenne unicamente in Genova e nella Liguria perchè incorporate più tardi a quel Regno. Ma il posteriore editto del 16 luglio 1822 lo rimise in piedi negli Stati di Terra ferma per essere posto in attività nel dì 1 gennajo 1823 colle ampliazioni e modificazioni, che si leggono ne' 185 articoli, de' quali è composto. Si ritengono obbligati i Notari ed i Secretarj a far inscrivere le ipoteche legali delle donne per le doti, e de' minori, o altri amministrati su i beni degli amministratori: si determina il rango tra i diversi creditori privilegiati: si concede un privilegio al donante per gli alimenti dovutigli dal donatario, ed un' ipoteca indipendente da iscrizione ai figli su i beni del padre loro amministratore: e si estende ad un anno il diritto di domandare la separazione de' patrimonj, quando il debitore è morto in paese straniero. Non si occupa punto l' editto della trasmissione della proprietà, nè della trascrizione (1). Editto del Re di Sardegna.

(1) Il chiarissimo Signor Cavaliere Ferdinando Dal Pozzo già primo Presidente della Corte imperiale di

Codice Austriaco.

Nel Regno Lombardo-Veneto fu pubblicato nel 1815 il Codice universale della Monarchia Austriaca, che S. M. I. R. A. aveva fatto porre in vigore ne' vasti suoi Stati ereditarj tedeschi con editto del 1.° giugno 1811.

Quivi si rinvengono propriamente cumulati tutti i vantaggi che si ritraevano dalle consuetudini del Belgio e dell'Olanda da me indicati, e avrebbero potuto ritrarsi dalle disposizioni della Legge francese del 9 messidoro anno III già riferite (1).

Trascrivo i paragrafi di quel Codice relativi alla trasmissione della proprietà ed al sistema ipotecario.

§. 321. Ne' luoghi, ove esistono le così dette tavole provinciali, i libri civici o fondiarj, o altri pubblici registri di simil genere (2) il possesso legittimo di un diritto reale sopra beni immobili unicamente si acquista mediante l'iscrizione regolarmente fatta in questi pubblici libri.

§. 322....... Se la cosa è immobile, ed esistono i registri pubblici, il diritto di possesso compete esclusivamente a quello che vi si trova inscritto come possessore.

§. 431. Per trasferire la proprietà di cose immobili, deve l'atto di acquisto essere inscritto

---

Genova ha inteso di rilevare i molti difetti dell'Editto del 16 luglio 1822 in un'opera di 342 pagine da Lui stampata a Parigi nel 1823 col titolo *Observations sur le régime hypothécaire établi dans le Royaume de Sardaigne* ecc.

(1) È dunque una puerilità vera il credere, che le buone Leggi (e così tutte le altre buone cose) siano venute dagli antichi, o vengano unicamente da' moderni.

(2) In somma *Ne' luoghi ove esiste il Catasto*.

ne' libri pubblici a tal fine destinati. Questa inserzione chiamasi inscrizione o intavolazione.

§. 432. Per l'inscrizione nel libro pubblico richiedesi prima di tutto, che quegli, la cui proprietà deve trasferirsi in un altro, sia egli stesso già inscritto come proprietario.

§. 438. Se alcuno pretende competergli la proprietà d'una cosa immobile fondata bensì sopra un documento degno di fede, ma non munito di tutti i requisiti voluti per l'iscrizione dai §§. 434 e 435, potrà nondimeno, affinchè nessuno lo prevenga, ottenere l'iscrizione condizionata nel libro pubblico, la quale chiamasi prenotazione. Con questa inscrizione acquista egli un diritto condizionato di proprietà, e appena che avrà giustificata la prenotazione per mezzo di sentenza di giudice, sarà considerato come il vero proprietario fin dal tempo in cui sarà stata da lui presentata ne' modi legali la domanda di prenotazione.

§. 439. La seguita prenotazione dovrà intimarsi personalmente tanto a quello che la ottenne, quanto al di lui avversario. Quegli che domandò la prenotazione, deve nel termine di quattordici giorni, a contare da quello dell'intimazione a lui fatta, instituire l'azione ordinaria diretta a provare il diritto di proprietà; il che ommettendosi, la prenotazione ottenuta viene cancellata sopra domanda dell'avversario.

§. 440. Se il proprietario ha alienata la stessa cosa immobile a due diverse persone, quella ne acquista la proprietà, che ne avrà chiesto prima l'inscrizione.

§. 441. Appena che nel libro pubblico è inscritto il documento comprovante il diritto di proprietà, il nuovo proprietario ne ottiene il legale possesso.

§. 443. Colla proprietà delle cose immobili si assumono anche i pesi ad esse inerenti inscritti ne' libri pubblici. Chi non esamina questi libri, è soggetto in tutti i casi alle conseguenze della sua negligenza. Altre pretensioni ed altri diritti, che taluno ha contro il precedente proprietario, non passano nel nuovo acquirente.

§. 444. La proprietà in generale può perdersi per volontà del proprietario, per legge, o per sentenza del giudice; ma quella de' beni immobili non cessa se non colla cancellazione dai pubblici libri.

§. 445. Le determinazioni contenute nel presente capitolo sul modo, con cui si acquista o si perde il diritto di proprietà sulle cose immobili, debbono osservarsi anche a riguardo degli altri diritti reali concernenti le cose immobili (1).

§. 446. In qual modo e con quali cautele in generale debba procedersi nella inscrizione dei diritti reali, viene determinato dalle speciali disposizioni sulle forme con cui le tavole provinciali e libri fondiarj debbono essere ordinati.

§. 1095. Se il contratto di locazione e conduzione è inscritto nei pubblici libri, il diritto del conduttore deve risguardarsi come un diritto reale, il cui esercizio pel tempo, che rimane, non può essere impedito neppure da chi succede nel possesso. (2).

(1) In fatti lo stesso Codice non lascia d'indicare l'obbligo dell'iscrizione dell'*ipoteca* nel §. 451, delle *servitù sulle cose immobili* e generalmente *sugli oggetti inscritti ne' libri pubblici* nel §. 481, *del legato d'immobili* nel §. 684, dell'*eredità* pure d'immobili nel §. 819.

(2) La conversione del contratto d'affitto in gius reale sembra, ma non è propriamente, una novità. Secondo gli antichi principii il conduttore con ipoteca continuava anche dopo la vendita del fondo.

§. 1467. Sulle cose immobili, quegli, in di cui nome trovansi inscritte ne' pubblici libri, ne acquista col decorso di tre anni il pieno diritto contro qualunque opposizione. L'estensione dell'usucapione si misura dal possesso inscritto (1).

---

(1) Ne' precedenti §§. 1453, 1461, 1464 si danno i requisiti essenziali di ogni usucapione, *Capacità della persona, legittimità del titolo, buona fede*.

La brevità del tempo, che comincia col giorno dell'intavolazione (dice il Commentatore Signor Cavaliere Consigliere Aulico De Zeiller) è giustificata in particolar modo dalle cautele le quali debbono essere osservate in un'intavolazione ordinaria.

E che? Le XII Tavole così disponevano – USUS AUCTORITAS FUNDI BIENNII, CETERARUM RERUM ANNUUS USUS ESTO –.

Progetti di riforma del sistema francese

L'esperienza, sola maestra vera degli uomini, ha dimostrato ben presto, anche agli stessi Francesi, che il sistema della *traslazione della proprietà* ed il sistema *ipotecario*, stabiliti ne' loro Codici civile e di processura, sono lontani d'assai dal corrispondere alle grandiose speranze che se n'erano concepite, e che gli Oratori di quell' eloquentissima Nazione avevano sonoramente proclamato non potere mancar d'effetto.

Intraprendo ora a porre sott' occhio a' miei Concittadini, cui la sempre vigilante Beneficenza di S. M. promette degli utili cangiamenti legislativi, i progetti di riforma al doppio sistema francese, de' quali ho notizia fin qui, e che furono ideati da persone private.

(Progetto mio)

Allor quando negli anni 1817, 1818, 1819 ebbi l' onore di far parte della Commissione incaricata di rivedere il Progetto di Codice civile, compilato nel 1815 per questi Stati, io espressi agl' illuminatissimi miei Colleghi il vóto,

1.° di far dipendere, in rispetto ai terzi, la traslazione del dominio e di qualsiasi diritto reale (l'ipoteca per primo) su i beni stabili dalla Notulazione dell' atto all' Uffizio delle ipoteche, nel cui Circondario son posti que' beni;

2.° di far sì, che i tre Uffizj della *Conservazione delle ipoteche,* del *Controllo o Registro* e del *Catasto* fossero in tal qual modo uniti in un solo Uffizio (1).

Al primo mio pensamento aveva dato motivo l'esempio delle antiche Consuetudini del Belgio, e del recente Codice Austriaco, ed un raziocinio, che, a parer mio, è semplicissimo.

Due frodi (io diceva meco stesso) affliggono in singolar modo il cittadino: e quando egli acquista da chi non è padrone, oppure acquista come libera una cosa, che poi trova soggetta a pesi reali, e quando affida il suo denaro a chi ha già assorbito con precedenti debiti il suo patrimonio, o non ha modo, in somma, per soddisfare.

Se la Legge somministri de' mezzi sicuri per evitare, volendo, e l'una frode e l'altra, non sarà Ella umanissima, provvidentissima, e quale aver la debbono gli uomini unitisi in società ond'essere guarentiti ne' loro diritti e protetti nelle loro giuste pretensioni?

Or bene; siffatta Legge vi è, tosto ch'Ella medesima, tenendo Nota di tutte le mutazioni della proprietà, di tutte le imposizioni di pesi reali, offre alla cognizione di ognuno chi è l'ultimo e vero proprietario, e quali oneri trasmissibili a' terzi gravitano sugli stabili.

I Legislatori dell'Europa sembrano intimamente persuasi, almeno in genere, di questa verità; ma la più parte di loro non ha adottate

(1) Questa mia idea di unire i tre Uffizj in un solo l'ho accennata anche nella Parte seconda della Raccolta 1824-1825 stampata nel 1827 pag. 246, 247 Nota (2).

se non *mezze misure*, ponendo in corso diverse eccezioni [1]. Eppure egli è troppo agevole l'argomentare così: *Se alla sicurezza de' cittadini giova, che l'atto, per esempio, di donazione, atto rarissimo, sia trascritto su i pubblici Registri, come non gioverà per eguale maniera, ed anche di più, che siano trascritti gli atti frequentissimi delle vendite, delle permute, delle altre mutazioni? Se giova l'iscrizione di alcune ipoteche, come non gioverà l'iscrizione di tutte, ed anche degli altri pesi reali?* – In altri termini – *Un sistema è ottimo, se universale e complessivo di tutti i casi, quando pure non siavi ragione sufficiente per escluder qualcuno di questi: ma nel sistema della Notulazione e dell' Iscrizione non vi ha motivo bastante per diversificare una specie dall' altra:* dunque, ecc. [2]. Questo fu il mio ragionamento.

Intorno all' unione de' tre Uffizj io rifletteva,

Che il *Catasto*, ossia *l' Uffizio delle contribuzioni dirette e territoriali*, presenta il pubblico *Inventario* ossia *Catalogo* o *Repertorio* delle possidenze immobiliari di ciascun cittadino e del loro valore, almeno approssimativo, non che delle mutazioni di proprietà le quali avvengono mano mano, poichè l' Uffizio esige l' imposta da chi sta scritto ne' suoi Registri, fintantochè a lui non siasi sostituito un altro;

(1) A maniera di esempio il Codice francese, il quale obbliga a trascrivere l'atto di donazione, non l'atto di vendita od altro traslativo di proprietà, esenta dall'inscrizione le ipoteche legali e certi privilegj, ecc.

(2) Si vedrà nel progresso quanto sia vero, che non vi ha motivo per far differenza tra un atto all'altro in riguardo all'iscrizione.

Che l'Uffizio del *Controllo* o *Registro* presenta il pubblico *Inventario*, ossia *Catalogo*, o *Repertorio*, di tutti quanti gli atti relativi alla proprietà, alla mutazione, restrizione o modificazione di lei; da poi che le vendite, le permute, le donazioni, le convenzioni matrimoniali, le transazioni, le costituzioni d'ipoteca, o di privilegio, l'enfiteusi, l'usufrutto e le servitù (purchè non legali), le sentenze, le aggiudicazioni, i testamenti ecc. ecc. non possono farsi eccetto che per iscritto, e tutto quanto è fatto per tal modo, sia poi per rogito di Notaro, sia poi per privata scrittura, debb'essere *registrato*, perchè debbe pagare la tassa: anzi la successione ab intestato, soggiacendo anch'essa alla tassa, è registrata quantunque non iscritta.

Qual cosa manca adunque (io diceva) a che da questi due Uffizj si ricavino i materiali onde formare un compiutissimo sistema ipotecario? Nulla dall'ordinamento delle cose in fuori.

Il Catasto istruisce dello *stato attivo* di ciascun proprietario. Le partite diverse sono per avventura separate in differenti Registri, ma niente di più agevole quanto l'unirle in un solo. Se dal Controllo io ritraggo notizia di tutto quanto quel possidente ha operato intorno alle sue proprietà coll'alienarle in tutto o in parte, col darle in enfiteusi, col gravarle di servitù, di privilegj o ipoteche ecc. ecc., se dal Controllo io ritraggo notizia, che, essendo morto quel proprietario, sono a lui succedute tali e tali persone, non è egli vero, che intorno a' beni accatastati io procederò sempre con tutta quanta la possibile sicurezza, sia nel comprarli, sia nel prenderli in permuta, oppure in pegno del prestito che son in procinto di fare?

Non è egli vero, in somma, che da' Registri del Controllo io rilevo lo *stato passivo?* Ma nell' infinito e tortuoso labirinto delle registrature, scritte giorno per giorno, scritte senza distinzione di cose o di persone, confuse con moltissime relative a tutt' altro che alla proprietà degli stabili, egli è impossibile, ch' io mi procuri le opportune cognizioni in riguardo ad un subjetto particolare. Quando però nell' Uffizio del Controllo si avesse un Indice alfabetico esatto, la cosa più non soffrirebbe difficultà.

Ora, l' esatto Indice sarebbe formato, quando ciascuna partita relativa alla proprietà, alle mutazioni o modificazioni di essa venisse riportata sotto il nome del proprietario inscritto ne' registri dell' uffizio della *Conservazione delle ipoteche,* siccome ognuno ben comprende da sè.

Fa veramente maraviglia (io soggiungeva) come in Francia, e ne' Paesi tutti ove sono stabiliti l' Uffizio del Controllo ossia Registro, ed il Catasto, non siasi immaginato e voluto un sistema ipotecario perfetto.

Si è riflettuto, per modo di esempio, che sarebbe un impiccio grave pe' cittadini, se si facesse dipendere la traslazione della proprietà dalla trascrizione del titolo nell' Uffizio delle ipoteche: dovevasi riflettere, che il venditore, quando non ami di rimanere soggetto alle molestie degli Esattori delle contribuzioni (nè può amarlo, no certo) deve necessariamente far conoscere e provare all' Uffizio del catasto la mutazione avvenuta, e che, per sopra più, il Notaro, o chi possiede lo scritto privato, è tenuto di sottoporre l' atto suo al Controllo, e pagare l' imposta. La trascrizione adunque può dirsi fatta per necessità, e fatta due volte, l' una

a vantaggio del venditore, l'altra *a vantaggio del Tesoro*. E perchè non puossi ordinare anche la terza *a vantaggio di tutti i cittadini?* Anzi, e perchè non si potrebbero le tre trascrizioni, ossia, a dir meglio, *Notificazioni*, ridurre quasi ad una sola, facendo in modo, che la registratura dell' atto di vendita passasse, per così esprimersi, da sè anche ne' registri del Catasto e della Conservazione delle ipoteche, i quali, combinati in questa guisa, si porrebbero in armonia, ed acquisterebbero, ciascuno, un nuovo grado di eccellenza? Nè sotto un Governo moderato e giusto, qual è il nostro, si avrebbero a temere sopraccarichi nelle spese; imperocchè si osserverebbe, che convertendosi la trascrizione in atto necessario, mentre adesso è volontario, ella diverrebbe assai più frequente e quindi *imponibile* molto meno senza pregiudizio de' redditi dello Stato.

Si è riflettuto del pari, che sarebbe cosa pericolosa per le donne, se si facessero dipendere l'ipoteca dotale, e l'eseguimento delle convenzioni nuziali dall' iscrizione, la quale con troppa facilità potrebbe venire ommessa. Ma tosto che i patti nuziali debbono essere autenticati da un Notaro (1), e questi ha da sottoporre l'atto al Controllo e pagarne i diritti, se anco si aggiunga, che lo notifichi alla Conservazione delle ipoteche, poco o nulla si aggiunge. Così si ragioni in rispetto a tutti gli altri atti soggetti alla registratura, e che hanno relazione alla proprietà.

---

(1) Art. 1394. Cod. civ. fr. 1329. Proget. Cod. civ. parm. 1323 Cod. civ. parm. attuale.

E per dir tutto in breve. Gli atti importanti si recano tutti al Controllo nell'interesse del Tesoro. D'ora innanzi si diramino di là anche al Catasto, se a lui appartengono, e sempre alla Conservazione delle ipoteche nell'interesse de' Cittadini. Questa operazione si agevola, ed anzi diviene immancabile, quando i rispettivi Uffiziali si trovino o in presenza l'uno dell'altro, od almeno sotto il medesimo tetto ecc.

Riferirò sul fine le disposizioni analoghe, che la Commissione cominciava ad allestire; la Commissione, il cui esito è troppo noto.

II.

(Progetto JOURDAN*)*.

Il signor Jourdan Giureconsulto francese, il quale nel 1821 così parlava, in genere, del Codice civile della sua nazione. – *Chaque jour notre Code civil, voué dès sa naissance à l'immortalité par une admiration aveugle, est soumis à l'épreuve sévère de l'expérience, et révèle, dans son application, de nouvelles lacunes et de nouvelles imperfections; l'on commence à croire que le Conseil d'État impérial n'était pas un sanctuaire où la raison rendait ses infaillibles oracles* – (1), il sig. Jourdan nel 1823 imprese a rispondere col fatto alle vive difese del sistema ipotecario contenuto in quel Codice, che il signor Barone Grenier, primo Presidente della Corte Reale di Riom, assume nel discorso

(1) *Thémis* tom. 3, pag. 367.

preliminare al suo trattato *delle ipoteche*, proponendo per altro alcune modificazioni (1).

Pressochè tutti s'ingannano (dice il signor Jourdan) nell'apprezzare le leggi ipotecarie: la pubblicità non è uno scopo; ella è un mezzo. La questione debb' essere così proposta – *Sotto tale o tal altro sistema si può egli comprare, si può egli prestar denaro con sicurezza? I proprietarj godono essi di un credito proporzionato alle loro reali facoltà?* Qualsiasi legge, che non soddisfà a questa triplice condizione, è viziosa nella sua essenza.

E qui, dopo di aver indicato, che in Francia l'Editto del Re Luigi XV nel 1771 nel proteggere i compratori aveva lasciati i creditori quasi senza garantía; che la Legge dell' 11 brumajo anno VII; Legge discussa e meditata per molti anni; Legge che le Corti d'appello consultate dal Governo avevano quasi unanimemente proposto di conservare, sembrava tutelare ad un tempo stesso l'interesse del compratore, quello de' creditori e quello del debitore; che i Compilatori del nuovo Codice civile, comechè discordi tra loro intorno alle massime principali, non fecero se non accozzare insieme, quasi per transazione, elementi eterogenei, disposizioni inesplicabili, antinomíe insolubili, passa a dimostrare, e ben a lungo, che, ritenute per l'appunto le disposizioni di quel Codice, combinate anche con alcune del Codice di processura civile, pretese correggitrici di quelle, non

(1) La Dissertazione del signor Jourdan si legge nella *Thémis* tom. 5, pag. 225, ed ivi si vedrà il non molto influente progetto di riforma del sistema ipotecario francese proposto dal signor Grenier.

può imprestarsi, nè comprare con sicurezza, a fronte delle ipoteche privilegiate, e delle ipoteche legali ivi ammesse; a fronte delle possibili *rivendicazioni* per parte di un precedente venditore a patto di ricupera o a prezzo vile; per parte di un donante cui sopravvengono figli; per parte di un precedente compratore; per parte di un legittimario che chiede la riduzione. Aggiunge, che, dimostrata l'impossibilità di prestare e di acquistare con sicurezza, è dimostrato del pari, che nessuno può più godere di un credito proporzionato alle sue facoltà; da poi che, volendo prendere a prestito del danaro, non si è al caso di togliere la diffidenza dall'animo di chi avrebbe a prestarlo; volendo vendere non si può offrire perfetta securità, almeno se non dopo molto tempo e molte formalità; cose queste opposte affatto all'interesse di chi vorrebbe prontamente pagare i suoi debiti o addarsi a qualche speculazione.

Fa poscia il signor Jourdan il ragguaglio de' cangiamenti notabili o nuovi sistemi adottati da' Legislatori contemporanei.

Rimarca egli come il Codice napoletano, mettendo a carico del Notaro il far inscrivere l'ipoteca legale della moglie, ammilliora bensì il sistema francese, ma non lo perfeziona, perchè il Notaro può ignorare in quale Circondario si trovino i beni del marito; come, per un quasi pari motivo, si rende infruttuosa ed anzi pericolosa la disposizione di quel Codice, in virtù della quale il Giudice ed il Cancelliere non possono consegnare spedizione di alcuna deliberazione de' Consigli di famiglia, se pria non si assicurino della già presa iscrizione su i beni del tutore, come in esso Codice si riscontri

una manifesta contraddizione tra l'art. 2080 e l'art. 2099, perchè il primo è la ripetizione dell'art. 834 del Codice francese di processura civile, il secondo è la ripetizione dell'art. 2198 del Codice civile, pure francese, e l'art. 834 fu fatto a correzione del 2198. Avverte però il signor Jourdan che, essendosi nel Codice napoletano permesso di stipulare in qualsiasi contratto la coattiva personale, si può con minor pericolo non essere rigorosi sul punto delle formalità ipotecarie.

Intorno all' Editto del Re di Sardegna colla data del 16 luglio 1822, il signor Jourdan lo dice lungamente commentato dal signor *Pozzo di Borgo* già Presidente della Corte di Genova (1), ed osserva che quell' Editto contiene bensì alcuni miglioramenti, confronto fatto col sistema ipotecario francese, ma tutt' insieme ridonda di mende, e perchè non si occupa se non delle ipoteche, trasandando di occuparsi della trasmissione della proprietà e degli altri diritti reali, e perchè, dopo di avere moltiplicati all' infinito i privilegj, attribuisce loro tutto l'effetto dal giorno della data, se siano inscritti entro i tre mesi susseguenti, e perchè non istabilisce se non un solo modo di *purgare le ipoteche*, dispensate o no dall' iscrizione, e perchè, in somma, i Compilatori di lui, troppo appassionati verso le Leggi romane, non le abbandonano se non con rammarico, nè mai si slanciano tranquilli e decisi nel nuovo sistema di cose.

Accingendosi a parlare del Codice austriaco, di cui trascrive le disposizioni principali, rico-

(1) Tant'è la cura degli stranieri di ben conoscerci e ben indicarci!

nosce che i Compilatori di lui si sono aperti una nuova strada, e ne commenda i divisamenti.

Si vede, dice il signor Jourdan, che nel sistema austriaco la trasmissione de' diritti *reali* posa su di una base uniforme, la pubblicità. In forza di questa misura, l'acquirente non temerà più alcuna evizione imprevista; o i carichi sono inscritti, ed egli li conosceva, o non erano inscritti, e non possono colpirlo. S'egli avesse comprata la cosa d'altri, tre anni di possesso lo porrebbero al coperto dall'azione del proprietario (§. 1467 Cod. austr.). Il sovventore di denaro non corre oggimai altro rischio, eccetto quello della perdita della cosa ipotecata; aprendo i registri egli ha avuta notizia non solamente delle ipoteche, ma delle servitù. Se il debitore vuol vendere, può nel giorno medesimo ottenere il prezzo per pagare i suoi debiti; se vuol prendere a prestito, il suo credito non è al di sotto delle sue facoltà. Siccome nessuno può trasferire nè la proprietà, nè alcun diritto reale, s'egli non è inscritto sui pubblici Registri, diviene facile, seguendo la catena dei successori universali o singolari, che la Legge sottomette alle medesime formalità, di conoscere se nel titolo di qualcuno fra loro esista o no qualche causa ulteriore di risoluzione; ed è da rimarcarsi che la sopravvenienza di figli, in generale, non attribuisce se non un'azione personale al donante, e che le azioni per rescissione o nullità sono prescrittibili in un termine molto corto. Per di più, nessuno può perdere la sua proprietà senza inscrizione del titolo della perdita di essa.

Fa riflettere infine che l'Editto di Ginevra del 1820 e 1821 ordina la trascrizione di

tutti i diritti reali trasmessi tra vivo, e doveva ordinarla anche pe' diritti trasmessi a causa di morte sull'esempio del Codice austriaco.

Premesse le quali cose, egli, il signor Jourdan, osserva, che col seguire la serie de' proprietarj inscritti sui pubblici Registri non si può sempre scoprire la vera genealogia, per così esprimersi, della proprietà: in vece di esigere uno stato nominativo de' proprietarj, bisognerebbe esigere (ed è in ciò che consiste il suo progetto) lo stato nominativo de' fondi, ed allora il sistema della trasmissione diverrebbe anche più semplice, se, in luogo di cercare i proprietarj, i nomi de' quali cangiano sempre, non si avesse a cercare se non la proprietà, i cui nomi e la natura sono quasi immutabili e la cui situazione non cangia mai.

Le *matrici catastali* di ciascun Comune, dic' egli, sarebbono depositati nel Capo-luogo di ciascun Circondario comunale: le tavole alfabetiche si terrebbero per nomi delle proprietà e per nomi delle persone.

Si proclamerebbe il principio, che niuno può nè acquistare, nè perdere un diritto reale su tale e tal fondo e su tale e tal corpo di beni, quando non vi abbia inscrizione di un titolo su i Registri destinati alla *conservazione de' diritti reali:* si avrebbe, per tal mezzo, lo *stato civile* di tutte le proprietà del Regno. È da rammaricarsi, che nella Savoja, ove il *Catasto* è posto in attività, non siasi seguito questo sistema, che la mancanza di matrici catastali impedirà lungamente di stabilire in altri Paesi. Io offro (così termina il signor Jourdan) questo Progetto alla controversia de' Giureconsulti; la quistione non è ristretta alla Francia; ella appartiene a tutta l'Europa.

III.

(*Progetto* DECOURDEMANCHE).

Il signor Casimiro Perrier propose nel 1826 al concorso de' Dotti lo scioglimento de' tre seguenti problemi:

Quali sono in Francia i vizj e le lacune delle disposizioni legislative e amministrative concernenti al prestito ipotecario?

Quali sono gli ostacoli che si oppongono a che i capitali di denaro vengano diretti verso siffatto impiego?

Quali, in fine, sarebbero le migliori disposizioni da stabilirsi per formare, su questa parte, il progetto di legge il più compiuto e il più in armonia co' bisogni del Fisco, con quelli di coloro che prendono, e di coloro che danno a prestito?

Un Avvocato di Parigi, autore di altre opere, il Signor Decourdemanche, si è accinto nel 1828 a rispondere ai tre quesiti, e le sue risposte si leggono nella *Gazette des Tribunaux, Journal de Jurisprudence et des Débats judiciaires* (1).

Quanto a' difetti del sistema ipotecario francese egli li riconosce tali, che, parlando a rigore, non vi è proprietario sicuro di non essere *evinto*

(1) N.ri 991, 1008, 1010; 11, e 31 ottobre, e a novembre 1828.

Questa Gazzetta, ch'è preziosa non solo per la Francia, ma per tutti i Paesi, i quali ne hanno adottati i principj di Legislazione, e che dovrebbe esser letta da' seguaci di Temi di preferenza a tante altre vote di buon senso e di vero interesse, si trova presso il signor Francesco Pastori, l'ingegnosissimo, instancabile Direttore del Gabinetto di Lettura ecc. ecc.

del fondo da lui posseduto, non vi è un creditore sicuro di non perdere il suo denaro.

L'enumerazione, ch' egli fa de' pericoli del compratore anche dopo le formalità della trascrizione e della purga e de' pericoli del creditore, collima colla precedente del signor Jourdan riferita di sopra. Aggiunge, che può il venditore aver agito come solo erede, ma in fatto esservi altri coeredi; può il venditore, prima della vendita, essere stato interdetto, o privato de' suoi diritti civili; può aver fatta cessione de' beni o lasciata protestare una cambiale; può anche essere condannato dopo la vendita, ed il Tesoro, prendendo iscrizione, far rimontare la sua ipoteca al tempo dell' arresto anteriore alla vendita istessa. Osserva infine, che se nessuna di queste circostanze si verifica nel venditore o creditore immediato, può alcuna verificarsene intorno a' rispettivi loro autori.

L'antica Legislazione (prosegue) aveva preso delle misure per rimediare precisamente ai pericoli di sopra indicati, facendo pubblicare col mezzo dell' insinuazione, tutti gli atti relativi alla capacità delle persone, o alla proprietà degli stabili, come sono le sentenze d'interdizione, di cessione de' beni ecc., e gli atti d'alienazione di qualsiasi specie. Questi atti dovevano essere *insinuati* nel luogo del domicilio, se unicamente relativi alla persona, e, inoltre, nel luogo della situazione degl' immobili, se relativi a questi. Ma il *domicilio,* essendo abbandonato all' incertezza dipendente dalla volontà delle Parti, bisognava consultare i registri di tutti i luoghi di domicilio, ch' era piaciuto a qualcuno di scegliere ne' diversi atti che aveva consentiti in tutta la vita. D' altra parte tutte

le ipoteche erano generali e non dovevano essere inscritte se non al momento della vendita de' beni ipotecati; era impossibile ad un proprietario di prendere a prestito; egli non poteva che vendere.

La nuova Legislazione si è volta di proposito a porre rimedio a quest'ultimo sconcio: Ella ha introdotta la *specialità* e la *pubblicità* delle ipoteche nel luogo della situazione de' beni e prima della vendita. Questo è un vero benefizio. (1) Fa però maraviglia come abbia usate tante cautele per render pubbliche le ipoteche speciali, e ne abbia usate sì poche, o piuttosto nessuna, per render pubblica quella folla di atti, i quali, modificando la capacità delle persone, attentano alla proprietà non di un solo, ma di tutti gl'immobili posseduti da taluno sul territorio francese; fa meraviglia, ch'Ella si prenda cura della pubblicità delle ipoteche speciali, e niuna se ne prenda per la pubblicità dell'alienazione di tutta la proprietà; che protegga tanto le ipoteche legali, sino a dispensarle dall'iscrizione, poi cessi di proteggerle allor quando i beni ipotecati passano in altre mani; poichè riesce assai agevole il purgarli senza che gl'interessati osino di farle inscrivere.

In fine (e ciò è comune all'antica ed alla moderna legislazione) niente di più difficile quanto lo stabilire una genealogia, perchè il domicilio delle diverse persone non può conoscersi; ed allor quando un venditore agisce

(1) *La pubblicità è un benefizio;* si concede; non così in rispetto alla *specialità*.

Si vegga quanto fu detto in proposito qui sopra intorno alla Legge 11 brumajo anno VII pag. 149 e 150.

come erede, non si ha mai la certezza, che altri eredi non verranno ad esercitare la petizione *d' eredità*.

In rispetto a' rimedj da porsi in opera, ed a' miglioramenti da procurarsi, il Signor Decourdemanche intende desumerli da' precedenti due sistemi francesi, combinati e rettificati, conservando i vantaggi della *specialità* dell' ipoteca, e dando una *pubblicità* più efficace a tutti gli atti i quali hanno per oggetto di stabilire o modificare lo stato o la capacità delle persone oppure di stabilire o modificare la proprietà de' beni immobili in generale. Spera Egli, che possa ottenersi questo doppio risultamento col dare più di estensione alle funzioni de' *Conservatori delle ipoteche*, e col far concorrere *il Catasto* al fine proposto.

Fin qui, dice il Progettista, l'operazione del Catasto non è stata considerata se non come una misura puramente finanziera; le si può dare una utilità civile, creando de' *Conservatori speciali del Catasto*, che sarebbono incaricati di seguire e stabilire sulle mappe e su gli altri pezzi catastali tutte le mutazioni che possono sopravvenire nella proprietà degl' immobili (1).

Per loro parte, i Conservatori delle ipoteche, sotto il titolo di *Conservatori delle ipoteche e dello stato civile,* inscriverebbero in compendio

(1) Avverte qui il signor Decourdemanche, che già, d' accordo con alcuni Ingegneri del Catasto, egli ha sottoposto un relativo lavoro a S. E. il Ministro delle Finanze.

Vi sarebbe, sì certo, qui in Parma un esimio Ingegnere, che saprebbe fare altrettanto, e forse a quest' ora sta preparando, o ha già preparato, il relativo lavoro.

su i loro registri tutti gli atti aventi per oggetto di stabilire o modificare la capacità di ciascun cittadino e la proprietà de' suoi beni stabili.

Passa di poi il signor Decourdemanche a proporre le prescrizioni e le cautele particolari da mettersi in pratica, onde riesca a buon fine il Progetto:

Domicilio.

1.° Ciascun cittadino conserva il suo domicilio di origine, fintantochè non fa dichiarazione di cangiarlo, e questa è inscritta tanto nel luogo del domicilio che si lascia, quanto nel luogo del domicilio che si sceglie.

2.° La città di Parigi è considerata come il domicilio d'origine de' forestieri.

3.° Nessuno può figurare in un atto autentico se non rappresenta il certificato di domicilio. Multa contro il pubblico Uffiziale che riceve l'atto senza quel certificato.

4.° Gli atti influenti sulla capacità della persona, le ipoteche, sia generali, sia speciali, saranno inscritti su i registri dell'ultimo domicilio.

5.° Non si rilascieranno certificati di cangiamento di domicilio, se prima non sarà giustificato, che le iscrizioni esistenti ne' registri del precedente sono state trasportate su i registri del nuovo domicilio.

Col mezzo di queste precauzioni, soggiunge il signor Decourdemanche, dirigendosi al luogo della situazione de' beni, si saprà dal certificato del Conservatore del Catasto, che tal particella ebbe tal figura; ch' essa fu riunita a tal altra; che in seguito fu divisa in tante altre parti-

celle, le quali sono state successivamente possedute da tali e tali individui: dirigendosi all'ultimo domicilio di questi diversi possessori, si saprà, col mezzo del certificato del Conservatore delle ipoteche e dello stato civile, quale era la loro capacità al tempo delle rispettive vendite, e quali pesi gravitavano su i loro stabili in generale, e specialmente su tal fondo.

Atti dello stato civile.

La copia di questi atti si trasmetterà di mese in mese al Conservatore delle ipoteche e dello stato civile, il quale, dopo averne estratto ciò che lo concerne, li spedirà alla Cancelleria del Tribunale civile (1).

Altri atti particolari.

1.° Gli Uffiziali pubblici, che ricevono atti relativi alla proprietà degli stabili enuncieranno il numero del Catasto con cui lo stabile è contrassegnato.

2.° Le scritture private portanti mutazione di proprietà non hanno data certa rispetto a' terzi, neppure dopo la morte di qualcuno de' soscritti, se non sono consegnate ad un Notaro e inscritte su i registri della Conservazione.

3.° Le obbligazioni di una donna maritata non sono valide se non si contraggono per atto notarile (2).

---

(1) Perchè, a termine dell'art. 43 Cod. civ. fr., quelle copie si spediscono, ogni anno, alla detta Cancelleria.
(2) Perchè il Notaro deve far inscrivere tutti i suoi atti.

4.° L'ipoteca legale per le doti e per le tutele sarà inscritta e prenderà il rango solamente dal dì dell'iscrizione. Gli atti, e i pagamenti relativi a' capitali del pupillo, e che danno luogo all'ipoteca legale contro il tutore, si faranno per atto autentico [1]

5.° Gli effetti a *ordine* di qualsiasi specie debbono indicare il vero domicilio de' soscriventi o giratarj; altrimenti non valgono a stabilire l'epoca del fallimento.

Il protesto di un effetto negoziabile è inscritto dall'Usciere o dal Notaro. Non se ne possono inscrivere più di tre in un anno; e se questi protesti non sono susseguiti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, sono cancellati da' registri.

Atti da inscriversi.

Tutti gli atti che hanno per oggetto di provare o modificare lo stato e la capacità delle persone, o la proprietà degli stabili, e così

(Gli atti che l'Autore indica ad uno ad uno in serie alfabetica, e che possono vedersi nella Gazzetta)

Modo dell'iscrizione.

S'inscrive, per ogni caso, un solo estratto formato, sotto la sua responsabilità, dall'Uffiziale pubblico che è incaricato dalla Legge di prendere iscrizione.

---

(1) Per la ragione detta qui sopra.
Il motivo particolare dell'iscrizione è perchè si sappia la serie degli atti, i quali sottopongono, per loro natura, il tutore alla responsabilità: così in rispetto a lui, l'ipoteca generale va *specializzandosi* a vantaggio suo.

Termine per inscrivere.

1.° Un mese dal dì dell'atto che deve inscriversi dall'Uffiziale medesimo.

2.° I testamenti però ed i diritti ereditarj, inscritti entro i sei mesi dalla morte di quello della cui eredità si tratta, hanno effetto dal dì della detta morte. I Conservatori non possono rilasciare certificati di mutazione per successione, se non dopo quel semestre.

Effetti dell' iscrizione.

Le iscrizioni non sono più soggette ad essere rinovate ogni dieci anni, nè i creditori ipotecarj il sono ad intentare ogni dieci anni l'azione in dichiarazione d'ipoteca contro i terzi.

Obblighi degli Uffiziali pubblici.

1.° Eglino sono incaricati, sotto la loro responsabilità, di far inscrivere gli atti che ricevono. Le ipoteche giudiziarie sono le sole da farsi inscrivere dalle Parti.

2.° Non si può far uso, nè indicare un atto, se non è inscritto. A tal effetto si fa menzione dell'iscrizione su ciascuna copia.

Diritti d'iscrizione e salarj de' Conservatori.

Certificati de' Conservatori.

Ipoteca su sè medesimo.

Disposizioni transitorie.

Assicurazione del valor venale delle proprietà.

Si ommettono come cose di non molto interesse quanto sia alle massime generali del Progetto.

IV.

(Confronto de' tre Progetti).

Decourdemanche.

Nessuno negherà, che il Progetto del Signor Decourdemanche è il più compiuto e perfetto. Egli lo denomina, e ben a ragione, un *eclettismo in legislazione,* perchè deliba ed unisce il meglio degli antichi Costumi di alcune Provincie e del moderno Sistema della Francia. Aggiungeremo, che tien dietro al Codice Austriaco nella massima generale di far inscrivere tutti gli atti relativi alla mutazione di proprietà ed all'imposizione di carichi reali, ed anche le sole azioni reali, che s'intentino; operazione questa, la quale pareggia l'Austriaca *prenotazione*; che imita e supera il Codice delle due Sicilie, il Codice Parmense e l'Editto Piemontese coll'imporre l'obbligo alle Parti di ridurre tutti quegli atti a pubblico rogito e l'obbligo a' Notari di farli inscrivere; che migliora le Leggi le quali facevano dare *pubblicità* in diverse maniere alle interdizioni, alle cessioni di beni, ai fallimenti ecc., giacchè la concentra in un solo più adatto Registro; che perfeziona l'idea mia, e del Signor Jourdan, di far concorrere il *Catasto*.

Sono pensamenti originali del Signor Decourdemanche la concentrazione dello stato civile delle persone nell'Uffizio della Conservazione delle ipoteche; dello stato civile, delle ipoteche, e di qualsiasi mutazione o modificazione di proprietà nell'Uffizio dell'ultimo domicilio; la specie di scarico che dà all'ipoteca generale de' mariti e de' tutori l'iscrizione di quegli atti particolari, da cui può veramente derivare l'eser-

cizio dell' ipoteca, l' affrancamento de' creditori dall' obbligo decennale di rinovare le iscrizioni ed i giudizj; l' enumerazione esatta degli atti da inscriversi ecc. ecc. (1)

Osserverò per altro, di volo, che la parte del Progetto la quale riguarda all' iscrizione da prendersi non nel luogo, ossia Uffizio della situazione de' beni, ma bensì nel luogo o Uffizio dell' ultimo domicilio, converrebbe per avventura

(1) Il signor Avvocato Mermilliod così fa l' elogio al progetto del signor Decourdemanche.

Voilà sans doute un système que plusieurs traiteront d' innovation, et cependant il ne fait que reproduire, en l' améliorant, une partie des dispositions de l' ancien droit. Ce n' est que la combinaison habile du régime hypothécaire actuel et des principes de l' insinuation, telle que l' instituèrent les ordonnances de Villers-Cotterets et de Moulins, et les édits de nos Rois, notamment celui de 1703.

Ce projet qui se prête, sans doute, à des critiques de détail, a cependant l' avantage de présenter à l' esprit une grande unité de vues; on ne peut nier que la conception n' en soit forte et précise à la fois. Absolu dans son principe et dans sa marche, il fait plier à ses exigences quelques parties de la législation, dont le concours n' eût pas été assez franc ni assez certain; mais au moins il ne porte atteinte à aucun droit acquis; pas d' interêts qui puissent s' en plaindre; beaucoup, au contraire, qui lui seront singulièrement rédevables.

En donnant une utilité civile au cadastre, l' auteur en accélère l' exécution, et en diminue en même tems la charge pour l' état et les communes. En soumettant à l' inscription une plus grande quantité d' actes, il offre aux Conservateurs des hypothèques une compensation de la diminution du taux des salaires. En astreignant plusieurs contrats à l' authenticité, il offre également aux officiers publics une compensation du surcroit d' obligations qu' il leur impose; enfin il favorise tous les citoyens en assurant sans augmentation réelle de frais l' emploi de leur fortune, et le placement de leurs capitaux.

ad un Regno vastissimo come la Francia, ove i cangiamenti del domicilio possono essere frequenti, e riesce anche difficile il tener dietro ad essi nelle molte Provincie, Città e Borgate, di cui si compone quel Regno, ma riuscirebbe per lo meno superflua ne' Principati di non molta estensione, e dove i cittadini hanno, per lo più, il domicilio nel luogo delle proprietà fondiarie, nè possono averlo a molta distanza da quel luogo; che la risolutezza dimostrata dall' Autore nel resto col far piegare ogni cosa a fronte del suo principio universale di pubblicità, gli è poi mancata allor quando ha conceduto un mese di tempo ad inscrivere, mentre il vigor vero del sistema dipende da questo, che, consultando i registri quali sono, e regolandosi su di essi, all' istante la sicurezza sia perfetta, incommutabile; che il prestigio della *specialità* ha sedotto l' Autore, come tanti altri, per non averne considerate le conseguenze (1).

(1) Siffatte conseguenze vennero accennate qui sopra alla pag. 149 ecc.

Immenso sarebbe il vantaggio della *specialità* delle ipoteche qualora si trovasse un modo di combinarla, senza pregiudizio di alcuno, colla *generalità*, che è o sembra indivisibile da certa classe d' ipoteche. Forse si potrebbe astringere il marito ed il tutore a consentire ad un' ipoteca *speciale*, ed anche *toties quoties*....; ma qual misura prendere per le ipoteche derivanti da sentenza?

Si mediti un poco se non convenisse ritenere bensì, che tutte le ipoteche convenzionali avessero ad essere *speciali*, ma però fossero da considerarsi nel concorso ed all' effetto del pagamento come *generali*, onde essere graduate giusta la rispettiva anteriorità d' iscrizione, ben inteso che il debitore non potesse obbligare lo stesso fondo a due diverse persone per due cause diverse, e

Non è senza pregio la proposta del Signor Jourdan, che le tavole alfabetiche del Catasto si tengano per nomi delle proprietà e per nomi delle persone; sarebbe però opportunissima cosa, ed anzi è necessario al completamento del sistema, che nel Catasto si tenga anche registro delle mutazioni e modificazioni sotto ciascuna proprietà.

Sembra che l'idea di far concorrere il Catasto siasi a me affacciata prima che a qualsiasi altro fra i moderni (1). Riconosco però, che il Signor Jourdan non può averne profittato. L'altra idea mia intorno al Controllo o Registro non riguarda direttamente al miglioramento del sistema ipotecario e della traslazione della proprietà: ella tende soltanto a dimostrare con quanta facilità, e ritenuti i soli mezzi, di cui facciamo uso ad altro fine, si possa giungere a migliorare. Ma perchè i Leggitori possano comprendere più agevolmente di qual vantaggio

---

che il creditore dovesse far assoggettare tanti beni, quanti, a stima catastale (avuti i convenienti riguardi da determinarsi dalla Legge) corrispondessero al suo credito ecc., a pena di non essere graduato se non in concorrenza di quella stima pe' beni da lui accettati ad ipoteca.

In Toscana si riputò conveniente di provvedere agli assurdi, che nascono dalla *specialità,* col surrogare di pien diritto al creditore con ipoteca generale ed anteriore, il quale evinca il fondo specialmente ipotecato, il creditore con ipoteca speciale così evinto, ben inteso però, che questi abbia a considerarsi ipotecario generale unicamente alla data della sua iscrizione. (*cit. Legge de'* 25 *dicembre* 1819 *art.* 7).

(1) Salvo gli Austriaci, se *tavola provinciale* da essi nominata vuol dire *Catasto*, come lo penso.

sarebbe al sistema, di cui si tratta, l' Uffizio del Controllo, pongo loro sott' occhio le Disposizioni legislative, che la Commissione creata nel 1817 aveva, intorno a ciò, cominciato ad abbozzare.

V.

(Progetto della Commissione)

TITOLO

Del modo con cui gli atti traslativi di dominio de' beni stabili divengono efficaci riguardo a' terzi.

Art. 1.

La traslazione di dominio di uno stabile alienato per atto fra vivi, quantunque perfetta fra le Parti, non produce riguardo ai terzi verun effetto se non dal giorno della notulazione dell' atto nell' Uffizio delle ipoteche, nel cui Circondario sono posti i beni alienati (1).

Art. 2.

La notulazione degli atti pubblici si fa d' uffizio dal Conservatore delle ipoteche in conseguenza della trasmissione dell' atto a lui fatta dall' Uffiziale del Controllo. Essa consiste nella

---

(1) Molti e molti riflessi feci allora a sostegno del sistema che rende necessaria la trascrizione alla traslazione del dominio, contro quanto ne pensarono in Francia il Signor Tronchet ed il Consiglio di Stato.

menzione sommaria di tale atto scritta in un registro tenuto a quest' effetto. (1)

La menzione dovrà contenere la data dell' atto, il nome ed il cognome del Notajo, il nome, il cognome e il domicilio del precedente proprietario e di quello cui l' alienazione è stata fatta, l' indicazione dello stabile alienato e del luogo in cui è situato.

Art. 3.

Gli atti notati nel registro, di cui nell' articolo precedente, rimangono depositati nell' Uffizio del Conservatore delle ipoteche, e si riguardano a tutti gli effetti di ragione come trascritti nel registro medesimo.

Art. 4.

L' Uffiziale incaricato della registrazione dell' atto sarà tenuto di trasmettere al Conservatore il doppio di quello che a lui sarà presentato per la registrazione medesima. (2)

Atr. 5.

La notulazione potrà anche esser fatta ad istanza delle Parti, o di una di esse, prima del

(1) *Menzione sommaria*. Ecco il motivo per cui si surrogava il nome di ***Notulazione*** a quello di ***Trascrizione***.

(2) Una copia degli atti notarili si reca all' Archivio pubblico, secondo le recenti prescrizioni, delle qnali non sa vedersi l' utilità. È ben meglio, disse la Commissione, che quella copia si ponga a vero profitto col farla servire alla notulazione, surrogata alla trascrizione.

deposito dell' atto nell' uffizio del Conservatore. In tal caso la notulazione si farà sopra l' esibizione ed il deposito d' un certificato rilasciato dal Notajo che ha ricevuto l' atto e contenente una notizia sommaria dell' atto medesimo. Il certificato potrà esser dato anche prima della registrazione dell' atto all' Uffizio del Controllo.

La notulazione fatta su tal certificato si avrà per valida ed efficace a tutti gli effetti alla sua data, ferme stanti però le obbligazioni ingiunte nell' articolo antecedente all' Uffiziale del Controllo.

Art. 6.

La notulazione delle scritture private contenenti atti traslativi di dominio si farà colla trascrizione intiera delle scritture medesime sul registro della notulazione.

Queste scritture saranno trasmesse subito dopo la registrazione dell' Uffiziale del Controllo al Conservatore delle ipoteche, il quale, fattane la trascrizione, dovrà restituirle all' Uffiziale del Controllo, ponendovi appiedi la menzione della fatta trascrizione.

Art. 7.

Sarà soggetto a notulazione anche l' atto che dipendentemente da condizione, o da' patti dell' alienazione già notulato rimette in dominio dell' alienante lo stabile alienato.

Art. 8.

Gli atti contenenti divisione d' uno o più stabili comuni, sono pure soggetti a notulazione.

Art. 9.

La notulazione degli atti di licitazione o aggiudicazione volontaria fatte avanti un Giudice nominato a tal uopo dal Tribunale si farà sopra l' esibizione ed il deposito d' un certificato rilasciato dal Cancelliere del Tribunale, e contenente una notizia sommaria dell' atto (1).

Art. 10.

La notulazione impedisce dal giorno, in cui fu fatta, che si possa utilmente stabilire alcun vincolo d' ipoteca o di privilegio sull' immobile alienato. Non distrugge però i diritti de' creditori inscritti o aventi privilegio sull' immobile prima della notulazione medesima, salvo quanto è prescritto dal titolo dei privilegj e delle ipoteche al Capo del modo di liberare ecc.

Le ipoteche esistenti in tal epoca, e non per anche iscritte, potranno iscriversi utilmente sullo stabile alienato entro il termine di quindici giorni da quello della fatta notulazione (2).

---

(1) Dopo questo articolo si voleva porne un altro relativo alle aggiudicazioni fatte giudizialmente in conseguenza di spropriazione forzata. Ne fu diferita l' inserzione a più maturo esame, perchè alcuni credevano abbastanza pubblico da sè quell' atto, e intendevano di farlo esente dalla notulazione; altri reclamavano l'unità del sistema, e ricordavano che le Leggi sono buone se nulla espongono all' azzardo (qual è il sapersi o no una cosa da un particolare) e debbono provvedere anche al tempo avvenire (e il tempo può fare che si dimentichi un' aggiudicazione seguita).

(2) Non si dimentichi quanto ho osservato in proposito parlando del Progetto del signor Decourdemanche.

Art. 11.

Se non si sarà fatta la notulazione d' un atto, che in conformità delle disposizioni de' precedenti articoli vi sia soggetto, le ipoteche o i privilegj cadenti su tutti i beni, e le ipoteche speciali su i beni alienati ancorchè posteriori all' atto, potranno utilmente esercitarsi da' creditori ipotecarj o privilegiati sul fondo alienato, (1) *salvo a procedere, se vi sarà luogo, contro l' alienante in via di stellionato.*

In tal caso però i creditori suddetti non potranno dirigere le loro azioni contro l' acquirente del fondo alienato, se non dopo aver escussi i beni posseduti dal debitore. E se l' ipoteca, in forza di cui agiranno, o il privilegio sarà generale, dovranno inoltre escutere gli stabili alienati dal debitore dopo la costituzione dell' ipoteca o del privilegio prima di volgersi allo stabile alienato precedentemente, e la cui alienazione non fu notulata.

Art. 12.

I regolamenti di pubblica Amministrazione determinano le forme e discipline speciali, con cui dee procedersi alla notulazione, e stabiliscono le tasse fisse ed invariabili che devono pagarsi da chi le fa eseguire (2).

---

(1) Tutta la forza del sistema sta in questa disposizione.

(2) Dissi già nella Nota (2) pag. 246 del Volume 1824-1825 part. II.ª, che la Commissione aveva combinato co' Finanzieri di moderare la tassa delle trascrizioni. Altro è esigere per qualche contratto tras-

Art. 13.

Le spese della notulazione spettano, quando non siasi convenuto altrimenti, a chi acquista lo stabile, la cui alienazione viene notulata: negli atti di divisioni, e di permute, sono a carico di ciascuno de' condividenti e permutanti.

Quando la notulazione si faccia a richiesta dell' Uffiziale del Controllo a' termini dell' art. 2, il Conservatore ne ripeterà le spese da chi vi è soggetto in forza delle disposizioni di questo articolo (1).

---

lativo di proprietà, altro è esigere per tutti quanti i contratti di tal genere. Così direbbesi: altro è esigere per qualche iscrizione, che si faccia; altro è esigere dopo di aver forzati tutti ad inscrivere.

(1) Il modo più speditivo sarebbe quello di far pagare all' Uffiziale del Controllo i diritti di registro e di notulazione. Quest' Uffiziale poi passerebbe al Conservatore ciò che a lui spetta.

DECISIONI



AVVERTENZA



Adempio uno fra gli obblighi assunti nel Manifesto dell' associazione col dar principio nel qui presente Volume a riferire, in ordine di data, le Decisioni del Tribunale supremo dal dì della sua installazione sino a tutto l' ottobre 1823. Avverto, per altro, che di alcune di quelle Decisioni, comechè di minore importanza, presenterò unicamente il sunto, e che altre di loro porrò ne' volumi seguenti a contatto con quelle colle quali hanno o relazione immediata o somiglianza.

N.° I

CAUSA CRIMINALE

Ministero pubblico
contro Bianchini Giuseppe, Molina Giovanni
e Cavalli Gaetano

SPESE – Solidarietà.

Art. 55 Cod. pen. fr. (Art. 61 Cod. pen. parm.).

Non può esservi condanna solidale nelle spese ove non è identità di crimine o delitto.

Dalla Sezione criminale di Piacenza Bianchini Giuseppe è dichiarato colpevole di un furto punibile colla reclusione, Molina Giovanni e Cavalli Gaetano sono dichiarati colpevoli, però in tempi e luoghi diversi, di ricettazione di cose procedenti da quel furto con iscienza acquistata dopo il medesimo, e così di un fatto punibile con pena correzionale, giusta la Sovrana Risoluzione dell' 11 febbrajo 1819. La Sezione condanna ciascuno de' tre colpevoli nelle spese che lo riguardano.

Sul ricorso del Ministero pubblico contro quest' ultimo capo della sentenza, il Tribunale supremo dichiara ben giudicato, perchè Bianchini era reo di un *crimine*, Molina e Cavalli erano rei di un *delitto*, e questi due non erano rei dello stesso delitto.

1820 24 agosto.

N.° II

CAUSA CRIMINALE

Ministero pubblico contro Vidal Onorato

DICHIARAZIONE imperfetta di fatto.

Art. 6 Cod. istr. crim. fr. (Art. 3, 4, 5 Cod. pr. crim. parm.).
Art. 147 e 150 Cod. pen. fr. (Art. 466 e 469 Cod. pen. parm.).

Taciuta che sia una circostanza di fatto essenziale, la Sentenza non può sussistere.

Vidal Onorato nativo di Toulon, e domiciliato in Toscana, dichiarato dalla Sezione criminale di Parma convinto di avere avuto presso di sè in questi Stati una lettera supposta, e di avere fatto qualche mossa onde procurarsi il mezzo di farne uso all'uopo di truffare denari ed oggetti preziosi, fu assoluto, perchè il supposto scritto non portava nè convenzione, nè obbligazione, nè disposizione, nè liberazione.

Il supremo Tribunale, dietro il ricorso del Ministero pubblico, annullò la Sentenza, e inviò la causa ed il Vidal in istato di accusa avanti il Tribunale civile e criminale di Piacenza, onde si procedesse ad un nuovo dibattimento nelle forme regolari, e si facesse la

dichiarazione del fatto e l'applicazione della Legge, che fossero di giustizia.

La Sentenza di Parma violò gli Art. 147 e 150 del Codice penale francese (conservati ed ampliati dalla Sovrana Risoluzione degli 11 febbrajo 1819), quando restrinse il crimine di falso agli scritti portanti obbligazione, convenzione, liberazione o disposizione; e mancò di spiegare nel fatto in qual luogo è avvenuta la falsificazione della lettera, e, *trattandosi di un accusato forestiero, la circostanza del luogo della falsificazione è essenziale, poichè se questa è commessa in Paese straniero, non è punibile in questi Stati in virtù dell' Art.* 6 *del Codice penale francese, tranne il disposto dalle Convenzioni tra Governo e Governo; all' incontro è punibile quand' è commessa in questi Stati medesimi, o in Paese opportunamente convenzionato.*

1820 11 settembre.

N.° III

CAUSA CIVILE

Bajardi Conte Leonardo
contro Bajardi Conti Giovanni, Girolamo
e gli altri suoi fratelli e sue sorelle.
(1820 12 ottobre).

N. B. La Decisione si troverà in altro Volume.

N.° IV

CAUSA CRIMINALE

Patonieri Antonio, detto Vignali

GIURAMENTO - Dubbio

Art. 317 Cod. istr. crim. fr. (Art. 376 Cod. pr. crim. parm.).

Nel dubbio delle espressioni si favorisce il condannato.

Nel dibattimento furono sentiti come testimonj Rizzi Andrea maggiore di età, e Rizzi Luigi di anni dodici. Il verbale d' udienza esprimeva, che tutti i testimonj avevano giurato nelle forme prescritte, eccetto il Rizzi.

– Constando (disse il Tribunale supremo) per una parte dal processo verbale, che uno dei Rizzi non ha altrimenti giurato, e non essendo certo per l' altra parte, che questi sia piuttosto Andrea Rizzi, che Luigi, non è assicurato che si sia adempita la formalità essenziale dell' art. 317 –.

Quindi furono annullati il dibattimento e la sentenza di Parma, e rimandati la causa e l' accusato alla Sezione criminale di Piacenza.

1820 12 ottobre.

N. B. Sembra opposto al buon senso il supporre, che la Sezione criminale abbia per errore o per capriccio deferito il giuramento ad un ragazzo, che non doveva prestarlo, ed abbia ommesso di deferirlo ad un uomo fatto, che doveva prestarlo; tutto ciò alla presenza del pubblico. D'altronde è regola, che - ***In ambigua oratione id accipiatur, quo res, de qua agitur, magis valeat quam pereat*** - L. Quoties. 12 ff. de reb. dub.

Ma il supremo Tribunale, trattandosi di persona condannata ad una pena, credette applicabile l'altra massima scritta nella L. Si fuerit 10 §. ult. ff. eod. tit. - ***In ambiguis rebus humanior sententia sequenda est*** -, ed è cosa più umana il permettere nn nuovo sperimento all'accusato.



N.° V

CAUSA CRIMINALE

Berioli Pietro-Paolo

GIURAMENTO - Potere discrezionale - Testimonj.

Art. 268, 269 e 315 Cod. fr. instr. crim. (Art. 357; 371 Cod. parm. proc. crim.).

Sono veri testimonj a difesa gli ammessi senza contraddizione legittima; il potere discrezionale non può cangiar loro tal qualità.

L' accusato Pietro-Paolo Berioli nel pubblico dibattimento presentò, prima dell' esame de' testimonj indótti dal Ministero pubblico, la lista de' suoi testimonj a difesa. Questa lista non era stata notificata al Procuratore del Governo, giusta il prescritto dell' art. 370 del Codice di processura criminale; ma il Ministero pubblico assistente all' udienza dichiarò di non opporsi a che fossero sentiti que' testimonj. Chi presedeva alla Sezione li esaminò senza deferir loro il giuramento, e così uso facendo dell' arbitrio a lui conceduto dagli art. 268 e 269 del Codice francese d' istruzione criminale.

Denunciatasi dal Berioli la sentenza di condanna al Tribunale supremo, questo giudicò, che la non-opposizione del pubblico Ministero

aveva renduti *veri e proprj testimonj a difesa* gl' indicati nella lista di esso Berioli, da non potersi quindi sentire senza deferir loro il giuramento, *in quella guisa* (soggiunse il Tribunale), *che ritengono il carattere di veri testimonj a difesa coloro, i quali, fattasi dal Ministero pubblico opposizione alla loro ammissione, il Tribunale giudica che siano ammessi ed esaminati, siccome la cessata Corte di cassazione di questi Stati ha deciso li* 3 *luglio* 1819 *cassando altra sentenza dello stesso Tribunale civile e criminale di Parma sul ricorso di Giacomo Volpa, detto Pipetta.*

1820 30 novembre.

N.° VI

CAUSA CIVILE

Ferroni fratelli contro il Comune di Parma

1820 21 dicembre.

N. B. La Decisione si troverà colle diverse relative in altro volume.

N.° VII

CAUSA CRIMINALE

Agliarini Giuseppe

SPESE – Fuga dalle carceri.

Art. 368 e 518 del Cod. fr. d'istr. crim. (Art. 416 in fine e 547 Cod. parm. proc. crim.).

Le spese della processura rappresentano l'indennità dovuta da chi fuggì dalle carceri.

Giuseppe Agliarini subiva nelle carceri di Piacenza la pena, cui era stato condannato. Egli fuggì, ma fu ripreso, e premesso il dibattimento di ricognizione ordinato dall'art. 518 del Codice francese d'istruzione criminale, e 547 del Codice parmigiano di processura criminale, venne rinviato al luogo della sua pena. La sentenza di rinvio lo condannò nelle spese per applicazione dell'art. 368 del Codice francese.

Pretendeva l'Agliarini, che, non essendo la fuga semplice dalle prigioni nè crimine, nè delitto, e neppure subjetto di accusa qualsiasi, l'art. 368 fosse senza applicazione.

Il supremo Tribunale dichiarò, che veramente la disposizione del succitato art. 368 era straniera al caso; ciò non ostante, *siccome l'Agliarini colla sua fuga ha dato occasione alle spese*

del processo e della sentenza per la ricognizione e dichiarazione della sua identità, e quindi era tenuto a rifondere al Governo tali spese in virtù della massima generale di Legge, che chi cagiona altrui un danno indebito è tenuto a rifarlo, decise che la condanna nelle spese di per sè fu conforme a tal massima generale, e per essa non si è violata alcuna Legge, comunque l' applicata al caso non fosse da applicarvisi.

1821 4 gennajo.

N.° VIII

CAUSA CRIMINALE

Tedoldi Brunone e Landi Vincenzo

SUDDITO – Co-autori – Pena.

Art. 93 Risoluzione Sovrana 11 febbrajo 1819. Codice estense del 1771, e Legge estense del 16 marzo 1786. Convenzioni col Governo estense del 20 maggio 1817.

Al suddito, che si punisce per un misfatto commesso ne' Dominj estensi, si applica la pena alla forma delle Convenzioni senza curarsi se ai complici suoi sia stata in que' Dominj applicata una pena inferiore.

A termine dell' art. 12 delle Convenzioni stipulate col Governo estense nel 20 maggio 1817, ratificate nel 6 giugno successivo, i malfattori, che commettono delitti in uno de' due Stati, possono punirsi nell' altro Stato, se a lui appartengono o per origine o per domicilio, colla pena più mite, confronto fatto tra le Leggi dell' un luogo e dell' altro.

Nello Stato estense fu commesso un furto violento con tutte le circostanze indicate dall' art. 381 del Codice penale francese. Ne furono autori Tedoldi Brunone, Landi Vincenzo sudditi originarj de' nostri Ducati, e quivi domiciliati, ed altre persone suddite estensi.

I co-autori sudditi di S. A. R. il Duca di Modena vennero colà puniti con pene temporarie, e perchè uno fra loro era di età minore, e perchè, giusta le Leggi di quel Paese, non concorrendo certi gradi di prove denominate *legali*, si dà mano ad un castigo straordinario. Del resto il fatto, considerato in sè stesso, ivi si punisce colla morte.

Ma il Tedoldi ed il Landi giudicati dalla Sezione criminale di Parma furono condannati ai lavori forzati a vita per applicazione dell' art. 93 della Sovrana Risoluzione dell' 11 febbrajo 1819, allora in vigore, che riduce a siffatta pena la minacciata dall' art. 381 francese.

Ricorsero al Tribunale supremo i così condannati, sembrando loro opposto ai Trattati tra Stato e Stato ed alle massime di giustizia, che i socj o complici di un medesimo misfatto vengano puniti diversamente secondo i luoghi ove sono giudicati.

Il Tribunale supremo considerò, che la pena più mite da applicarsi al caso era sicuramente

quella de' lavori forzati a vita, e questa venne per l'appunto applicata; che la diminuzione della pena a motivo dell'età non poteva adattarsi ai ricorrenti; e che la graduazione delle pene, giusta la graduazione delle prove processuali, non entra nel sistema delle nostre Leggi criminali; eppure egli è sulla guida delle nostre Leggi, che qui ha da applicarsi la pena a tenore dell'objettato art. 12 del Trattato del 20 maggio 1817.

1821 8 gennajo.

N.° IX

CAUSA CIVILE

Landi Marchese Ferdinando, Villa Maruffi Conte Francesco, Radini Tedeschi Conti Giuseppe e Filippo, Scoppini Giacomo contro Anguissola Conte Ferrante

1.° GIUDICE – Discussione orale.
2.° GIUDIZIO – Conchiusioni – Rinnovazione.

1.° *Il Giudice debbe trarre le cognizioni necessarie al giudizio che deve proferire dalla discussione orale.*

2.° *Non è giudizio nuovo quello in cui le Parti si prevalgono di conchiusioni già prese prima senza dire di rinovarle*

Tutte le Parti in una causa di preteso turbato possesso avevano prodotti documenti e prese conchiusioni nel dì 11 agosto 1818 davanti il Pretore del *Ponte dall' Oglio*. Quel Pretore fissò il giorno 11 del successivo settembre per la decisione degl' incidenti promossi a vicenda, non che di tutt' altro, ed ordinò alle Parti di comparire a quell' udienza; ma nel giorno 6 settembre egli morì.

In onta di ciò, il Sindaco Anziano della Sezione del Capo-luogo della Pretura, come facente le veci del defunto Pretore, e senza che alcuno rinnovasse nè conclusioni, nè deduzioni di fatto, nè produzioni di documenti, nè arringhe, ed anzi, assenti gli attori Landi, Maruffi, Tedeschi e Scoppini, pronunciò nel prefisso giorno 11 settembre una sentenza, ove, premessa la sposizione degli atti seguiti prima, e particolarmente quelli dell' udienza 11 agosto, ordinò una visita de' luoghi e la prova testimoniale richieste dal Conte Anguissola, e da eseguirsi nel dì 19 dello stesso settembre; dichiarò pure, che quella sentenza sarebbe esecutiva per provisione non ostante appello.

Notificata agli attori siffatta sentenza, eglino notificarono a vicenda al Conte Anguissola, che *in esecuzione ed a tenore di quella* intendevano di far esaminare due testimonj all' atto della visita. Nella citazione a que' testimonj si leggeva la clausola - *sotto però tutte le proteste e riserve anche di appello, come di diritto* - clausola che poi venne dagli attori ripetuta in altri atti.

Seguì la visita, seguirono gli esami, ed il Sindaco Anziano, nel 20 ottobre successivo, fondandosi su tutti quanti gli atti anteriori, proferì sentenza definitiva contro gli Attori.

Appellarono questi tanto dall' interlocutoria dell' 11 settembre, quanto dalla definitiva del 20 ottobre; il reo convenuto Conte Anguissola conchiuse, che fosse dichiarato irricevibile l' appello dalla interlocutoria, e in ogni caso mal fondato, e sippure mal fondato l' altro dalla definitiva.

La Sezione del Tribunale di Piacenza, giudicando in grado di appello nel dì 29 marzo 1820, rigettò la dimanda degli appellanti in nullità, ammise l' appellazione da amendue le sentenze; ma quelle confermò in ogni loro parte.

Otto motivi vennero allegati dai ricorrenti in revisione onde appoggiare il loro ricorso; ma il Tribunale supremo ebbe ad occuparsi solamente del relativo alla violazione della Legge, che si disse commessa dal Tribunale di Piacenza nel confermare due sentenze radicalmente nulle.

Considerarono i Magistrati della revisione:

Che per assoluta disposizione della Legge vigente, e per sistema generale, qualunque Giudice e qualunque Tribunale debbe trarre di per sè stesso dalla discussione orale le cognizioni atte a formare il giudizio; d' onde la conseguenza, che il Sindaco anziano della Sezione del Capo-luogo della Pretura *del Ponte dall' Oglio* proferì nell' 11 settembre 1818 una sentenza nulla, allor quando fece servire di fondamento alla stessa non già le conclusioni e le arringhe da lui medesimo udite, ma quelle sibbene, che per avventura trovò scritte negli atti della Pre-

tura, o riferite nella sentenza preparatoria data dal Pretore nel dì 11 agosto; il qual Pretore poscia morì.

Che l'acquiescenza de' ricorrenti a tale sentenza interlocutoria non può loro, in ogni caso, opporsi dal Conte Anguissola, il quale, avendola intrinsecamente opposta dinanzi il Tribunale di Piacenza, ove dimandò che fosse dichiarato non ricevibile il loro appello dalla sentenza medesima, n'ebbe Giudicato contrario, nel dì 29 marzo 1820, al quale si acquietò facendolo significare senza alcuna protesta e riserva, e non provvedendosi neppure in cassazione:

Che poi siffatta acquiescenza non sussiste in fatto, perchè l'esecuzione data dagli or ricorrenti a quella sentenza fu forzata, avendola il Sindaco ordinata non ostante l'appello, e perchè tale esecuzione venne da loro accompagnata dalle opportune proteste e riserve:

Che se gli or ricorrenti, dopo quell'interlocutoria e l'esecuzione di essa si presentarono al Pretore, ed esposte le loro ragioni chiesero sentenza definitiva, ciò avvenne sicuramente per opporre una legittima difesa e prevenire una sentenza definitiva contraria. Del resto l'art. 31 del Codice di processura allora in vigore lasciava ad essi salvo il diritto di appellare dall' interlocutoria medesima congiuntamente all'appello dalla definitiva;

Che si errerebbe nel pretendere, che, avendo le Parti discusso pienamente il merito della causa davanti al Sindaco anziano, coll'appoggiarsi in singolar modo alla visita, ed all'esame de' testimonj, alle quali due operazioni aveva lo stesso Sindaco personalmente assistito, fosse stato da loro introdotto un nuovo giudizio in-

dipendente dal primo già cominciato, ma non compito davanti al Pretore poscia defunto; giacchè l'una e l'altra Parte prese per base delle rispettive domande le già fatte dinnanzi al Pretore, e le produzioni di documenti allora eseguite, insistendo sulle une e sulle altre nello stato in cui si trovavano, e non con animo di rinnovarle. Per introdurre un nuovo giudizio sarebbe stato mestieri di considerare i primi atti come non seguíti, comunque volessero poi ripetersi que' medesimi atti o farne de' simili:

Che quindi la sentenza definitiva dei 20 ottobre è dessa pure necessariamente infetta di nullità come dipendente dall'interlocutoria nulla dell'11 settembre, e da dimande rendute inefficaci perchè non reintegrate oralmente come nuove [1].

Che in conseguenza il Tribunale di Piacenza confermando le due sentenze violò manifestamente la massima generale della Legislazione; massima prescritta specialmente dall'art. 14 tit. 2 della Legge 24 agosto 1790, e dall'art. 13 del Codice di processura civile vigente all'epoca delle medesime due sentenze.

1821 15 gennajo.

---

(1) Rigore forse soverchio di principj! Il Giudice rimane pienamente informato dalla bocca de' litiganti, sia ch'essi protestino di parlare, come fanno, per avere altra volta così parlato, sia che parlino come se ciò non avessero fatto mai in quell'affare. La sostanza consiste nell'avere o no pienamente istrutto il Giudice a voce e co' documenti alla mano.

N.° X

CAUSA CIVILE

Ferroni fratelli e Comune di Parma.
(Terza opposizione).
1821 15 febbrajo.

N. B. La Decisione verrà riferita, colle altre relative, in altro Volume, e come al N.° 2.

N.° XI

CAUSA CIVILE

Garilli fratelli, e Brondetta fratelli e sorelle
(Rinuncie Piacentine).
1821 26 febbrajo.

N. B. Questa pure in altro Volume.

N.° XII

CAUSA CIVILE

Dardani Vitale contro Toscani Angelo

PROCURATORE Ducale - Sentenza.

Art. 21 del Decreto 11 giugno 1820 riguardante all' Amministrazione della giustizia civile; Art. 523 del Cod. di pr. civ.

Non è necessario, che il Procuratore Ducale, o altro incaricato del pubblico Ministero, assista alla pronuncia delle sentenze in materia civile.

1821 2 aprile.

N.° XIII

CAUSA CRIMINALE

Ministero pubblico contro Felegara Andrea

COMPETENZA - Fatto - Regolamento di Giudici.

Art. 432, 437 e 451 Cod. pr. civ.

La competenza non si determina senza un fatto positivo.

Andrea Felegara era imputato di avere con percosse cagionata la morte alla Prudenza Molinari sua moglie. Ma la Sezione delle accuse del Tribunale di Piacenza, fondandosi sul giudizio del medico Achilli, inviò il Felegara alla Sezione correzionale come indiziato unicamente di avere percossa la moglie, la quale morì poscia dopo pochi giorni, non in conseguenza di quelle percosse, sibbene per vecchia malattia interna (1).

La Sezione correzionale di Piacenza, appena letta l'ordinanza d'invio della Sezione delle accuse e la perizia Achilli, la quale escludeva nel Felegara il crimine di omicidio, si dichiarò incompetente, e rimise l'incolpato e la causa davanti a chi di diritto.

Trovandosi per tal modo in opposizione le due sentenze in punto di competenza, il pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza lasciò trascorrere il termine ad appellare; di poi ebbe ricorso al supremo Tribunale in *regolamento di Giudici*.

Fu deciso, 1.° che, sebbene non fossevi sentenza sul merito, il ricorso era ammissibile per trattarsi di competenza, e per essere divenuta inappellabile la sentenza della Sezione correzionale *Art.* 437 *Cod. pr. crim.* 2.° che, non avendo questa Sezione tenuto alcun dibattimento sulla trasmissione a lei fatta dalla Sezione delle accuse, e però non avendo nè raccolte nè dichiarate altre circostanze, che, dando indizj di omicidio o di altro crimine, avessero variato il fatto della perizia Achilli, l'azione imputata al Felegara rimaneva nella classe dei delitti di competenza del solo Tribunale correzionale; dalla qual circostanza discende, che la Sezione

correzionale, dichiarandosi incompetente e inviando la causa e l'incolpato avanti chi di diritto, ha violati gli art. 258 e 259 dell'attual Codice di processura criminale, e malamente applicato al caso l'art. 321 del Codice stesso.

Venne quindi annullata la sentenza della Sezione correzionale, e si rimandarono la causa e l'incolpato alla Sezione correzionale di Parma.

1821 30 aprile.

N. B. *E' questo il terzo caso di Regolamento de' Giudici. Si veggano il N.° V. del volume 1823-1824, part. 1, pag. 38 e segg. ed il N.° X. del volume 1824-1825, part. 1, pag. 193, e segg. colle rispettive note.*

NOTA

(1) Il Felegara aveva percossa sua moglie, e questa era morta prima dei quaranta giorni. Aveva il Medico dato il giudizio, che la morte era seguita non in conseguenza delle percosse, sibbene per vecchia malattia interna. Ma le percosse avevano o no influito sulla morte, suscitando o esacerbando la vecchia malattia? Se sì, le percosse avevano, in sostanza, cagionata la morte, un po' indirettamente bensì, ma pur cagionata, siccome il fa un urto, per cui l'urtato precipita giù da un monte. Il Felegara avrebbe potuto riputarsi responsabile dell'omicidio forse unicamente alla forma dell'art. 354 del Codice penale per applicargli la pena diminuita di uno a due gradi; ma la causa rimaneva sempre di competenza della Sezione criminale.

Oltre di che sarebbe mai questo uno de' casi, ne' quali l'autore, a termine dell'art. 321 del Codice di

processura criminale, debb' essere sempre posto in accusa? Veggasi, di grazia, quanto fu osservato ad illustrazione del succitato art. 321 nel *volume delle Decisioni 1825–1826, part. 1, pag. 90 e seguenti.*

Ma non è a questo che più importa di riflettere. Ella è la sposizione dell' art. 319 del Codice penale, che richiama tutta l' attenzione del Giurisperito vero ragionatore. Eccola – *Gli atti di violenza volontarj o premeditati, che avranno* per sè medesimi *portata la morte entro i quaranta giorni che immediatamente succedono, saranno agguagliati all' omicidio o all' assassinio, e saranno puniti colle pene corrispondenti* ecc.

Che cosa importano le parole *per sè medesimi?*

Io non voglio apparir ricco coll' appropriarmi di nascosto l' altrui.

Trascrivo letteralmente quanto si legge nel *Giornale di giurisprudenza civile e penale del Regno delle due Sicilie, ossia Raccolta di Decisioni scelte della suprema Corte di giustizia, della Corte di cassazione di Francia, ed altri Tribunali esteri, compilato nello studio dall' Avvocato Raffaele Mercurio.* (Anno 1828, pag. 52). (1)

OMICIDIO – Ferite – Imputabilità.

Quistione.

La decrepita età di un ferito può minorare l' imputabilità del feritore, se essendosi le ferite rese incurabili a causa della decrepita età ne sia avvenuta la morte?

L' articolo 362 delle Leggi penali considera omicida il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra 40 giorni la morte del ferito. Questa disposizione è subordinata però alla circostanza, che la morte sia seguita per la natura stessa delle ferite o delle percosse. Ma se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola

---

(1) *Questo è pure uno de' Giornali, che, se non ne manchi la spedizione, potrà vedersi nel già encomiato* Gabinetto di lettura *del signor Francesco Pastori.*

natura di dette ferite o percossse, ma per causa sopravvenuta, la pena allora discende di uno o due gradi.

Questa diminuzione di pena è dunque attaccata alla circostanza di sopravvenienza di un'altra causa, che, concorrendo ad accrescere il male dell'offeso, gli abbia cagionato la morte.

Una malattia sopravvenuta, una cattiva cura delle ferite e delle percosse sono al certo delle cose da prendersi in considerazione per determinare l'imputabilità dell'offensore; ma una causa preesistente, come la vecchiezza o il cattivo stato di salute dell'offeso, son esse delle cause che produr possano la minorazione della pena?

Se la ferita o la percossa cagionata ad un apopletico, alterando il suo male gli abbia cagionata la morte, si potrebbe mai dire non essere essa accaduta per sola natura delle ferite, ma per causa della sopravvenuta apoplessia? Se la ferita in persona di un decrepito gli abbia cagionata la morte a causa che la vecchiezza è stata di ostacolo alla guarigione, si potrà forse dire che la morte non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma a causa della vecchiezza?

Se il decrepito; se l'uomo infermo; se la più infima creatura del genere umano non avesse quello stesso diritto che ha alla vita l'uomo robusto e di buona salute, noi converremmo facilmente, che l'omicidio del debole, dell'infermo, del vecchio fosse men imputabile di quello del sano e del forte. Ma la Legge divina ed umana accordando a tutti un egual dritto, e forse anzi maggior protezione ai deboli, ai vecchi, agli infermi, come in varie circostanze le Leggi civili ce lo additano, la malsania e la vecchiezza non sono da considerarsi tra le cause che minorano l'imputabilità dell'omicidio.

L'art. 362 ben lungi dal prendere queste cause in considerazione, non intende parlare che di quelle sopravvenute dopo le ferite. Se l'apoplessia siasi sviluppata dopo, indipendentemente dalla ferita, è chiaro che nel caso di morte, quando anche la ferita fosse una con-causa, non si potrebbe dire che la morte sia l'effetto della sola ferita; ma se si ferisce o si percuote un infermo, quando anche la morte avvenga per causa della debolezza dell'offeso, dovrà sempre considerarsi la ferita la causa principale della morte; nè gioverà il dire, che

se l'individuo offeso fosse stato di buona salute, la di lui morte non sarebbe avvenuta; lo ripetiamo, anche il moribondo ha dritto alla vita.

Lo stesso dovrà dirsi del vecchio; nulla importa che se la ferita fosse stata in persona giovane, questa non sarebbe morta. Il vecchio ha dritto alla vita come il giovane; è vero che la vecchiezza ha contribuito ad accrescere gli effetti della ferita; ma che perciò? la vecchiezza esisteva, e se il vecchio non era ferito non sarebbe morto; dunque la morte dovrà considerarsi come accaduta per la sola natura delle ferite o percosse.

Questi principj veggonsi stabiliti nella Decisione che riporteremo, di cui eccone la specie.

A Giuseppe Zanzulli di decrepita età, col cozzo di una scure gli furono cagionate delle fratture e lussazioni nell'antibraccio sinistro dal nominato Antonio Santoro.

I Periti sanitarj, atteso la decrepita età dell'offeso, considerarono le percosse pericolose di vita e di storpio. L'offeso dopo giorni 18 si morì.

La gran Corte criminale di Avellino con Decisione del 19 gennajo 1826 dichiarò Antonio Santoro colpevole di percosse gravi volontarie dalle quali era derivata la morte; ed elevando la seconda quistione, se la morte era derivata dalla sola natura delle percosse, o per altre cause sopravvenute, dichiarò, alla maggioranza, che la morte era avvenuta per natura sola delle percosse. Ben vero però considerando aver le percosse sorpassato nelle sue conseguenze il fine del delinquente, applicando le minorazioni previste dall'art. 391 delle Leggi penali, lo condannò a 15 anni di ferri, alla malleveria, ed all'allontanamento dal domicilio degli offesi.

Contro tal Decisione il condannato produsse ricorso per annullamento, diretto a sostenere:

1.° Che la morte di Zanzullo non fu l'effetto intero delle ferite, ma della causa preesistente della decrepitezza dell'ucciso;

2.° Che taluni Periti, avendo detto che Zanzullo potea facilmente guarirsi, se fosse stato curato con gli opportuni rimedj, l'imputato dovea meritare altra sanzion penale.

Decisione.

La Corte suprema di giustizia facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero;

Visti gli atti - Vista la Decisione - Visto il ricorso;

Atteso che il primo mezzo non è sussistente, giacchè la Corte punitrice seguì l'avviso dei Periti allorchè dichiarò che la morte di Zanzullo era avvenuta per sola natnra delle riportate percosse;

Atteso che l'avanzata età dell'ucciso non cangia l'indole del reato, e che perciò fu regolare la definizione data dalla gran Corte;

Atteso che neanche è sufficiente il secondo mezzo, giacchè comunque in pubblica discussione qualcuno de' sei Periti sanitarj avesse detto che forse poteva l'ucciso guarire se fosse stato ajutato con gli opportuni rimedj, ciò non ostante il resto dei Periti medesimi portò un contrario avviso (fol. 32 e 36 del dibattimento) (1), cioè che, qualunque fossero stati i mezzi dell'arte salutare, la conseguenza della morte sarebbe stata inevitabile;

Atteso che la gran Corte in tale diversità di opinioni, essendo libera di convincersi dell'avviso degli uni, o di quello degli altri, si fondi sul parere del numero maggiore dei Periti medesimi, risolvendo la quistione nei seguenti termini. - Considerando che l'offeso Zanzullo, giusta il concorde sentimento di più Periti sanitarj, trapassò per sola natura delle offese riportate; che la cancrena sopraggiunta non fu che l'effetto delle offese medesime senza che fosse rimasto provato che nel corso della malattia fosse sopravvenuto al Zanzullo altro malore, ed, a maggioranza di cinque voti sopra uno, (2) dichiara che l'offeso Zanzullo morì per sola natura delle percosse.

(1) (2) *Si tiene dunque in Napoli processo verbale del dibattimento; si esprime dunque colà il numero de' voti!*

Mi riserbo di prendere cognizione di quel procedimento, che potrebbe suggerirci de' miglioramenti, de' quali mi sembra noi abbisognare, massime ritenuta la disposizione dell'art. 414 del Codice di processura criminale.

Si va gridando sempre, che al Giudice non si hanno a lasciare arbitrj - Ma chi può creare o trascurare circostanze tali di fatto da spingere un uomo al patibolo, o esimerlo da quello, ha egli o no la prerogativa di arbitrare?

Atteso che, essendo ben fondata la definizione data dalla gran Corte, cioè che la morte avvenne per la natura sola delle percosse, resta di niun valore ciò che si assume nel secondo mezzo.

Visto l' art. 325 delle Leggi di procedura criminale;

Rigetta il ricorso.

Del dì 27 aprile 1827 - Corte suprema di Giustizia - Camera Criminale -.

N.° XIV

CAUSA CRIMINALE

Ministero pubblico contro Marchetti Angelo

SUDDITO - Richiesta.

Convenzione, ossia Trattato del 20 *maggio* 1817 *con S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena* per l' arresto e reciproca consegna de' rei e dei disertori.

„ Art. 1. Chiunque sarà imputato d' un delitto, il cui titolo, giusta le Leggi del luogo ove sarà stato commesso, porti una pena afflittiva ed infamante, o non minore della galera o altra corrispondente corporale grave, non sarà tollerato, o assicurato in alcuno dei due

Dominj, e dovrà arrestarsi e consegnarsi a quello, in cui il delitto sarà stato commesso, qualora però dal Governo di esso ne venga chiesta la consegna „.

„ Art. 5. La consegna sarà chiesta da Governo a Governo. Per l'arresto però le competenti Autorità giudiziarie, ed anche gli Uffiziali di Polizia de' due Stati potranno intendersi fra loro e farlo eseguire coll'obbligo di renderne subito avvertito il Governo, da cui dipendono, affinchè si possa procedere a dimandare, o ad accordare, se avvi luogo, la consegna dell'arrestato „.

„ Art. 12. Se il malfattore, di cui si chiede la consegna, apparterrà al Governo, cui è chiesta, e vi sarà soggetto per titolo d'origine, o anche di semplice domicilio, qualora però in quest' ultimo caso non sia suddito d'origine del Governo richiedente, non sarà tenuto il Governo requisito a farne la consegna; sarà tenuto però a far procedere contro di lui, e a farlo condannare, se vi sarà luogo, in conformità delle Leggi dello Stato ove fu commesso il delitto, purchè la pena non sia più grave di quella che è prescrittta dalle Leggi dello Stato, cui il delinquente appartiene. Sarà quindi dovere del Giudice processante, nella cui giurisdizione fu commesso il delitto, di rimettere a quello del luogo, ove il reo è detenuto, gli atti assunti, o i processi costruiti, affinchè si continui a procedere contro di lui in conformità delle Leggi in vigore nel detto luogo ove è detenuto. Sarà pure dovere del Tribunale, che nel dominio del Governo richiedente avrebbe dovuto giudicare il reo, di trasmettere al Tribunale o Giudice competente dell' altro do-

minio la Legge penale relativa al menzionato delitto ecc. ecc. „.

Code d'instruction criminelle.

„ Art. 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sureté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la Loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France d'après les dispositions des Lois françaises „.

„ Art. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui „.

MASSIMA.

Il suddito di questi Stati, che ha commesso un crimine nello Stato Estense, si punisce qui, ancorchè il Governo Estense ciò non ricerchi.

FATTO.

Angelo Marchetti, suddito di origine e di domicilio di questi Ducati, commise diverse aggressioni a mano armata in una strada di campagna de' Dominj Estensi e a danno di sudditi Estensi. Arrestato a Reggiolo, processato, giudicato in Parma, rimesso alla Sezione criminale di Piacenza, questa (oltre altre cose relative ad un altro coaccusato) dichiarò non esservi luogo a procedere ai dibattimenti. Il Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e

criminale ebbe ricorso al Tribunale supremo, di cui si riferiscono i

Motivi e la Decisione.

Quanto sia al ricorso del Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Piacenza contro quella parte della Sentenza di esso Tribunale in data dei 23 gennajo prossimo passato, ov'è stato dichiarato non esservi luogo a procedere ai dibattimenti contro Angelo Marchetti pei delitti ch'egli è accusato aver commessi negli Stati estensi, perchè da un canto tali delitti non sono tra quelli che gli art. 5 e 7 del Codice d'istruzion criminale del 1808, ch'era in vigore nel tempo in cui essi hanno avuto luogo, puniscono ne' sudditi nostri, qual si è il Marchetti e per origine e per domicilio, e dall'altro lato le Convenzioni suaccennate tra questo Governo e l'Estense non obbligando a senso del detto Tribunale di Piacenza il nostro Governo a punire tali nostri sudditi per delitti commessi negli Stati estensi, se non se dietro ricerca di quel Governo; ricerca che non è stata fatta altrimenti pel Marchetti, non hanno punto derogato a' detti articoli, se non sotto la condizione della ricerca:

Considerando, che le Convenzioni del 20 maggio 1817 non fanno carico al Governo, nel cui dominio è stato commesso il delitto, di richiedere all'altro Governo, nel cui dominio trovasi l'imputato o delinquente, se non la *consegna* di esso imputato o delinquente, cosicchè tutti gli altri atti conducenti alla punizione, quali sono *l'arresto, il processo, la trasmissione della Legge penale,* e cose a queste somiglianti di-

pendono unicamente dal concerto delle competenti Autorità giudiziarie, o degli Uffiziali di Polizia dell'uno Stato e dell'altro, o sono un obbligo dell'uffizio del Giudice processante, o de' Tribunali, siccome si scorge ad evidenza segnatamente dagli art. 1, 5 e 12 delle sullodate Convenzioni;

Che, non avendo la richiesta da Governo a Governo altro scopo eccetto quello di ottenere la *Consegna* dell'imputato o delinquente, cessar deve per natura delle cose il bisogno di fare tale richiesta, qualunque volta il Governo, nel cui dominio fu commesso il delitto, sia certo di non conseguirla per rifiuto legittimo;

Che, se si tratti d'imputato o delinquente soggetto per titolo di origine, od anche per semplice domicilio, al Governo, che lo ha fatto arrestare, può la consegna essere accordata; ma può essere anche negata, purchè in questo secondo caso esso Governo faccia procedere contro l'imputato, e il faccia condannare, se vi è luogo, secondo le regole tracciate nell'art. 12;

Che, nella specie di fatto sottoposto al Tribunale di Piacenza il Governo di Parma ha manifestato abbastanza al Governo estense, che non consegnerebbe, anche richiesto, il Marchetti suo suddito per origine e per domicilio, poichè non solo lo ha ritenuto nelle carceri con iscienza dei delitti da lui commessi fuoristato, ma non ha impedito che le Autorità locali s'intendano colle Autorità estensi; che dal Reggiano e Modenese si ricevano gli atti assunti, ed i processi costruiti; che qui si citino i testimonj; ed il Marchetti medesimo sia sottoposto al pubblico Giudizio;

Che in tali circostanze di fatto ha potuto il Governo estense dispensarsi dal richiedere inutilmente la consegna di chi non gli si voleva consegnare, nè ha perduto per questo il diritto che gli nasceva dalle Convenzioni, e segnatamente dall' art. 12, di veder punito in questi Ducati il suddito che si è reso delinquente nell' estense Dominio, e di cui non vuol farsi la consegna;

Che perciò, nell' avere il Tribunale di Piacenza fatta dipendere la punizione in questi Stati di Angelo Marchetti dalla richiesta del Governo de' Ducati di Modena, ove egli commise i misfatti, ha violata la lettera e lo spirito delle Convenzioni più volte citate;

Per questi motivi il Tribunale supremo annulla la parte della Sentenza, che riguarda alla persona di Angelo Marchetti, contro la qual parte di Sentenza il Procuratore Ducale di Piacenza ha ricorso per la revisione ecc.

1821 30 aprile.

N. B. Una Sovrana Risoluzione del 12 aprile autorizzava il Tribunale supremo ad avvocare a sè la Causa per giudicare in ultimo luogo, qualora venisse annullata la Sentenza piacentina. Il supremo Tribunale ritenne dunque la Causa, e, previo un nuovo dibattimento, condannò poi il Marchetti a' lavori forzati a vita li 18 agosto 1821.



N.° XV

CAUSA CRIMINALE

Rossi Lucio

SUDDITO per domicilio – Punizione.

Convenzione, ossia Trattato del 3 *luglio* 1818 *con S. M. I. R. A. l' Imperatore d' Austria per la consegna de' Malfattori.*

Art. 1. . . . .

Se però un suddito di una di esse, dopo di aver commesso negli Stati dell' altra un delitto della specie di quelli qui sopra indicati, rientrato fosse nella sua patria, esso non dovrà essere consegnato, ma sarà giudicato anche d' uffizio dai Tribunali dello Stato, al quale esso appartiene, e punito, se vi ha luogo, colla pena voluta dalle leggi che vi sono in vigore; al qual effetto le Autorità dell' altro Stato dovranno comunicare ai detti Tribunali le informazioni, e gli atti relativi al delitto, sia in originale con obbligo di restituzione, sia in copia autentica mediante rimborso di spese di scrittura, come anche tutto ciò che costituisce il corpo del delitto, ed in generale quanto può servir di prova.

MASSIMA.

Il suddito per solo domicilio reo di delitti nello Stato austriaco si punisce qui.

Fatto.

Lucio Rossi nativo dello Stato estense, ma domiciliato in questi Ducati commise un crimine nel Dominio austriaco. Arrestato da' nostri, processato, posto in accusa, egli pretese di non poter essere giudicato da' Tribunali di qui, perchè non suddito originario.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al ricorso di Lucio Rossi contro quella parte della sentenza 23 gennajo, nella quale è stato ordinato che si proceda al dibattimento pel crimine ch' egli è accusato di aver commesso nel Regno Lombardo-Veneto, e ciò in virtù dell' art. 1 della convenzione di sopra citata tra il Governo nostro e l' austriaco.

Considerando 1.° che nell' or mentovata sentenza si è dichiarato in fatto, che il Rossi è suddito dell' Augusta Nostra Sovrana per ragione di domicilio;

2.° che il citato art. 1 dell' or detta convenzione dopo di avere stabilito che indistintamente ogni reo di delitti commessi nello Stato austriaco sia arrestato nel nostro, se vi si trova, e sia consegnato alle Autorità austriache, eccettua da tale consegna qualsivoglia suddito di questi Stati incolpato di tali delitti;

3.° che poi nell' imporsi l' obbligo al Governo nostro di punire tali sudditi pur nostri, se si usa l' espressione di loro ritorno in questa lor patria, non perciò vi si restringe la generale indicazione precedente delle persone da non consegnarsi, cioè dei sudditi tanto per origine come per domicilio, di maniera che non s' ab-

biano a punire se non se i sudditi per origine; poichè una tale supposta restrizione ai sudditi originarj produrrebbe che i sudditi nostri per solo domicilio e non per origine non dovrebbero essere consegnati, perchè sudditi, ma non dovrebbero neppure essere puniti in questi Stati, perchè non originarj; il che ripugna alla mente dei Contraenti, i quali vollero l'arresto dei sudditi indistintamente, sia per origine e domicilio, sia per sola origine e per solo domicilio, onde fosser tutti puniti;

4.° che quindi, essendo obbligo dei Tribunali di questi Stati di punire i sudditi anche pel solo domicilio, il Tribunal di Piacenza, ordinando che si proceda al dibattimento pel delitto che il Rossi è accusato di aver commesso nel Regno Lombardo-Veneto, ben lungi dall'aver violato l'art. 1 della detta convenzione, vi si è anzi pienamente conformato.

Considerando d'altronde che nel resto il ricorso del Rossi non è appoggiato ad alcuno degli altri motivi che, secondo l'art. 432 dell'attual Codice di processura criminale, danno luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso di Lucio Rossi per l'annullazione di quella parte della sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza, Sessione criminale, li 23 gennajo ultimo scorso, ov'è stato ordinato che si proceda oltre nei dibattimenti pel delitto di cui egli è accusato.

1821 30 aprile.



N.° XVI

CAUSA CIVILE

Borra Valeriano contro Gozzi Giacomo

INTERPRETAZIONE - Legge.

Art. 615 Cod. pr. civ.

La disposizione espressa del Legislatore si desume anche dal complesso di altre sue prescrizioni relative.

Valeriano Borra aveva significato a Giacomo Gozzi il ricorso in revisione, passato già il mese dalla notificazione a lui fatta della sentenza d'appello.

Fu deciso, che il ricorso non era ricevibile, perchè sebbene l'art. 152 non permetta di dichiarare perentorio qualsivoglia termine, se la Legge espressamente nol disponga, e l'art. 615 non dichiari perentorio il termine per ricorrere, pure la perentorietà di quel termine si desume dalla combinazione degli art. 162, e 165, siccome si desume, in materie diverse, dalla combinazione degli art. 889 e 890, e dalla sola forza della disposizione dell'art. 905.

1821 7 maggio.

N. B. La quistione non può più essere proposta, dopo che il §. 42 del Decreto Sovrano 15 febbrajo 1822 intorno alle Tasse ha espressamente dichiarato perentorio il termine per ricorrere.

N.° XVII

CAUSA CRIMINALE

D. B. F. Notaro

1.° GIUDICI processanti
possono far parte del giudizio criminale, ove non abbiano in quella causa costrutti atti di processura.

2.° Uffiziali pubblici
possono essere sentiti come testimoni, sebbene abbiano scoperto o verificato il delitto.

3.° Dibattimenti
la non interruzione de' dibattimenti non è prescritta a pena di nullità.

4.° Testo penale
è quello che stabilisce la pena, sebbene, quanto al fatto da punirsi, si riferisca ad altro testo.

5.° Sentenza - Interpretazione - Lettura - Presidente
il Presidente può, per giusta causa, far leggere la Sentenza ad un altro Giudice: il significato di un' espressione si desume dall' effetto che si vede prodotto dal fatto espresso.

6.° Falso
è un vero falso l'alterazione della verità per non pagare un' ammenda incorsa.

Art. 79, 80, 326, 421, 432 Cod. pr. crim.

Il Notaro B. F. fu condannato dalla Sezione criminale di P. per avere falsificate le date di alcuni atti da lui ricevuti nella sua qualità di pubblico Uffiziale, onde sottrarsi alle multe incorse per ritardo a presentare quegli atti al Controllo.

A sei motivi appoggiò egli il suo ricorso al supremo Tribunale.

1.° il Giudice F., attuale Processante, non poteva far parte della Sezione criminale che giudicò. *Art.* 80, *Cod. pr. crim.*

2.° Il Direttore del Controllo in P. non poteva essere sentito come testimonio e perchè aveva compilato nell' affare un processo amministrativo contro il Notaro, e perchè nella sua qualità di Agente delle Finanze doveva risguardarsi come parte interessata nel giudizio.

3.° i pubblici dibattimenti, già cominciati coll' esame di alcuni testimonj e dichiarati da continuarsi all' indomani, vennero interrotti per diversi giorni essendo sopravvenuta al Presidente una malattia. Si ripigliarono poscia que' dibattimenti non come nuovi, ma come continuativi de' precedenti, contro l'espressa disposizione dell' art. 401 del detto Codice di processura criminale.

4.° il testo penale da inserirsi nella sentenza era l' art. 145 del Codice penale francese, che spiega a qual fatto preciso si ha da applicare la pena. Ma il testo penale inserito fu l' art. 38 combinato coll' art. 11 della Sovrana Risoluzione dell' 11 febbrajo 1819, che prescrivono la pena, ma non determinano il fatto.

5.° la sentenza fu letta dal Giudice anziano, perchè (si dice in essa) *al Presidente mancò la lena*. Questa frase significa *mancar le forze, mancare la respirazione, cadere in deliquio*. Dunque la sentenza fu letta da chi non poteva ciò fare a termine dell' art. 421 del Codice di processura criminale, e fu letta mentre uno de' Giudici era *alienato di spirito*, era cioè in tale stato da non potersi considerare come presente.

6.° il fatto dichiarato nella sentenza non ha il carattere di *crimine*, perchè il falso venne commesso non già per nuocere, sibbene per evitare la multa, e così per salvarsi da una pena, ch' è scopo lecitissimo.

Rispose il supremo Tribunale

al 1.° motivo,

„ Che il Giudice F. fu bensì uno dei due Giudici processanti incaricati della compilazione de' processi in conformità dell' art. 79 del Codice di processura criminale, ma non fu egli poi il Giudice processante nella causa criminale del Notaro B. F., per essere stato costrutto il processo di questa causa dal Giudice D. V. Ora sebbene col permettersi dall' immediato art. 80 ai Giudici processanti di far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello si potesse dire in forza dell' argomento *a contrario sensu*, che questo articolo ha esclusi i Giudici processanti dal far parte nelle Sezioni criminali, la di lui disposizione sarebbe del tutto estranea all' odierno caso (1) „.

„ Che anche quando ci fosse permesso di dipartire dalla chiara distinzione, che si fa ne' due combinati art. 79 ed 80, dei Giudici incaricati della costruzione de' processi dai Giudici processanti, i quali per proprietà di vocabolo sono poi quelli che attualmente attendono alla compilazione de' processi, e si volesse quindi ritenere, che sotto il nome di Giudici processanti rimangono compresi e gli uni e gli altri, anche in questo caso il Giudice F. poteva far parte della Sezione criminale senza che si violasse il detto art. 80. Imperocchè l' esclusione del Giudice processante dalla Sezione criminale non sarebbe un' esclusione espressamente voluta

dall' art. 80, ma dedotta unicamente dall' argomento *a contrario sensu* di questo articolo. Ora in massima generale l' argomento *a contrario sensu* sempre cessa, quando il caso che si desume dal senso contrario di una legge viene altrimenti deciso da un' altra legge; ciò che appunto si verifica nell' odierno caso. Imperocchè l' argomento dedotto dal contrario senso dell' art. 80 vien tolto dall' art. 326, dove si dice che i Giudici che vótarono nella Sezione delle accuse (tra' quali sono compresi i Giudici processanti per l' art. 307) non potranno, sotto pena di nullità, far parte della Sezione criminale che dovrà giudicare nella medesima causa. Dal qual art. 326 combinato col precedente 307 chiaramente si scorge che, escludendosi dalle Sezioni criminali que' Giudici processanti che hanno vótato nelle Sezioni delle accuse, la di loro esclusione deriva direttamente dall' aver emesso il loro vóto; e però non avendo il Giudice F. vótato nella Sezione delle accuse, e nemmeno compilato il processo, poteva intervenire alla Sezione criminale, sebbene fosse Giudice incaricato della compilazione de' processi [2] „.

al 2.° motivo

„ Che nè gli Amministratori della Finanza, nè il Direttore del Controllo si sono dichiarati Parte civile nella causa criminale contro l' accusato, e che niuna legge vieta che si sentano come testimonj que' pubblici Uffiziali che hanno scoperto o verificato il delitto „.

al 3.° motivo

„ Che la non-interruzione de' dibattimenti non è prescritta a pena di nullità, e senza tal prescrizione non si può ricorrere alla revisione per violazione od ommissione di forme. *Art.* 432 *Cod. proc. crim.*

al 4.° motivo

„ Che la sentenza, impugnata dopo la dichiarazione, che i fatti, de' quali il Notaro è stato dichiarato convinto, costituiscono il crimine di falso previsto dall'art. 145 del Codice penale del 1810 e dall'art. 464 di quello del 1820, contiene l'art. 38 della Sovrana Risoluzione 11 febbrajo 1819, il quale determina la pena criminale temporaria imposta a tal sorta di delitti, e contiene pure l'art. 11 della medesima Sovrana Risoluzione, il quale stabilisce il tempo della durata di tal pena, e che la pena stessa si è quella a cui il Tribunale ha condannato il reo; e però non sussiste il difetto, opposto alla sentenza medesima, di non contenere la Legge penale applicata.

al 5.° motivo

„ Che la *mancanza di lena* sopravvenuta al Presidente si deve intendere quale la spiega l'effetto ch' essa ha prodotto, cioè per la sola impotenza di leggere la sentenza, non già per la impotenza di assistere e materialmente e moralmente all'udienza, come s'ei fosse stato alienato dai sensi; e che, ritenuta la presenza di lui e materiale e morale, la Legge non proibisce che la lettura, per accidentale impotenza sua a leggere, si faccia in vece da un altro Giudice, il quale in ciò agisce qual rappresentante del Tribunale in quella guisa che si agisce dal Presidente quando legge egli medesimo la sentenza.

al 6.° motivo

„ Che il Tribunale di P. ha dichiarato, che il cambiamento delle date vere di due atti pubblici, ricevuti dall'accusato come Notaro, in altrettante date false è stato fatto con intenzione di frodare i fiscali diritti delle ammende già da

lui incorse per non aver egli sottoposto entro il termine legale tali atti alla formalità del Controllo: che tale intenzione è frodolenta, ben lungi che formar possa una delle scuse dichiarate ammissibili: che alla legge notarile del marzo 1803 (25 ventoso anno XI), ov' essa considera la frode nelle contravvenzioni da lei indicate alle discipline notarili, è stato supplito coll' art. 145 del Codice penale del 1810, il quale caratterizza crimine di falso le frodi di una tale specie, e però il Tribunale suddetto, ben lungi dal violare la Legge attenendosi al disposto da esso art. 145 e dal 464 del Codice penale del 1820, vi si è anzi pienamente conformato, come si è conformato alla Legge, applicando come più mite la pena dell' art. 28 della Sovrana Risoluzione 11 febbrajo 1819, che colpisce il falso considerato in detto art. 145 „: e rigettò il ricorso.

1821 17 maggio.

NOTE

(1) Vuol dire la Decisione, che nell' art. 79 si parla *in genere* de' Giudici i quali vengono incaricati della compilazione de' processi, e nell' art. 80 si parla *in ispecie* del Giudice il quale ha compilato tale e tale processo. Questo Giudice (dice la Decisione) può far parte di tutte le Sezioni, purchè non sia caso dell' affare su cui ha compilata la processura.

La pura verità che salta agli occhi si è, che gli art. 79 e 80 formano in sostanza una sola disposizione

per dire – *Vi saranno tanti Giudici incaricati della compilazione de' processi criminali, e questi Giudici, che io, Legge, denomino* processanti, *verranno scelti dalla Sovrana Autorità, dureranno nell' uffizio per due anni, e potranno far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello –.* E che sotto il nome di *Giudici processanti* la Legge intenda di designare l'*uffizio* generico, non l'*attualità*, nel tale e tale processo, si scorge sino all'evidenza dagli art. 307 e 308, ove, trattandosi di comporre la Sezione delle accuse, ella vi chiama i *due Giudici processanti;* eppure è chiaro, che un solo di essi ha compilato il processo: anzi quello per l'appunto che l'ha compilato può non assistervi o perchè non più in quell'uffizio, o perchè, essendo impedito, a lui supplisca un Giudice della Sezione civile.

(2) La Decisione fa poco caso dell'argomento *a contrario sensu* dedotto dall'art. 80; poscia stabilisce la sua massima sull'art. 326 argomentando da lui *a contrario sensu*

Ella è, peraltro, diversissima cosa il dire – *I Giudici processanti sono unicamente autorizzati a far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello; non dunque delle criminali –;* ed il dire – *I Giudici che vótarono per l'accusa non possono far parte della Sezione criminale che dovrà giudicare nella medesima causa:* atqui *i Giudici processanti vótano per l'accusa, perchè sono chiamati a comporne la Sezione: dunque eglino sono esclusi dal far parte della Sezione criminale sol quando questa deve giudicare nella causa per cui vótarono.*

LEGISLAZIONE.

Quanto a me sostengo, che sicuramente non hanno facoltà di far parte della Sezione criminale, 1.° *i Giudici processanti, durante il loro uffizio, di qualsivoglia causa si tratti;* 2.° *i Giudici che vótarono per l'accusa, quando si tratta la medesima causa; e sostengo, che per escludere dal giudicare chi compilò la processura o qualche atto di lei, ma non è più in uffizio, nè ha vótato per l'accusa, fa d'uopo riformare l'art.* 326 *nel modo seguente:* – I Giudici che fecero atti di processura, o vótarono per l'accusa, non potranno *ecc.*

N.° XVIII

CAUSA CIVILE

Branciforti Conte Enrico
contro Molla Giovanni

1.° ACQUIESCENZA - Esecuzione.
2.° Usciere - Fede - Prova.

1.° *La non-opposizione agli atti di esecuzione di una sentenza d'Appello, potendo essere l'effetto del riflesso, che ogni resistenza sarebbe inutile, non è bastante prova del consenso libero ed assoluto, da cui solo nascerebbe la vera acquiescenza e la conseguente rinuncia agli ulteriori rimedj permessi dalla Legge.*

2.° *Il ministero dell' Usciere è circoscritto dalla Legge ad eseguire ed a far fede dell' esecuzione, e non si estende punto a riferire ciò che è stato detto ed operato al di là di quanto risguarda alla esecuzione nuda.*

1821 21 maggio.

N.° XIX

CAUSA CRIMINALE

Quagliaroli Fortunato

REGOLAMENTO di Giudici.

La Sezione delle accuse di Piacenza considerò Quagliaroli Fortunato gravemente indiziato di essere autore di certo fatto, che aveva i caratteri di tentativo di omicidio. Ciò non ostante rimise il prevenuto e la causa alla Sezione correzionale. Questa si dichiarò incompetente.

Sul ricorso del pubblico Ministero in *regolamento di Giudici,* il supremo Tribunale annullò la sentenza della Sezione delle accuse per violazione dell' art. 320 del Codice di processura criminale, e, ritenendo la massima, che gli stessi Giudici non debbono sentenziare due volte sul medesimo subjetto, combinando poscia l' articolo 452 col 342 del Codice medesimo, commise alla Sezione delle accuse di Parma la rinnovazione dell' ordinanza ossia sentenza coll' attenersi alla disposizione dello stesso art. 452.

1821 24 maggio.

N.° XX

CAUSA CRIMINALE

G. P. Notaro

GIUDICE incompetente.

Art. 308 Cod. pr. crim.

Intervenne alla Sezione delle accuse, e vi diede vóto un Giudice il quale non faceva parte della Sezione civile:

il Tribunale supremo annullò la sentenza delle accuse, e commise alla Sezione ossia Camera delle accuse di Parma la rinnovazione dell' ordinanza o sentenza.

1821 4 giugno.

N.ri XXI, XXII

CAUSE CRIMINALI

Amministrazione delle Finanze
contro Rossi Gioacchino

Amministrazione delle Finanze
contro Archieri Gregorio, Cavanna Andrea, Ponzini Giovanni e Ponzini Francesco

INTERPRETAZIONE - Competenza.

Furono annullate le due sentenze proferite dalla Sezione correzionale del Tribunale civile e criminale di Piacenza, e confermate dalla Sezione degli appelli correzionali del Tribunale civile e criminale di Parma, perchè dipendeva dallo stabilire se certo tratto della strada Emilia faceva parte o no del *circondario confinante* in virtù dell' art. 13 del regolamento ministeriale 27 agosto 1816; e questa determinazione non poteva aversi se non coll' interpretare lo stesso art. 13; la qual interpretazione appartiene esclusivamente all' Autorità amministrativa, nè possono assumerla i Magistrati giudiziarj, sebbene nessuna delle Parti opponga d' incompetenza.

1821 7 e 14 giugno.

N.° XXIII

CAUSA CIVILE

Minoja Girolamo contro Radini Tedeschi Conte Giuseppe e Scoppini Giacomo

REVISIONE - Motivi - Ricorso.

Art. 617 Cod. pr. civ.

Nessun articolo del Codice di processura civile proibisce, aperta che sia la discussione, di addurre nuovi motivi oltre gli addotti nel ricorso, ehecchè fosse quando il ricorso non fosse stato in guisa alcuna motivato comunque presentato a tempo debito; molto meno sarebbe ciò proibito quando i nuovi motivi si scoprissero dopo il ricorso legittimamente presentato, e il ricorrente non fosse tenuto ad indagarli prima.

Nel caso il Minoja aveva scoperto, dopo il ricorso da lui fatto, che la copia della sentenza a lui significata non era conforme all' originale.

1821 25 giugno.

N.° XXIV

CAUSA CIVILE

Amministrazione generale delle Finanze
contro Piccinelli Andrea

REVISIONE – Ricorso – Significazione.

Si può ricorrere in Revisione anche prima che sia significata la sentenza. – La significazione è ordinata al solo effetto di circoscrivere a certo tempo la facoltà di ricorrere.

1821 9 luglio.

N.º XXV

CAUSA CIVILE

Merelli Don Antonio e Mosconi Don Pietro
contro
Torriani Luigi e Bocciarelli Don Giuseppe

COLLAZIONE - Copia - Originale.

Art. 2269 Cod. civ.

Quando dall' una Parte e dall' altra si produce la copia autentica di un atto, ma l' una copia non combina coll' altra, è il caso di ordinare la collazione ossia il confronto coll' originale.

1821 23 luglio.

N. B. Molti altri giudicati conformi a questo vennero proferiti dal Tribunale supremo per l' uso troppo noto del Tribunale di appello di non compilare esso stesso il fatto, e di non riferire nè le conclusioni, nè le quistioni da decidersi; uso, che fu poscia canonizzato colla Risoluzione Sovrana del 1822 troppo nota.

N.° XXVI

CAUSA CRIMINALE

Ministero pubblico
contro Garzi Andrea, Torri Maria
e Bricchi Teresa

DICHIARAZIONE di fatto – Querela.

Art. 91 Cod. pr. crim.

MOTIVI E DECISIONE.

Veduti gli art. 85, 91, 432 e 448 del Codice di processura criminale;

Considerando, che il ricorso del Vice-Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Piacenza..... è appoggiato unicamente alla circostanza, che in tale Causa siavi stata querela della Parte offesa, o sianvi stati Fatti equivalenti a querela di persona idonea a farla; per lo che il Tribunale abbia malamente applicato l' art. 91 del Codice di processura criminale;

Considerando però, che il Tribunale nella Sentenza impugnata ha dichiarato che nella causa non vi è stata alcuna querela, e che non ha dichiarata altrimenti l' esistenza di altri fatti che possano formar soggetto di un giudizio, se equivalgano o no a querela;

Che la positiva dichiarazione dell' inesistenza di querela, e la non-dichiarazione di fatti che possano essere giudicati come equivalenti o non equivalenti a querela, sono affatto immuni da ogni disamina del Tribunale supremo, sendo elleno lasciate dalla Legge al solo irretrattabile giudizio de' Tribunali criminali, ove siano ne' debiti modi pronunciate o non pronunciate, come nel caso, colle loro sentenze;

Che quindi, poste la detta dichiarazione e la non-dichiarazione del Tribunale di Piacenza, esso si è conformato al citato art. 91, ben lungi che lo abbia malamente applicato riguardo alla da lui ritenuta mancanza di azion pubblica nel fatto per l' inesistenza di querela... Rigetta ecc.

1821 23 luglio.

N.° XXVII

CAUSA CIVILE

Salvage Gius. Francesco contro Carrani Francesco

CITAZIONE - Nullità.

Art. 180 e 188 Cod. pr. civ.

Si dimostra ben a lungo, esser nulla la citazione nella quale l' Usciere dice di averne lasciata copia alla moglie del citato o nel domicilio di questo, ma tralascia di esprimere che ciò ha fatto per non aver trovato il citato medesimo nel domicilio.

1821 13 agosto.

N.° XXVIII

CAUSA CIVILE

Boselli D. Enrico contro Malvezzi-Barbieri Luigi

1.° ISCRIZIONE ipotecaria - Circondario - Trascrizione.
2.° SPROPRIAZIONE - Nullità di forma - Nullità di merito.

1.° L'ipoteca generale su i beni presenti e futuri, e la corrispondente iscrizione non colpiscono mai se non i beni esistenti nel circondario assegnato all' uffizio della Conservazione nel tempo in cui l'iscrizione fu presa, di guisa che gli effetti di essa iscrizione non si estendono ai beni i quali erano bensì posseduti dal debitore, ma si trovavano in un circondario diverso, sebbene in progresso, per cangiamenti ordinati dal Governo, que' beni siano nel circondario in cui l'iscrizione seguì.

„ *La Legge* (osserva il supremo Tribunale) *ha provvidamente determinato, che l' efficacia dell' iscrizione ipotecaria si ristringa entro la periferia esistente al tempo dell' iscrizione di quel Distretto dell' Uffizio, ov' essa si prende, cosicchè anche i beni futuri del debitore, se l' iscrizione li comprende legittimamente, debbano esistere nella periferia medesima: così i beni esistenti al tempo dell' iscrizione fuori di tale periferia, e quelli che il debitore acquista dopo fuori di essa sono immuni dagli effetti dell' iscrizione, e come tali la Legge li guarantisce sempre a qualunque terzo contraente col*

debitore. Che se la Legge operasse l'estensione dell' ipoteca sopra tali beni già immuni, perchè la periferia del Distretto si venisse in seguito ad allargare in maniera da circuirli, essa tradirebbe que' terzi contrattanti che aveva promesso altamente di garantire, e così si darebbe alla Legge un effetto viziosissimo, e opposto al fine per cui essa è Legge realmente. Due condizioni adunque si richieggono perchè l' iscrizione colpisca i beni futuri del debitore; l' una, che esso gli acquisti dopo l' iscrizione, e i beni ch' egli aveva a quel tempo fuori del Distretto non sono di tal condizione; e l' altra, che gli acquisti entro quella periferia ch' era determinata legalmente al tempo dell' iscrizione ".

2.° La trascrizione del contratto arresta il corso a tutte le iscrizioni: passato certo tempo non vi è legge che obblighi l' ultimo acquirente a far trascrivere tutti i passaggi anteriori del fondo per garantirli da iscrizioni posteriori; operazione onerosa, e spesso impossibile: d' altronde spiega l' art. 2183 del cessato Codice civile (2219 e 2221 *nostri*), che l' acquirente che vuol purgare il fondo non ha obbligo se non di far trascrivere il proprio contratto, e di notificar questo solo ai creditori inscritti.

3.° La nullità nascente dalla mancanza dell' ipoteca, o del titolo esecutivo, e così dalla non-esistenza del fondamento unico ed essenziale dell' azione di spropriazione forzata, è nullità *di merito, non di forma*, e può proporsi dopo le aggiudicazioni preparatoria e definitiva, ed anche in appello, non ostante le disposizioni degli art. 733, 735 e 736 del cessato Codice di processura civile.

1821 18 giugno e 13 agosto.

N.° XXIX

CAUSA CRIMINALE

Marchetti Angelo

DELEGAZIONE - Numero de' Giudici.

Delegata che sia una causa ad un Tribunale, questo giudica col numero de' Giudici ond' è composto, sebbene la qualità della causa richiedesse, in via di regola, un numero diverso.

F a t t o.

Fu già avvertito di sopra, che la Causa criminale di Angelo Marchetti, accusato di aggressioni e furti violenti commessi nello Stato estense, venne delegata al Tribunale supremo con Sovrana Risoluzione del 12 aprile 1821.

Apertosi il dibattimento, l' Avvocato Difensore del Marchetti fece istanza a chè uno de' sette Consiglieri componenti questo Tribunale si ritirasse dall' udienza, e ciò pel motivo che le Cause criminali, a forma dell' art. 53 della Sovrana Risoluzione del 13 febbrajo 1821 risguardante all' amministrazione della giustizia, si hanno a giudicare col vóto di soli sei Giudici; disposizione questa, la quale porta all' accusato la possibilità, a lui favorevole, della parità de' vóti nel futuro giudizio, tanto sul fatto, quanto sull' applicazione della pena.

Motivi e Decisione.

Sopra l'incidente promosso dall'Avvocato Cavalli Difensore di Angelo Marchetti, sentito il Procuratore generale nelle sue conclusioni conformi,

Considerando, che la Risoluzione Sovrana dei 13 febbrajo dell'anno corrente nell'art. 43 stabilisce, che il supremo Tribunale di revisione è composto di un Presidente e sei Consiglieri;

Che l'art. 454 del Codice di processura criminale attribuisce ad esso Tribunale supremo la giurisdizione nelle cause criminali ne' casi da esso considerati;

Che nella Causa attuale l'altra Sovrana Risoluzione dei 12 aprile ultimo passato ha specialmente incaricato il supremo Tribunale suddetto di giudicare una tal Causa in ultimo luogo applicando il testè citato art. 454 del Codice di processura;

Che la giurisdizione del Tribunale supremo, e secondo il Codice, e secondo la testè detta Sovrana Risoluzione 12 aprile, non è legittimamente esercitata che dal numero dei Giudici ond'esso è composto, e così da quel Presidente, e da que' sei Consiglieri, che ne sono Individui, in virtù di detta Risoluzione Sovrana dei 13 febbrajo;

Che in conseguenza quando esso supremo Tribunale giudica Cause criminali nei meriti, le giudica nel numero legale ond'è composto, e non già con quel numero onde sono composte, secondo la Legge, le Sezioni criminali dei Tribunali civili e criminali di Parma e di Piacenza.

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta la dimanda del detto Avvocato Cavalli, e ordina che si proceda al pubblico dibattimento.

1821 17 agosto.

N. B. Si procedette di fatti al dibattimento, ed il Marchetti venne condannato a' lavori forzati a vita, siccome fu avvertito anche più sopra.

N.° XXX

CAUSA CIVILE

Tredicini Marchese Carlo
contro il
Dottor Teologo Don Antonio Galli Prevosto

1.° REVISIONE - Avvocato - Citazione.
2.° e 3.° Ricorso - Danno irreparabile - Probabilità di ammissione.

Art. 637 Cod. pr. civ.

1.° L'Avvocato che si è costituito tale per una delle Parti nel giudizio di ammissione del ricorso può essere citato senza permesso del

Presidente, da un giorno all'altro per discutere in contraddittorio un punto di controversia compreso nel ricorso medesimo [1].

2.° Sebbene, per conoscere se sia da ammettersi il ricorso, il supremo Tribunale abbia ordinata una prova, e questa non sia stata ancora eseguita, può lo stesso Tribunale giudicare, in vista di particolari circostanze, che probabilmente il ricorso verrà ammesso, e ciò agli effetti contemplati nell'art. 637 del Codice di processura civile [2].

3.° La pendenza della lite sulla validità o no del pignoramento può far risguardare come un danno irreparabile, nel senso del ridetto art. 637, l'aggiudicazione definitiva, perchè la pendenza medesima può allontanare gli obblatori dall'applicarsi ad un acquisto, che apparisce d'incerto effetto, e così dar luogo ad un'aggiudicazione a basso prezzo.

1821 5 settembre.

---

(1) L'intimazione a comparire, di cui qui si parla, non è una citazione propriamente tale; ella è designata dal Foro francese col nome speciale di *avenir*.

(2) Il Marchese Tredicini aveva eccepito contro la sentenza d'appello, ch'essa non conteneva nè la sposizione de' fatti, nè le conclusioni delle Parti, nè le quistioni; ed era troppo notorio, che il Tribunale d'appello era in costume di compilare tutte le sue sentenze col non apporre ad esse quelle parti nel modo indicato dalla Legge.

N.° XXXI

CAUSA CIVILE

Branciforti Conte Enrico
contro Molla Giovanni

SENTENZA - Nullità - Parti sostanziali.

Art. 153 e 523 Cod. pr. civ.

L' art. 523 *del Codice di processura civile col denominare* sentenza *quell' atto il quale contenga le nove parti ivi annoverate dice abbastanza che la Legge non riconosce come sentenza se non se quella, in cui esse parti e ciascuna di esse sono contenute: perciò la medesima sentenza è un tutto indivisibile da formarsi veracemente dal concorso di tutte quelle parti, le quali perciò, senza distinzione tra l' una e l' altra, sono* costitutive *ed* essenziali.

L' esposizione rispettiva dell' attore e del reo de' fatti, quali essi li pretendono, le loro conclusioni addotte all' udienza sono poi per sè stesse parti essenziali *di una sentenza, non potendosi, senza di esse, sapere nè cosa sia stato dedotto in giudizio, nè se i Giudici nel decidere abbiano o no applicata giustamente la Legge, abbiano giudicato o no su cose non dimandate, od ommesso o no di giudicare su qualche capo di domanda, ed altre cose a queste somiglianti, che sono di sommo rilievo e di essenza vera per l' interesse de' litiganti,*

quando vogliano far uso de' rimedj legali per ottenere la riforma della sentenza medesima.

Inserire con cucitura delle carte nel foglio d'udienza, senza dire da chi, come, quando, perchè, per commissione di chi *tale inserzione sia stata ordinata, lascia quelle carte nello stato di cose del tutto estranee al foglio stesso ed alle decisioni in lui contenute; tanto più se non si trovano munite quelle carte colla sottoscrizione de' Giudici e del Cancelliere.*

Fu quindi dichiarata nulla la sentenza d'appello tra le Parti siccome quella che non conteneva legalmente *la sommaria esposizione de' fatti,* e le *conclusioni* a forma di quanto richiede l'art. 523 n.ri 2. e 3. del vigente Codice di procedura civile.

1821 15 novembre.

N.° XXXII

CAUSA CIVILE

Ganassi Maddalena
contro la Maria Seccamani-Bonomini
e la Domenica Seccamani

N. B. Questa Decisione fu riferita nel Volume 1825-1826 pag. 286.

N.° XXXIII

CAUSA CIVILE

Rosazza Amadeo contro Castellinard Peppin

TRIBUNALE supremo – Irricevibilità – Merito.

Art. 614 Cod. pr. civ.

Dopo che l'Avvocato del ricorrente Rosazza ebbe esposti i motivi del ricorso, l'Avvocato del Castellinard intimato allegò e sostenne che le Sentenze contro le quali dirigevasi il ricorso medesimo erano *meramente interlocutorie;* oppose quindi d'irricevibilità a forma ell'art. 82 del Codice di processura civile, e conchiuse che si discutesse e decidesse sulla quistione della irricevibilità senza che il Tribunale si occupasse del merito a termine dell'art. 614 di detto Codice.

Il supremo Tribunale decise, che la disposizione dell'art. 614 riguardante i giudizj di appellazione non è applicabile dinanzi a lui; e quindi, anche riflettendo, ch' esso Tribunale supremo dovrà necessariamente occuparsi della ricevibilità o no del ricorso, e d'altronde la discussione sopra tutti i motivi della Parte Rosazza, tendenti al fine dell' ammissione del ricorso, non reca alcun pregiudizio al Castellinard

Ordinò che questi prendesse conclusioni ed arringasse anche su i motivi addotti dalla Parte Rosazza ecc.

1821 27 dicembre.

N.° XXXIV

CAUSA CIVILE

Lampugnani Marchesa Geltrude
contro il Conte Bolsi Antonio

1.° CONTRADDITTORE legittimo - Amministrato - Tutore.

2.° CONTRADDITTORE legittimo - Appello - Giudizj.

3.° INTERDIZIONE - Curatore - Incapacità intellettuale - Prodigalità.

4.° PRINCIPE - Curatore - Decreto - Pubblicazione - Solennità.

Statut. Parm. in Rubric. *De modo tenendo in interdictione bonorum: Qualiter liceat interdicere bonis: De curatoribus dandis minoribus, mentecaptis* ecc.

Art. 420, 439, 446, 450, 509, 512 Cod. civ. fr.

Art. 161 §. ult., e 251 Cod. civ. parm.

1.° *Il tutore è contraddittore legittimo del suo amministrato, allorquando questi impugna in giudizio la qualità di quello.*

Lo è molto più, se l'amministrato medesimo fu quello che lo provocò al giudizio.

2.° *Chi è legittimo contraddittore in prima istanza, rimane tale anche in appello, e negli*

ulteriori giudizj - in altri termini - *Chi ha sostenuto legittimamente un primo giudizio può promuovere o sostenere anche i giudizj ulteriori.*

3.° *Secondo il Diritto romano i prodighi s' interdicevano previamente, indi si provvedevano di curatore; gl' incapaci per vizio di mente si provvedevano di curatore senza previamente interdirli.*

4.° *Il Principe pe' Decreti relativi agli affari privati non soggiace alle solennità comuni* - in altri termini - *La nomina di un curatore fatta per Decreto del Principe non abbisogna di essere pubblicata come la nomina che si facesse da un Giudice.*

N. B. La qui presente Decisione è anteriore al Decreto Sovrano derogatorio all'art. 523 Cod. pr. civ., e si trascrive però come sta sul foglio d'udienza.

Fatto e Conclusioni.

Nell'anno 1788 essendo sortita appena dalla minoril età la Marchesa Geltrude Lampugnani, il Real Sovrano sulle preci umigliategli dal di lei curatore Dottor Domenico Cortesi, e sull'espostagli incapacità della detta Marchesa di assumere l'amministrazione de' suoi interessi, incaricò il Ministro, già delegato alla sovraintendenza dei di lei affari, a confermare in curatore lo stesso Dottor Cortesi, ed a stabilire a tal fine, come questi implorava, un piano stabile, e di facile esecuzione, e come da lettera Ministeriale de' 29 aprile 1788.

Il tutto fu eseguito a rogito Sguazzerini 6 agosto anno stesso, nel qual atto fu premessa dal Dottor Cortesi la resa de' conti per tutto

il tempo della da lui sostenuta amministrazione, previa l'elezione di un perito calcolatore già fattasi dalle Parti ed approvata dal Ministro delegato, e colla dazione di un curatore *ad actum* alla stessa Marchesa.

Ai 2 dicembre 1794 volle il Dottor Cortesi far un secondo rendimento di conti alla sua amministrata a partire dal precedente del 1788, e colle solite legali forme, a somiglianza del primo. Il che si effettuò avanti lo stesso delegato Ministro a rogito del Dottor Giuseppe Rossi.

Continuò il Dottor Cortesi nell'incumbenze di curatore per altri tre anni e nove mesi, dopo del qual tempo venne il Sovrano, sulle preci di lui ed attesa la di lui cagionevole salute, ad abilitare il già Ministro delegato a provvedere la detta Marchesa Geltrude di altro curatore, ed a passare a tutte quelle altre disposizioni e provvidenze, che avesse creduto necessarie. Ciò che si eseguì mediante il rendiconto fattosi nelle legali forme di conformità ai due precedenti dal Sacerdote Don Gabriele Cortesi fratello dell'anzidetto Dottore, stante l'infermità di questo senza speranza di guarigione, e colla successiva nomina del Dottor Giuseppe Rossi in curatore di detta Marchesa, e come da altro rogito Sguazzerini 22 settembre 1798.

Questo nuovo curatore intraprese e continuò il disimpegno di sue funzioni sotto la sovrintendenza di altro Ministro delegato con Sovrano Rescritto 16 gennajo 1801, e di cui parla il rogito Sguazzerini 10 giugno dell'anno stesso, e continuò nelle sue incombenze fino al 1809, come rilevasi da altri rogiti Sguazzerini 9 aprile 1799, 21 dicembre 1804 e 21 novembre 1809.

Dopo quest' epoca il detto Dottor Rossi abbandonò la Cura della Marchesa Geltrude per avere creduto unitamente alla di lei sorella Marchesa Cornelia, che alla sopravvegnenza delle Leggi francesi fosse cessata in lui la carica di curatore, ma non già perchè fossero cessati in lei i motivi pei quali le fu deputato un curatore, giusta quanto egli confessò al Consiglio di famiglia convocatosi nel dì 15 gennajo 1819 davanti il Giudice Vicario del Cantone nord di Parma sulle istanze della Contessa Laura Sanseverini Parigi nipote di essa Marchesa Geltrude, e nel qual Consiglio si passò alla nomina di un nuovo tutore nella persona del Conte Antonio Bolsi, e di un surrogato tutore in quella dell'ora fu Capitano Guglielmo Mojares, previa la remozione fattane di esso Dottor Rossi col di lui consenso, e come apparisce dagli atti di quel Consiglio esistenti nella cancelleria del Vicario nord di Parma.

Egli è appunto contro di questo tutore, che la Marchesa Geltrude mosse lite nel gennajo 1819, chiamandolo avanti il Tribunale di prima istanza, dove gli contestò la sua qualità di tutore, sostenendo, che il Consiglio di famiglia, i cui membri aveva ella chiamati nello stesso giudizio, non gliela poteva conferire per ritrovarsi da lungo tempo in possesso della libera amministrazione de' proprj beni, e così fino dall'anno 1809, in cui il Dottor Rossi abbandonò la di lei Cura, e per non essere inoltre mai stata legittimamente interdetta, neppure col Sovrano Decreto 29 aprile 1788, con cui le fu dato per curatore il Dottor Cortesi, non essendo stata cotesta dazione di curatore preceduta dalle solennità, richieste dalle Leggi per interdire a chicchessia l'amministrazione de' proprj beni.

Il Conte Bolsi credette del suo dovere di sostenere la qualità di tutore conferitagli dal Consiglio di famiglia, e rispose alle ragioni esposte dalla detta Marchesa. I membri del Consiglio di famiglia chiesero di esser posti fuori di causa, perchè, qualunque sia il merito della deliberazione, cui sono concorsi, nessuno può volerli responsabili del loro vóto. Il Tribunale civile e criminale, posti fuori di causa i membri del Consiglio di famiglia, accolse favorevolmente le istanze della Marchesa Geltrude, dichiarando con sua sentenza 19 luglio 1819, che, sebbene la medesima fosse stata dal Principe assoggettata al curatore, e per più di venti anni vissuta sotto la di lui amministrazione, non poteva però considerarsi essere stata in verun tempo interdetta; che, in ogni caso, la di lei interdizione si rese inutile per non essere stata giammai pubblicata; e che finalmente neppure si poteva passare ad interdirla per non esserne stata promossa la dimanda nelle debite forme; e quindi annullò la deliberazione del Consiglio di famiglia e la nomina tutt' insieme da lui fatta del Conte Bolsi in curatore della detta Marchesa.

Appellò il Conte Bolsi da questa sentenza, chiedendone la revoca e la riforma al Tribunale d'appello, sì perchè i primi giudici oltrepassarono i confini de' loro poteri inoltrandosi a pronunciare sulla forza delle Sovrane disposizioni, e sì perchè la loro sentenza fu appoggiata a basi inesatte di fatto, e raccomandata a massime di diritto non bene applicate.

Fece testa alle ragioni del Conte Bolsi la Marchesa Geltrude, e conchiuse perchè piacesse al Tribunale di dichiarare il Conte Bolsi senza qualità di legittimo contraddittore, e quindi non

ricevibile nell' appello da esso interposto e sussidiariamente perchè fosse confermata la prima sentenza pei motivi in essa enunciati.

Il Tribunale d'appello fece diritto alle conclusioni motivate del Conte Bolsi, e, rigettando l'eccezione di non-ricevibilità dell'appello proposta dalla Marchesa Geltrude, rivocò la sentenza de' primi Giudici per le ragioni da esso addotte nel suo giudicato dei 9 giugno 1820, a cui furono conformi le conclusioni del pubblico Ministero.

Ai 22 dello stesso giugno fu significata questa sentenza alla Marchesa Geltrude, ed essa ai 21 del successivo settembre ebbe ricorso a questo supremo Tribunale, perchè fosse riveduta. Fu enunciata nel ricorso la sentenza impugnata, e furono esposti i motivi per cui ne chiedeva la revisione. Il ricorso fu significato al Conte Bolsi con citazione a comparire dopo venti giorni all'udienza pubblica di questo Tribunale. L'originale fu depositato entro cinque giorni da quello di sua significazione nella cancelleria del Tribunale unitamente alla copia della sentenza impugnata, e dei documenti a sostegno delle dimande, ed il tutto di conformità agli art. 617 e seguenti del nuovo Codice di processura civile.

Ai 5 aprile 1821 comparvero all' udienza di questo Tribunale, che fu continuata nel successivo giorno 12, l'Avvocato Maestri rappresentante la Marchesa Geltrude, e l'Avvocato Gialdi rappresentante il Conte Bolsi.

Il primo sviluppò i motivi del ricorso tratti, 1.° dalla violazione degli art. 509 e 450 del Codice civile francese, per essersi in essa sentenza ritenuto il Conte Bolsi tutore della detta Marchesa per legittimo contraddittore, quando,

giusta i citati articoli, il tutore rappresenta sempre il suo amministrato, e forma con essolui negli atti civili una sola e medesima persona; 2.° dalla violazione della *L.* 1 *ff. de Const. Princip.*, per avere il Tribunale d'appello dichiarato interdizione una graziosa concessione di curatore, e convertito un consulente volontario in un curatore forzato; 3.° dalla violazione infine della *L.* 11 *ff. de Instit. act.*, dello Statuto di Parma nella Rubrica „ *de modo tenendo in interdictione bonorum* „ e delle Leggi tutte romane risguardanti all' interdizione, e conchiuse per l'ammissione del Ricorso, e successiva cassazione della sentenza impugnata, colla condanna della Parte contraria ai danni, interessi e spese.

L'Avvocato Gialdi eccepì l'irricevibilità del Ricorso in revisione, per non ritrovarsi la Marchesa ricorrente abilitata a presentarlo a questo Tribunale dal di lei surrogato tutore Dottor Ilario Basetti costituitole dal Consiglio di famiglia nel dì 1 gennajo 1820, ed unico, che la potesse rappresentare, giusta la disposizione dell' art. 251 dell' attual Codice civile; e che stante tal tutore non potevasi far luogo alla nomina del tutore provvisionale nella persona dell'Avvocato Maestri, fatta dal Giudice Vicario *nord* con sua sentenza 21 febbrajo 1821, e neppure alla nomina di un Avvocato Causidico *ex officio* in giudizio di Revisione, giusta la richiesta fattane dalla Marchesa Geltrude nel di lei Ricorso, resistendovi gli art. 161, §. ult. e 251 dell' attual Codice civile. Conchiuse quindi l'Avvocato Gialdi per la nullità della dimanda in Revisione, fattasi dall' Avvocato Maestri rappresentante la Marchesa Geltrude. Subordinatamente conchiuse,

che, non essendosi dal Tribunale d'appello violata alcuna delle leggi enunciate nel ricorso della Parte contraria, anzi avendone fatta una giusta applicazione, piacesse a questo supremo Tribunale di rigettare la di lei dimanda in Revisione.

All' eccezione dell' irricevibilità del ricorso della Marchesa Geltrude, rispose l' Avvocato Maestri col dire, che il giudizio di Revisione si fa tra le stesse Parti che hanno figurato in appello, mentre il giudizio di Revisione altro non è che la continuazione de' precedenti giudizj, poichè esso solo pone fine alle controversie fra i litiganti; e però la Marchesa Geltrude essendo stata riconosciuta per legittima contraddittrice nel precedente giudizio di Appello senza l'assistenza del tutore surrogato, tale pure deve ritenersi senza quest'assistenza anche in quest'ultimo giudizio. Conchiuse quindi perchè fosse rigettata la proposta eccezione, rimettendosi in quanto al merito del ricorso alle precedenti sue conclusioni.

All'udienza poi del 7 luglio prossimo scaduto il Ministero pubblico recitò il suo motivato parere, e, per quanto sia alla non-ricevibilità del ricorso in Revisione, eccepita dall'Avvocato Gialdi, aderì alle risposte e conclusioni su di ciò prese dall'Avvocato Maestri. Per ciò poi, che risguarda ai motivi del ricorso in Revisione della Marchesa Geltrude, onde sia annullata la sentenza di appello 9 giugno 1820 e tratti dalla violazione di diverse leggi in esso ricorso enunciate, lo stesso Ministero pubblico espose ritrovarsi già pienamente confutati i menzionati motivi, così nella sentenza impugnata, come nelle di lui conclusioni, che la precedettero, ed alle quali si ri-

portò, rimettendole a questa cancelleria, e conchiudendo non essere ammissibile il ricorso della Marchesa Geltrude contro l'anzidetta sentenza, a seconda delle conclusioni dell'Avvocato Gialdi.

All'udienza del giorno 23 del successivo agosto il Consigliere Fossa ha fatto la relazione dalla Causa.

Quistioni da decidersi.

1.° Il Conte Bolsi eletto tutore alla Marchesa Geltrude dal Consiglio di famiglia de' 15 gennajo 1819 è stato egli nel giudizio di appello legittimo contradditore della detta Marchesa?

2.° La violazione delle diverse leggi enunciate nel ricorso della Marchesa Geltrude, e che dicesi fatta dal Tribunale di appello colla sua sentenza 9 giugno 1820, regge ella in fatto?

3.° In caso affermativo, l'eccezione proposta dal Conte Bolsi sulla non-ricevibilità del ricorso in Revisione della Marchesa Geltrude, per non averlo fatto coll'assistenza del tutore onorario, è dessa ammissibile?

MOTIVI E DECISIONE.

Sulla prima quistione che risguarda il primo mezzo del ricorso in Revisione;

Considerando, che l'uffizio di tutore è bensì quello di rappresentare il suo amministrato in tutti gli atti civili, giusta gli art. 450 e seg. del cessato Codice civile, finchè egli continua nelle sue funzioni di amministratore, ma non così quando nascono quistioni sulla tutela tra il tutore e l'amministrato, come si verifica

nell'odierno caso, in cui dalla detta Marchesa si contraddice al Conte Bolsi la sua qualità di tutore, mentre in questo caso l'uffizio di tutore ritrovandosi in opposizione colle pretensioni del suo amministrato, le parti amministrative del tutore rimangono sospese durante la quistione sullo stato di tutela, e sottentra a far le sue veci il tutore surrogato (art. 420 del cit. Cod.). Ma siccome poi il tutore non può da sè svestirsi della qualità di tutore, e bisogna che ne sia abilitato dal Consiglio di famiglia, che dichiari ritrovarsi in lui motivi sufficienti ad essere esentato dalla tutela (art. 439 del detto Codice), così gli è d'uopo di sostenere nel giudizio di tutela la carica conferitagli, percorrendo tutti i gradi di giurisdizione, per non rendersi risponsabile verso dell'amministrato di que' danni ed interessi, a cui potrebbe dar luogo un volontario abbandono di tutela, a fronte dell'art 450 n.° 2 del cessato Codice civile, e quindi si rende necessario contraddittore del suo amministrato; (1)

Che per tale è stato pure riconosciuto dalla Marchesa Geltrude, allorchè in qualità di attrice lo provocò in giudizio avanti i primi Giudici, sì perchè fosse annullata l'inibizione da esso lui fatta al fittajuolo Annovelli di pagare in avvenire le annue pensioni nelle di lei mani; sì perchè fosse del pari annullata la deliberazione del Consiglio di famiglia, che lo nominò a di lei tutore; e sì perchè in fine non avesse più a prender parte nei di lei interessi. Ora se il Conte Bolsi fu riconosciuto dalla detta Marchesa per di lei legittimo contraddittore avanti i primi Giudici, non poteva la medesima nel giudizio di appello negargli questa qualità, nien-

t' altro essendo questo secondo giudizio, se non la continuazione del primo, e che si fa sempre tra le stesse Parti che figurarono in prima istanza [a].

Senza che a sottrarsi dalla forza di questo argomento valga il dire che, sebbene il Conte Bolsi sia stato chiamato in giudizio dalla Marchesa Geltrude avanti i primi Giudici, vi fu però chiamato insieme al Consiglio di famiglia, che lo nominò tutore, e così vi fu chiamato non qual Parte interessata principale, ma qual Parte accessoria allo stesso Consiglio; e però essendo stato questo messo fuori di causa, giusta la sua richiesta, il Conte Bolsi non poteva più figurare in giudizio pel trito assioma, che l'accessorio segue la natura del suo principale;

Imperocchè il motivo, per cui il Consiglio di famiglia fece istanza di essere messo fuori di causa, fu unicamente perchè egli riconobbe di non avere nella medesima alcun interesse, mentre colla nomina del tutore, da lui fatta nel Conte Bolsi, aveva già adempiute le parti che gli convenivano. D'altronde il Conte Bolsi non poteva essere privato della qualità, di cui fu investito, se non col mezzo di una motivata deliberazione di un nuovo Consiglio di famiglia, che avesse pronunciata la sua destituzione, e ciò in conformità degli art. 446 e seg. del cessato Codice civile. Dal che si riconosce come il Consiglio di famiglia, che nominò il Conte Bolsi a tutore della Marchesa Geltrude, non abbia mai fatto parte in giudizio, e come quindi il Conte Bolsi, anche prima che uscisse di causa lo stesso Consiglio, sia sempre rimasto in causa qual Parte principale, nè v'abbia figurato mai qual Parte accessoria onde poter dire, che col

ritirarsi dal giudizio il Consiglio di famiglia non avesse più il Conte Bolsi nè qualità, nè interesse di legittimo contraddittore.

E sebbene i primi Giudici colla loro sentenza 19 luglio 1819 abbiano annullata la deliberazione di quel Consiglio, e la nomina tutt'insieme del tutore da lui fatta; siccome però il Conte Bolsi appellò da quella sentenza, così non si può dire, che mancasse al medesimo la qualità di tutore per comparire in giudizio di appello, stante che questo giudizio si fa sempre tra le stesse Parti che figurarono nel primo.

Nè per sottrarsi dalla regola, che chi provoca taluno in giudizio riconosce il da lui provocato per legittimo contraddittore, vale la considerazione, che non fu la Marchesa Geltrude che trasse in giudizio il Conte Bolsi, ma questi fu all'opposto che provocò la medesima con avere sequestrati gli affitti di una di lei proprietà nelle mani dell' affittajuolo Annovelli. Imperocchè si potrà bensì dire con ciò, che il Conte Bolsi fu causa occasionale del giudizio di tutela, che contro gli mosse la sua amministrata, ma giammai che con quel sequestro siasi egli fatto attore in quel giudizio; ed estranei sono al presente caso gli art. 420, 492, 512 del cessato Codice civile, e gli art. 894, e 896 del cessato Codice di processura civile, che si dicono nel ricorso violati dal Tribunale di appello coll' anzidetta sua sentenza; mentre i ricordati articoli risguardano le formalità da osservarsi ne' giudizj di dimanda d'interdizione, o di proscioglimento dalla medesima, dove non figurano i tutori, e niente hanno di analogo alla materia di legittimo contraddittore sullo stato di tutela, che è il caso nostro.

Sulla seconda quistione che riguarda il secondo mezzo del Ricorso in revisione, e per ciò che appartiene alla prima parte di questo secondo mezzo, e con cui si pretende, che il Tribunale di appello abbia ecceduto ne' suoi poteri con violare la *L.* 1 *ff. de Constit. Princ.* dichiarando interdizione una Sovrana graziosa concessione di curatore, e convertendo un consulente giudiziario in un curatore forzato;

Considerando, che il Tribunale di appello ragionando nella sua sentenza sopra i Sovrani Rescritti enunciati ne' rogiti Sguazzerini 6 agosto 1788, 22 settembre 1798, e 10 giugno 1801 dichiarò bensì essere stata mente del Sovrano d' allora di ritenere la Marchesa Geltrude, allorchè uscì di sua minoril età, soggetta ancora all' autorità di un curatore, per essere mancante della sufficiente capacità a regolare i di lei affari, ma non dichiarò giammai, che la dazione Sovrana di tal curatore importasse, giusta la Real mente, una vera interdizione; anzi dichiarò espressamente il contrario seguendo la sua Real mente risultante dagli accennati suoi Rescritti, ed uniformi così al diritto comune, come allo Statuto di Parma, i quali, distinguendo le persone de' prodighi, che non sono notoriamente tali, da quelle de' furiosi, mentecatti, imbecilli ed altri incapaci al disimpegno de' proprj interessi per motivo d' imperfezione di mente, interdicono i primi con provvederli in seguito di curatori, e sottomettono gli altri alla semplice Cura senza formale interdizione, e come chiaro raccogliesi dalla *L.* 1 *ff. de curator. furios. et prodig. vel al. extra min. dand.*; da Ulpiano ne' suoi frammenti *tit.* 12 §. 1; dalla formola d' interdizione conservataci dal Giure-

consulto Paolo nel *lib.* 3 *recept. sent. tit.* 4 §. 7, dalle *Instit. Imp. lib.* 1 *tit.* 23 §. 4, e dalle tre rubriche dello Statuto di Parma „ De modo te„ nendo in interdictione bonorum - Qualiter „ liceat interdicere bonis. - De curatoribus dan„ dis minoribus, mentecaptis etc. „; dalla giurisprudenza, che anche dopo la morte di quel Sovrano fu mantenuta dal §. 308 del regolamento giudiziario del 1804 per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, al quale consuonano i §§. 333 *e seg.* del corrispondente formolario degli atti civili; e ciò per la ragione, che ne' furiosi, mentecatti ed imbecilli si risguarda solamente l'imperfezione di mente per interdirli; e siccome questa di per sè stessa si manifesta senza l'ajuto di prove estrinseche, così rimangono interdetti *ipso jure*, e basta il decretare ai medesimi un curatore. Laddove parlandosi de' prodighi non notoriamente tali, dovendosi la di loro prodigalità riconoscere da molte e varie circostanze di fatto, e non confonderla colla semplice liberalità, rendesi necessario l'intervento di un Magistrato, il quale con cognizione di causa passi alla loro interdizione, e li provegga inoltre di curatore.

Senza che i Rescritti superiormente ricordati lascino travedere in alcuna delle loro parti, che la mente del Sovrano sia stata quella di provvedere unicamente la Marchesa Geltrude di un consulente volontario. Imperocchè essendo quel Sovrano pienamente informato, che la medesima Dama non aveva discernimento bastevole per amministrare i proprj beni, conobbe altresì la necessità di darle, non già un consulente volontario, come si asserisce nella prima parte del secondo mezzo del Ricorso, ma un

curatore formale, che amministrasse in pieno i suoi affari, colla sovrintendenza inoltre di un Giudice delegato.

Quanto poi sia alla seconda parte dello stesso secondo mezzo, che ha per oggetto la violazione della *L.* 11 *ff. de inst. act.;* non che dello Statuto di Parma nella citatà rubríca „ De „ modo tenendo in interdictione bonorum „.

Considerando, che non ritrovandosi la Marchesa Geltrude nella classe de' prodighi, ma in quella di coloro, che per la debolezza di mente non sono capaci di sopraintendere i proprj affari, estraneo si rende al nostro caso quanto si è detto nel di lei Ricorso intorno la violazione delle solennità volute così dal gius comune, come dallo Statuto di Parma nell' interdizione de' prodighi; e quanto pure si è voluto argomentare dalla motivata L. 11 che prescrive la diffidazione da farsi al pubblico dai Preponenti, se non vogliono rimanere obbligati dai contratti dei loro institutori già licenziati.

Che se anche per una finta ipotesi si volessero estendere alle dazioni de' curatori, che si fanno ai furiosi, imbecilli, e a tutti coloro che per imperfezione di mente sono incapaci di amministrare i proprj affari, le solennità prescritte dal diritto comune, e dallo Statuto di Parma nelle interdizioni de' prodighi, e quindi si volesse dire nulla la dazione del curatore alla Marchesa Geltrude per non essere stata dedotta a notizia del pubblico, cotesta nullità potrebbe bensì proporsi dalla detta Marchesa contro la detta dazione, qualora questa fosse stata fatta dai Giudici ordinarj, ed anche delegati, i quali sono soggetti a quelle Leggi civili, non così nell' odierno caso, in cui la

dazione del di lei curatore seguì in forza di Decreto emanato con maturità di causa dall' Autorità del Sovrano, il quale, essendo superiore alle proprie Leggi, non è astretto all' osservanza delle loro solennità, giusta la *L. Princeps.* 31 *ff. de Legib.* (3).

Per queste considerazioni il Tribunale supremo di revisione, senza occuparsi della terza quistione, cioè dell' eccezione proposta dal Conte Bolsi sulla non-ricevibilità del Ricorso della Marchesa Geltrude, passando a decidere la causa sul merito, sentito prima il Procuratore generale nelle conclusioni conformi, rigetta il ricorso della Marchesa Geltrude Lampugnani, e condanna la medesima nelle spese ecc.

31 dicembre 1821.

FOSSA f. f. di Presidente.
LUSARDI, MELEGARI — Consigl. del Trib. di Revisione
BARBUGLI Consigliere in Appello.
FOCHI Assessore in Appello.
CRESCINI, SALATI — Giudici in prima Istanza.

GIALDI e MAESTRI Avvocati.

NOTE

(1) (2) Il primo motivo del Ricorso si presentava sotto un aspetto imponente dall'eloquentissimo Avvocato della Lampugnani. „ Chi fu l'appellante (egli diceva)? un „ preteso tutore. Chi fu l'appellato? un preteso inter- „ detto. Chi mai vide ne' Tribunali disputare tra loro „ il tutore ed il pupillo? Il tutore in guerra colla per- „ sona che dovrebbe difendere? Il pupillo tratto in giu- „ dizio dalla persona che a lui tien luogo di padre? „ E, tradotto nel più doloroso giudizio, a contendere „ della propria libertà? Un tale esempio, ripugnante „ così al carattere della tutoria potestà, che muterebbe „ in nemico il protettore delle persone e de' beni d'una „ inferma classe di cittadini, non incontrerà sicuramente „ l'approvazione di avvedutissimi Magistrati ecc. „.

La Decisione risponde a siffatto motivo due cose, una *di diritto*, l'altra *di fatto;* 1.° il tutore non può da sè medesimo abbandonare l'esercizio della tutela, e quindi egli è necessario contraddittore del suo amministrato, che gli nega la qualità di tutore; 2.° la Marchesa Lampugnani provocò ella medesima il tutore Conte Bolsi in giudizio, e quindi lo riconobbe per suo legittimo contraddittore.

Non si avrebbe, per avventura, potuto dare una risposta più diretta, più scientifica, e che servisse di norma in altri casi somiglianti, ma non identici?

Le controversie del genere di quella che agitar si doveva, ed agitavasi in fatti tra la Lampugnani ed il Bolsi, erano notissime ai Romani. Essi le denominavano *Quistioni di stato della persona;* e siccome dipendeva dalla loro decisione lo scioglimento di molte relative discussioni, e doveva perciò premettersi a qualunque altro il giudizio su di loro, così le azioni da sperimentarsi intorno allo stato della persona si chiamavano *pregiudiziali*, e *pregiudiziali* si dicevano le quistioni medesime ed i giudizj da agitarsi su di esse.

Quistioni di stato. Amministrato. Tutore.

È superfluo il rammentare, perchè notissimo, che tre sole si consideravano da' Romani le *Quistioni di stato*

propriamente tali, *de libertate, de ingenuitate, de partu agnoscendo (Instit. tit. de Action. §. Præjudiciales. Tot. tit. D. et C. de agnosc. et alend. lib.)*, e che queste trattavansi coll'esercizio delle *azioni pregiudiziali dirette*, comechè scritte espressamente nella Legge; non è forse superfluo il rammentare, che l'analogia delle cose suggerì in tutti i tempi di riputare come quistioni di stato (sebbene *improprie*) quelle, oltre le tre sopra indicate, il cui subjetto fosse di sapere se competesse o no una potestà, un diritto ad una persona sovr'un'altra; di applicare anche a queste tutti i principj ammessi per quelle; e che a colui il quale deve agire in siffatte quistioni analoghe si accordano dal comune consenso de' Giurisperiti le *azioni pregiudiziali utili. (Barth. Ang. Fabr. Jason, DD. omnes. cit. §. Præjudiciales* ecc.*)*.

Veggasi ora in qual giusa opinarono i Romani in rispetto alla consistenza del *giudizio pregiudiziale*.

Perchè ripugnava alle loro massime, che il servo si trovasse in giudizio contro il padrone, e questo si trovasse in giudizio contro quello, ben s'avvidero eglino, che, stando alle regole comuni, o, piuttosto, applicando queste senza il convenevole criterio, la quistione pregiudiziale sulla *libertà* e la *servitù* (e sì pure sulla *paternità* e la *figliazione*, giacchè neppur il figlio poteva star in giudizio contro il padre) non sarebbe stata giammai nè proposta, nè sciolta. In fatti, come recar la quistione dinanzi a' Giudici, se colui, che doveva promuoverla, era impedito dalla sua qualità di chiamare in giudizio il contraddittore?

Stabilirono dunque le leggi delle XII. Tavole, che *- In causa liberali Vindiciæ secundum libertatem darentur -;* la qual cosa vuol dire, secondo il Cujacio *(lib. 18 Observ. cap. 23)*, che durante il giudizio sullo stato di libertà o di servitù di un individuo, colui, il quale sosteneva di esser libero, fosse per l'appunto come libero riputato e tenuto. La qual cosa venne poi ricordata dal Giureconsulto Paulo nella *L. 24 in pr. ff. de liberal. caus.*, e dagl'Imperadori Diocleziano e Massimiano nella *L. 14 C. eod. - Lite ordinata, in possessione libertatis, is de cujus libertate quæritur, constituitur, et interim pro libero habetur -.*

Che se chi agiva per la sua libertà, o questa difendeva, avevasi, durante il giudizio, a ritenere e consi-

derare come *libero*, ne conseguitava che l'avversario suo, durante lo stesso giudizio, non poteva più considerarsi come *padrone*, giacchè *padronanza e dominio sulla persona* non istà, ove non corrisponda *servitù*. Ed è ciò che intese dire lo stesso Paulo cit. *L.* 24, §. 4. – *Ordinato liberali judicio, interim pro libero habetur; et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest* – (da chi si pretende suo padrone.

E come no? Il punto di controversia da portarsi al giudizio è, se tal uomo sia libero o servo per rispetto a tal altr'uomo. Se colui che pretende padronanza ha diritto di essere creduto veramente *padrone*, ha del pari diritto l'altro, che si pretende *libero*, di essere tenuto in conto di tale. Come combinare questi due diritti contraddittorj l'uno dell'altro, se non col quasi crearne, sino a lite finita, un *terzo*, che, non pregiudicando a quelli, servir possa al definitivo sviluppo dell'uno o dell'altro, secondo giustizia?

Ed è ciò appunto, che fecero i Compilatori delle XII. Tavole: accordarono essi a chi pretendeva alla libertà l'interinale possesso di lei, perchè, assegnata all'una delle Parti la qualità di *libero*, cessava ogni ostacolo ad intraprendere e proseguire il giudizio che poi condur doveva a conoscere e definire nell'interesso di amendue i litiganti, quali delle due cose controverse, *libertà* e *servitù*, fosse di fatto la prevalentė.

Del resto l'interinale possesso, renduto necessario dalla natura stessa delle cose, non canonizzava, neppure interinalmente, più il diritto di uno, che dell'altro de' litiganti; e, nel designare a chi di loro appartenesse la qualità di attore, a chi quella di reo convenuto, e chi, di coerenza, dovesse fra loro essere caricato delle prove nel futuro giudizio, a tutt'altro avevasi riguardo, che al legale possesso di libertà. Lo dà chiaramente a conoscere la *L.* 7, §. *ult. ff. de liberal. caus.* – *Si quis ex servitute in libertatem proclamat, petitoris partes sustinet; si vero ex libertate in servitutem petatur, is partes actoris sustinet qui servum suum dicit. Igitur cum de hoc incertum est, ut possit judicium ordinem accipere, hoc ante eum, qui de libertate cogniturus est, disceptatur, utrum ex libertate in servitutem, aut contra agatur? Et si forte apparuerit eum, qui de libertate sua litigat, in libertate sine dolo malo fuisse, is qui se dominum dicit,*

actoris partes sustinebit et necesse habebit servum suum probare. Quod si pronunciatum fuerit, eo tempore quo lis præparabatur, in libertate eum non fuisse, aut dolo malo fuisse, ipse qui de sua libertate litigat, debet se liberum probare -. Concord. L. 5. C. eod.

Vero è per altro, che gli stessi Romani, impegnati sempre a servire alla decenza, la quale non volevano compromessa neppure nelle estrinseche apparenze, e gelosi, fino all'eccesso, della prerogativa di *padrone*, sebbene tuttavia controversa ed incerta, non permisero ne' primi tempi, che chi allegava di esser *libero* sostenesse di persona il giudizio contro lui, il quale vantavasi di esserne il *signore*, ma quello astrinsero a prevalersi per la lite del ministero di un terzo da essi denominato *Assertor libertatis*, massimamente quando trattavasi di causa in cui dalla servitù proclamavasi alla libertà. Giustiniano però abolì questo scrupolo colla sua Costituzione registrata nella *L. 1 C. de adsert. toll.* dando facoltà al proclamante di sostenere il giudizio da per sè stesso; nè si sa che l'antico uso sia mai più stato ripristinato.

Ecco pertanto la sostanza della Legislazione romana convertita in principio regolatore dall'universale consenso de' Popoli, guidato anche dalla sana ragione. Nè colui che pretende di aver possanza sulla persona dell'altro, nè questi che nega di soggiacere alla pretesa possanza sono riguardati, durante il giudizio di *stato*, come forniti o non forniti della qualità su cui contrastano; ma vengono riguardati legalmente in una qualità che permette di esercitare fra loro il giudizio, e, vale a dire, come persone terze e indifferenti, le quali non hanno nome proprio di autorità o di soggezione l'una coll'altra.

Sicchè, applicando queste massime al caso in disputa, fu invano, che la Marchesa Lampugnani eccepì d'*irricevibilità* al Conte Bolsi per la qualità sua di *tutore* di lei: da poi che, quanto al pendente giudizio di *stato* e *pregiudiziale*, nè essa considerarsi doveva come *interdetta*, nè considerarsi doveva il Conte Bolsi come *tutore*.

Ma, per rendere la cosa anche più evidente, suppongasi che il Conte Bolsi si avesse a ritenere come *tutore*. Per la forza de' correlativi, avrebbe dunque dovuto ritenersi come *interdetta* la Lampugnani. Allora era nullo in radice il giudizio intentato da lei sola;

ella avrebbe dovuto prevalersi del ministero del surrogato tutore, il quale, potendo anche negare d'intraprendere il giudizio, veniva poi sostanzialmente ad esser l'arbitro supremo dello stato civile della persona di lei; cosa questa ripugnante a tutti i buoni principj.

Allegava però l'Avvocato della ricorrente Lampugnani e regole di diritto e giudicati per dimostrare, che l'interdetto e l'amministrato non è tenuto a chiamare in giudizio il suo tutore o curatore per farsi liberare dalla tutela o cura; che, in somma, il tutore o curatore non è contraddittore legittimo nella causa in cui si chiede di essere sciolti dalla tutela o dalla cura.

Se la causa introdotta dalla Marchesa Lampugnani fosse veramente stata quale essa la allegava, niuna risposta avrebbe potuto darsi in massima all'objetto. Ma in fatto ella cominciò la lite col dire di non essere mai stata interdetta, ed essere perciò nulla la nomina del tutore eseguita dal Consiglio di famiglia. Questa fu veramente una *questione di stato* tra lei ed il tutore, e fu, per conseguente, tutt'altro di quello di cui parlano le regole ed i giudicati ch'ella adduceva.

(3) Sta in diritto, che i Romani facevano *interdire* i prodighi, e riputavano *interdetti* da sè gl'imbecilli, i dementi ed i furiosi come i minori, o piuttosto i pupilli. Vinn. *ad* §. 3 *Instit. de Curat.* Voet *ad Pand. tit. de Curat. fur. et al n.*° 3. Sta pure in diritto, che gli atti de' Principi non soggiacciono alle solennità ordinarie.

Ma si conceda, che la deputazione del curatore alla Marchesa Geltrude avesse dovuto pubblicarsi nelle forme statutarie o altre. Questa pubblicazione concerneva forse all'interesse di lei, la quale anzi per quella rimaneva in certa guisa diffamata, ossia notata agli occhi del pubblico qual imbecille, qual fatua, quale scimunita o demente? E senza interesse, che una cosa sia fatta, si può forse eccepire che non fu fatta?

Del resto a tutta Parma era noto lo stato di mente della Marchesa Geltrude Lampugnani; e se i parenti, o altri aventi-interesse, in vece d'insistere sul già fatto dal precedente Governo, ne avessero provocata la formale interdizione, il solo interrogatorio di quell'infelice avrebbe rimossa qualsiasi difficultà.

Quello pareva a taluno de' Votanti alquanto strano, che la condizione della Marchesa Geltrude si fosse renduta peggiore per privata deliberazione del Consiglio di famiglia.

Il Principe (dicevano que' Votanti) assoggettò la Marchesa Geltrude ad un curatore ed amministratore, perchè ella non aveva sufficiente capacità a regolare i suoi affari.

Non fu detto ch'ella non avesse sufficiente capacità per regolare la *sua persona;* non fu detto ch'ella fosse affatto *imbecille* e *stupida,* nè che fosse *abitualmente* tale; anzi consta in contrario, ch'essa medesima fece istanza al Giudice perchè s'installasse il curatore destinatole dal Sovrano, e che a ciascun atto ella interveniva personalmente ed era soltanto assistita dal curatore (e si noti, perfino quando gli atti si sono fatti dopo la pubblicazione del Codice civile francese).

La Marchesa Geltrude fu dunque per fatto del Principe privata dell'*amministrazione libera delle sue sostanze,* delle quali non potè disporre se non col concorso del curatore; non fu privata *della libera direzione della sua persona;* non fu privata neppure *della personale rappresentanza ne' suoi affari.* Il possesso di stato fu conforme a questi due punti; e se per volontà del Principe si combinò un piano economico, per cui l'assegno passava nelle mani della Marchesa Cornelia sua sorella, ciò avvenne per comodità maggiore del primo curatore Dottor Cortesi, non mai perchè la Marchesa Geltrude fosse considerata imbecille del tutto. In ogni caso, siffatta misura risguarda unicamente l'incapacità ad amministrare i beni senza l'ajuto del curatore o di altra persona.

Eppure il Consiglio di famiglia nel 1819 nominò alla Marchesa Geltrude un *tutore.*

Il Codice civile francese in vigore in quel tempo destina il tutore ai minori di anni ventuno, ed ai maggiori che sono in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di furore. *Art.* 489. Di qualunque specie sia la persona, cui si dà il tutore, questi ha sopra l'amministrato e sopra i beni di lui una eguale potestà, poichè, a senso dell'art. 509, l'*interdetto,* cioè l'abitualmente imbecille, demente o furioso, è *assomigliato al minore relativamente alla persona sua ed a' suoi beni:*

le leggi sulla tutela de' minori si applicano alla tutela degl' interdetti.

Se dunque, a forma dell' art. 450, il tutore del minore *deve prender cura della persona di questo e rappresentarlo in tutti gli atti civili*, così farà il tutore della Marchesa Geltrude. Ov' è allora la *libertà della sua persona*, e la rappresentanza sua negli atti e contratti, siccome ella aveva per l' addietro?

Se, a forma dell' art. 468, il tutore del minore può, sull' avviso del Consiglio di famiglia, farlo tenere in arresto, così il potrà il tutore della Marchesa Geltrude con nuovo aggravio alla personale sua indipendenza.

Per egual modo, se la Marchesa Geltrude avesse a maritarsi, le bisognerebbe ottenere il consenso del Consiglio di famiglia, a termine dell' art. 160, e del pari ella non avrà altro domicilio eccetto quello del suo tutore, secondo l' art. 108.

Pare quindi, che la destinazione del tutore sia stato un arbitrario aggravamento e peggioramento della condizione e dello stato personale della Lampugnani; e pare, che la destinazione del curatore, fatta per ordine del Principe allora regnante, e l' interpretazione ad essa destinazione data dall' osservanza e dal possesso di stato, s' identificasse piuttosto o col *curatore*, che l' art. 482 del Codice civile francese fa nominare al minore emancipato, o col *consulente giudiziario*, che l' art. 513 fa nominare al prodigo, o piuttosto coll' altro *consulente giudiziario*, che l' art. 449 lascia all' arbitrio del Tribunale di nominare, quando non trova fondata abbastanza la domanda di piena interdizione, e così non trova la persona maggiore d' età abitualmente imbecille, demente o furiosa al segno da interdirla, ossia da privarla d' ogni personale libertà e rappresentanza, e d' ogni ingerenza perfino nell' amministrazione de' proprj redditi.

N. B. *La Decisione, qual è, passò a quattro vóti contro tre.*

Nel corso degli anni 1827 e 1828 il supremo Tribunale ha dovuto occuparsi su alcune quistioni, la cui specie riguarda direttamente le giornaliere nostre contrattazioni e l' esigenza de' crediti.

Sembra che la Legislazione oggi in vigore richiegga, intorno a questi punti importantissimi, qualche ammenda.

Mi affretto a riferire ed a commentare le relative Decisioni (non curato l' ordine de' tempi), onde dar impulso, per quanto è in me, a que' miglioramenti di legislative disposizioni che mi sembrano di vera urgenza.

I.°

(Sull' impiego del danaro)

Codice civile

Art. 1608. *È permesso d' impiegare il danaro colla stipulazione dell' interesse sino alla restituzione.*

Art. 1609. *La quantità dell' interesse, ogniqualvolta sia stabilita dalla Legge, non può essere oltrepassata.*

Art. 1610. *L' interesse stipulato in maggior quantità sarà ridotto conforme alla Legge.*

Art. 1611. *Se si sarà pagato un interesse superiore al legittimo, l' eccesso s' imputerà anno per anno a diminuzione del capitale.*

Art. 1612. *Quegli che ha pagati interessi non convenuti, non può chiederne restituzione, nè*

imputarli sul capitale, se non in quanto eccedessero la quantità determinata dalla Legge.

. . . .

Art. 1619. *È proibito l'impiego del danaro ad interesse o senza, formato in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, eccettochè o dalla privata scrittura che abbia Data certa, o dall'atto pubblico dell'impiego, non sia provato*

Quale sia la somma sovvenuta in danaro, e quale il valore de' mobili;

Che i mobili sieno stati stimati distintamente a capo per capo da due Periti di confidenza delle Parti, ed in caso di discordia da un terzo;

Che l'atto pubblico, o la privata scrittura, contenga la descrizione de' mobili col rispettivo loro valore;

Che i Periti sottoscrivano l'atto d'impiego, e nella sottoscrizione affermino con giuramento, che la stima da essi fatta è veridica.

Art. 1620. *Ancorchè apparisca dall'atto pubblico, o dalla privata scrittura, che l'impiego è stato fatto con solo danaro, potrà il debitore farlo dichiarar nullo col mezzo di prove contrarie, ed anche col deferire il giuramento decisivo.*

Non potrà però essere ritardata l'esecuzione dell'atto pubblico in pendenza di queste prove.

Art. 1621. *Se il contratto è dichiarato nullo, il sovventore non potrà pretendere che il danaro effettivamente somministrato ed i frutti corrispondenti, qualora sieno stati pattuiti.*

Art. 1622. *La vendita di mobili con dilazione al pagamento, anche senza stipulazione di frutto, si riputerà un impiego simulato,*

soggetto alle pene espresse nel precedente articolo, quando nell' atto pubblico, o nella scrittura privata di vendita non si trovi eseguito quanto è disposto nell' art. 1619.

Art 1623. *Le vendite di mobili con dilazione di pagamento fatte ad un negoziante per l' oggetto della sua negoziazione; quelle di libri, di macchine e d' istrumenti che servono all' esercizio della scienza o dell' arte del compratore; quelle delle masserizie e delle cose occorrenti pel vitto e vestito proporzionatamente ai bisogni di chi li acquista e della sua famiglia, sono eccettuate dalle disposizioni dell' articolo precedente.*

. . . .

Art. 1625. *Le disposizioni del presente capo non sono applicabili alle lettere di cambio, nè ai biglietti a ordine, quando non vi sia la supposizione di cui negli art.* 1526 *e* 1607.

CODICE PENALE

Art. 494. *Ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all' usura, esigendo un interesse superiore al legale, o facendo impieghi di danaro formati in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie senza conformarsi a quanto è prescritto dall' art.* 1619 *del Codice civile, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi e con multa da* 100 *lire a* 2000*; salvo in oltre la disposizione dell' art.* 1621 *dell' istesso Codice.*

Si considera abituato chi sia convinto di tre Fatti dell' indole sovraccennata.

Saranno puniti dell' istessa pena i mediatori o sensali che abbiano dolosamente cooperato anche ad un solo di tali contratti.

La cessione di un credito in correspettività di cose mobili, o la valutazione di un credito precedente, non è la vendita con dilazione al pagamento riprovata dall'art. 1619 *del Codice civile.*

Pasetti Francesco
contro Scarpa Giovanni

Francesco Pasetti di Roccabianca teneva uno scritto in forma di *biglietto a ordine*, ossia *pagherò*, in cui il Capitano Antonio Farina si obbligava di pagare all'ordine di lui S. P. ed entro tanti mesi la somma di lire vecchie 10500.

Su questo biglietto il Pasetti appose la girata *E per me all'ordine S. P. del signor Giovanni Scarpa per altrettanto frumento somministratomi di mia soddisfazione.*

Venuto il tempo del pagamento lo Scarpa fece seguire protesto, indi chiamò in giudizio tanto il Farina, quanto il Pasetti, il quale si tenne sempre contumace durante la prima istanza.

In appello, oppose il Pasetti fra molte altre cose risguardanti alla processura, che la girata era nulla, perchè *procedente da impiego di danaro fatto mediante frumento, e così mediante cose mobili*, o sibbene *da vendita di mobili con dilazione al pagamento* senza osservare le formalità prescritte dall'art. 1619, e richieste anche dall'art. 1622 del Codice civile in vigore.

Il Tribunale d'appello considerò che il contratto seguito tra il Pasetti e lo Scarpa non fu nè *impiego del danaro*, nè *vendita con dilazione al pagamento*, ma fu sibbene la cessione

di un credito ricevendone l' equivalente in frumento; fu tal cosa cioè, cui non possono applicarsi le disposizioni degli art. 1619, 1621 e 1622 invocate dal Pasetti.

Recata la causa alla Revisione, il supremo Tribunale, che non potè riguardare lo scritto come un vero *biglietto a ordine* per non essere apparso che i contraenti fossero *negozianti*, approvò la considerazione fatta dal Tribunale d'appello, e la giustificò col riflesso, che *di tale specie di contratto non parlano punto gli allegati art.* 1619 *e* 1622, *i quali, contenendo una disposizione* del tutto singolare e che minaccia la sussistenza delle quotidiane contrattazioni delle cose mobili, *vanno ritenuti, in quanto si può, entro i confini delle precise e letterali loro espressioni.*

1828 4 agosto.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.
BERTIOLI ASSESSORE.

Lucchetti-Cigarini
contro i Garsi lite-consorti.

A rogito Bondani del 12 marzo 1822 Biagio Lucchetti-Cigarini si confessò debitore verso i Garsi di lire vecchie 2500.

Pignorato che fu il Lucchetti, oppose che il credito de' Garsi non era legittimo comechè formato dalla mistura di danaro con cose mobili non istimate.

I Garsi confessarono con ingenuità, che essendo eglino già creditori di vecchie lire 500 per prezzo di frumento somministrato alla famiglia del Lucchetti, e di pari lire 500 per prezzo di un cavallo venduto al Lucchetti medesimo alcuni mesi prima, sovvennero altre lire 1500 a danaro sonante all' atto del rogito Bondani, e si formò così il capitale fruttifero delle lire 2500. Fecero quindi istanza a che il Pretore di Traversetolo, dichiarato valido il pignoramento per la somma di lire 1500, condannasse il Lucchetti a pagare le rimanenti lire 1000.

Insistendo il Lucchetti nell' asserire, che il credito era di niun effetto a fronte degli art. 1620 e 1621 del Codice civile, il Pretore accolse in tutto e per tutto le istanze de' Garsi, e la sua sentenza fu confermata dalla Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma in grado di appello.

Il Tribunale di revisione, cui ebbe ricorso il Lucchetti, così decise:

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando, che l' art. 1622 del Codice civile attuale, che reputa impiego simulato di da-

naro la vendita di mobili con dilazione al pagamento, e non dà azione al venditore che pel danaro che fosse effettivamente da lui somministrato al compratore, suppone che tal vendita sia fatta per atto pubblico o per iscrittura privata, com' esso letteralmente esprime, e perciò comanda che in tali scritti v' abbiano ad intervenire la stima distinta di Periti e le altre forme prescritte nell' art. 1619.

Che quindi non soggiace alle disposizioni di esso art. 1622 la vendita di mobili fatta verbalmente con dilazione al pagamento;

Che una tal vendita verbale può costituire un credito legittimo del venditore verso il compratore pel prezzo dei mobili così venduti;

Che la mistura di un credito di tal fatta con danaro effettivo non cade sotto la censura degli art. 1619, 1620 e 1621, sia perchè quantunque i crediti sieno cose mobili, pure tali articoli comandando la stima dei mobili, che si mischino a danaro effettivo, o si vendano con dilazione al pagamento, non dispongono altrimenti dei crediti medesimi i quali hanno una stima intrinseca e propria, particolarmente se sieno verso quello stesso compratore dei mobili a cui si sovventò anche il danaro, sia perchè i crediti legittimi possono cedersi di lor natura anche a titolo oneroso e formare un legittimo impiego fruttifero di danaro dall' epoca della loro scadenza;

Che nel caso in disputa l' impiego del danaro è stato fatto parte con un credito scaduto pel prezzo di un cavallo e di frumento venduti dai Garsi al Lucchetti-Cigarini, e parte con danaro effettivo sborsato dai creditori al Lucchetti medesimo, e però l' istromento Bondani dei 12

marzo 1822 doveva ritenersi valido, e così valutarsi titolo abile agli atti esecutivi fatti contro di esso debitore Lucchetti;

Che essendosi contentati gli attori Garsi avanti il Pretore di Traversetolo di restringere la consumazione dei loro atti esecutivi alla somma soltanto delle vecchie lire 1500 da loro sborsate in danaro effettivo, e dei frutti di esse decorsi dal giorno 12 di marzo 1827 in avanti, chiedendo la condanna del Lucchetti-Cigarini al pagamento del loro credito di 1000 lire pur vecchie pel suddetto prezzo del cavallo e del frumento, non poteva il Pretore nella sua sentenza dei 10 agosto dello stesso anno 1827 andar oltre a tali limitate domande, e aderendovi non ha egli violato, come si pretende dal ricorrente, alcuno degli articoli citati nel suo ricorso e nelle conclusioni presentate per lui all'udienza di questo supremo Tribunale dei 12 maggio dell'anno corrente, attesa la validità dell'atto Bondani 12 marzo 1822 non attaccata da alcuno di essi articoli, come si è dimostrato coi ragionamenti qui sopra esposti.

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M., rigetta il riferito ricorso del Lucchetti-Cigarini per la revisione delle due sentenze di sopra nominate ecc.

1828 27 novembre.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
CONSIGLIERI.

NOTE

Cenni Storici.

Molte e ben molte cose sono state dette e fatte da' nostri Antenati intorno *all' interesse del danaro o di altri effetti dati a prestito o venduti, ed alle usure.*

Ma que' buoni Vecchi, per tanti altri titoli venerabili, avevano poi eglino idee bastantemente chiare e giuste intorno al subjetto su cui si occupavano?

Leggi antiche intorno alla materia.

Le leggi romane riprovavano l'eccesso, ma concedevano l'azione per conseguire l'interesse legalmente stipulato. - *Placuit* (dice Marciano nella L. 29 ff. de usur.) *sive supra statutum modum quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras, quod illicite adjectum est pro non adjecto haberi, et licitas peti posse.* - L'Imperatore Alessandro nella L. 12 C. de usur. - *Frumenti vel hordei mutuo dati accessio, etiam ex nudo pacto præstanda est.* - L'Imperatore Filippo nella L. 23 C. eod. - *Oleo quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis, incerti pretii ratio, additamenta usurarum ejusdem materiæ suasit admitti.* - L'Imperatore Costantino nella L. 25 eod. *Pro auro et argento et veste facto chirographo licitas solvi, vel promitti usuras jussimus,* - e nella L. 1 de usuris nel Codice Teodosiano - *Quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus mutuas dederint usuræ nomine tertiam partem superfluam consequatur, idest ut, si summa crediti in duo-*

bus modiis fuerit, tertium modium amplius consequatur. Quod si conventus creditor, propter commodum usurarum, debitum recuperare noluerit, non solum usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Quæ lex ad solas pertinet fruges. Nam pro pecunia ultra singulas centesimas (1) *creditor vetatur accipere.* - Infine l'Imperatore Giustiniano, il quale registrò ne' suoi volumi tutte le surriferite disposizioni, tranne la seconda di Costantino, e ne registrò pure molte altre consimili, Giustiniano nella L. 26 C. eod. stabilì (con certa tal quale bizzarría però) diversi gradi d'interesse, riducendolo alla metà dell'usura centesima, e così al 6 per 100 ed anno ne' contratti comuni degli uomini *non illustrium, non ergasteriis præpositorum, non negotiationem licitam exercentium;* e nella Novella 32 col titolo *Ne quis mutuum dans agricolæ terram ejus teneat, etc.* dopo di avere acremente ripresa l'ingordigia e l'empietà de' prestatori, che abusano de' momenti di urgente bisogno, con queste parole dirette al Preside del Monte Emo nella Tracia - *Rem duram et quæ omnem longe impietatem et avaritiam superat, comuni lege quasi medicina quadam curare nobis visum est, quæ non in præsenti tantum necessitate, sed per omne deinceps ævum suo in Republica munere defungi queat. Comperimus enim nonnullos in provincia, cui præsides, non dubitasse, captato ad hoc de industria sterilitatis frumentariæ tempore, sub modica admodum mensura frugum mutui cum aliquibus contractum celebrare, et ex eo universam*

---

(1) Uno ogni cento al mese, ossia il 12 per 100 all'anno.

illorum terram ad se recipere; ut plerique ea occasione rusticorum diffugerint, plerique etiam fame perierint, et tetra quædam lues ac contagio exorta sit, in nullo pene barbarica incursione inferior -, ordinò la restituzione delle terre, de' buoi, delle mandre apprese, e ridusse l'interesse annuo de' creditori ad un' ottava parte della misura di frumento od altro da loro prestato [1].

Ma cadde in pensiero più tardi all' Imperatore Basilio di proibire il prestito con interesse qualsiasi. - *Nostra vetat Serenitas, ne cuiquam omnino in ullo negotio liceat usuras accipere, ut ne dum juri servando studiosius addicti fuerimus legem Dei violemus: sed et si quis vel tantillum ceperit, sorti imputetur.* -

Ecco a qual passo si vide astretto pochi anni dopo l'Imperadore Leone suo figlio e successore, di cui riferisco le parole, che leggonsi nella Novella sua 83 - *Si a Spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis præceptis nihil indigeret, id vero et decorum et salutare esset: at quoniam se ad Spiritus sublimitatem elevare divinæque Legis vocem amplecti non cujusque est, ac vero quos hac virtus ducat numero valde pauci sunt; bene se se adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quæ vocantur pecuniæ creditæ usuræ ubique a Spiritus Decreto condemnantur. Id sciens Pater noster, æternæ memoriæ Princeps, usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit. Atqui propter paupertatem res illa non in melius (quem tamen finem Legislator proposuerat), sed contra in*

(1) Ciò equivale al 12. ½ per 100.

pejus vergit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerant, post latam Legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur, ad jusjurandum abnegandum, id occasionem præbuit. Breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit Legis virtus, verum etiam obfuit. Quanquam igitur ex se Legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus; propterea tamen quod humana natura, quomodo diximus, ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud præscriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut æris alieni usus ad usuras procedat; idque quomodo veteribus Legislatoribus placuit, ad trientes centesimæ, nempe quæ quotannis in singulos solidos singulas fœneratoribus siliquas pariunt (1).

Non vi voleva gran senno per prevedere che, proibendo ai prestanti lo stipulare e l'esigere un profitto, nessuno od almeno pochissimi si sarebbero indótti a dare a prestito o denaro o robe (2). Sicchè, non potendo la Legge civile giustamente forzare i cittadini a far pre-

(1) Il che pure equivale al 12. $\frac{1}{2}$ per 100.

(2) Avvi ancora di più. In certi tempi dell'antica Roma (osserva il Montesquieu liv. 22 chap. 21 Esprit des lois) vennero aboliti tutti i mezzi onesti di trar vantaggio dal suo danaro. Allora – *une usure affreuse, toujours foudroyée et toujours renaissante, s'y établit... Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême: il fallut payer pour le prêt de l'argent, et pour le danger des peines de la loi* –. Così pure avvenne ne' secoli posteriori, quando ogni profitto si considerò usura, e questa si punì con molto rigore.

stiti, o i bisognosi sarebbero rimasti senza i necessarj soccorsi, ed anche periti, oppure avrebbero dovuto l'Imperadore Basilio, e qualsiasi Legislatore suo pari di buona coscienza, prendersi cura di provvederli gratuitamente col proprio, perchè loro impedivano di essere sovvenuti dagli altri.

Nel progresso de' tempi non solamente venne dimenticata, ma abborrita la Costituzione di Leone; e quasi tutta l'Europa si appigliò alle massime della precedente di Basilio con un fervore di cui si hanno pochi esempi (1).

Fu allora che sorsero a folla i trattati scientifici, i dispareri, e le dispute fra gli Scrittori, anche di classi non poco diverse, e alcuni fra loro, animati da zelo soverchio, spacciarono tali opinioni da farne arrossire il buon senso (2).

Fu pure allora, che, non potendo a meno di farsi sentire universalmente il bisogno di tenere

(1) Alludo alle molte leggi promulgate in odio del prestito ad interesse, e de' contratti usurarj minacciati di gravissime pene, e così, per accennarne qualcuna, agli Editti di Filippo III e IV, di Luigi XI, XII e XIII, di Enrico IV per la Francia; alle Costituzioni dell'Impero Germanico di Massimiliano I, e Carlo V; alle Leggi Regie per la Spagna; all'Editto di Amedeo VIII per la Savoja; alle Prammatiche pel Regno di Napoli ecc.

(2) Chi voglia formarsi un'idea delle tante dispute eccitate, e de' tanti volumi pubblicati in que' tempi sulla materia, si dia a leggere alcun poco il Leotardi *de Usuris*, e le Dissertazioni del Gesuita P. Francesco Zech, le quali servono di appendice al trattato del Leotardi.

Chiamo opinione *da far arrossire il buon senso* p. e. quella che asserisce proibito dalla legge naturale l'interesse del danaro, perchè questo è sterile di sua natura; opinione che lo stesso Card. de Luca *(in summ. tit. de usur. n.° 5)* così caratterizza – *Fabulæ speciem istu consideratio continet* –.

in buon corso l'imprestito di robe e di danaro, si accreditò, come eccezione della Legge generale, la teoria di Paolo di Castro *intorno al danno emergente ed al lucro cessante;* si congegnarono alcune specie di contratti, che non avessero l' apparenza di mutuo (1); s' instituirono i così denominati *Monti di pietà* (2); in alcuni luoghi anche i *Banchi pubblici di prestito;* e intanto quasi ovunque si privilegiò certa classe di persone col conceder loro di prestare apertamente ad interesse, anche il più esorbitante (3).

---

(1) A maniera di esempio *la vendita e retrovendita; la vendita a patto di ricupera e successiva locazione; il contratto anticrastico*, ossia *a godere; il contratto trino* ecc.

Per lo più la cosa riducevasi a questo, che, se il sovvenuto aveva uno stabile, si trovava il modo di far percepire gl' interessi a chi somministrava il danaro; sicchè gl' interessi erano conseguenza del minor pericolo cui esponevasi il creditore.

Non era raro il vedere, che in una Provincia si praticava liberamente una specie di contratto, e questa stessa specie si considerava e trattava come infetta di usuraria pravità in un'altra Provincia; che sul caso medesimo la Rota romana si atteneva ad un' opinione e qualch' altro Tribunale d'Italia attenevasi all' opposta ecc.

(2) Neppure le sante istituzioni de' *Monti di Pietà* poterono andar esenti dagli *anatemi*, che lo zelo soverchio di alcuni lanciava in que' tempi senza discrezione e senza giudizio. Veggasi l'apposita Dissertazione del P. Zech nell' appendice all' opera del Leotardi.

(3) Gli Ebrei.

A principio, forse ingannati gl' ignoranti dal detto del glossatore Accursio, dell' Azoni, e d'altri, che le usure *centesime*, di cui parlano sì sovente le Leggi romane, equivalessero al 100 per 100, si tollerò, che gli Ebrei impiegassero il danaro co' Cristiani a questa tassa, ed anche a maggiore, poichè (se si creda al Cotta *in Memorab.*) que' prestatori non si contentavano neppure di lei.

Già, anche in mezzo all' impeto dello zelo il più ardente, qualcuno fu abbastanza coraggioso per accingersi pubblicamente a combattere di fronte la massima proibitrice dell' interesse del danaro. Ne' tempi posteriori, sebbene

---

Ma i Pontefici Leone X, poi Paolo III ridussero quell' interesse al 30 per 100; Pio IV lo ridusse al 24; Gregorio VIII al 18.

Nella Savoja e nella Lombardia le usure ebraiche si mantennero per molto tempo al 33 per 100. Carlo Emmanuele di Savoja fece moderare l' interesse ebraico al 15 da Sisto V; poi ebbe ricorso nel 1687 allo stesso Pontefice, onde si degnasse di portarlo, siccome fece, sino al 18, perchè *multæ pauperes et indigentes personæ non ita facile inveniunt Judæos qui ad rationem quindecim pro quolibet centenario et anno ultra sortem principalem pecunias suas mutuo dare velint*, e come si vede dalla Bolla riportata, parola per parola, dal Tesauro dec. 57 in fine.

Il motivo di siffatto privilegio viene accennato dal Card. de Luca *(de usur. disc. 6 n.° 11) ob desperatam salutem istarum personarum* (gli Ebrei) *existentium extra gremium Ecclesiæ, quæ proinde usquequo ad idem gremium redeant, de illarum salute sollicita non est, neque aliquam curam habet. Quo posito, non videbatur ad quid deservirent partes hujusmodi medicorum spiritualium cum illis, qui in hac materia fori interni cadaverum jure habendi sunt.*

Un altro motivo può desumersi da quanto si narra nelle Consultazioni inserite nella succitata Decisione del Tesauro, vale a dire, che gli Ebrei pagavano una buona somma al Principe per conseguire tal privilegio, e continuavano a pagare un'annua retribuzione al Tesoro, (retribuzione, che uno fra i Consulenti giunge a denominare in fatto *nimis gravem*), non mancando poi anche di offerire *mercedem et munera Doctoribus, qui injustitiam eorum apud Principes tueantur.*

Furonvi temerarj, che negarono ai Papi la podestà di autorizzare gli Ebrei ad esigere l' interesse del prestito; ma risponde loro lo stesso De Luca loc. cit. n.° 6 e 7.

alquanto meno burrascosi, si usò dell' accortezza di ammortire affatto quella massima decidendo, che, a scanso di continui litigi, si avrebbe a presumer sempre *il danno emergente* ed *il lucro cessante* di chi dà a prestito [1]. Infine, lasciate da banda le sottigliezze scolastiche e le astuzie, nel secolo decimottavo fu magistralmente trattata e discussa questa importante materia da Scrittori dottissimi, i quali dimostrarono sino all' evidenza, che gli Antenati nostri posteriori a Costantino e Giustiniano non avevano mancato, in alcuni punti almeno, di cadere nell' errore e nel paralogismo [2].

Leggi moderne. Convenzione Nazionale.

In Francia la Convenzione Nazionale colla legge del 2 ottobre 1789 permise il prestito di danaro ad interesse, entro però la tassa da lei stabilita. Poco dopo venne rimesso all' arbitrio delle Parti il tassare l' interesse.

Codice civile francese.

Nel 1804 il Codice civile francese, sulle tracce della sovrallodata legge del 1789, proclamò coll' art. 1905 il principio generale - *Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d' argent, soit de denrées ou autres choses mobilières*, poi soggiunse nell' art. 1907 - *L' intérêt est légal ou conventionnel. L' intérêt légal est fixé par la loi. L' intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutefois*

(1) Il Senato di Piemonte nella Decisione del 10 dicembre 1744, di cui fa menzione il Galli nel suo Rapporto al Corpo Legislativo sul tit. XV, lib. III del Codice civile francese.

(2) Puffendorf, Locke, Pothier, Maffei, Genovesi, a' quali si aggiunge Gioja.

que la loi ne le prohibe pas –. Aveva già detto dapprima nell'art. 1154, che gl'interessi scaduti di un capitale, purchè di un anno almeno, possono, per convenzione, produrre nuovi interessi.

Legge 3 settembre 1807. Con legge dei 3 settembre 1807 il Governo francese fissò al 5 per cento la misura dell'interesse o frutto per gli affari civili, ed al 6 per cento quella degli affari commerciali. Si prosegue in quella legge col dire che, provato l'eccesso nella convenzione, quello si fa restituire o s'imputa nel capitale del credito, e che chi si dà abitualmente all'usura sarà punito dal Tribunale correzionale con multa.

Codice austriaco. Il Codice austriaco pubblicato nel 1811 fu preceduto nel 1803 dalla così denominata Patente *sull'usura*, la quale, attenendosi ad altre leggi anteriori di più e più anni, approvò il mutuo ad interesse. Quel Codice pronuncia nel §. 984, che *si dà a mutuo il danaro o le altre cose fungibili senza e con interesse. Nel secondo caso il mutuo si chiama anche contratto feneratizio:* poscia ripiglia ne' §§. 994 e 995 – *Nel mutuo con pegno si può stipulare da chiunque l'interesse del 5 per cento all'anno, e se il mutuo si dà senza pegno, quello del 6 per cento; questa stessa misura degl'interessi convenzionali leciti deve sottintendersi anche quando gl'interessi siano stati convenuti, ma non ne sia stata determinata la quantità* –. *Se sono a taluno dovuti gl'interessi senza un'espressa convenzione, ma in forza di legge, l'interesse legale consiste nel 4 per cento all'anno. Fra i mercanti e fabbricatori autorizzati dalla competente Autorità per debiti derivanti da affari*

propriamente mercantili devesi pagare come interesse legale il 6 per cento all' anno –; e prosegue nel §. 998 – *Non possono mai riceversi gl' interessi degl' interessi. Di quelli tuttavia che sono dovuti da due o più anni, si può, mediante convenzione, costituire un nuovo capitale.*

Anche il Codice civile estense, pubblicato nel 1814, determina nel lib. 2, tit. 2, *ch' è lecito a chicchessia il formar crediti col convenire tanto per pubblico istrumento, che per privata scrittura, di un certo determinato interesse entro i limiti peraltro da spiegarsi in appresso;* i quali limiti sono in fatti spiegati per i *censi* non oltre l' 8 per cento (1) *pel mutuo a danaro*, ed anche *per gli altri contratti*, come di vendita di cosa infruttifera con dilazione al pagamento ecc., non oltre il 6 per cento; coll' aggiunta, che i frutti legittimamente dovuti dal debitore, e certi in quantità, potranno essere validamente ridotti in capitale e sorte produttrice di nuovi frutti per via di nuovo contratto. Codice Estense.

Nel Codice *per lo Regno delle due Sicilie* pubblicato nel 1819 si ritengono quasi letteralmente le disposizioni relative del Codice civile francese, e ciò negli art. 1777 e seguenti. Codice delle due Sicilie.

(1 È alquanto rimarcabile la disposizione dell' art. 9 del citato tit. 2, lib. 2 così concepita – *I Notari che si saranno rogati degli atti d' imposizione di censi dovranno ne' loro instrumenti dichiarare che le Parti intendono di contrattare alla forma di questa nostra Costituzione, nè potranno riferirsi a qualunque altra Legge, o Costituzione sotto pena arbitraria in caso di contravvenzione.*

Leggi de' Ducati.

Quanto è al Paese nostro, esso ebbe comune cogli altri di Europa, ed in ispecie d'Italia, le leggi, i principj, i pregiudizj, la giureprudenza intorno al mutuo ed alle usure.

De' Farnesi.

Fino nel 1590 con Decreto del Principe reggente Ranuccio Farnese, a nome del Duca Alessandro suo padre, vennero designati come *usurarj e punibili* i contratti chiamati col nome di *stocchi e barocchi*, che si facevano consistere segnatamente nel mescolare robe mobili non istimate da Periti con danaro effettivo per costituirne un solo capitale.

Del Ministro di Stato.

Cessata qui la Dominazione francese, la quale aveva sostituite le proprie leggi alle antiche nostre, il Ministro di Stato per S. M. l'Augusta Duchessa, avendo nel 1815 sott'occhio il succitato Decreto farnesiano, e la legge dei 3 settembre 1807 la quale congiuntamente a' Codici francesi si riteneva pur tuttavia in osservanza, ordinò provvisoriamente nel 20 novembre:

1.° che in fatto di usura a termine di essa legge del 1807 si procedesse anche d'uffizio davanti il Tribunale correzionale;

2.° che per convincere l'usurajo si potessero ammettere prove estrinseche, o testimoniali, o altre, anche contro l'atto pubblico;

3.° che ne' contratti tra privati, dove entrassero robe mobili o semoventi accompagnate con denari contanti in modo che il cumulo delle une cogli altri formassero una sola quantità di denaro, la valutazione di dette robe dovesse farsi da Periti;

4.° che si praticasse lo stesso ne' contratti di robe o merci date o da un privato ad un altro privato, o anche da un mercante ad un

privato, e sul prezzo delle quali si fosse formato per atto pubblico un capitale fruttifero a favore di chi avesse somministrato a credenza le robe o merci;

5.° che coloro i quali somministreranno denari e robe, o robe e merci soltanto in contravvenzione ai due precedenti articoli, si punirebbero colla multa prescritta dalla legge dei 3 settembre 1807 contro gli usuraj abituati, e, se si farà atto pubblico, i Notaj saranno sospesi od anche destituiti ecc.

Pochi giorni dopo quel Decreto, fu presentato allo stesso Ministro il *Progetto di Codice civile* per questi Ducati compilato dall'apposita Commissione legislativa. Il titolo *Dell'impiego del danaro*, che si comprende negli art. 1626 e seguenti di quel progetto, si legge precisamente quale venne poscia inserito nel Codice civile attuale agli art. 1608 e seguenti già trascritti. Del Progetto di Codice civile.

La Commissione delegata nel 1817 a rivedere quel progetto non riputava conveniente di approvarne le disposizioni relative all'impiego formato col valore di cose mobili. Ella sarebbesi attenuta alla Legislazione francese, e solamente dopo di aver detto – *È permessa la stipulazione dell'interesse nel prestito di denaro di derrate e d'altre cose fungibili*, voleva soggiungere *Se le derrate o cose fungibili sono state date a prestito senza stima, non potrà stipularsi un interesse a denaro, ma questo dovrà consistere in cose della stessa specie* (1). Della Revisione del Progetto.

---

(1) Questo progetto di disposizione è preso dalla *L.* 23 *C. de usur.* riferita più sopra. Del resto come asserire,

Del Codice civile e penale attuali. Nel 1820 si pose in attività il Codice civile; nel 1821 si pose in attività il Codice penale; e questi contengono le determinazioni che ho trascritte nella pag. 274 e segg.

Osservazioni legislative.

Le disposizioni contenute negli art. 1619, 1620, 1621 e 1622 dell'attual Codice civile furono denominate dal supremo Tribunale *singolari e minaccianti la sicurezza delle quotidiane contrattazioni.*

Veggiamo se la qualificazione data dal Tribunale sia giusta o no.

Singolarità delle disposizioni. Allor quando più ferveva l'impegno d'impedire il prestito ad interesse si videro proscritti i contratti, per cui taluno vendesse le cose mobili per ricomprarle subito a minor prezzo dallo stesso compratore, e dichiarati sospetti gli altri contratti in cui al danaro si mescolassero suppellettili, mercanzie, granaglie ed altre cose mobili onde formarne un solo capitale di credito. (1). Sarebbesi del pari in que' tempi riputato contratto d'usurajo il vendere a credenza siffatte mobilie, sebbene a prezzo giu-

che nell'interesse si è o no sorpassata la misura legale, quando l'interesse ossia frutto è d'una qualità del tutto diversa dal capitale?

(1) Bonfin. Nep. in Banniment. cap. 16 dal n.° 4.
Il motivo della prescrizione è di tutta evidenza. Quanto è al sospetto, cadente sulla seconda specie di contratti, supponevasi, ed a ragione, che la vista del danaro sonante indurrebbe troppo agevolmente il bisognoso ad accettare come buone ed a prezzo eccessivo masserizie inutili, biade scadenti ecc. ecc.

sto, quando si fosse caricato il compratore di un interesse qualsiasi sino al pagamento del capitale.

Ma non cadde, per avventura, nella mente di alcuno di proscrivere, o di avere per sospetti i contratti di cose mobili con dilazione a pagarne il nudo valsente convenuto; e, tutt' al più, si ebbe téma di occulta usura, quando si consegnassero cose mobili, e si desse a credere di avere somministrato denaro (1).

Singolari sono dunque i rammentati articoli in quanto che reputano *impiego simulato* (2), e minacciano la nullità del contratto, quindi la irremissibile perdita delle cose consegnate e del loro valore, allorchè, senza l'incomodo e la spesa di una o due perizie, sono vendute mobilie, biade, cavalli ecc. con dilazione al pagamento, sebbene nell' atto dell' obbligazione si esprima che la vendita fu di tali e tali cose; che la loro valutazione si ritenne per tanto; che il venditore nulla pretende d' interesse; e sebbene la convenuta valutazione apparisca giustissima (3).

Singolarissimi sono anzi quegli articoli

1.° perchè, a senso del supremo Tribunale nella causa Lucchetti e Garsi, fanno differenza sostanziale tra il contratto *verbale* ed il con-

---

(1) Bonfin. eod.

(2) Confesso schiettamente di non comprendere come possa dirsi *impiego simulato* la vendita di mobili, nella quale tutta l'operazione e la convenzione si vede chiaramente spiegata, e, quand' anche siasi convenuto un interesse, la Legge vigente nol disapprova sino a certa tassa.

(3) Se, a maniera di esempio, siasi venduto del grano, ed il prezzo fissato combini con quello delle mercuriali.

tratto *scritto*, quand'anche l'uno e l'altro cada su oggetti identici, e sia convenuto colle stesse condizioni.

È vero che il compratore a contratto verbale può avere la sfrontatezza di negare il fatto; ma, oltrechè qui si tratta di valutare la convenzione secondo l'intrinseca sua qualità, se il venditore sia stato abbastanza avveduto di far intervenire testimonj alla vendita, gli art. 1388 e 2297 lo autorizzano a far prova col mezzo delle loro deposizioni:

2.° perchè sicuramente quegli articoli distinguono tra la scrittura privata che ha *data certa*, e la scrittura privata di *data incerta*.

Quando sussista, siccome pare, che siavi differenza tra il contratto *verbale* ed il contratto *scritto*, stantechè l'art. 1619 parla soltanto di *privata scrittura*, di *atto pubblico* e di *sottoscrizione*, saravvi pur differenza tra la scrittura di *data certa*, della quale unicamente si parla; e la scrittura d'*incerta data*, e quest'ultima, alla guisa del contratto verbale, non andrà soggetta alla censura dell'articolo medesimo. Ma niente di più agevole pel venditore di cose mobili quanto il trovarsi nel caso dell'eccezione, a motivo che, ritenendo egli in suo potere lo scritto di obbligazione, dipende da lui il non sottoporlo al controllo, dal quale, e non da altro, si fa certa la data.

Se l'idea del Legislatore fu quella, che l'impiego del danaro formato col valore di cose mobili non possa farsi se non per iscritto (idea che tanto facilmente poteva spiegarsi con tutta lucidità) a qual fine potrà dirsi diretta la distinzione fra la data *certa* e l'*incerta*, che dipende dall'arbitraria presentazione al controllo,

e si acquista sicuramente dalla scrittura, allorchè si produce in giudizio, e perchè la sola materiale produzione prova da sè, che la scrittura fu fatta prima di quell' istante, e perchè non si accetta scritto in giudizio se non è *controllato?*

Si supponga che lo scopo della disposizione sia di curare che la stima de' Periti vada contemporanea al contratto. Il controllo non può di questa circostanza somministrare la prova; imperocchè la sua formalità non fa fede indubitata se non del tempo preciso in cui venne presentato lo scritto, ma nulla attesta nè può attestare intorno a quanto avvenne nel tempo anteriore alla presentazione.

Minaccia alle giornaliere contrattazioni.

Quanto è alle *giornaliere contrattazioni*, la cui *sicurezza* si dice *minacciata*, si osservi, che, non ostanti le restrizioni alla regola, che si leggono negli art. 1623 e 1625, essa regola sussiste

1.° in rispetto a' negozianti, se acquistano mobili che non sono oggetto della loro negoziazione:

2.° in rispetto alle masserizie e cose occorrenti pel vitto e vestito, ma fuori della proporzione ai bisogni di chi le acquista e della sua famiglia:

3.° in rispetto ai semoventi tutti, ai libri, alle macchine ed agl' istrumenti che non servono all' esercizio della scienza o dell' arte del compratore.

Se dunque io compro uno o due cavalli, un pajo o più paja di buoi, una o più pecore ecc., anche nel pubblico mercato o nella fiera; se compro cinquanta staja di frumento, mentre in

famiglia son solo colla moglie; se io Avvocato o Causidico compro libri di medicina, o matematica, fors' anco di storia, poetica o lingua, non pago subito, ma mi obbligo per iscrittura, oppure per rogito, di pagare entro certo tempo e senza frutto, io medesimo potrò dire di nullità del contratto, tenermi i cavalli, i buoi, il grano, i libri, perchè non venni assistito da due Periti nell' atto dell' acquisto!! E il misero venditore, col quale io forse contrattai in origine a pagamento entro la giornata, ma fu poi da me aggirato con mille pretesti, sicchè, non potendo aver di meglio, accettò quel mio scritto di obbligazione; quel misero, qual vile usurajo, sarà punito colla perdita della roba e del credito!

Egli è un gran bene per lo Stato, che, sia poi per ignorarsi la legge, o sia piuttosto (come penso) per l' onestà de' cittadini, non si sentano, se non di rado, ad agitarsi nel Foro le quistioni della specie di quelle da me riferite. Egli è un gran bene, che i Tribunali tengano saldo nell' allontanare con *sagaci* ed *equitative* limitazioni l' applicazione rigorosa della Legge (1).

---

(1) Col nome di *sagaci ed equitative limitazioni* alludo alle due Decisioni *Pasetti* l'una, *Lucchetti* l'altra, perchè non so, se ritenuti rigorosamente la lettera e lo spirito della Legge, quale sta scritta, quelle due Cause si sarebbero potuto diffinire come si fece.

Nella causa Pasetti il punto era, se lo Scarpa, somministrando tanta copia di frumento non istimato, a riscontro di un credito equivalente a danaro, ma non iscaduto, si presumesse, secondo la Legge, aver ingannato il Pasetti nel prezzo; e così, nella causa Lucchetti il punto era, se i Garsi avessero presuntivamente ingannato il compratore quando a lui diedero il cavallo ed il frumento senza stima e senza farsi pagar subito.

Ma sarebbe assai meglio, per quanto avviso, che il Legislatore cancellasse affatto dal Codice una disposizione la quale, fondandosi su di un nudo sospetto di sorpresa e di frode, punisce sicuramente il venditore, e fa lieto il compratore colle spoglie di lui.

Nulla, no certo, di più fatale, di più odioso, e, dirò ancora, di più frequente quanto l'usura propriamente tale. Per impedirla ben altro però si richiede che presumerla in certi casi, i quali possono anche essere innocentissimi.

Gli Economisti si sono applicati di proposito ad indicare le vie per le quali si può giungere a bandire, quasi del tutto, quel flagello dalla civile Società. Non sono fra gli ultimi quello di permettere indistintamente l'impiego del danaro ad interesse senza più entrare nel pecoreccio de' nostri Maggiori (1), e quello di ammettere, nella soggetta materia, qualsiasi genere di prova anche contro lo scritto. Sarebbe di poi rimedio sommo e radicale il somministrare facili mezzi a' bisognosi di ritrovare danaro o generi a' patti moderati; lo che si otterrebbe segnatamente coll'agevolare e dilatare le operazioni de' *Monti di pietà* (2) aumentandone le forze e togliendo da loro le inopportune diffi-

---

(1) Se poi l'interesse del danaro abbia o no a determinarsi con apposita Legge, è quistione pur questa trattata dagli Scrittori.

(2) Comprendo sotto questa denominazione anche le pie Instituzioni, dalle quali in diversi nostri Paesi si somministra il frumento o altro grano a patto di restituirne al raccolto altrettanto con picciolo aumento, ed anche senza, ed altre somiglianti ahi! forse troppo ora trascurate o vezzeggiate inutilmente con innumerevoli bagattelle.

cultà e restrizioni [1]; e col promuovere e favorire lo stabilimento della così denominata *Cassa unita*, la cui attivazione in questi Ducati viene proposta da uno zelante e benemerito nostro Concittadino.

Digressione relativa alla Cassa unita.

Non è per avventura leggiere ostacolo allo stabilimento utilissimo della *Cassa unita*, proposto dal signor Luigi Mussi, il recente esempio della catastrofe del già tanto conosciuto ed accreditato *Banco Serventi*, il quale, se poche operazioni si eccettuino, teneva luogo nella Città nostra di quella *Cassa*.

Banco Serventi.

Il Dottor Fisico Giuseppe Serventi, figlio del Droghiere e Banchiere Alessandro, si pose alla direzione del Banco nel 1 gennajo 1781.

Dallo Stralcio, con cui comincia il Giornale di quell'anno, risulta, ch'egli aveva in contanti lire v. 14,133. 14; in Carta altre lire v. 25,650; di debito lire v. 6,600.

Non si occupava se non di Cambio e Cambiali, per la maggior parte all'estero; e già nel 2 marzo successivo si trova la somma d'entrata in lire v. 548,984; alla fine dello stesso anno 1781 in lire v. 2,929,790. 3. 9.

Si veggono annotati dal dì 1 gennajo 1781 sino al 13 marzo 1783 due soli, così impropriamente denominati, depositi, passivi per lui

---

(1) Per esempio, non si vogliono accettare in pegno abiti di panno; ed ecco che si sorprendono dalla Polizia diverse Case di prestito piene zeppe di tabarri ecc.

e fruttiferi al 5 per cento, l'uno di lire v. 6,000 fatto da un Monaco Cassinese, e che Serventi restituì appena spirato l'anno giusta la convenzione, l'altra di lire v. 10,000, fattogli dal suo fabbro-ferrajo, da restituirsi a richiesta di lui, o a piacere del Banco.

La specchiata onestà, non mai smentita, il contegno manieroso e gentile, dirò ancora, la modestia e parsimonia, che apparivano in tutte le cose del Dottor Serventi, l'immancabilità nelle sue promesse, la comodità dell'impiego e della ripetizione, senza alcuna spesa....... affollarono a poco a poco i Concorrenti intorno al Banco anche per farvi nudi depositi di danaro fruttiferi; cosicchè nel 1804, essendo la somma totale delle entrate di lire v. 24,738,002. 17. 1 quella de' depositi ascese a lire v. 10,321,535. 13; nel 1808, in cui l'entrata fu di lire v. 16,978,116. 2. 6, si recarono i depositi alla somma di lire v. 7,549,938. 19. 1; nel 1810 fra l'entrata di lire v. 20,828,254. 16. 6; furono a titolo di deposito lire v. 9,781,581. 6. 7; e perfino nel 1813 a tutto il 27 ottobre, giorno del fatal *punto*, i depositi non mancarono per lire v. 8,103,504. 9.

Si noti, che i depositanti sono presso che tutti di Parma o del Territorio Parmense e Guastallese; sappiasi altresì, che molti e molti di que' depositi sono al di sotto di lire v. 1,000, veggendosene anche di lire v. 70, e di lire v. 50.

Questi brevi tratti persuaderanno chiunque essere mal fondata la tema, che l'istituzione della *Cassa unita* non convenga al Paese nostro, perchè non fornito di tal soprabbondanza di numerario da mantenerla in attività. Si suppongano pure molti depositi nel Banco Serventi, duplicati nell'anno medesimo sotto nomi di-

versi, ma collo stesso identico denaro, perchè chi ha depositato, poi ritirato, lo paghi ad un terzo, il quale lo deponga di nuovo nel Banco. Non potrà dimostrarsi mai, che quattro o cinque milioni di lire, per lo meno, non siano sopprabbondanza vera, e vera ricchezza.

Ma il Banco Serventi è fallito ...... Sì (io rispondo) è fallito, e *per quattro e più milioni di lire*, ma non per mancanza di risorse o per vizj intrinsechi ed ingeniti, che avesse.

Giunte le cose al colmo, che ho accennato, più non poteva il Banco reggersi da un solo uomo, e Serventi volle sempre reggerlo da solo; più non poteva trovarsi l'impiego sicuro del danaro depositato, e Serventi non volle mai porre un termine nell'accettare depositi.

Quindi

1.° *disattenzione nell'esigenza*, per cui molti crediti, anche da riscuotersi dopo qualche mese, si sono trovati vivi pur tuttavia dopo i venti o i trent'anni, coll'essere derivata da ciò la perdita de' frutti o perchè non convenuti o perchè si è opposta la prescrizione; la perdita anche del capitale o perchè prescritto anch'esso, o perchè il debitore si è renduto impotente a pagarlo; cosa quest'ultima avvenuta perfino nel caso in cui un debitore di antica data depositò più di recente una somma superiore al debito suo, e questa gli fu restituita con tutti i frutti decorsi senza neppur parlargli di quanto doveva:

2.° *disattenzione nel giro*, perchè si cedevano, alcuna volta, a' creditori le somme capitali fruttifere dovute da terzi, e si ritenevano

le vistose somme infruttifere degli arretrati; oppure si ricevevano da' debitori de' pagamenti in estinzione di una parte del capitale, lasciando sussistere tutto il debito degl' interessi decorsi; altre volte si ricevevano in pagamento de' crediti de' quali non si curava più mai la riscossione, o si curava troppo tardi:

3.° *disattenzione nelle operazioni indispensabili al commerciale andamento*, perchè da molti anni niun bilancio, e forse mai bilancio vero ed esatto:

4.° *disattenzione e precipizio negl' impieghi del danaro*, perchè, non poche fiate, si accudiva a speculazioni rovinose; si pagava il 6 per cento d'interesse ai depositanti, e si facevano prestiti al frutto medesimo, od anche al 5; si contraevano società di bastante rimarco, cominciando da ragguardevoli sovvenzioni, senz' ombra di scritto; si affidavano di tratto in tratto a meschini artisti, a negozianti o ad altri, sebbene privi di qualsiasi vera solidità, somme di danaro, che poi cumulate sono ascese alle *cinquanta, sessanta, centosettanta, duecentocinquanta* e perfino *cinquecento e più mila lire*, senza contarvi i frutti non mai pagati, o in poca quantità pagati ecc.

Non è poi difficile cosa l'evitare siffatti sconci, che sono proceduti quasi tutti dal dilatarsi di soverchio, e il solo rammentare la catastrofe di quel Banco ne sarà un potente preservativo; al che tende l'abbozzo de' Fatti da me ora delineato.

I I.°

(Sul pignoramento de' mobili).

È appellabile la sentenza, che a forma degli art. 779 e 782 del Codice di processura civile stabilisce il luogo, giorno e l'ora per la vendita de' mobili pignorati.

Angioli-Freddi contro la Malaspina Tirelli.

Creditrice la Marchesa Barbara Malaspina moglie del Marchese Francesco Tirelli per affitti decorsi e danni sofferti, fece seguire pignoramento di effetti mobili in pregiudizio della famiglia Angioli sua debitrice, in contumacia della quale venne stabilito il luogo, giorno e l'ora per la vendita alla forma degli art. 779 e 782 del Codice di processura civile.

Appellarono gli Angioli; e il Tribunale d'appello con sentenza del 19 giugno 1827 li dichiarò *non ricevibili,* perchè la sentenza, o piutosto *ordinanza,* de' primi Giudici era, per natura sua, inappellabile; ma il supremo Tribunale ammise il ricorso degli Angioli ed annullò la sentenza d'appello pel motivo del tutto opposto e che verrà riferito a suo luogo.

1828 11 dicembre.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

Osservazioni legislative.

Gli atti di Notajo e le sentenze passate in giudicato fanno piena fede di ciò che contengono, nè può sospendersene l'esecuzione se non colla introduzione dell'accusa di falsità. *Articolo* 2265 *Cod. civ.* Quando adunque in uno di quegli atti sono chiaramente espresse *la persona del creditore, la persona del debitore, la quantità del debito, e quando il giorno del pagamento è scaduto, nè l'atto è falso,* qual cosa può mai esser subjetto di un giudizio fra il creditore ed il debitore? Indole degli atti esecutivi.

Prima dell'attivazione delle Leggi francesi in questi Ducati il creditore esibiva egli medesimo il suo titolo al Giudice, ed ottenuto da questo il *mandato esecutivo,* cioè il permesso di far pignorare il debitore, consegnava al mèsso ossia cursore quel mandato: il mèsso recavasi alla casa del debitore, e ne pignorava i mobili, cui subito faceva trasportare al luogo, destinato a custodirli, denominato la *Camera de' pegni.* Era parte del debitore il trarre il creditore davanti il Giudice con citazione, se aveva o credeva di avere certe determinate eccezioni da proporre. Vecchi costumi.

Piace alla legislazione de' Francesi, che il titolo porti con seco l'esecutorietà mediante una formola di parole; che il pignoramento sia preceduto dalla significazione del titolo al debitore, e da un comando di pagare almeno entro ventiquattr'ore; che poscia i mobili siano appresi ed affidati ad un guardiano, e l'Usciere pignorante determini egli medesimo il giorno in cui quelli saranno venduti; contro le quali Leggi francesi.

20

cose il pignorato possa richiamarsi entro brevissimo termine davanti il Presidente del Tribunale, citato il creditore.

Leggi attuali.

Ma l' attual Codice nostro di processura civile, ritenuta la formola esecutoria dell' atto, lo fa significare dall' Usciere al debitore con comando di pagare sull' istante, altrimenti sono subito pignorati i mobili, che si affidano al guardiano, ed è citato il debitore davanti il Tribunale competente per sentire a determinare il luogo, giorno e l' ora in cui dovrà seguire la vendita di que' mobili, e destinare l' Usciere a cui ne sarà commesso l' incarico.

Loro esame.

Diresti propriamente, che, oltre la non convenienza d' impegnare i Magistrati in una faccenda affatto frivola, la quale per l' addietro era opera del solo Usciere; oltre l' aggravio ingiusto delle spese di citazione ed altro, che si fa soffrire al debitore anche quando nulla vuol contrapporre, la Legge si compiace di dare l' aspetto di cosa tuttavia contenziosa all' esecuzione delle sentenze e degli altri atti autentici, e di aggiungere stimoli al debitore già esacerbato pel seguíto pignoramento, onde dia di piglio alle forensi cavillazioni ed ai rigiri, dachè egli vien tratto a forza al cospetto de' Giudici.

Che se sta, come ha deciso il supremo Tribunale nella causa Angioli e Tirelli, che la sentenza od ordinanza, la quale determina il luogo, giorno e l' ora per la vendita sia appellabile, ecco l' effetto primo che può prodursi dalla disposizione dell' art. 779. – *Il debitore citato non comparisce ed è determinato il luogo ecc. in contumacia di lui – Significazione della sentenza – Opposizione del debitore – Nuova contumacia sua – Sentenza che rigetta l' opposi-*

zione - Significazione - Appello del Debitore - Contumacia sua; Sentenza che dice male appellato - Significazione - Opposizione - Nuova contumacia - Altra sentenza - Altra significazione.... Quattro giudizj in somma composti di quattro citazioni, quattro comparse, quattro sentenze, quattro significazioni; giudizj, che procurano al debitore la dilazione di un anno, o poco meno, senza ch' egli siasi recato mai alla presenza de' Giudici; ed il cui esito è poi quello, *che si determini il giorno della vendita del pegno;* giorno anche questo, che può nel progresso esser protratto con nuove astuzie.

Potrebbe ancora accadere di peggio.

Si supponga, che, duranti le quattro istanze da me accennate, il giorno determinato nella prima sentenza sia trapassato, siccome è del tutto probabile che lo sia. Se mai i Giudici di appello ommettano di stabilirne un altro o perchè ciò dimentichino, o perchè attribuendosi dall'art. 612 sempre ai Giudici, che hanno deciso in prima istanza, l'esecuzione del giudicato, non si credano autorizzati a ciò fare, sarà forza al creditore di citare di nuovo davanti ai primi Magistrati il debitore, e questi potrà battere la stessa strada della contumacia per altri quattro giudizj, e sempre così, di guisa che il pegno non sarà mai, più mai venduto.

Sottopongo di volo al giudizio del Pubblico illuminato alcuni miei pensamenti intorno a questa materia, che, per essere di uso giornaliero e di somma importanza, potrebbe regolarsi entro non molto tempo, indipendentemente dalla generale riforma, su cui si sta lavorando. Pensamenti di riforma.

1.° Separazione delle procedure.

1.° Separare dal pignoramento ordinario dei mobili e dei frutti pendenti quello che si fa dal proprietario di case e fondi rustici, siccome li separa in due diversi titoli il Codice francese e il Codice *per lo Regno delle due Sicilie*. Alla seconda specie di pignoramento possono convenire disposizioni che non convengono alla prima specie.

2.° Precedente comando.

2.° Richiamare in vigore la disposizione del Codice francese, ritenuta anche dal siciliano, di far precedere il comando al pignoramento, almeno per lo spazio di 24 ore, e perchè può darsi il caso che il debitore non si trovi nella sua abitazione allorquando l' Usciere si presenta, e perchè il debitore medesimo abbia respiro per pagare, o accomodarsi in altra guisa senza ricever onta e subire gravose spese.

Se si tema trafugazione di mobili, il Codice siciliano suggerisce di ricorrere al Giudice, onde ottenere il permesso di subito pignorare dopo il comando.

3.° Elezione di domicilio.

3.° Non solamente astringere, come fa l'articolo 779 parmense, il creditore *ad eleggere domicilio* (e ciò dovrebbe farsi nell' atto di comando), ma, sulle tracce del Codice francese e siciliano, attribuire espressamente al debitore, e, per un' aggiunta utilissima, anche a qualsiasi terzo, la facoltà di fare nel domicilio eletto qualsiasi significazione per operazioni, incidenze, od altro relativo al pignoramento.

4.° Determinazione della vendita, e significazione.

4.° Ordinare che l' Usciere indichi nel processo di pignoramento il luogo, giorno e l' ora della vendita, ma non però prima di trenta

giorni da quello della significazione del processo medesimo al debitore; significazione da farglisi immediatamente, o il più presto che si può [1].

5.° Affissione degli avvisi.

5.° Ordinare l'affissione degli avvisi per due volte; la prima precedente la vendita di quindici, la seconda di otto giorni.

6.° Tempo per proporre le eccezioni.

6.° Abilitare il debitore a proporre e discutere le sue eccezioni intorno al pignoramento, ma solamente o prima, o entro i quindici giorni dalla significazione del processo-verbale.

7.° Giudizj sulle eccezioni. Eccezioni di *forma*.

7.° Distinguere tra le eccezioni di *forma* e le eccezioni di *merito*.

Le eccezioni di pura *forma* si recano con citazione a breve termine davanti il Pretore, se la causa è di sua competenza, o davanti il Presidente, se la causa è di competenza del Tribunale civile. Il Pretore o il Presidente giudicano e proveggono; e contro il loro giudizio non si ammette nè opposizione nè appello, ma solamente si ammette la revisione come nelle altre cause; lo che non sospende mai [2].

L'Usciere è proceduto al pignoramento senza premettere il comando, senza significare il titolo, oppure vi ha comprese cose da non pignorarsi, o ha ommesso di pesare e specificare le mercanzie, l'argenteria ecc.? Il Pretore

(1) E' uno fra gli sconci dell'attual processura quello, che al primo interessato, cioè al debitore, non si dia copia del processo di pignoramento, ossia gli si nasconda la nota di ciò che a lui è stato appreso.

(2) Il modello, in iscorcio, del giudizio, di cui qui si parla, trovasi negli art. 806 e segg. fr., 644 e 889 e segg. sicil., 648 e 813 in fine parm.

o Presidente condanna l'Usciere ad una multa, ed ordina che, salvo il pignoramento, il titolo sia significato, dal pignoramento si distraggano le cose non pignorabili; le mercanzie e l'argenteria si specifichino, si pesino.

L'Usciere ha ommesso di chiamare i due testimonj o il custode, o non li ha, potendo, fatti sottoscrivere? Il Pretore o il Presidente, previa la condanna dell'Usciere nella multa, dichiara nullo il pegnoramento, e lo fa rifare in regola a tutte spese dell'Usciere stesso.

Così, se il creditore ha ommesso di eleggere domicilio, quando ciò è necessario, il Pretore o Presidente ordina che lo elegga, ecc.

Eccezioni di *merito*.

Quanto è alle altre eccezioni contro il titolo, o di qualsiasi specie risguardanti al merito del pignoramento, elleno, ritenuta la disposizione del n.° 6, si recheranno innanzi il Pretore o il Tribunale, giusta le regole di competenza, con egual citazione a breve termine. La sentenza sarà o no soggetta all'appello, giusta le regole comuni, se non che l'appello dovrà interporsi entro otto giorni dalla significazione. La sentenza sia in prima istanza, sia in appello dovrà essere proferita nella stessa Udienza, od al più tardi nella susseguente, e potrà condannare il debitore succumbente ad una multa ed ai danni-interessi da esigersi anche mediante l'arresto personale.

8.° Altre eccezioni.

8.° Ordinare, che il debitore non possa eccepire contro l'affissione de' primi avvisi se non avanti che la seconda affissione venga fatta; nè possa eccepire contro la seconda affissione se non avanti la vendita; nè possa eccepire,

che l'Usciere non ha fatto stimare col mezzo di Periti le gioje, se non, del pari, prima della vendita; eccezioni da proporsi e giudicarsi come le altre di pura forma.

9.° Avvertire, che nel pignoramento non si può procedere alle operazioni susseguenti, prescritte dalla Legge, fintanto che pende il giudizio regolare su qualche incidente, ecc. 8.° Effetto dell'eccezioni proposte.

AVVERTENZA



Non per servire all' istruzione scientifica, nè per dar pascolo alla sola curiosità, ma, in particolar modo, per iscuotere col prospetto di cose bastevolmente singolari l'animo de' miei buoni Concittadini, che ricettano nel seno delle loro famiglie in qualità di servidori persone ad essi non cognite, e quelle ammettono, senza ulteriore disamina, alla più intima confidenza, soggiungo la qui presente Sentenza della Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma.

Noi fortunati, se alla scuola dell' esempio, che da me si reca, piacesse a chi spetta di aggiungere gli utilissimi preservativi provvedimenti di pubblica amministrazione quali si praticano ne' felicissimi Dominj di S. M. I. R. A. l'Imperadore FRANCESCO I.! (1)

(1) *Mi sono rivolto alla gentilezza di qualche amico onde procurarmi la notizia esatta di queste sagge provvidenze relative alle persone di servigio; ma fin qui non ho potuto essere favorito. Quando mi avvenga di esserlo, non mancherò d' indicarle.*

So intanto, che là si tiene dalla Polizia registro di chi vuol addarsi al servigio delle famiglie, de' motivi per cui taluno è licenziato o cangia servigio, ecc., e che sono pagate delle somme da certa cassa a chi serve con fedeltà.

SENTENZA

DELLA

SEZIONE CRIMINALE

DEL

TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE

DI PARMA E GUASTALLA

contro la Rosa Ferdinanda Aldrovandi del fu Serapione, accusata di furti commessi in pregiudizio di persone in casa delle quali prestava un servigio salariato, o riceveva l' ospitalità.

La Rosa Ferdinanda Aldrovandi viene così descritta nella sentenza:

d' anni 46, cucitrice, nata e dimorante in Parma, maritata con Paolo Bocchia di San Secondo, da cui vive divisa, di statura picciola, corporatura sottile, carnagione olivastra, capelli castagni, volto lungo, fronte bassa, ciglia e sopracciglia castagne, occhi simili, naso grosso, bocca media, mento ovale, e gli occhi sono assai larghi e cisposi.

Il Tribunale dichiara essere dal pubblico dibattimento risultato,

Che l' accusata Aldrovandi di condizione cameriera entrò in questa qualità al servigio del signor Dottor A. F. di questa Città nello scorso anno 1821 o 1822: che poco dopo che costei fu introdotta in quella famiglia i vincoli di re-

ciproca affezione, che ne legavano gli animi, cominciarono a rallentarsi; una sospettosa mutua diffidenza vi si sparse sino a minacciare di volgere ad aperta discordia. La moglie particolarmente del suddetto signor Dottore parve sopraffatta dalle più nere e laceranti inquietudini sul conto persino della propria personale sicurezza; in ognuno scorgeva un nemico; gli oggetti più vicini al cuore di lei, il marito e la figlia sembravanle divenuti pressochè odiosi; in ogni movimento vedeva un'insidia, in ogni cibo o bevanda un veleno. In questa grave perturbazione della domestica quiete, la sola Rosa Ferdinanda Aldrovandi non partecipava alla comune sospensione degli animi: essa godeva di tutta la confidenza della moglie del signor Dottor F., ne maneggiava l'animo a sua posta, sicchè quella non vedeva e non sentiva che come essa voleva, ed a tal punto che nel totale isolamento, in cui quella signora si era messa da ogni altra persona, nel perfetto abbandono, con cui si era data all'Aldrovandi, erasi ridotta a nemmeno gustare un alimento, intorno al quale non fosse prima dall' Aldrovandi rassicurata.

Essere risultato, che questa miseranda condizione di cose non era che l'effetto delle arti e delle insinuazioni dell'Aldrovandi che quelle zizzanie spargeva; perchè, occupati gli animi nelle intestine discordie, potesse ella francamente appropriarsi ora un effetto, ora l'altro, senza che sopra di lei si volgesse il pensiero; che difatti, determinatosi finalmente il signor Dottor F., dopo il lungo soffrire di più di un anno, a licenziarla, s'accorse che costei aveva derubata la famiglia di biancherie, vestimenti ed altri effetti.

Essere in oltre risultato, che circa quattro anni fa la suddetta Rosa Ferdinanda Aldrovandi, essendo stata scacciata per la sua mala condotta da una famiglia, in cui serviva, e trovandosi, come suol dirsi, senza casa nè tetto, fu raccolta per compassione presso di sè da A. O. di questa Città (1); che, ammessa per tal modo l'Aldrovandi in quella famiglia, pensò al modo di farvi radice, e di poter nello stesso tempo commettervi impunemente le sue usurpazioni; al quale uopo, avendo l'O. una figlia nubile, pensò di cattivarsi l'animo di tutti col mostrare di curarsi di un vantaggioso collocamento di questa giovine, ed a questo fine finse un innamoramento di un chimerico personaggio, che invaghito di quella volesse sposarla e far signora lei e la famiglia, e dava ad intender fole, e creava lettere, che lo sposo immaginario scriveva alla futura; per le quali arti allettati i genitori e la figlia da sognate speranze, abbagliati da menzognera illusione, non si avvedevano delle ruberie che l'Aldrovandi commetteva in casa loro; finchè stancati di pascersi di vento, avvedutisi degl'inganni, scoprirono che costei li aveva derubati di parecchi effetti, e le intimarono lo sfratto all'istante; se non che, datasi l'Aldrovandi in preda alle smanie ed alla disperazione, le usarono la pietà di permetterle che dormisse ancora per la notte, che veniva, in casa loro, del quale indugio ella si valse per derubare nel silenzio della notte del denaro nelle tasche stesse dell'abito dell'O.

Essere ancora risultato, che circa due anni fa, essendosi ammalata la fantesca del fabbro

(1) Cioè domiciliato. Egli è nativo Genovese.

ferrajo A. G. di questa Città (1), la Rosa Ferdinanda Aldrovandi fu ricevuta in casa di lui per assisterla, ricevendone gli alimenti, dormendo alcune volte in casa, ed avendo ricevuto alla guarigione di quella donna una proporzionata ricompensa in denaro; che però in questo frattempo mancarono al G. parecchi effetti in casa, i quali, in sostanza, l'Aldrovandi si appropriava, valendosi dell'opportunità con cui era liberamente ammessa in quella casa per prestare assistenza all'ammalata.

Essere parimente risultato, che nello scorso anno 1826 l'accusata Rosa Ferdinanda Aldrovandi fu ricevuta come inquilina in una camera al pian-terreno nella casa del signor F. V. O. B. di questa Città. Il bisogno in cui era quella famiglia di una donna di servigio, e la mira che l'accusata avea continuamente d'introdursi in seno a famiglie, la fecero ammettere in breve liberamente in mezzo a quella, e mettendo in opera i raggiri, che già tanto e troppo aveanle giovato in casa F., giunse in picciol giro di tempo a distogliere l'uno dall'altro, a volgere in sè sola quella confidenza che, per opera di lei, in quella famiglia niuno aveva più nell'altro scambievolmente. La moglie del suddetto signor F. V. O. essendo caduta ammalata, l'Aldrovandi sola fu scelta ad assisterla; questa circostanza raddoppiò l'intensità dei maneggi dell'Aldrovandi. Faceva credere alla povera ammalata, che la famiglia intiera l'odiasse, e ne volesse ben anche a' giorni di lei, e si guardasse chè volevanle apprestare il veleno: trovandosi questa signora già affascinata dalle lu-

(1) Nativo del Lago di Como.

singhiere moine dell' Aldrovandi, e indebolita dal male, queste moine producevano il loro effetto; diffidava d'ogni alimento che venivale nella domestica cucina preparato, e volle averne di fuori; ma si trovò nelle liste del vivandiere, per una gran parte, qualità e copia di cibi, ch'essa non avrebbe potuto in alcun modo prendere, e non occorre soggiungere a vantaggio di chi tali squisiti bocconi andavano rivolti.

Frattanto l'Aldrovandi faceva credere alla famiglia, che l'infelice signora era attaccata da un male che le rodeva le viscere e ne aveva di più alterate le facoltà mentali, e con mille pretesti procurava che non la vedessero, e fino al marito era interdetta la porta della camera della moglie; e nel mentre che ed il marito e la famiglia credevano, per questo nuovo contegno della signora, che realmente ella si trovasse nel lagrimevole stato in cui l'Aldrovandi la dipingeva, quella vedendosi come abbandonata dalla famiglia e dal marito più facilmente apriva il cuore alle insinuazioni dell' Aldrovandi ed al supposto odio della famiglia contro di lei credeva, ed alle immaginarie sregolatezze ed al disamore del marito; per le quali cose tutte, insopportabile essendole divenuto il conjugale tetto, si rifuggì in seno alla paterna famiglia.

Non tardò il signor F. O. a scoprire il fine di tutto l'intreccio di questi raggiri. Egli trovò mancarsi quantità notabile di biancheria e di effetti che l'Aldrovandi cercò di rovesciare sopra l'istessa vittima della sua credulità: ma il prestigio cominciava a dissiparsi, e si venne in chiaro di tutto il nodo. L'Aldrovandi, valendosi dell' universale disordine, che aveva sparso in quella famiglia, l'aveva spogliata con tutta co-

modità di ciò che voleva, senzachè niuno s'accorgesse nè di ciò che veniva sottratto, nè della mano che involava.

Il Tribunale dichiara inoltre, che dal pubblico dibattimento è risultato,

Che nello scorso anno mille ottocento ventisette essendo stata ricevuta l'accusata Rosa Ferdinanda Aldrovandi nella famiglia del signor C. L. R. a prestarvi dei servigi salariati, non tardò a porre in opera gli stessi mezzi già usati in altre case, seminarvi la stessa zizzania, ed a coglierne egual frutto di ruberie e di dilapidazioni. La moglie ebbe per opera dell'Aldrovandi a sentirsi a diminuire l'affezione e la stima al marito per effetto di sognati rapporti, che quella le faceva, ed il marito si allontanò dalla moglie; questa cadde malata, ed ecco aperto il varco all'Aldrovandi di mettere in iscena gl'ingiuriosi sospetti di veleno, per cui di niun alimento più fidavasi, che in famiglia fosse preparato.

Profittando l'Aldrovandi di qualche delirio, che de' febbrili parossismi in quella mente già in sì gagliardo modo percossa producevano, la spacciò per pazza e maniaca appo tutti, procurando d'impedirne e proibendone a tutti l'accesso, che difficile riusciva perfino al medico, ed ammettendovi solo una persona di sua particolare confidenza. Destano ribrezzo ed orrore i mali trattamenti, che quella infelice signora ridotta in cotale balía e potere ebbe a soffrire; non furonle risparmiate le personali violenze più brutali. Ella s'accorse a suo troppo mal costo in quali mani era caduta; ma le fu giocoforza soffrire, finchè potè far pervenire una lettera al marito, che, leggendo in quella de' sen-

timenti che solo una mente affatto sana poteva concepire, dovette accorgersi dell'inganno, ed, accorso presso dell'ammalata, se ne accertò.

L' Aldrovandi, veduta caduta la benda che agli occhi di quel buon signore aveva saputo sì scaltramente imporre, non si lasciò più vedere; ma fu trovato, che su gli effetti di casa aveva fatta man bassa e vendendo derrate, ed involando effetti, ed appigliandosi in sostanza a quanto poteva.

Essere per ultimo risultato, che da per tutto, e tutte le persone colle quali la Rosa Ferdinanda Aldrovandi ha avuto dei rapporti, hanno a dolersi di lei. Di chi si giocava con fargli pervenire lettere apocrife di eminenti da lei ideati personaggi; a chi dava ad intendere di avere importanti ed intime relazioni con persone di qualità, e prometteva luminosi impieghi (1). Se andava in una bottega faceva rovesciare tutte le merci senza nulla comprare, ma nel riporle si ritrovavano scemate. Che in sostanza l'Aldrovandi si era fatto un mestiere d'inganni e di ruberie, che faceva a forza di raggiri e de' più dolosi e raffinati maneggi.

Veduti gli art. 416 e 428 del Codice penale:

Considerando che i fatti, di cui la suddetta Rosa Ferdinanda Aldrovandi è ritenuta colpevole costituiscono il crimine preveduto dai suddetti art. 416, 428 n.ⁱ 1 e 2 del Codice penale;

Dichiara la Rosa Ferdinanda Aldrovandi colpevole:

1.° di furto commesso nell'anno 1821, o 1822 a danno del signor Dottore A. F. di

(1) Così operò col signor C. L. R. di cui è parlato nella Sentenza.

questa Città, in casa di cui prestava un servizio salariato.

2.° di furto commesso circa quattro anni fa a danno di A. O. pure di questa Città, in casa di cui riceveva l'ospitalità.

3.° di furto commesso circa due anni fa a danno e nella casa di A. G., egualmente di Parma, in casa di cui era ammessa liberamente per prestare de' servigi salariati.

4.° di furto commesso nello stesso anno 1826 a danno e nella casa dei signori V.-O.-B. parimente di Parma, nella qual casa prestava dei servigi salariati;

5.° di furto commesso nello scorso anno 1827 nella casa e a danno dei signori C. L. e L. R. pure di questa Città, nella casa de' quali prestava dei servigi salariati;

e di avere commessi tutti questi furti, servendole di facilitazione le qualità, con le quali era stata ammessa nelle rispettive case, in cui li ha commessi.

Ed applicando il succitato art. 428 del Codice penale, e l'art. 414 secondo a-linea del Codice di processura criminale così conceriti ecc.

Ha condannato e condanna la Rosa Ferdinanda Aldrovandi sopra qualificata a dieci anni di reclusione ed alle spese.

6 dicembre 1828.

Cav. RAPACCIOLI Vice-Presidente,
Presidente della Sezione.
SCHIZZATI, ZANGRANDI, GUADAGNINI, FOCHI, } Giudici.
TUBARCHI Assessore f. f. di Giudice.

N. B. L'Aldrovandi ricorse al Tribunale supremo, senza addurre motivi, e quel ricorso fu rigettato con decisione del 19 gennajo ultimo scorso.

Quisiti proposti da alcuni Signori Associati.

Quesito I.°

Tizio possessore di stabili pel valore di lire 100,000 *viene astretto dal Pretore ad assumere la tutela di Cajo possessore di mobili pel valore di lire* 4,000, *e di stabili pel valore di lire* 6,000. *Può Tizio pretendere con giustizia, che l'ipoteca legale a garantia dell'amministrato venga inscritta su i suoi immobili per sole lire* 10,000, *valore totale della sostanza da amministrarsi?*

Risposta.

Gravissimo riesce da sè solo l'incarico imposto necessariamente dalla Legge a' Cittadini di dovere assumere una tutela. Ma l'odierno Codice nostro, abbandonando le disposizioni del Codice francese ed austriaco, suoi predecessori immediati, per gettarsi di nuovo in braccio al sistema degli antichi Romani, ha renduto quell'incarico poco meno che intollerabile, coll'assoggettare ogni tutore legittimo, che non sia fra gli ascendenti, e tutti i tutori datívi, a prestare un'idonea sigurtà *Art.* 212, 213.

Il vero è, che siffatto obbligo si può con facilità somma ammortire allegando di non trovare il fidejussore *Art.* 214; ma è sempre penoso per l'uomo, che va incontro ad un disagio, il dover aggiungervi o una nuova briga o una menzogna:

Checchè sia di ciò, il Quesito si restringe al caso dell' *ipoteca legale*, e *generale*, che l' Art. 2172 concede alle persone soggette a tutela sopra i beni presenti e futuri de' loro tutori, e che l' Art. 2188 vuole notificato all' Uffizio delle ipoteche dal Cancelliere del Pretore entro venti giorni.

Chi propose il Quisito fece osservare, che il ridetto art. 214 ripone nell' arbitrio del Giudice, cioè del Pretore, il render garante dell' amministrato *la sola probità del tutore* (1). A più forte ragione adunque, egli diceva, quel Giudice può unire alla guarentía, nascente dalla *probità*, anche l' altra della *notificazione ipotecaria*, sebbene limitata a tal somma che cuopra unicamente tutta la consistenza in mobili e stabili del patrimonio da amministrarsi.

Aggiungo:

1.° che l' art. 2190, preso dall' art. 2141 francese, dà balía al Giudice di far circoscrivere la notificazione ipotecaria contro il tutore *a stabili determinati*; e questo non può farsi se non in contemplazione, che gli stabili posseduti da esso tutore superino il pericolo da incontrarsi dall' amministrato nel ristretto suo patrimonio;

2.° che gli art. 2208, 2209, 2210 attribuiscono facoltà di far ridurre dal Tribunale a

---

(1) Ciò deve intendersi quando il tutore non possegga alcuna sorta di beni stabili, perchè l' art. 2191 proibisce al Giudice di dichiarare, che non sia costituita alcuna ipoteca, e nemmeno, che non si faccia alcuna notificazione. Dal che deriva, che notificazione debb' esservi sempre su i beni presenti, se ve ne sono; o, non essendovene di sorta, o essendovene troppo pochi, su i beni futuri.

conveniente proporzione le notificazioni, ossiano inscrizioni ipotecarie eccessive per crediti, anche condizionali, eventuali, o *indeterminati.* Suppongasi ostinato il Pretore sul non permettere che si restringa la notificazione siccome vorrebbe il tutore. Questi ha ricorso al Tribunale, che, a forma del succitato art. 2210, deve conciliare *le sicurezze sufficienti per cautelare le ragioni verisimili dei creditori coi riguardi di conservar libera ai debitori una sostanza proporzionata.* La notificazione è ristretta. Ma non è egli meglio, che la restrizione venga originariamente ordinata dal Pretore; ed è mai da supporsi, che la Legge siasi compiaciuta di prescrivere un circuito inutile, quale sarebbe quello di far notificare un' ipoteca generale ed indefinita, per poi farne subito cancellare una parte, e così renderla un' ipoteca e notificazione speciale e proporzionata?

Quello mi parrebbe degno di riflessione maggiore, se il tutore chiedesse al Giudice la limitazione dell' ipoteca ad una somma minore dell' importo in mobili e stabili del patrimonio da amministrarsi.

Se, a termine del più volte ricordato articolo 2210, debbono conciliarsi la sicurezza delle ragioni vérisimili del creditore, cioè del pupillo, co' riguardi dovuti al debitore, cioè al tutore che può divenir debitore nel corso dell' amministrazione, dirò che il pupillo non abbisogna propriamente di essere assicurato in rispetto a' suoi possedimenti stabili, perchè il tutore non può alienarli o ipotecarli, se non coll' ordinanza del Pretore ed il consenso di due parenti o vicini. *Art.* 253 *Cod. civ.:* dirò, che

dovendo il tutore presentare e far approvare dal Pretore ogni anno i conti di sua amministrazione, *Art.* 242 *cod.*, non abbisogna neppure il pupillo di essere assicurato pel maneggio delle sue entrate, eccettochè per l'importare di un'annata: dirò in fine, che, oltre all' importo di siffatta annata, abbisogna il pupillo di assicurazione pel valore de' suoi mobili, i quali potrebbono facilmente sottrarsi dal tutore, e pel valore de' suoi crediti, che potrebbono essere riscossi dal tutore stesso senza il rinvestimento ordinato dall' art. 257 (1).

Consiglierei peraltro il Pretore ad abbondare anzi che no nella quantità da inscriversi, perchè può accadere che il conto annuo non sia dato nel tempo preciso, o sia dato ma sottoposto ad eccezioni da iscoprirsi soltanto in progresso; oserei altresì di consigliarlo, che se mai accadesse, nel corso della tutela, alcuna cosa, la quale potesse dar luogo ad un grado maggiore di responsabilità, non mancasse di far prendere dal Cancelliere una nuova inscrizione ampliativa e proporzionata, conformandosi in tal qual modo al progetto dell' Avvocato Decourdemanche, il quale, in sostanza, aumenta l'ipoteca pupillare a seconda del pericolo o vero o possibile (2).

---

(1) Il Signor Chiarini, di cui farò parola, vorrebbe che nello ***Stato passivo*** di chi assume una tutela si portasse unicamente un capitale rappresentante il valore de' mobili, più il valore di un anno dell' entrata dell' amministrando.

(2) Si vegga alla pag. 176 del qui presente Volume.

Quesito II.°

Il padre può egli costituire procuratore generale, per l'amministrazione de' suoi beni e negozj, il proprio figlio maggiore di anni diciotto, ma minore di ventuno, senza emanciparlo, e senza l'ordinanza del Pretore?

Risposta.

Io leggo tutti gli articoli del capo V., titolo VI, Libro III. del Codice civile relativi al *Mandato,* e non trovo che per la perfezione di questo contratto altra cosa sia necessaria oltre *l'accettazione del mandatario,* la quale può anche esser *tacita, e indursi dalla esecuzione.* Art. 2014, 2015.

Alle conseguenze, che da questa premessa deriverebbero spontanee, pare però, che si oppongano gli art. 1071 e 1072, che dichiarano *incapaci di contrattare* i minori sottoposti a tutela, o alla patria podestà, quando non vengano osservate le solennità prescritte dalla Legge; solennità che l'art. 97 fa consistere nell'*ordinazione del Pretore,* posto che il padre non voglia emancipare il figlio prima di nominarlo suo procuratore.

Qui fa d'uopo di ben intendersi.

Il Mandato, ossia la Procura, si risguarda sotto due aspetti:

come *contratto* tra il mandante ed il mandatario o procuratore;

come *rappresentanza* del mandante in rispetto ai terzi che trattano col mandatario.

Risguardato come contratto tra il mandante ed il procuratore, il Mandato produce fra loro

delle reciproche obbligazioni, che sono per l'appunto le annoverate dal sovraccitato capo V., titolo VI, e così dall'art. 2014 sino e compreso il 2040 del Codice civile. Se il padre, di cui parla il Quesito, intenda di far assumere validamente a proprio vantaggio dal figlio, ch'egli nomina suo procuratore, le obbligazioni derivanti dall'accettazione del Mandato, egli s'inganna a partito. Vale allora la disposizione degli art. 1071 e 1072, che i minori sottoposti a tutela, o alla patria podestà, sono incapaci di contrattare, e quindi di assumere obbligazioni senza le debite solennità. Anzi potrebbesi rinforzare l'osservazione dicendo cogli antichi Romani, che considerandosi il padre ed il figlio esistente sotto la podestà di quello alla guisa di una sola persona, è inconcepibile l'idea, che possa nascere fra l'uno e l'altro una consensuale obbligazione.

Ma la cosa è differente affatto, allorchè si considera il mandato come attributivo al mandatario della rappresentanza del mandante rispetto a' terzi. Sotto questo punto di vista il contratto si fa, e le rispettive obbligazioni si assumono tra il mandante ed il terzo; il mandatario non vi figura, per così dire, se non se come *un essere materiale* portatore della carta, (cioè del Mandato o Procura), che contiene le condizioni, sotto le quali promette e si obbliga il mandante, quando il terzo le accetti e vi si sottometta. Fra le condizioni del Mandato può inserirsi, sì certo, che il terzo se l'intenda e combini liberamente col mandatario; ma questa circostanza non cambia per nulla gli effetti del Mandato, da poi che ella dimostra soltanto, che il mandante ha somministrate al mandata-

rio le opportune istruzioni, oppure ha tale fiducia in lui da rimettersi pienamente a tutto quanto in proposito dell'affare commessogli verrà operato. E se il mandante rimane deluso e dannificato per la fiducia da lui riposta nel mandatario, qual colpa può attribuirsi al terzo, il quale in sostanza fu guarentito dal mandante stesso nel Mandato, che contrattando materialmente col procuratore si valuterà il contratto come combinato formalmente con lui?

Niuna obbligazione adunque deriva dal Mandato tra il mandatario ed il terzo. Ora, con quale principio di ragione potrebbe sostenersi, che l'innocua incumbenza di rappresentare suo padre nelle faccende non potesse, anche senza l'apparato di estrinseche solennità, validamente affidarsi dal padre medesimo, e validamente accettarsi dal figlio minore, sebbene non emancipato, il quale è bensì inabilitato dalla Legge a *contrattare*, vale a dire ad *assumere obbligazioni* ed a *pregiudicarsi*, ma non è inabilitato a prestar servigio coll'opera sua a chicchessia, e molto meno lo è a prestarlo all'autore de' suoi giorni?

E che l'inabilità a contrattare senza certe forme non tragga seco l'inabilità ad accettare un Mandato, lo pone in evidenza l'art. 1990 del Codice civile francese col dire „ *Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il Mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo* del contratto di matrimonio e dei

diritti rispettivi de' conjugi ,,. Tutto qui si riduce alla validità dell' obbligazione tra il mandatario ed il mandante, ma il mandato vale e sta fermo (1).

A' minori l' articolo francese aggiunge la qualificazione di *emancipati;* ma o quest' aggiunta sfuggì senza troppo riflettervi, ed in fatti gli Oratori del Governo, non ostante quell' apparente restrizione, proclamano la regola generale che ,, *le commettant ne peut être soumis, dans le choix de son mandataire, à d' autre règle qu' à celle de sa confiance* ,,, oppure ella tende solamente ad impedire, che non si scelgano come mandatarj fanciulli e tali persone che non abbiano dato saggio di qualche capacità nel maneggio degli affari. Del resto il Quisito ha da sciogliersi secondo le massime dell' attual Codice; e questo, ben lontano dal porre alcuna limitazione alla scelta, non dà neppur un cenno per guida di ben farla. Sicchè per noi altro non valgono che le regole di sana ragione civile.

(1) Si legga il Rapporto fatto al Tribunato dal Signor Tarrible nella Seduta del 16 ventoso anno 12. Ivi si vede messa in campo la distinzione, da me toccata, tra gli effetti del mandato in rispetto al mandante e al mandatario, e in rispetto a questo ed al terzo. Il Signor Tarrible pone in principio, che *le commettant ne peut être soumis, dans le choix, de son mandataire, à d' autre règle qu' à celle de sa confiance:* poi conchiude da Giureconsulto Oratore ,, *Que le mandat ait été donné à un mineur ou à un majeur, à une femme mariée ou à un homme jouissant de la plénitude de ses droits civils, la personne du mandataire disparaît comme un échafaudage devenu inutile après la construction de l' édifice, et la transaction, relativement au commettant seul intéressé, a toute la solidité dont elle est susceptible* ,,.

Eccole, queste regole, attinte dalle fonti prime della nostra Legislazione.

Vi può esser cosa più somigliante al mandato, quanto il preporre qualcuno ad una negoziazione? O piuttosto quest' atto di preporre non è forse esso un vero e puro mandato per negoziare a nome del preponente? Si ascolti dunque la L. *Sed et si quis* 7 §. 2 *ff. de instit. act.* „ *Parvi autem refert quis sit institor; masculus an fœmina; liber an servus proprius vel alienus; item quisquis præposuit: nam et si mulier præposuit, competet institoria, exemplo exercitoriæ actionis, et si mulier sit præposita, tenebitur etiam ipsa. Sed etsi filiafamilias sit, vel ancilla præposita, competit institoria actio-. Pupillus autem institor obligat eum qui præposuit, institoria actione: quoniam sibi imputare debet qui eum præposuit* (1). *Nam et plerique pueros puellasque tabernis præponunt*. E per qualsiasi specie di negozj, per un mandato in somma tutto puro si ascolti la L. *Si collactaneus* 13 *ff. de manumiss. vindict.* „ *Si collactaneus, si educator, si pædagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiave cujus eorum, vel alumnus, vel capsarius, id est, qui portat libros, vel si in hoc manumittatur* ut procurator sit, *dummodo non minor annis* decem et octo sit „.

Veramente questa seconda legge richiede che il mandante manometta il servo, e questi abbia almeno l' età di diciotto anni; la qual cosa fa-

---

(1) Questa è la ragione fondamentale. Il mandatario è un minore, o un imbecille? Tanto meglio per chi ha da contrattare con lui. Quanto al mandante, se il procuratore a lui nuoce, *sibi imputet qui ei mandavit, qui eum præposuit.*

rebbe supporre che si dovesse aver riguardo alla condizione del mandatario, onde il mandato potesse sussistere. Osservano però gli Autori, e fra gli altri il Voet. (1), che quella legge parla di chi voglia costituire un procuratore *ad lites*, ossia giudiziale, e questi, secondo altre disposizioni legislative romane, doveva non esser servo, nè minore di diciotto anni (2). In altra guisa vi sarebbe manifesta contraddizione con quanto ci dice la *L.* 7 *de instit. act.* riferita qui sopra. Al che non ponendo mente Papa Bonifazio nel libro sesto delle Decretali, dopo di aver detto, che „ *Nedum ad negotia, sed etiam ad judicia potest filiusfamilias absque patris assensu fieri procurator*, soggiunge poi „ *Licet autem quis post decimum septimum annum procurator ad negotia licite deputetur, ad judicia tamen nisi major vigintiquinque annis fuerit, deputari nequibit* „; la qual cosa però, anche presa come disposizione legittima, non nocerebbe punto alla risposta affermativa, che intendo dare al Quesito.

Quesito III.°

Un padre, nel testamento, enumera e descrive ad uno ad uno gli effetti stabili e mobili che compongono il suo patrimonio, ed attribuisce a ciascuno di quegli effetti un valore, denominandolo vero ed esatto. Fa i calcoli sulla legittima e la disponibile, ossia riserva, ritenuto quel valore. Indì lascia a quattro de' suoi figli tali e tali effetti determinati, *quanti corrispon-*

(1) Ad Pand. lib. 3 tit. 3 de *Procuratoribus n.°* 6.
(2) Tot. tit. ff. de *Postulando*.

dono abbondantemente alla legittima di ciascuno da lui medesimo ideata. Al rimanente de' beni, che dice ascendere a tanto in valore, *chiama il quinto suo figlio, e lo grava del pagamento di alcuni legati in numerario, conchiudendo, che dunque egli conseguirà di netto* tal somma, *oltre la sua legittima.*

Stimati i beni del defunto, apparisce evidentemente, che l'asse, figurato da lui, è in modo notabile inferiore al vero, cossichè il quinto figlio gravato de' legati, pagando questi, va ad ottenere poco più della sua legittima, ben lontano che ottenga di netto la somma asserita dal disponente.

Si cerca se questo figlio gravato possa richiedere una proporzionata riduzione delle somme lasciate per legato?

Risposta.

Non mi farò a ridire che la quistione è tutta di *volontà presunta*, e si riduce a' seguenti termini – *Se il testatore avesse conosciuto il vero valore de' suoi effetti; se avesse conosciuto che, sostituito il valor vero a quello da lui immaginato, non rimaneva* di netto *al quinto figlio la somma da sè espressa, avrebbe egli lasciata a' legatarii la quantità, che loro lasciò di fatto?* –

L'attual nostro Codice civile, il quale peraltro contiene, in proposito d'interpretazione della volontà de' testanti, più disposizioni, che non il precedente Codice francese, contempla e decide i quattro casi qui sottonotati.

(a) Quando il testatore ignorando di aver figli, o di averne un maggior numero, dispone

di tutta la sua eredità sia a favore di estranei, sia a favore di que' figli soltanto ch' egli sapeva di avere, il testamento sarà nullo ecc. Art. 651.

(b) Le disposizioni universali o particolari fondate sopra una causa che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia falsa, non avranno alcun effetto. Art. 761.

(c) Il legato di un credito, o di liberazione da un debito non ha effetto se non per la parte che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore. Art. 764.

(d) Il legato di cosa o quantità da prendersi da certo luogo non ha effetto che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore. Art. 765.

Nessuno de' riferiti casi combina propriamente col caso del Quisito; eglino però c' insegnano in massima, che l' errore, in cui trovavasi il testatore, può benissimo produrre l' annullamento o la riduzione delle sue disposizioni su quell' errore fondate.

Bisogna dunque, se pur si desidera di prendere un' estrinseca guida autorevole, rivolgersi all' inesauribile deposito della Romana Giureprudenza.

Un testatore (dice il Giureconsulto Paulo nella *L. ult. ff. de hæred. inst.)* instituisce sua erede universale la figlia di Pattumejo Magno, ed a lei sostituisce lo stesso suo padre Pattumejo. Questi, trovandosi in paese lontano con sua figlia, è ucciso. Si dà a credere al testatore che sia stata uccisa anche la figlia. Egli fa un secondo testamento, in cui così si esprime - *Poichè non ho potuto avere per eredi coloro che io desiderava, instituisco erede Novio Rufo, e*

lo gravo di tali e tali legati –. Dopo la morte del testatore si presenta la figlia di Pattumejo Magno. Diceva Novio Rufo, ch' egli era stato fatto erede sotto di un *modo*, e questo anche falso od erroneo, non vizia l' instituzione. Ma fu deciso, seguendo la presunta volontà del disponente, che la figlia di Magno consegnirebbe l' eredità e pagherebbe i legati come se fosse stata instituita nel secondo testamento.

Riputando un altro testatore di morire con un solo erede, carica lui solo di certi legati. Se, dopo la morte, si scuopre che gli eredi sono due, il gravato di legati li paga per una sola metà. Così sta scritto nella *L. pen. ff. de jure codicil.*, e nella *L. Cum pater* 79 §. *Cum existimaret* 29 *ff. de legat.* 2 (1).

Nella prima specie, la figlia di Pattumejo conseguisce l' eredità, perchè l' instituzione sua, ben lungi dall' essere rivocata, siccome potrebbe parere, è anzi confermata nel secondo testamento, ove il testatore dà a conoscere che, sapendola viva, egli di tutto buon grado avrebbe insistito nella prima sua disposizione a lei favorevole; paga poi i legati, senza esserne nominatamente aggravata, perchè l' intenzione *ul-*

---

(1) La L. *pen. de jur. codicil.*, che parla di un altro figlio creduto morto dal padre, oppure di un postumo, assolve quello e questo dal pagamento dell' altra metà de' legati, perchè essi non ne furono caricati; assolve anzi anche l' erede scritto dal pagamento della sua metà, se il legato è di cosa individua, quale sarebbe una servitù prediale; a meno che non si tratti della libertà data ad un servo, e che, per la sola ragione dell' equità, gli si preserva tutt' intiera. Queste assoluzioni però sembrano opposte a' principj stabiliti nel diritto novissimo di Giustiniano *Novel.* 1, *cap.* 1 *et* 2.

tima del testatore è che l'erede non approfitti di tutto l'asse suo. Nella specie seconda l'erede scritto paga la sola metà de' legati, perchè l'onere di pagarli per intiero ebbe per fondamento il supposto, che quell'erede percepisse l'asse intiero, e quindi che, a maniera d'esempio, pagasse *dieci* sul totale di *cento*.

Ma dunque nell'interpretazione de' testamenti non si sta all'importanza, anche evidentissima, delle nude parole; si cerca per l'opposto, e s'indaga scrupolosamente quale si fu l'intenzione finale del disponente, e come avrebbe egli regolato l'affare, se avesse saputo a principio ciò che poi rimase scoperto dopo la morte sua. Ma dunque, il più o il meno che, conosciuto l'errore, va ad ottenere l'erede, può servire di norma per determinarne anche gli oneri.

Applichiamo alla specie in quistione.

Il testatore ha pensato, che il quinto suo figlio va ad ottenere *cento*, ed egli co' legati, che a lui impone, intende di restringerlo a *sessanta*. Si fa manifesto che, distribuendo a' legatarj la somma di *quaranta*, determinata dal testatore, più non rimangono al figlio, che pari *quaranta*, poichè la vera consistenza della quota di lui non è *cento* ma *ottanta*. Può egli porsi in dubbio, che se quel disponente, il quale ha inteso in sostanza di scemare unicamente *per due quinti* il benefizio da lui fatto al figlio col chiamarlo alla sua successione, fosse stato avvertito, che questi non otterrebbe in totale oltre gli *ottanta*, egli, per non gravarlo al di là de' *due quinti*, avrebbe ristretti que' legati a *trentadue?* E se l'intenzione di quel testatore quella non era di limitare l'aggravio da'

legati *ai due quinti*, a che le espressioni, inutili a qualsiasi altro effetto, del valore totale della porzion destinata a suo figlio; a che il conteggio su quanto rimarrebbe a questo *di netto*, dedotti i legati?

Pongasi caso, che il padre lasciasse al quinto figlio *cento*, che gli sono dovuti da Tizio, oppure da prendersi dalla cassa esistente in tal luogo. Se Tizio deve solamente *ottanta*, se la cassa designata non contiene che *ottanta*, il figlio conseguisce questa quantità e non più. Art. 764, e 765. Cod. civ. Il padre ha lasciato *sessanta* al figlio, e *quaranta* a' legatarj, da prendersi gli uni e gli altri da certi designati effetti, i quali valgono in tutto *ottanta*. Se il figlio non può ottenere *sessanta*, perchè l'ammasso non è di *cento*, non potranno sicuramente, per lo stesso motivo, ottenere *quaranta* i legatarj; ma l'uno e gli altri avranno a soffrire un proporzionato decremento.

E qui si noti che, trattandosi di *figlio*, sarebbe vana l'indagine, se, per la presunta intenzione del testatore, più abbiasi a favorire coll'interpretazione l'erede o il legatario. Oltre di che non è caso di favore, ma di pura egualità di condizione.

Quesito IV.°

I giuochi o contratti di sorte *possono essere soggetti all' eccezione di* usura, *o no?*

Risposta.

Sia che col nome di *usura* voglia disegnarsi qualsiasi aumento non permesso dalla Legge si faccia al debito principale pel solo motivo della

mòra, sia che voglia disegnarsi quello stesso aumento applicato unicamente al debito per mutuo, vero o *palliato*, non so comprendere in qual guisa quel nome possa convenire a' giuochi o contratti *di sorte*.

Può loro però convenire l'eccezione di *manifesta ingiustizia*.

„ *Le jeu* (dice il Repertorio universale alla parola *Jeu*) *est un contrat intéressé de part et d'autre, qui n'est juste qu'autant qu'il y a égalité dans la partie, et que les joueurs ont apporté au jeu la fidélité qui est requise* „.

Quando si giuoca su di un avvenimento probabile del pari pel sì e pel no, avvi egualità fra i contraenti, se ciascheduno contribuisce a prezzo perfettamente eguale. Ogni diversità nella *pósta* fa ingiusto il contratto.

Suppongasi che il premio da consegnarsi valga *novanta*, e l'urna della sorte contenga due soli segni da estrarsi, uno pel sì, l'altro pel no. Il prezzo della *pósta* debb'essere *quarantacinque*, perchè il padrone del premio, consegnando *novanta*, dopo averne ricevuti *quarantacinque*, in effetto perderà *quarantacinque*, e questa stessa somma sarà perduta dall'altro contraente se abbia aversa la fortuna.

La cosa è chiara da sè, e solo può avvolgersi in tenebre, quando i gradi di probabilità non sono eguali per le due parti.

Eppure anche qui la regola è di tutta evidenza, dovere cioè la *pósta*, ossia il prezzo del giuoco, stare in ragione inversa de' gradi contrarj di probabilità.

Ritenuto il premio di *novanta*, se l'urna contiene *tre* segni, uno pel sì, i due altri pel no, la giusta *pósta* non può essere più di *trenta*.

Se come il premio è di *novanta,* pur siano *novanta* i segni, di cui *un* solo pel sì, la giusta *pósta* è *uno*.

Che se non siavi premio determinato, ma solamente obbligazione di restituire al vincitore la *pósta* con un aumento, vale la regola stessa, e per bene applicarla non si ha che a contare i segni a lui contrarj nell' urna (1).

La maggiore fra le ingiustizie ne' contratti di sorte s' incontra, ove le loro condizioni portano certezza di lucro ad una, e certezza di perdita all' altra Parte.

Io compro per *dieci* il getto di rete, che, per quanto mi sia favorevole, non può pro-

---

(1) La troppo nota *Lotteria* ovvero *il giuoco del Lotto*, che fu introdotto per la prima volta da alcuni negozianti Genovesi sotto la forma di *scommessa*, è uno fra i contratti il cui premio consiste nella *méssa* o *pósta* aumentata.

Pochi fra i moltissimi giuocatori riflettono alla proporzione tra il premio e l'improbabilità di conseguirlo.

Il giuoco di *un Estratto* ha *cinque* gradi di probabilità pel sì, perchè *cinque* numeri si estraggono dall'urna, ed ha *ottantacinque gradi* pel no, perchè tanti numeri rimangono nell'urna. Dunque la probabilità è 1 contro 18.

Gli *Ambi* sono 4,005 e se ne estraggono 10. Dunque probabilità di 1 contro 400 $\frac{1}{2}$. Così i *Terni*, che sono 117,480, e se ne estraggono pur 10, hanno ciascuno la probabilità di 1 contro 11,748. ecc. ecc.

Ma il giuoco del Lotto si conta fra le contribuzioni volontarie, ed è una speculazione del Governo, che, oltre alle molte spese, indispensabili per tenerlo in corso, arrischia di perdere grosse somme a fronte di qualche giuocatore imprudente; rischio però, che non gli ha impedito di cederlo ne' tempi passati a qualche pubblica Instituzione come risorsa, nè di porne, in tempi a noi più vicini, i proventi netti nel *budjet* della Francia per *venti milioni di franchi.*

durmi in valore di pesci al di sopra di *sette* o *otto*. Cedo un fondo a vitalizio per un'annua somma inferiore o eguale a' frutti da prodursi dal mio fondo.

Nè sarebbe fra le minori ingiustizie l'accompagnare il contratto di sorte con tali condizioni, che addossassero ad una delle Parti tutta l'incertezza, e concedessero all'altra la probabilità di un guadagno.

È ingiusto che io paghi *dieci* pel getto di rete, il quale non può, al più, restituirmi se non il *dieci*, ed è ingiusto, perchè il pescatore non ha contro di sè alcuna probabilità di perdere, e intanto può avvantaggiarsi col pescare o nulla o meno della somma ricevuta. È ingiusto che chi ha esposto un suo fondo alla Lotteria fra molti concorrenti ed ha ottenuto, al di sopra del prezzo vero, delle spese, e degl'incomodi, ritenga pur tuttavia de' gradi di probabilità di riavere il suo fondo, come, se fosse giuocatore anch'esso, dopo che, indennizzato di tutto, egli è, in sostanza, un nudo venditore pagato dell'intero prezzo (1)

(1) La giustizia di una Lotteria su di un fondo consiste in questo: 1.° che quel fondo sia stimato a prezzo di compra-vendita; 2.° che a quel prezzo si aggiungano le spese, il corrispondente degl'incomodi e disagi ecc.; 3.° che si propongano tanti viglietti quanti abbisognano per coprire la somma così cumulata. Se il proprietario non esita tutti i viglietti debbe avere la scelta di sciogliere il contratto restituendo quanto ha ricevuto, o di ritenere i restanti viglietti a suo rischio e pericolo; dappoichè con loro, che gli mancano nel prezzo, egli figura ed è propriamente giuocatore al pari degli altri.

Giudici Processanti.

Nel passato mese di maggio fu presentato al supremo Tribunale il ricorso del Notajo M. C. condannato dalla Sezione criminale del Tribunale di Piacenza per avere falsificata la data di un atto da lui ricevuto nella sua qualità di pubblico Uffiziale, onde sottrarsi alla multa incorsa per ritardo a presentare quell'atto al Controllo.

I Leggitori ravviseranno subito l'identità di questa specie di fatto con quella che ho riferita nel presente Volume N.° XVII *Causa criminale D. B. F. Notajo* pag. 226 già stampata da parecchie settimane, sebbene non anche pubblicata quando la seconda specie si offerse.

Sappiano altresì, che, tra i diversi mezzi proposti e sviluppati con singolare sagacità e grazia dal giovane Avvocato Signor Fioruzzi pel suo cliente M. C., fuvvi pur quello adoperato (sebbene allora con infelice successo) nella soprammentovata Causa del Notajo D. B. F., vale a dire, che uno de' Giudici processanti, il quale però non aveva fatto atti di processura, nè assistito alla Sezione dell'accusa, era intervenuto a dar vóto nella sentenza di condanna.

Sicchè *identità di fatto*, e *identità di mezzo* per far annullare la sentenza.

Ho riferito l'esito del ricorso del Notajo D. B. F.; riferisco ora l'esito del ricorso del Notajo M. C.

N.° XVII. (bis)

CAUSA CRIMINALE

M. C. Notajo

CODICE DI PROCESSURA CRIMINALE

Art. 79. *Vi saranno presso ciascun Tribunale civile e criminale di Parma e Piacenza due Giudici incaricati della compilazione de' processi; ve ne avrà un solo presso il Tribunale di Borgotaro.*

Art. 80. *I Giudici processanti verranno scelti dalla Sovrana Autorità fra i Giudici del Tribunale, e riterranno tale uffizio per due anni: questo tempo potrà essere prolungato.* Essi potranno far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello.

. . . .

Art. 307. *La Sezione delle accuse sarà composta da' due Giudici processanti e dal Presidente della Sezione civile, o da uno de' Giudici che la compongono.*

Se manchi il Presidente, il Giudice anziano presiederà la Sezione.

Art. 308. *Alla mancanza de' Giudici processanti supplirà un Giudice della Sezione civile.*

Art. 326. *I Giudici che vótarono per l' accusa non potranno sotto pena di nullità far parte della Sezione criminale, che dovrà giudicare nella medesima causa.*

Art. 432. *Contro qualunque sentenza pronunciata inappellabilmente si può ricorrere in revisione davanti al Tribunale supremo.*

. . . .

Quando la sentenza siasi proferita da Giudici incompetenti.

. . . .

RISOLUZIONE SOVRANA

RIGUARDANTE ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(13 febbrajo 1821).

Art. 51. *I Tribunali civili e criminali si dividono in due Sezioni.*

Art. 52. *La prima Sezione composta del Presidente e di due Giudici decide le cause civili in prima istanza, e gli appelli delle cause civili de' Pretori.*

Art. 53. *La seconda Sezione decide*

1.° *Delle cause criminali;*

2.° *Delle cause correzionali in grado di appello;*

3.° *Delle cause correzionali in prima istanza;*

4.° *Delle cause di semplice polizia in grado di appello.*

. . . .

. . . .

Art. 63. *I Giudici processanti, allorchè cessano dal loro uffizio, entrano a far parte nella Sezione a cui appartenevano i Giudici che loro succedono nelle funzioni di processanti.*

MASSIMA

I Giudici processanti non possono far parte mai della Sezione criminale.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 79, 80, 307, 308, 432, 451 del Codice di processura criminale, e la Risoluzione Sovrana del 13 febbrajo 1821.

Considerando, che nei soli due articoli 79 e 307 del Codice di processura criminale vengono designate le incombenze, che sono stabilmente proprie dei Giudici processanti, e così il primo li incarica della compilazione dei processi, ed il secondo stabilisce che facciau parte della Sezione delle accuse.

Che sebbene le accennate loro stabili attribuzioni si veggano poi estese con l'art. 80 dello stesso Codice, ed ivi si ammettano ad altre incombenze accidentali, esso articolo però ha precisamente stabiliti i confini di tal estensione, permettendo loro soltanto di poter far parte delle Sezioni civili, correzionali, e d'appello;

Che sotto il nome di Giudici processanti la Legge ha inteso designare l'ufficio loro generico, e non l'attualità nella costruzione di un processo qualunque, dachè componendo la Sezione delle accuse essa vi chiama i due Giudici processanti, sebbene un solo di essi abbia compilato il processo.

Che dunque i Giudici processanti abbiano o no fatto parte della Sezione delle accuse, abbiano o no compilato il processo, per la combinazione de' succitati articoli 79, 80, e 307, rimangono sempre esclusi dalle Sezioni criminali, e non hanno mandato per intervenirvi a dar Sentenza.

Che nemmeno a fronte dell'art. 326 può cessare l'esclusion loro dai criminali Giudizj, perchè questo articolo non parla altrimenti dei

Giudici processanti, le cui attribuzioni sono altrove specificamente fissate e circoscritte, ma sì bene parla dei Giudici in genere, e si propone di escludere dai criminali Giudizj, oltre i Giudici processanti esclusi sempre, gli altri Giudici tutti, anche non processanti, che a termini degli articoli 307 e 308 avessero per la medesima Causa vótato nella Sezione delle accuse; esclusione questa che non avrebbono incontrata senza l' espressa disposizione del precitato articolo 326;

Che la Sovrana Risoluzione del 13 febbrajo 1821, posteriore al Codice di processura criminale, si è a questo pienamente conformata, avendo ritenuti i Giudici processanti fuori d' ogni Sezione, siccome apparisce dalla combinazione degli articoli 52, 53 e 63, e non avendo estesa altrimenti alle Criminali l' autorizzazione limitata dall' articolo 80 di detto Codice;

Che dunque nel caso essendo concorso a vótare nell' impugnata Sentenza il Giudice, in tempo che durava l' ufficio suo di Giudice processante, la composizione del Tribunale, che giudicò, fu illegitima, avendovi presò parte un Giudice incompetente;

Che per l' articolo 432 del Codice di processura criminale si fa luogo a revisione contro qualunque Sentenza pronunziata inappellabilmente dai Giudici non competenti.

Per questo motivo il Tribunale Supremo:

Udita la relazione della Causa fatta dal Consigliere Federici;

Udite le conclusioni prese dal Procuratore Generale di S. M.;

Annulla la sentenza proferita contro il N. C. M. dal Tribunale civile e criminale di P.

(Sezione Criminale) nel dì 24 aprile 1829 ed applicando l'art. 451 del Codice or or nominato rimette la Causa al Tribunale civile, e criminale di P. (Sezione Criminale), onde vi si proceda a nuovo dibattimento ed a nuova sentenza.

1 giugno 1829.

G. MONZA anziano f. f. di PRESID.
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI — CONSIGLIERI.
Cav. GODI
SICORÈ
Conte BERTIOLI Assessore.
CARLO FIORUZZI Avvocato.

NOTA

Si è gridato, e forse si grida pur tuttavia.... *Contraddizione manifesta!.... Incostanza vergognosa nel giudicare!.... Scandolo vero e detestabile!.... Il supremo Tribunale non doveva più mai recedere dalla massima da lui medesimo stabilita nell'identica Causa del Notajo D. B. F.!....*

Mi si permetta di prendere la parola colla freddezza della ragione, diretta soltanto dai fatti e dalle regole della dialettica, applicata alla Giureprudenza, non traviata dagli urti di una fantasia alterata e di un soverchio amor proprio.

1.° Il Tribunale di Piacenza, se non meritò lode per avere nel 1821 azzardata la validità del suo giudicato coll'ammettere a dar vóto un Giudice processante,

in onta della disposizione dell'art. 80, che, per lo meno, infonder doveva dubbiezza, merita scusa nel 1829 per non essersi astenuto da ciò dopo sentita la Decisione del supremo Tribunale nella precedente Causa del Notajo D. B. F.

2.° Avvi, sì certo, contrarietà manifesta fra la massima adottata dal supremo Tribunale nella Decisione del 17 maggio 1821 e la massima seguíta dallo stesso Tribunale nel 1 giugno 1829. Ma questa contrarietà non potrebbe, al più, al più, scandolezzare che le persone straniere al Foro.

Il vóto de' Giudici non è legato eccettochè da due cose estrinseche: *dalla Legge, e dalle Sentenze passate in giudicato fra le medesime Parti.* Gli esempli antichi o recenti, gli esempli di altri Tribunali, o del proprio, possono essere e sono alcuna fiata di lume e di guida; di legame non mai.

I Forensi ciò sanno; la già tanto accreditata **ROTA ROMANA** contraddiceva ben sovente anche a sè medesima, e la suprema CORTE DI CASSAZIONE in Francia, alla vista delle cui Decisioni non pochi tra noi piegano le ginocchia per venerarle, ha contraddetto e contraddice non poche volte a sè stessa. (*)

(*) Mi ristringo a riferire le Decisioni della Cassazione contrarie l'una all'altra intorno a due temi.

1.° *Tema.*

E' necessario o no, a pena di nullità, di esprimere nella sentenza il motivo per cui è intervenuto a dar vóto un Giudice supplente, un Pretore, un Avvocato, un Causidico in vece del Giudice ordinario?

Non è necessario. *Cassation 12 pluviôse an IX. (Sirey 1, 2, 291, e Merlin Questions de droit* Bail § 8, *che attesta così deciso ben venti volte), 7 novembre 1826, 27 giugno 1827, se il Supplente lo è per titolo (Sirey 27, 1, 12, e 383), oppure è dimostrato con documenti autentici che il Giudice ordinario era impedito, 28 giugno 1825. (Sirey 26, 1, 137).*

E' necessario sempre. *Cassation 4 giugno 1822 (Sirey 22, 1, 254), 16 giugno 1824 (Sirey 24, 1, 284), 19 gennajo 1825 (Sirey 25, 1, 280), 11 aprile 1826 (Sirey 26, 1, 433).*

2.° *Tema.*

Un fanciullo minore di quindici anni portato nella lista de' testimonj in un dibattimento criminale deve egli, a pena di nullità, prestare il giuramento di dire la verità ecc.?

Lo deve. *Cassation 7 e 28 febbrajo 1812. (Sirey 12, 1, 302 e 342. Si vegga anche il Bullettino criminale della Cassazione*

Si vegga contraddizione di un'altra specie! *Scandolo!* si dice, perchè il supremo Tribunale ha seguite due massime opposte in due diverse Cause nell'intervallo di sette anni; e intanto nella Causa della Taffirelli tra le medesime Parti, e nell'intervallo di pochi mesi, si sosteneva acremente che il Tribunale supremo, dopo aver seguita una massima nell'ammissione del ricorso, poteva seguire la massima opposta nella Sentenza sul merito.

3.° I Giudici, che diedero il vóto nella Causa del Notajo D. B. F. furono

FAINARDI PRESIDENTE
✠ PELLERI
✠ FOSSA
✠ LUSARDI
MONZA
MELEGARI
FEDERICI

I Giudici, che hanno dato vòto nella Causa del Notajo M. C. sono

MONZA ff. di PRESIDENTE
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
GODI
SICORÈ
BERTIOLI Assessore

Vi erano dunque in questa seconda Causa *quattro* Vótanti non intervenuti nella prima, e perciò liberi, perfino nelle più raffinate convenienze, di seguire l'impulso della propria coscienza.... ma quattro Vóti bastano a fare la Decisione.

---

per l'anno 1812, che reca altre nove Decisioni identiche nelle pag. 60, 79, 87, 101, 108, 145, 159, 162 e 184).

Nol deve. *Cassation 3 dicembre 1812 a Sezioni riunite sotto la Presidenza del Gran-Giudice Ministro della Giustizia (Sirey 16, 1, 424, e 20 1, 508).*

Bisogna poi leggere i motivi delle Decisioni per la prima, e della Decisione per la seconda opinione, per consolarsi col riflesso, che il Tribunale supremo di questi piccioli Ducati, se si contraddice alcuna volta, va però cumulando argomenti da tutte parti per sostenere il suo assunto, e si astiene sempre di farsi forte unicamente col supporre ciò ch' è in quistione.

4.° La Sentenza pel Notajo D. B. F., nel 1821, in rispetto alla massima in discorso, passò a *quattro* Vóti contro *tre*. Io conservo memoria di questo fatto e nella mente, che non è ancora indebolita del tutto, e in un giornaletto scritto in quel tempo di mia mano.

Per parlare prima di me stesso; le Note stampate nella pag. 231 e seg. fanno chiaro, come il meriggio, che fui fra i tre dissenzienti, e tale io mi conservava nel mese di marzo 1829, in cui si stamparono quelle pagine. L' illustre, l' illuminatissimo, il peritissimo Magistrato, cui un improvviso malore impedì di concorrere alla pubblicazione della Sentenza del 1829 pel Notajo M. C. (ma che nelle conferenze precedenti aveva manifestata opinione conforme), allor quando si trattò nel 1821 la Causa del Notaro D. B. F., distese un abbozzo, che tuttavia conserva, di motivo diametralmente contrario a quello che si legge nella Decisione. Dunque fu Egli pure fra i tre dissenzienti.

Per l' opposto la Sentenza recentissima pel Notajo M. C. ha ottenuti i suffragj unanimi, di guisa che, poste a confronto le due Decisioni, la prima ebbe Vóti 4-3=1, la seconda Vóti 7 (ommesso quello, che per altro fu dato, sebbene in modo non solenne); e se non voglia farsi uso della sottrazione di quantità pari, e si consideri che *tre* de' Vótanti nella prima, lo furono anche nella seconda, la precedente conta Vóti *quattro*, la seconda ne conta *sette*.

A che però numerare i suffragj?

Il giusto apprezzamento di un Giudicato qualsiasi ha da desumersi dalla Legge e dall' applicazione di questa secondo le regole della buona Logica, cioè a dire, della sana ragione.

Già il Pubblico ha sotto gli occhi i motivi della Sentenza del 17 maggio 1821, e della Sentenza del 1 giugno 1829.

Fatto il confronto tra gli uni e gli altri, vedrassi che tutto il nodo va a sciogliersi colla disamina delle seguenti due quistioni:

Prima quistione – *L' art. 80 del Cod. di pr. crim. sotto il nome di Giudici processanti indica l' uffizio in genere, o piuttosto la specie, cioè colui che costruisce il processo in una Causa determinata?*

Seconda quistione - *L'art. 326 di quel Codice decide, o no, che si esclude dal far parte della Sezione criminale solamente quel Processante il quale diede vóto nell'accusa per la medesima Causa?*

Sulla prima quistione:

Bisogna non aver occhi o intelletto per non vedere o comprendere, che l'art. 80 combinato col precedente 79 parla in genere dei Giudici processanti, i quali sono *due* presso ciascun Tribunale civile e criminale di Parma e Piacenza; vengono *scelti dalla Sovrana Autorità* fra i Giudici del Tribunale, e ritengono l'uffizio *per due anni*. Che cosa ha di comune l'indicazione del *numero*, della *scelta*, della *durata* colla specie particolare di aver costrutto il processo in tale e tale Causa; processo che si costruisce da *uno* non da *due*, si costruisce anche, in certi casi, enunciati nello stesso art. 80, da chi non fu *scelto dalla Sovrana Autorità*, e dura *non due anni*, ma quanto richiede *la necessità della cosa?*

Sta dunque, e sta irremissibilmente, che l'art. 80 concede ai Giudici processanti, considerati come tali e durante il loro uffizio il diritto, di far parte delle Sezioni *civili*, *correzionali*, e di *appello*.

Ma se la Legge avesse voluto che i Giudici Processanti, perchè Membri del Tribunale, avessero facoltà d'intervenire a qualsiasi Sezione, perchè darsi l'incomodo (inutile affatto) d'indicare ad una ad una le Sezioni cui potranno intervenire? E se la Legge avesse voluto, che i Giudici Processanti, perchè Membri del Tribunale, avessero facoltà d'intervenire anche alla Sezione criminale, perchè mai, indicando le Sezioni ad una ad una, si è arrestata a tre sole, ed ha ommessa la criminale per l'appunto?

In verità, che non vi può essere buona risposta diretta; e se si ponga in campo il riflesso indiretto, che non si vede il motivo di tal esclusione, ci consolerà la *L. 20 ff. de legib.* coll'avvisarci, che fin d'allora - *Non omnium quæ a majoribus constituta sunt ratio reddi poterat* -; ma il non poter render ragione di una cosa non è prova, che quella cosa non esiste. (*)

(*) Per qual motivo in Inghilterra ed in Francia si escludono dal vótare sulla esistenza del fatto criminoso i Giudici per professione? Non per altro se non perchè si teme che gli occhi

Sulla seconda quistione.

L'art. 326 esclude dal far parte della Sezione criminale *i Giudici che vótarono per l'accusa nella medesima Causa*.

Se a vótare per l'accusa fossero chiamati *necessariamente*, e *soli*, i Giudici processanti, è chiaro, che il senso dell'art. 326 sarebbe quello di escludere dalla Sezione criminale que' Giudici, solo perchè hanno vótato per l'accusa nella medesima Causa. In siffatta ipotesi è chiaro del pari, che mentre l'art. 80 sembra escludere i Processanti dal far parte della Sezione criminale, l'art. 326 gli abiliterebbe (indirettamente però) a farne parte, quando non avessero vótato per l'accusa.

In fatto, però, della Sezione di accusa fa necessariamente parte il Presidente; può farla in sua vece, o in vece de' Processanti, un Giudice della Sezione civile *(art. 307, 308)*, cosicchè in quella Sezione possono ritrovarsi fin due, e forse tre, Giudici della Sezione civile. Come si può sostenere, che l'art. 326 parla in ispecie de' Processanti, e non piuttosto degli altri Giudici, che, non essendo Processanti, concorrono all'accusa?

A buon conto si risponda, se si può, a questo argomento „ L'art. 326 può non comprendere nella sua „ disposizione particolare i Giudici processanti, e „ può anche comprenderli: ma la presunzione sta per „ la non-comprensione pel motivo, che la Legge stessa „ nell'art. 80 ha determinate in generale le facoltà

---

de' Giudici, vedendo il nero sì spesso, non giungessero al segno di vederlo sempre, quand'anche non vi è. Questo motivo potrebbe aver determinato il nostro Legislatore ad escludere i Processanti dal giudicare negli affari criminali; da poi che costoro o veggono, o cercano almeno di veder sempre delitti e delinquenti.

Ma poi i Processanti debbono far parte della Sezione delle accuse: sono dunque abitualmente esclusi dal far parte della Sezione criminale. Se non hanno vótato per l'accusa, possono aver fatti atti di processura: la Legge non lo dice; ma lo dice il buon senso, chè anche in questo caso non dovrebbero intervenire a dar vóto nella medesima Causa. Di pari maniera, senza alcuna delle enunciate due circostanze, può star bene, che i Processanti non si trovino al criminale, perchè conferirono con chi fece la processura, ed a lui diedero consiglio od ajuto ..... Per dir tutto in breve: i Processanti potrebbero rarissime volte intervenire alla Sezione criminale: poco dunque si perde escludendoli indistintamente, e intanto il Legislatore guadagna col non vedersi obbligato a discendere a molte minute particolarità.

„ concedute a que' Giudici, e di coerenza ha determi-
„ nate del pari le facoltà loro negate, cosicchè sarebbe
„ cosa superflua l'essersene occupata un'altra volta „.

In ogni caso, suppongasi pure, che l'art. 326 abbia inteso di escludere dalla Sezione criminale il Processante che ha vótato nella medesima Causa per l'accusa. Ciò dimostrerebbe soltanto, che quel Processante ha da astenersi dal vótare nella Sezione criminale per due motivi, uno generale perchè Processante, l'altro particolare perchè Vótante per l'accusa.

La Decisione del 1 giugno 1829 invoca altresì la Sovrana Risoluzione del 13 febbrajo 1821.

Quella Legge divide il Tribunale civile e criminale in due Sezioni, e suddivide la seconda in altre quattro. Apparisce dalla distribuzione degli *undici* Giudici, che i Processanti non fanno parte di alcuna delle cinque Sezioni destinate *a giudicare;* ed anzi, uscendo da quell'uffizio, entrano per diritto nella Sezione, cui apparteneva il Giudice a loro surrogato. Dunque, come Processanti, non hanno dalla Risoluzione Sovrana alcun mandato per *giudicare:* dunque, allor quando si tratta di *giudicare*, debbono prendere il mandato dal Codice di processura criminale, e questo Codice gliel concede negli affari *civili*, *correzionali* e *di appello* (art. 80), e *per l'accusa* (art. 307): null'altro vi ha per essi.

In fine è stata, contro la Decisione del 1 giugno, posta in campo la Decisione 30 ottobre 1812 della Corte di Cassazione in Parigi.

Trattavasi di sapere, se il Giudice *istruttore* (da noi denominato *processante*) potesse far parte della Sezione correzionale. La Cassazione decise, che sì, contro l'opinione della Corte di Ajaccio, perchè l'art. 55 del Codice d'istruzione criminale conservando a quel Giudice il diritto di concorrere a dar sentenza negli affari civili non gli proibisce di concorrere a dar sentenza anche negli affari correzionali, e l'art. 257, che interdice a lui di presedére alle Assise (cioè ai Giudizj criminali) o di assistervi, non va disteso da caso a caso.

Vedete, dicevasi, che l'argomento *a contrario sensu*, e l'*ubi voluit* ecc. a nulla montano in proposito delle attribuzioni de' Giudici processanti. E notate bene, si

proseguiva, che l'art. 80 del Codice nostro è copia, in massima, dell' art. 55 francese.

Nella Nota alla Decisione *Bricchi e Panizzieri (Vol. 1824 1825 part. 1 pag. 241)*, ho eccitata l'attenzione de' Giudicanti e di tutti, onde procedano sempre con molta cautela, quando si tratta di erudirci con esempi che ebbero per norma le passate Leggi francesi. Presto si crede, che un articolo de' nostri Codici è traduzione o copia di quelle, ma presto si prende abbaglio.

L'art. 55 del Codice francese d'istruzione criminale è così concepito: „ Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un Juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les Juges du Tribunal civil, pour trois ans: il pourra être continué plus long-tems; *et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception* „. L'art. 80 del Codice nostro di processura criminale è questo: „ I Giudici processanti verranno scelti dalla Sovrana Autorità fra i Giudici del Tribunale, e riterranno tale uffizio per due anni: questo tempo potrà essere prolungato. *Essi potranno far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello* „.

L'articolo francese *conserva* a chi diviene Giudice istruttore, ossia processante, non *il diritto*, ma *il carico* e *l'incumbenza* d'intervenire alla Sezione civile, ove riterrà il suo posto come per l'addietro. S'egli ricusa d'intervenirvi, senza legittimo impedimento, manca al proprio dovere. In somma il Giudice istruttore è anche Giudice *nato* della Sezione civile; e chi è tale può essere invitato a far parte della Sezione correzionale, e fors'anche delle Assise, quando non abbia costruiti atti processuali nella medesima Causa.

Per l'opposto l'articolo parmense, congiunto cogli altri articoli relativi e colla posteriore Risoluzione Sovrana organizzatrice de' Tribunali, non dà ai Giudici processanti alcuna incumbenza ed alcun carico, tranne quello di tessere le processure criminali, perchè non li addice ad alcuna Sezione, e quindi li esclude da tutte. Solamente hanno essi l'obbligo di vótare per l'accusa, e sono in facoltà di far parte, se loro piace, delle Sezioni *civili, correzionali e di appello*. Come si esigerà legittimamente da loro, che intervengano alla Sezione criminale, se non appartengono a quella Sezione nè ap-

partengono ad alcun' altra, da cui si prendono, in sussidio, i Giudici per conoscere degli affari criminali: come si usurperanno eglino l' arbitrio di mescolarsi fra i Giudici per conoscere degli affari criminali, se le loro facoltà sono dalla Legge medesima ristrette nominatamente agli affari civili, correzionali e di appello?

Bene dunque giudicò la Cassazione a vista del suo Codice; bene giudicò la Revisione a vista del suo.

6.° Ma vuolsi una testimonianza irrecusabile, che il supremo Tribunale di Revisione argomentò ottimamente nella Causa del Notaro M. C., ed aveva malamente argomentato sette anni prima nella Causa del Notaro D. B. F.? Che il supremo Tribunale, decidendo come ha deciso la seconda volta, si è attenuto gelosamente alle massime dell' ultimo stato della sua giureprudenza?

Si legga e mediti la Decisione, che, da me riferita a maniera di semplice sunto nel qui presente Volume n.° XX, pag. 235, ora, a schiarimento maggiore, riferisco per disteso, e come soglio fare per le altre.

N.° XX.

CAUSA CRIMINALE

G. P. Notaro

GIUDICE incompetente

CODICE DI PROCESSURA CRIMINALE.

Art. 307. *La Sezione delle accuse sarà composta dai due Giudiei processanti e dal Presidente della Sezione civile, o da uno de' Giudici che la compongono.*

Se manchi il Presidente, il Giudice anziano presiederà la Sezione.

Art. 308. *Alla mancanza di uno de' Giudici processanti supplirà un Giudice della Sezione civile.*

Art. 342. *L'eccezione di nullità che si proponga dall' accusato o dal pubblico ministero non può essere diretta se non contro la Sentenza della Sezione di accusa, che abbia rinviato l'accusato davanti il Tribunal criminale, e dove si verifichi uno de' quattro casi seguenti:*

. . . .

. . . .

3.° *Se la sentenza non fu pronunciata dai Giudici determinati dalla Legge.*

Massima.

L'intervento di un Giudice della Sezione criminale alla Sezione delle accuse, in vece di un Giudice processante, rende nulla la sentenza.

Fatto.

Il Notaro G. P. posto in accusa ebbe ricorso al supremo Tribunale, perchè, in luogo di un Giudice processante impedito, intervenne alla sentenza di accusa il Giudice D. V. che apparteneva alla Sezione criminale.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 307, 308, 342 e 452 del Codice di processura criminale, e l' art. 31 della Sovrana Risoluzione del 13 Febbrajo 1821 intorno all' Amministrazione della Giustizia;

Considerando, che l' art. 308 letteralmente dispone, che alla mancanza di uno de' Giudici processanti supplirà un Giudice della Sezione Civile;

Che mancò d' intervenire a dar vóto nella Sentenza della Sezione delle accuse, di cui si tratta, il Giudice processante L.;

Che in sua vece v' intervenne, e diede vóto, il Giudice D. V.;

Che questo Giudice non apparteneva altrimenti, al tempo di detta Sentenza, alla Sezione Civile del mentovato Tribunale di P.

Che quindi esso D. V. non era tra i Giudici determinati dalla Legge per far parte della Sezione delle accuse;

Che l' art. 342 al n.° 30 annovera tra le nullità delle Sentenze della Sezione delle accuse il caso ch' esse non sieno proferite dai Giudici determinati dalla Legge.

Per questo motivo il Tribunale Supremo annulla la Sentenza data dalla Sezione delle accuse del detto Tribunale di P. gli 11 aprile prossimo passato, e applicando l' articolo 452 del mentovato Codice, che prescrive che, ne' casi di annullazione di tal sorta di Sentenze, perchè non date da' Giudici determinati dalla Legge, il Tribunale supremo commetta ad una diversa Camera di accusa la rinovazione dell' Ordinanza, commette alla Sezione delle accuse nel Tribunale civile e criminale di P. la rinnovazione dell' Ordinanza, e a termini dello stesso articolo 452.

4 giugno 1821.

Cav. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI, FOSSA, LUSARDI, MONZA, MELEGARI, FEDERICI } Consiglieri.

La Decisione fu proferita *a pieni vóti* diciassette soli giorni dopo quella del Notaro D. B. F., e dai medesimi Giudici che vótarono in quella.

Alla mancanza di uno de' Giudici processanti (dice l'art. 308) *supplirà un Giudice della Sezione civile*. Dunque non un Giudice della Sezione criminale, che per siffatto supplimento non ha Mandato.

Così argomentarono tutti d'accordo i Settemviri nella mattina del 4 giugno 1822.

Ed ecco stabilito in massima, che, in fatto di potere giudiziario, la Legge, la quale lo concede nominatamente ad una classe, lo nega alle altre classi.

I Giudici processanti (dice l'art. 80) *potranno far parte delle Sezioni civili, correzionali e di appello*. Dunque non delle Sezioni criminali, perchè per queste non hanno Mandato.

Così argomentarono tutti d'accordo i Settemviri nella mattina del 1.° giugno 1829 (e tre fra loro così avevano argomentato anche nella mattina del 17 maggio 1822).

Sfido tutti i Dialettici a trovar differenti le due argomentazioni, quando non sia, che nel primo caso l'argomentazione ha per subjetto la classe *delle persone*, nel secondo caso l'argomentazione ha per subjetto la classe *delle cose*.



APPENDICE ALL'OPUSCOLO

DEL *SISTEMA IPOTECARIO*

E DELLA *TRASMISSIONE* DELLA *PROPRIETÀ*

Dopo stampati i fogli 9, 10, 11, 12 del qui presente Volume (dalla pag. 131 alla pag. 187), mi è giunto alle mani il *Saggio d'economia pubblica degl' immobili di Gregorio Chiarini Perito calcolatore in Arezzo*, pubblicato in Firenze dalla Stamperia Bonducciana nel 1822, e che contiene, oltre altre cose, un Progetto relativo al sistema ipotecario.

M'ingegnerò di riferire in breve e con qualche ordine le idee dell'Autore.

Conti economici.

Vorrebbe il signor Chiarini, che s'inscrivessero e si conservassero ne' pubblici Registri a ciò destinati i *Conti economici* di ciascun cittadino, quanto è alle possidenze immobiliari, e s'inscrivessero e conservassero nella forma di *stato attivo* e *passivo* tanto per *capitale* che per *rendita* (1).

---

(1) Uno Scrittore accenna, che fra le leggi di un antico Popolo rinomato per la sua saggezza, e presso il quale si recavano i Filosofi per imbeversi de' grandi principj della morale e della legislazione, era pur quella, che a certi tempi ciascun cittadino dovesse render pubblici *il conto delle sue sostanze ed il conto delle sue risorse.* Il progetto del signor Chiarini posto in esecuzione verrebbe a rinovare in gran parte quella legge, che lo Scrittore chiama *assai morale e assai profonda.*

Stato attivo e passivo.

Lo stato *attivo* si fa consistere dall' Autore:

Per capitale:

nelle *possidenze fondiarie* valutate a stima di Catasto ne' *capitali ipotecarj* attivi.

Per rendita:

nel *reddito netto* attribuito ai fondi dal Catasto, nel *reddito* ch' è prodotto da' crediti ipotecarj.

Si fa consistere lo *stato passivo*

Per capitale:

nell' *alienazione* o *spropriazione* qualsiasi de' fondi o de' crediti ipotecarj,

nella *costituzione di capitali passivi* ipotecarj (*reali* in somma di qualunque specie).

Per rendita:

nell' *ammortamento* respettivo de' redditi attivi.

Valore Catastale.

A giusta base dell' *attivo* vorrebbe il signor Chiarini, che il *Catasto rappresentasse il più approssimativamente possibile il valore reale dei beni immobili in ragione di un fruttato netto al* 5 *per cento da desumersi dal prezzo medio delle derrate.*

Ogni cinquant' anni avrebbe a rivedersi il Catasto; all' effetto della qual revisione in certi Uffizj comunali dovrebbero d' anno in anno raccogliersi e conservarsi i *prezzi medj*. Niuna innovazione si farebbe sul valore catastale, du-

rante il corso de' cinquant'anni, a meno che il possessore de' fondi, avendoli migliorati e desiderando di comparire più dovizioso in proporzione, non facesse egli medesimo istanza a chè que' fondi venissero inscritti per un capitale ed un reddito maggiori (1).

Si farebbe però innovazione all'attivo quando i fondi fossero periti per cause fisiche (2).

Registri pubblici.

Si terrebbero i pubblici Registri sotto il nome di ciascun Inscritto in due colonne principali,
la prima da denominarsi

Data e Testo delle Inscrizioni
attive o passive create, o estinte,

ove si annoterebbe alle rispettive date tutto ciò che l'Inscritto possiede, acquista o aliena, e s'indicherebbero gli atti da' quali si desumono le notizie;

la seconda, distinta nelle due partite

Capitali, Rendite,

ciascuna delle quali suddivisa nell'

---

(1) Con questo mezzo di non fare innovazione su i valori catastali, se non dopo una metà di secolo, osserva il signor Chiarini, che sarebbe premiato l'attento coltivatore e proprietario col pagar sempre la stessa impósta, non ostante i fatti miglioramenti, e sarebbero puniti per la ragione opposta i negligenti e i devastatori.

(2) Ben inteso però, dice l'Autore, che, a maniera d'esempio, riedificandosi la casa ruinata, non si porta nel Catasto il valor capitale nè la rendita, se non nella generale rinovazione, se pure il riedificante non lo chiegga prima di quel tempo.

Attivo, Passivo;

e l'uno e l'altro con sottoposte due colonnette per dire

Creato, Estinto.

In queste si esprimerebbero con sole cifre numeriche il valor capitale ed il reddito di ciascuna possidenza, di ciascun acquisto, di ciascuna alienazione od obbligazione ipotecaria (1).

Persone che fanno inscrivere.

Ai Notari ed ai Cancellieri de' Tribunali appartiene per uffizio il presentare metodicamente, una, due o tre volte per settimana, gli originali degli atti e delle sentenze, da essi ricevuti, che hanno relazione con i *Conti economici.*

Le Scritture private si presentano dall' una delle Parti.

Uffizj e loro incumbenze.

Nel Capo-luogo di ciascuna Provincia si aprirebbe l' *Uffizio economico Provinciale* da presiedersi dalla primaria Autorità amministrativa col titolo di *Censore dell' economia.*

A quest' Uffizio *centrale* dirigerebbero i Notari ed i Cancellieri gli originali de' loro atti e delle loro sentenze, i quali dovrebbono essere inscritti in un *giornale* per ordine di data di ricevimento, ed in tal forma essi conserverebbero la data certa, purchè la loro trasmissione venisse fatta dentro i sette giorni, passati i quali, dovrebbero riconoscere la data dal dì dell' inscrizione nel giornale.

(1) Il modello di questi Registri si darà in fine.

Di ciascun atto trasmesso all' Uffizio Provinciale e Centrale si farebbe l' *analisi*, ossia il sunto, onde ridurne i risultamenti a partita da inserirsi ne' Conti economici.

Siffatta analisi indirizzerebbesi subito all' *Uffizio economico Comunale* della situazione de' beni; Uffizio da erigersi nel Palazzo Civico di ogni Comunità sotto la sorveglianza della primaria Autorità municipale o amministrativa da denominarsi *Conservatore dell' economia*, e che curerebbe l' inscrizione ed il passaggio nei *Conti economici* degl' individui contemplati in quelle analisi, non che sopra la matrice del Catasto esistente del pari nell' Uffizio comunale; il tutto sotto quelle discipline che l' Autore distintamente annovera.

L' atto si restituirebbe al Notaro o Cancelliere colla dichiarazione autentica, che sotto tal dì il contenuto di esso venne trasmesso all' Uffizio Comunale ond' esservi inscritto.

Ipoteche.

Tutte le ipoteche sarebbero *generali*. Se non che il debitore potrebbe nell' atto di costituire il debito circoscrivere l' ipoteca ai beni da lui posseduti nel tal Circondario Comunale; ed il creditore senza ipoteca, che convenisse in giudizio il debitore, avrebbe a dichiarare su quali beni di Circondario intenda acquistare ipoteca colla sentenza di condanna.

Discipline.

Proibizione ai Notari e Cancellieri di rilasciar copia degli atti prima di averli spediti all' Uffizio Provinciale.

Ingiunzione alle Parti, alle quali gli atti più di ragione appartengono, di munirsi delle opportune copie tosto che gli originali fossero ritornati dall'Uffizio medesimo.

Copia de' *Conti economici* si consegnerebbe all'Inscritto, il quale potrebbe farvi annotare a mano a mano i cangiamenti avvenuti.

Nessuno si ammetterebbe a contrattare intorno agl'immobili se non esibisse il suo *Conto Economico* certificato dall'Uffizio (1).

OSSERVAZIONI.

Penso che non possa esservi ombra di dubbio per preferire a qualsiasi altro fin qui immaginato il Progetto del signor Chiarini, almeno in quanto riguarda al *meccanismo* (se lice così chiamarlo) delle Inscrizioni e de' Registri.

È troppo chiaro, che ben posti una volta i *Conti Economici* con inscrivervi tutte le possidenze, tutti i crediti e debiti, e ben mantenuti in progresso con annotarvi i successivi cangiamenti, allora la situazione vera di ciascun inscritto si rileverebbe a colpo d'occhio: da poi che dalle somme della colonna di *creazione*, la quale rappresenta le possidenze fondiarie e i crediti ipotecarj in capitale e rendita, sot-

---

(1) Di più altre cose si occupa il signor Chiarini; egli intende, per esempio, di dimostrare, che quando un proprietario si grava di un debito ipotecario, avrebbe a sollevarsi proporzionatamente dall'impósta prediale per trasferirla, e in quantità maggiore, su chi diviene creditore; che l'impósta prediale ossia diretta dovrebbe essere più forte, oltre la materiale proporzione, per chi possiede un grosso patrimonio ecc. ecc.

traendo le somme della colonna di *estinzione*, che rappresenta le alienazioni e le passività contratte e le rappresenta pure in capitale e rendita, il residuo è lo *Stato attuale netto*, che può essere il subietto degli ulteriori contratti. L'ordine fra i creditori è già fatto, e la necessaria esibizione del Conto Economico, allorchè si contratta, guarentisce da qualsiasi sorpresa e trappoleria.

La difficultà maggiore, che s'incontrerebbe nell'esecuzione del Progetto, si riduce alla pianta dell'edifizio su i vecchi materiali; del che dà pochi cenni e sparsamente il Signor Chiarini.

Quanto è all'*attivo* in beni stabili, il Catasto da sè solo il somministrerebbe: in rispetto all'*attivo* in crediti ipotecarj, ed in altri diritti reali, potrebbe somministrarlo l'Uffizio delle ipoteche, o piuttosto la denunzia di ciascun creditore corredata di documenti, o consentita dal debitore; la qual denunzia peraltro non avrebbe a derogar punto ai diritti acquistati colle precedenti inscrizioni (1).

Il *passivo* si raccoglierebbe dalle partite dell'Uffizio stesso delle ipoteche, rettificate dalle partite portate nell'*attivo* de' creditori o acquirenti.

(1) Sappiasi, per sola erudizione, che con Editto del 19 giugno 1826 i Sudditi del Regno Lombardo-Veneto vengono astretti ad inscrivere tutte le ipoteche legali già sussistenti senza inscrizione in forza dell'art. 2135 del cessato Codice civile italiano ecc., e ciò entro tutto il mese di dicembre 1827; e poscia dal 31 dicembre suddetto a tutto dicembre 1828 a convertire le ipoteche *generali* inscritte, in altrettante ipoteche *speciali*.

È rimarcabile la piena esenzione dall'obbligo di far uso di carta bollata, e da qualsiasi tassa.

Ho già indicato [1], che si ha nell' attuale Uffizio del registro o controllo il vero centro di tutte le operazioni relative al sistema ipotecario e delle traslazioni della proprietà, e che da questo centro possono ricevere impulso le operazioni subalterne diffondendosi sul Catasto e sulla Conservazione delle ipoteche. Non mi ritratto; e solamente parrebbemi cosa di molta comodità per gli abitanti della campagna, se in ciascuna grossa borgata si riunissero in un registro le notizie che possono occorrere per la sicurezza delle contrattazioni in riguardo agli stabili situati nel respettivo Distretto.

Persisto nell' affermare, che la forza di qualsiasi sistema nella soggetta materia consiste principalmente nel non concedere diritto se non dalla data dell' inscrizione; persisto nell' affermare che a render perfetto il sistema della sicurezza giova non poco l' unire in un solo Uffizio anche gli atti relativi allo stato civile delle persone, ed il far uso della *prenotazione*, la quale previene chiunque, che una dimanda in azione reale è sul punto d' introdursi.

Aggiungerò da ultimo, che tutte le innovazioni, tutte le cure e le spese corrono rischio di essere inutilmente gettate, quando non si prenda la risoluzione di formare e tenere i registri alla guisa di *Conti economici*.

---

(1) Alla pagina 160, 161 ecc. del presente volume.

MODELLO

DEL

CONTO ECONOMICO

PROPOSTO

DAL SIGNOR CHIARINI

E DA TENERSI

NE' PUBBLICI REGISTRI

PROVINCIA DI *A*.

COMUNITÀ DI *B*.

Conto Economico di Tizio N. domiciliato il 1.° gennajo 1819 a D... Comunità di B... Provincia di A...

INSCRIZIONI		DATA E TESTO DELLE INSCRIZIONI ATTIVE O PASSIVE CREATE O ESTINTE
ESTINTE	CREATE	
		A dì 1 gennajo 1829.
		Dal nuovo censimento Tizio N. risulta possessore degli appresso capitali, e aggravato degli appresso debiti, e delle loro rispettive rendite.
	1	Un podere posto nel Comunello .... Comunità di .... denominato .... descritto nella matrice al N.° 145, e valutato (1) . . . *L.*
	2	Altro podere posto .... denominato .... descritto al N.° 156, e valutato . . . . „
	3	Una casa posta in E.... descritta nella matrice al N.° 125, valutata . . . . . . „
11	4	Un mulino da olio posto in E.... descritto nella matrice al N.° 200, valutato . . . „
	5	Un censo passivo a Cajo, fruttifero al 3 per cento, come da contratto rogato dal Notaro B.... 10 febbrajo 1680, in capitale di . . . . „
12	6	Un cánone di staja 25 grano, e barili 10 vino passivo al detto Cajo, risultante da tempo immemorabile, ridotto oggi a contanti ed a censo perpetuo. Il grano prezzato a lire 5, ed il vino a lire 6, dai quali prezzi nasce una rendita di lire 185, che alla ragione del 5 per cento produce un fondo di . . . . . . „
	7	Un livello a favore dello Spedale di.... portato all'annua rendita di lire 280, compresevi tutte le incidenze del contratto enfiteutico ridotto a censo, che alla ragione del cinque per cento dà un fondo di . . . . „
		Somma da riportarsi . . . L.

CAPITALI				RENDITE			
ATTIVI		PASSIVI		ATTIVE		PASSIVE	
CREATI	ESTINTI	CREATI	ESTINTI	CREATE	ESTINTE	CREATE	ESTINTE
20,000	—	—	—	1,000	—	—	—
25,000	—	—	—	1,250	—	—	—
1,800	—	—	—	90	—	—	—
640	—	—	—	32	—	—	—
2,000	—	—	—	60	—	—	—
3,700	—	—	—	185	—	—	—
—	—	5,600	—	—	—	280	—
53,140	—	5,600	—	2,617	—	280	—

INSCRIZIONI		DATA E TESTO DELLE INSCRIZIONI ATTIVE O PASSIVE CREATE O ESTINTE
ESTINTE	CREATE	
		Somma retro . . . . *L.*
16	8	Un prestito passivo fattogli da Sejo come da contratto rogato dal Notaro .... il dì 18 febbrajo 1812 fruttifero al 10 per cento in capitale di (2) . . . . ,,
		A dì 10 *gennajo* 1820.
13	9	Essendo stato nominato tutore de' suoi nipoti .... per Decreto di questo giorno, si crea contro lui un'iscrizione passiva di lire 4,000 per sicurezza della di lui gestione, somma eguale ad un'annata di rendita del patrimonio immobile di detti pupilli, e al valore degli oggetti mobili di loro proprietà (3) . . . . ,,
		A dì 4 *marzo* 1821.
	10	Contrae gli sponsali con .... per rogito di .... e riceve in contanti la dote in (4) . ,,
		A dì 10 *Aprile.*
	11	Per contratto di questo giorno rogato .... acquista da Lucio un podere .... descritto ...., valutato per i tre decimi acquistati . . . . ,,
		A dì 7 *ottobre.*
4	11	Vende il mulino da olio inscritto sotto il N.° 4 a Sejo per rogito . . . . ,,
		A dì 3 *marzo* 1822.
6	12	Riceve da Cajo il prezzo dell'affrancazione del cánone di staja 25 grano, e
		Somma da riportarsi . . . *L.*

CAPITALI				RENDITE			
ATTIVI		PASSIVI		ATTIVE		PASSIVE	
CREATI	ESTINTI	CREATI	ESTINTI	CREATE	ESTINTE	CREATE	ESTINTE
53,140	—	5,600	—	2,617	—	280	—
—	—	3,600	—	—	—	360	—
—	—	4,000	—	—	—	—	—
—	—	5,000	—	—	—	—	—
5,000	—	—	—	250	—	—	—
—	640	—	—	—	32	—	—
58,140	640	18,200	—	2,867	32	640	—

INSCRIZIONI		DATA E TESTO DELLE INSCRIZIONI ATTIVE O PASSIVE CREATE O ESTINTE
ESTINTE	CREATE	
		Somma retro . . . . L.
		barili 10 vino inscritto nel N.° 6, per rogito . . . . ,,
		A dì 15 aprile.
9	13	Avendo renduto i conti ai suoi nipoti divenuti maggiori ed ottenuta quietanza finale a rogito .... gli si dà scarico della inscrizione sotto il N.° 9 . . . . . ,,
		A dì 8 febbrajo 1823.
15	14	Per contratto di questo giorno rogato.... si obbliga solidariamente con Mevio verso Pamfilo di pagare a questo la somma capitale di lire 3,600 fruttifera al 7 per cento . . . . ,,
14	15	In questo stesso giorno e nel rogito stesso Mevio si obbliga di mantenerlo indenne da qualunque molestia di Pamfilo per capitale e frutti (5) . . . . ,,
		A dì 6 luglio.
8	16	Per rogito .... paga a Sejo la somma prestatagli nel 18 febbrajo 1812 e come all'inscrizione N.° 8 . . . . ,,
		A dì 8 settembre.
18	17	Per sentenza del Tribunale .... a favore di Fabrizio .... è condannato a pagare un capitale di lire 3,846 fruttifero al 5 per cento da questo medesimo giorno dipendentemente da un debito chirografario in sorte primitiva di lire 3,600,
		Somma da riportarsi . . . L.

CAPITALI				RENDITE			
ATTIVI		PASSIVI		ATTIVE		PASSIVE	
CREATI	ESTINTI	CREATI	ESTINTI	CREATE	ESTINTE	CREATE	ESTINTE
58,140	640	18,200	—	2,867	32	640	—
—	3,700	—	—	—	185	—	—
—	—	—	4,000	—	—	—	—
—	—	3,600	—	—	—	252	—
—	—	—	3,600	—	—	—	252
—	—	—	3,600	—	—	—	360
58,140	4,340	21,800	11,200	2,876	217	892	612

INSCRIZIONI		DATA E TESTO DELLE INSCRIZIONI ATTIVE O PASSIVE CREATE O ESTINTE
ESTINTE	CREATE	
		Somma retro . . . . *L.*
		da lire 148 frutti fino a questo giorno, e da lire 98 di spese tassate . . . . . . ,,
		A dì 3 *maggio* 1824.
17	18	Per rogito .... paga a Fabrizio la somma (6) dovuta per sentenza dell'8 settembre 1823, e come dall'Inscrizione N.° 17 . . . . ,,
		Residui . . . *L.*

BILANCIO

Capitali attivi.	*L.*	53,800.
Passivi	,,	10,600.
Attivi netti	*L.*	43,200.
Rendite attive	*L.*	2,650.
Passive	,,	280.
Attive nette.	*L.*	2,370.

CAPITALI				RENDITE			
ATTIVI		PASSIVI		ATTIVE		PASSIVE	
CREATI	ESTINTI	CREATI	ESTINTI	CREATE	ESTINTE	CREATE	ESTINTE
58,140	4,340	21,800	11,200	2,867	217	892	612
—	—	3,846	—	—	—	192	—
—	—	—	3,846	—	—	—	192
58,140 4,340	4,340	25,646 15,046	15,046	2,867 217	217	1,084 804	804
53,800		10,600		2,650		280	

(1) Queste sole indicazioni dovrebbero bastare nelle inscrizioni per dare un' idea de' beni; tutto il resto dovrebbe trovarsi nella matrice del Catasto ai rispettivi articoli.

(2) Ben s'intende che ne' Conti economici di Sejo si porterebbe ne' *capitali attivi creati* la somma di lire 3,600, e nelle *rendite attive create* la somma di lire 360.

(3) Intorno all' inscrizione da prendersi contro chi è nominato tutore si è parlato nel qui presente volume alla pag. 122 e segg. Quest' inscrizione è fra quelle che andrebbero scritte attivamente a favore de' pupilli.

(4) Se la dote fosse solamente promessa, s'inscriverebbe nell' attivo dello sposo co' frutti, e nel passivo del promettente. Quando il marito riceve la dote non s'inscrivono i frutti, perchè egli non li paga realmente, e solo se ne serve pel mantenimento della famiglia.

(5) È giusto, che, se si pone nel passivo l'obbligazione solidale assunta, si ponga subito nell' attivo il carico assunto dal terzo di conservare indenne. Questo carico d' indennità si porterebbe poi nel passivo del terzo.

(6) L' utilità dei numeri d' ordine per la *creazione* e per l' *estinzione* delle inscrizioni si rileva a colpo d' occhio. In questo conto i numeri 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 formano un perfetto pareggio; dal che segue che le inscrizioni vigenti sono quelle dove apparisce il solo numero di *creazione*.

Non si tralasci di consultare i molti modelli che si propongono dal signor Chiarini (di cui il presente non è se non un sunto), e che servono ad istruire maggiormente chi deve preparare le *analisi* da inscriversi.

INDICE

DEGLI OPUSCOLI





INDICI

DEL VOLUME

(1825-1826)

PARTE I.ª E PARTE II.ª

INDICE

degli Articoli di Legge applicati od illustrati

N. B. Il primo numero indica la Parte prima o seconda; il secondo numero indica la Pagina.

LEGGI FRANCESI

LEGGI DI ALTRI STATI

LEGGI NOSTRE ANTICHE

ATTUALI

Codice civile.

		Part.	Pag.
Art.	103	2	100
	145	2	99
	162, 163, 164	2	110
	174	2	117
	204	2	101
	252	2	123
	641	2	29
	889	2	65
	989	2	29
	996	2	25
	997	2	29
	1004	2	65
	1023, 1024, 1025	2	31, 32
	1026	2	62
	1092	2	71
	1093	2	73
	1286	1	120
	1426	1	322
	1469	1	ivi
	1608 e seguenti	2	274
	1619, 1620 e seguenti	1, 2	120, 275, 294 e seguenti
	1650	2	66
	1950	2	29, 32
	1951, 1952	2	62
	2190	2	323
Art.	2208 e seguenti	2	323
	2219, 2221	2	243
	2229	1	120
	2269	2	239
	2298	1	247

Codice di processura civile.

		Part.	Pag.
Art.	80	1	120
	90	1	121
	153	2	248
	180	1, 2	357, 241
	188	2	241
	242, 243	2	122
	308	1	121
	504	1	335
	512	1	111
	514	1	121
	523	2	248
	570	1	247
	571	1	121
	607	1	111
	613	1	ivi
	614	2	350
	615	2	223
	617	2	237
	630	1	149
	632	1	142
	637	2	246
	655	1	351
	755	1	248

ALTRE ATTUALI

INDICE ALFABETICO

de' cognomi delle Parti tra le quali è stata data Decisione



N. B. Il primo numero indica la *Parte prima* o *seconda;* il secondo Numero indica la *Pagina*.

INDICE ALFABETICO
delle materie
contenute nelle Decisioni, nelle Note, negli Opuscoli e Quesiti



N. B. Il primo Numero indica la Parte prima o seconda del Volume, la lettera *D.* indica *Decisione*, la lettera *N.* indica *Nota*, la lettera *O.* indica *Opuscolo*, la lettera *Q.* indica *Quisito*.

A

26

E

F

G

L

M

Q

R

Scienza. v. Falso.

Sentenza (*Circostanze*).

Non è necessario di esprimere nella Sentenza, che l'omicidio non fu commesso dietro grave provocazione. . . 1 *D.* 74

(*Decisione implicita*).

Quando è rigettata la domanda principale, è implicitamente deciso, che le prove proposte sono riputate inammissibili o inconcludenti . . . . 1 *D.* 119

(*Deposizione de' testimonj - Menzione*).

Il risultamento delle disposizioni de' testimonj è abbastanza enunciato nella sentenza che dice, nulla essersi provato . 1 *D.* 119

(*Dichiarazione di fatto - Interesse - Marito - Vantaggio*).

È decisione di mero fatto il dichiarare che il marito non ha avuto interesse in un contratto di sua moglie.

Il marito ha interesse nel contratto, quando ritrae qualche vantaggio. 1 *D.* 119

(*Esecuzione - Ricorso*).

L'esecuzione della sentenza di condanna rimane in sospeso pendente il termine a ricorrere conceduto tanto al condannato, quanto al Ministero pubblico, e durante il ricorso dell'uno o dell'altro . 1 *D.* 231

(*Interpretazione - Lettura - Presidente*).

Il Presidente può, per giusta causa, far leggere la sentenza ad un altro Giudice.

Il significato di un'espressione si desume dall'effetto che si vede prodotto dal fatto espresso . . . . 2 *D.* 226

T

U

Cenni Storici.

V

(*Crediti ipotecarii;-Prelazione-Prezzo-Residuo del Prezzo-Riserva del dominio*).

Il venditore con riserva del dominio sino a prezzo intieramente pagato si preferisce, anche senza aver iscrizione, ai creditori ipotecarj ed inscritti del compratore, quando si distribuisce il prezzo del suo fondo. . 1 *D.* 43 *N.* 52 *e segg.* 62 *e segg.*

(*Consegna-Danni-interessi-Fatto colposo -Prezzo-Ritardo*).

Il venditore deve consegnare il fondo al compratore nel tempo convenuto, sebbene non siagli pagato il prezzo, quando il pagamento si ritarda per un fatto colposo di esso venditore . . . . . . 1 *D.* 323

Il venditore paga gl' interessi della parte di prezzo da lui conseguita prima della consegna, e risarcisce i danni da lui arrecati col ritardo di consegnare . 1 *D.* 323

Verificazione. v. Copia (*Originale*).



